



**UNICA**

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI

**DOTTORATO DI RICERCA IN**

Scienze Giuridiche

Ciclo XXXVIII

**TITOLO TESI**

IL CONSUMATORE NELL'ECONOMIA DEL DEBITO

*Sovraindebitamento, responsabilità e mercato del credito nell'ecosistema digitale*

Settore scientifico-disciplinare di afferenza

Diritto dell'Economia – GIUR-03/A

Presentata da

Ludovica Serreli

Supervisore

Prof. Federico Cappai

Co-supervisora

Prof.ssa Silvia Corso

Esame finale anno accademico 2024/2025  
Tesi discussa nella sessione d'esame di maggio 2026



*A mia madre*

# Indice

## *Introduzione*

1. Il fenomeno del sovraindebitamento 1
2. La ricerca 4

## CAPITOLO I

### *La nuova ideologia del sovraindebitamento*

1. Fallimento: un *excursus* storico 6
2. Sulla nozione di sovraindebitamento 10
3. Normalizzazione dell'indebitamento ed insolvenza civile 14
4. L'abbandono del pensiero *decoctor ergo fraudator* 21

## CAPITOLO II

### *Il consumatore*

1. La gestione della crisi del consumatore 26
2. Meritevolezza e profili di responsabilità 31
  - 2.1. Il bilanciamento di responsabilità 39
3. La procedura familiare 44
4. Sul sovraindebitamento di particolari figure di consumatore 47
  - 4.1. Debito da garanzia e fideiussione 48
  - 4.2. Il socio illimitatamente responsabile 51
  - 4.3. Debitoria promiscua e imprenditore cessato 54

## CAPITOLO III

### *Gestione della crisi ed esdebitazione*

1. Il ruolo e le funzioni dell'OCC 62
2. Banche dati 66
3. La ristrutturazione dei debiti del consumatore. Premessa 70
  - 3.1. Il piano 71
  - 3.2. Omologazione ed esecuzione del piano 75
  - 3.3. Distribuzione dell'attivo e chiusura della procedura 78
4. La liquidazione controllata del sovraindebitato 82
  - 4.1. Il ruolo del liquidatore e la chiusura della procedura 89

5. L'esdebitazione. Radici storiche e fondamenti teorici dell'istituto	91
5.1.L'introduzione dell'esdebitazione nel panorama del sovraindebitamento	95
6. Il debitore incapiente	98
7. La «fallimentarizzazione» del diritto civile	101

## CAPITOLO IV

### *Il credito al consumo nell'economia del debito*

1. Premessa. L'«economia del debito»	111
2. Il credito al consumo	115
3. Il credito non finalizzato e altri profili di diritto bancario	119
3.1.La cessione del quinto tra credito al consumo e sovraindebitamento	121
3.2.I contratti di credito immobiliare ai consumatori. Il mutuo ipotecario	125
3.3.Mutuo di scopo: il contratto di credito collegato	133
4. Informazione precontrattuale e “bancabilità” del cliente. Il <i>responsible lending</i>	136
4.1.Dalla direttiva 2008/48/CE alla 2023/2225/UE: verso un modello integrato e digitale di prestito responsabile	139
4.2.La valutazione del merito creditizio	141
4.3.Concessione “abusiva” di credito	144
4.4.La consulenza	147
5. Mercati finanziari e intelligenza artificiale	149
5.1.L'AI Act tra disciplina europea e attuazione interna	151
5.2. Nuove prospettive nella regolamentazione del merito creditizio: l'avvento degli algoritmi di <i>scoring</i> “intelligente”	154

## CAPITOLO V

### *Indebitamento sistemico e mercato digitale*

1. La posizione del consumatore nell'ecosistema <i>FinTech</i>	157
1.1.Il valore dei dati personali nella realtà digitale	161
1.2.Il ruolo del GDPR	164
1.3.Patrimonializzazione dei dati personali e transazioni c.d. <i>zero price</i>	166
1.4. I sistemi di protezione	168
2. Il tramonto dell' <i>homo oeconomicus</i>	171
3. <i>Credit scoring</i> algoritmico	173
3.1.I <i>soft data</i>	178

3.2. Sistemi di <i>machine learning</i>	181
3.3. Profilazione dell'utente	184
4. <i>Behavioural economics</i> e <i>marketing</i>	187
4.1. Pratiche commerciali aggressive nell'ecosistema digitale	192
5. La «consumerizzazione del diritto delle obbligazioni» e i profili di interconnessione con gli acquisti e le rateizzazioni <i>online</i>	193
5.1. Il modello “ <i>Buy Now, Pay Later</i> ”: ascesa di un modello e regolazione del credito al consumo	195
5.2. Tensioni sistematiche: credito “mascherato” e prestito responsabile	200
6. Dalla tutela <i>ex post</i> alla prevenzione: educazione finanziaria e digitale	203
<i>Conclusioni</i>	206
<i>Bibliografia</i>	213

# Introduzione

SOMMARIO: 1. Il fenomeno del sovraindebitamento – 2. La ricerca.

## 1. *Il fenomeno del sovraindebitamento*

Gli ultimi due decenni del secolo scorso sono stati caratterizzati da una vigorosa corsa delle famiglie ai consumi che ha destato non poche preoccupazioni sul piano economico-sociale. L'aumentare della difficoltà, per i consumatori, di far fronte alle obbligazioni assunte, determina una condizione potenzialmente idonea a determinare il sovraindebitamento<sup>1</sup>.

In un contesto nel quale le procedure concorsuali risultavano tradizionalmente riservate ai soli soggetti c.d. fallibili, l'insolvenza civile è rimasta a lungo confinata nell'alveo degli strumenti privatistici. Ne è derivata l'esclusione del debitore persona fisica, dei lavoratori autonomi e delle imprese sottosoglia da qualsiasi meccanismo di regolazione collettiva della crisi, con l'effetto di cristallizzare situazioni di persistente incapacità finanziaria e di precludere, di fatto, il loro reinserimento nel circuito economico<sup>2</sup>.

Se nel caso delle piccole imprese e dei liberi professionisti, le difficoltà economico-finanziarie risultano frequentemente riconducibili a fattori quali l'inesperienza gestionale, le restrizioni nell'accesso al credito o il mutamento delle condizioni di mercato, le crisi da sovraindebitamento del consumatore presentano una genesi in larga misura distinta. Esse si radicano, da un lato, in una non corretta percezione delle proprie risorse economiche, accompagnata da livelli di consumo eccessivi o da un ricorso sproporzionato al credito; dall'altro, in eventi sopravvenuti e non imputabili alla volontà del debitore, quali la perdita dell'occupazione o l'insorgenza di gravi patologie<sup>3</sup>.

In una prospettiva generale, il fenomeno del sovraindebitamento appare strettamente connesso a forme più o meno accentuate di analfabetizzazione finanziaria, che si traducono nell'incapacità del consumatore di valutare in modo consapevole il costo complessivo dell'indebitamento, le dinamiche

---

<sup>1</sup> V. il Parere del Comitato economico e sociale europeo 2008/C44/19, in relazione al tema del credito e dell'esclusione sociale nella società dei consumi, nell'ambito del quale il fenomeno è stato definito come una situazione in cui «il debitore si trova durevolmente nell'impossibilità di pagare tutti i suoi debiti, o in cui c'è il reale pericolo di non poter far fronte al pagamento dei debiti quando essi divengono esigibili».

<sup>2</sup> La rilevanza della questione non è nuova. Cfr. VIVANTE, *Il fallimento civile*, in *Appendice al Trattato di diritto commerciale*, I, Milano, 1911, 451, che rilevava come nessuna ragione giuridica fosse d'ostacolo all'assoggettamento alle procedure concorsuali anche del debitore civile.

<sup>3</sup> Come rilevato da D'OTTAVIANO CHIARAMONTI, *Insolvenza, «fresh start» e credito al consumo*, in *An. giur. ec.*, 2004, 337, le principali ragioni di sovraindebitamento sono da ricondursi a fattori di tipo sociale. È inoltre in preoccupante crescita il sovraindebitamento da gioco legato alla ludopatia; in argomento, v. MARINO, CRACOLICI, CURLETTI, *Ludopatia e meritevolezza del consumatore nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *ilCaso.it*.

dell'ammortamento del credito e l'evoluzione della propria situazione economico-finanziaria. In tale contesto, le politiche di educazione finanziaria si sono progressivamente affermate, anche a livello istituzionale, come strumenti privilegiati di prevenzione del sovraindebitamento, assumendo un rilievo tanto maggiore quanto più articolata e complessa diviene l'offerta di prodotti e servizi finanziari<sup>4</sup>.

In questa prospettiva, il consumatore dovrebbe essere posto nella condizione di accedere a informazioni chiare, complete e comprensibili in ordine ai prodotti finanziari a lui destinati, mentre, sul piano sistemico, dovrebbero essere promosse iniziative volte a incentivare comportamenti di risparmio e investimento consapevole, nonché una gestione responsabile del bilancio personale e familiare<sup>5</sup>.

Il presente lavoro si propone di indagare in modo specifico il sovraindebitamento del consumatore, con particolare riferimento al rapporto tra eccessivo indebitamento e credito al consumo. Tale analisi si colloca all'intersezione tra questioni di carattere tradizionale – quali il rapporto tra il principio di responsabilità patrimoniale e l'istituto dell'esdebitazione – e le trasformazioni del contesto socio-economico contemporaneo, segnato dall'emersione del ruolo centrale delle banche e degli intermediari finanziari nella c.d. "economia del debito".

L'indagine sulla figura del consumatore impone, pertanto, di confrontarsi con la nuova realtà della "socializzazione del debito" e con il conseguente problema del bilanciamento delle responsabilità tra concessione (ir)responsabile del credito e indebitamento colposo. In tale quadro, particolare attenzione sarà dedicata al ruolo della valutazione del merito creditizio e dell'educazione finanziaria quali strumenti di prevenzione del sovraindebitamento, da privilegiare rispetto a un ricorso generalizzato all'esdebitazione, intesa come vicenda «sostanzialmente ablativa del credito»<sup>6</sup>.

Questo profilo si intreccia, a sua volta, con la condotta dei finanziatori professionali, ai quali non incombe soltanto l'obbligo di valutare il merito creditizio del potenziale cliente, ma anche quello di assicurare un'informazione trasparente ed effettiva, evitando il rischio del c.d. *information overloading*<sup>7</sup>. Sovente, infatti, la disponibilità di una grande quantità di informazioni risulta controproducente, compromettendo la qualità del processo decisionale del consumatore, la cui capacità di elaborazione diminuisce al crescere della quantità delle informazioni disponibili<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> SOLDATI, *Tutela del consumatore e procedure di sovraindebitamento*, Torino, 2019, 17.

<sup>5</sup> Il consumatore dovrebbe essere in grado, tra le altre cose, di «separare il desiderio dalla necessità». In tal senso, si v. il Parere del Comitato economico e sociale europeo (Parere CES 2011/C318/04) su "Educazione finanziaria e consumo responsabile dei prodotti finanziari".

<sup>6</sup> Si richiama qui, seppur in diverso contesto, l'espressione utilizzata da ROPPO, *Tutela costituzionale del credito e procedure concorsuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, 3.

<sup>7</sup> Sul tema si rimanda a GREYER, SCHWARTZ, WILDE, *The Irrelevance of Information Overload: An Analysis of Search and Disclosure*, in *59 S. Cal. L. Rev.*, 1986, 277 s., 287 ss.

<sup>8</sup> Come osservato, tra gli altri, da MORERA, *Legislazione nazionale vs. investitore irrazionale*, in *An. giur. ec.*, 2009, 83.

In tema di obblighi di informazione e asimmetrie informative<sup>9</sup>, è stato da tempo osservato come la diseguale distribuzione delle conoscenze si traduca in una corrispondente disparità di potere contrattuale<sup>10</sup>, che assume particolare rilevanza nella fase delle trattative precontrattuali<sup>11</sup>, incidendo in modo significativo sui processi decisionali delle parti. Con specifico riferimento ai contratti di credito ai consumatori, tale squilibrio è tradizionalmente compensato dal legislatore mediante l'introduzione di una disciplina speciale, fondata su obblighi di trasparenza in capo al finanziatore e su strumenti di c.d. diritto diseguale, volti a riequilibrare la posizione del contraente debole.

Un ulteriore profilo problematico emerge dal progressivo superamento, sul piano teorico ed empirico, del modello dell'homo oeconomicus elaborato dall'economia neoclassica. Gli studi sviluppati nell'ambito della *Behavioural Economics*<sup>12</sup> hanno messo in luce come le scelte di consumo siano frequentemente influenzate da bias cognitivi e scorciatoie decisionali, che conducono anche soggetti informati e razionali ad assumere decisioni economicamente subottimali nell'acquisto di beni e servizi.

Tali dinamiche assumono oggi una rinnovata intensità nel contesto delle trasformazioni del mercato finanziario e dei nuovi strumenti di raccolta ed elaborazione delle informazioni<sup>13</sup>. In particolare, l'impiego dei *big data* e delle tecniche di profilazione da parte degli operatori finanziari consente di incidere in modo sempre più penetrante sui processi cognitivi dei consumatori, orientandone le scelte attraverso meccanismi di personalizzazione dell'offerta e di persuasione algoritmica. Nell'attuale contesto giuridico-economico, spesso ricondotto alla c.d. "quarta rivoluzione industriale", il consumatore che opera sulle piattaforme digitali si trova ad agire in una posizione di strutturale debolezza informativa e decisionale, esposto a pratiche che favoriscono un ricorso intensivo e talora compulsivo al credito<sup>14</sup>.

---

<sup>9</sup> Puntuale riflessione in DE POLI, *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, Padova, 2002.

<sup>10</sup> STIGLER, *Mercato, informazione, regolamentazione*, Bologna, 1994, 217.

<sup>11</sup> In relazione alla fase di formazione del contratto, è doveroso richiamare il d.lgs. 146/2007 che ha attuato la Direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali scorrette (cfr. art. 19, comma 1, c. cons.). In argomento, si richiama DE CRISTOFARO (a cura di), *Le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori*, Torino, 2007; ID, *Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra professionisti e consumatori*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2008, 1108 ss.; CAMARDI, *Pratiche commerciali scorrette e invalidità*, in *Obbl. e contr.*, 2010, 409 ss.

<sup>12</sup> Per *Behavioural Economics* si intende quel metodo di analisi economica che attinge ad altre discipline, in particolare alla psicologia, per descrivere i comportamenti di spesa e consumo degli individui. In proposito, v. JOLLS, SUNSTEIN, THALER, *A Behavioural Approach to Law and Economics*, in *50 Stanford L. Rev.*, 1998, 1471 ss.

<sup>13</sup> Attraverso la crescente abilità tecnologica che si va acquisendo, è possibile raccogliere un'ingente quantità di dati, provenienti da fonti eterogenee, attraverso i quali si può ottenere la conoscenza dei bisogni e delle preferenze dei consumatori. A tal fine, i *Big Data* – una raccolta di dati informatici così estesa in termini di volume, velocità e varietà, da necessitare di tecnologie specifiche per l'estrazione di valori e conoscenza – costituiscono un prezioso strumento.

<sup>14</sup> Mentre, un tempo, la valutazione dei potenziali clienti del sistema finanziario avveniva sulla base di informazioni fornite dall'utente stesso, oggi – attraverso l'utilizzo degli algoritmi di profilazione nel sistema di *rating* bancario – è possibile effettuare valutazioni e previsioni sulla base di inferenze e connessioni di un'immensità di dati. Poiché gli intermediari finanziari potrebbero acquistare pacchetti di dati da piattaforme di acquisto *online* o dai *social networks*, l'educazione finanziaria e digitale dovrebbero essere considerate di primaria importanza.

## 2. La ricerca

Muovendo da tali coordinate, la ricerca si sviluppa lungo un percorso che intende restituire la complessità del fenomeno del sovraindebitamento del consumatore, evitando letture riduttive che lo confinino a una mera patologia individuale o a un problema esclusivamente rimediabile. L'eccessivo indebitamento è assunto, piuttosto, come esito di una convergenza di fattori giuridici, economici, sociali e tecnologici, che impongono un'analisi sistemica, capace di tenere insieme disciplina delle obbligazioni, diritto del consumo, regolazione del credito e trasformazioni del mercato digitale.

Il primo capitolo è dedicato alla ricostruzione delle matrici storiche e ideologiche della disciplina dell'insolvenza, con particolare riguardo alla distinzione tradizionale tra insolvenza commerciale e insolvenza civile. L'*excursus* muove dalle origini punitive del fallimento e dalla presunzione del *decoctor ergo fraudator*, per approdare al progressivo mutamento di paradigma che ha condotto a una normalizzazione dell'inadempimento e alla valorizzazione di strumenti orientati alla ristrutturazione del debito piuttosto che alla liquidazione del patrimonio. In questo passaggio, il sovraindebitamento emerge come fenomeno strutturale delle economie contemporanee, legato al passaggio da una società del risparmio a una società dell'indebitamento diffuso. L'attenuazione della responsabilità patrimoniale universale e il potenziamento dell'esdebitazione sono così letti come espressione di una più ampia "consumerizzazione" del diritto delle obbligazioni, che incide sulla fisionomia stessa dell'essere debitore.

Il secondo capitolo affronta in modo analitico la disciplina delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, soffermandosi sui presupposti di accesso, sulle finalità dichiarate dal legislatore e sulle criticità applicative emerse nella prassi. Al centro dell'analisi si colloca l'istituto dell'esdebitazione, considerato quale fulcro dell'impianto normativo e, al contempo, come snodo problematico sotto il profilo sistematico. Se da un lato esso risponde all'esigenza di offrire al debitore una seconda opportunità e di prevenire fenomeni di esclusione economica e sociale, dall'altro introduce una redistribuzione del rischio di insolvenza che incide sull'assetto delle obbligazioni e sulle dinamiche del mercato del credito.

Il terzo capitolo sposta l'attenzione dalle conseguenze alle cause del sovraindebitamento, interrogandosi sul ruolo svolto dagli operatori professionali del credito nella genesi delle situazioni di indebitamento patologico. Vengono così esaminati gli obblighi di valutazione del merito creditizio e di informazione precontrattuale, nonché i limiti strutturali di un modello di tutela fondato prevalentemente sull'informazione del consumatore. Ne emerge l'esigenza di un riequilibrio tra autoresponsabilità del debitore e responsabilità del finanziatore, nella consapevolezza che la prevenzione del sovraindebitamento non può essere affidata esclusivamente agli strumenti concorsuali.

Il quarto capitolo approfondisce il ruolo del credito al consumo quale snodo centrale delle dinamiche di indebitamento delle famiglie, collocando il fenomeno nel quadro delle più recenti evoluzioni normative europee e nazionali. L'analisi si concentra sull'ampliamento dell'accesso al credito e sulle tensioni che ne derivano sul piano della tutela del consumatore, mettendo in luce i limiti dell'approccio tradizionale fondato sugli obblighi informativi e il crescente rilievo del principio del prestito responsabile quale criterio ordinatore della materia.

Il quinto capitolo assume una prospettiva dichiaratamente evolutiva, esaminando l'impatto dell'economia digitale, delle tecnologie *FinTech* e dei sistemi di *credit scoring* algoritmico sulle scelte di consumo e di indebitamento. Il confronto con le acquisizioni della *behavioural economics* consente di mettere in discussione il paradigma dell'*homo oeconomicus* e di riflettere sulla crescente vulnerabilità decisionale del consumatore in contesti digitali caratterizzati da profilazione, personalizzazione dell'offerta e sfruttamento dei dati personali. In tale quadro, l'analisi della disciplina in materia di protezione dei dati personali e di intelligenza artificiale evidenzia come le categorie tradizionali del diritto dei consumatori siano chiamate a misurarsi con forme sempre più sofisticate di orientamento delle scelte economiche.

Nel suo complesso, la ricerca intende dimostrare che il sovraindebitamento del consumatore non può essere efficacemente governato attraverso un approccio meramente rimediabile. Esso richiede, piuttosto, un ripensamento delle logiche di funzionamento del mercato del credito, delle responsabilità degli intermediari e degli strumenti di tutela, soprattutto alla luce delle trasformazioni tecnologiche in atto. In questa prospettiva, l'educazione finanziaria e digitale assume un ruolo rilevante non come soluzione autosufficiente, ma come elemento di un sistema di protezione che deve agire in modo preventivo e strutturale.

# CAPITOLO I

## *La nuova ideologia del sovraindebitamento*

SOMMARIO: 1. Fallimento: un *excursus* storico – 2. Sulla nozione di sovraindebitamento – 3. Normalizzazione dell'inadempimento ed insolvenza civile – 4. L'abbandono del pensiero *decoctor ergo fraudator*.

### 1. *Fallimento: un excursus storico*

Accanto alla categoria del diritto reale, «diritto certamente sorto prima e rimasto sempre legato ad una ideologia arcaica a base del rapporto tra l'uomo e la cosa», è andata progressivamente ad espandersi «l'elaborazione del diritto di credito e della fondamentale necessità della sua tutela»<sup>15</sup>.

Poiché la predisposizione degli strumenti di tutela del diritto di credito è certamente legata alla storia del fallimento – che meriterebbe una più ampia e approfondita riflessione<sup>16</sup> ed esula dal tema principale di questa ricerca – non può trascurarsi un sintetico richiamo alla genesi delle procedure concorsuali<sup>17</sup>, storicamente riservate alla gestione dell'insolvenza commerciale in ragione del largo impiego del credito nell'ambito dell'attività di impresa, oltre che del numero di creditori e del genere di beni da liquidare. Il patrimonio del c.d. debitore civile era invece considerato di pronta e agevole liquidazione e, pertanto, perfettamente assoggettabile ad esecuzione forzata non concorsuale.

L'evoluzione storica del concetto e delle procedure del “fallimento” è legata alle trasformazioni economico-sociali succedutesi nel corso dei secoli<sup>18</sup>. L'origine del diritto concorsuale non è certa. Se, per alcuni studiosi, essa risalirebbe all'epoca romana<sup>19</sup>, la teoria più accreditata riconduce la genesi degli istituti all'età medievale e, segnatamente, agli statuti delle città comunali italiane del XIII secolo<sup>20</sup>.

---

<sup>15</sup> PAJARDI, *Radici e ideologie del fallimento*, Milano, 1992, 6.

<sup>16</sup> Per la quale si rimanda, *ex multis*, a SANTARELLI, voce *Fallimento (storia del)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. comm., vol. V, Torino, 1990, 366 ss.; PAJARDI, *Radici e ideologie del fallimento*, cit.; NUZZO, *Il debito e la storia: dalla colpa alla fisiologia dell'insolvenza*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, 89 ss.; DI MARZIO, *Fallimento. Storia di un'idea*, Milano, 2018.

<sup>17</sup> «strumenti di cui ogni ordinamento dispone [...] laddove gli interessi dell'imprenditore e quelli dei creditori non riescano più a essere compatibili, a causa dello stato di insolvenza del primo» - v. STANGHELLINI, *Le crisi d'impresa tra diritto ed economia*, Bologna, 2007, 49.

<sup>18</sup> MIGLIORINO, *Profilo storico delle procedure concorsuali*, in Ragusa Maggiore, Costa (a cura di), *Le procedure concorsuali. Il fallimento*, I, Torino, 1997, 3.

<sup>19</sup> Cfr. FABIANI, *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, Bologna, 2011, 15 ss.; PETRUCCI, *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori*, I, Torino, 2007, 80.

<sup>20</sup> ROCCO, *Il fallimento. Teoria generale ed origine storica*, Milano, 1962 (rist.), 199 ss.; ROSSI, *Il fallimento nel diritto americano*, Padova, 1956, 1 ss.; SANTARELLI, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova, 1964; ID., *Mercanti e società tra mercanti*, Torino, 1998, 72 ss.; ID., *Ubi societas ibi ius. Scritti*

Pur in assenza di vere e proprie procedure concorsuali che permettessero la gestione dell'insolvenza nei confronti di più creditori, risale ad epoca romana l'introduzione di alcuni strumenti di esecuzione forzata di carattere sanzionatorio che, al più, potrebbero essere considerati «i precedenti storici del fallimento»<sup>21</sup>. L'istituto dell'esecuzione forzata recava gravissime conseguenze in capo al debitore inadempiente, che veniva sottoposto alla *manus iniectio*; circostanza, questa, che avrebbe potuto comportare la vendita dell'insolvente come schiavo o, addirittura, la sua uccisione. In entrambi i casi, i creditori avrebbero acquisito tutti i suoi beni.

In una fase successiva tali pratiche vennero proibite e l'esecuzione personale venne sostituita con quella patrimoniale attraverso l'introduzione della *bonorum venditio*. Al fine di evitare gli effetti infamanti della procedura, divenne frequente il ricorso alla *cessio bonorum*<sup>22</sup>, attraverso la quale il debitore avrebbe potuto mettere a disposizione dei creditori, in modo spontaneo, i propri beni.

In epoca comunale i legislatori dovettero iniziare a tener conto dell'intenso proliferare delle nuove attività economiche, e vennero dunque elaborate le prime forme di procedure concorsuali<sup>23</sup>, contrassegnate da un carattere fortemente afflittivo e penalistico, dovuto alla presunzione che il mercante insolvente fosse *fraudator*<sup>24</sup>.

Al raggiungimento della consapevolezza – già emersa in epoca medievale – che il verificarsi di crisi e insolvenze potesse anche fisiologicamente derivare dallo svolgimento di attività mercantili, la *ratio* punitiva del fallimento iniziò a contrarsi e si avvertì l'esigenza di contenere il rigore del trattamento fallimentare; vennero così elaborati i primi modelli di composizione negoziata della crisi *d'impresa*, che prevedevano un trattamento di maggiore indulgenza nei confronti del debitore, legato al valore sociale che, a partire dal XVIII secolo, si riconobbe al mercante «disposto a sfidare la fatalità del destino e la provvidenza per accrescere il benessere proprio e della collettività»<sup>25</sup>. Così, il giudice della procedura concorsuale aveva la possibilità di chiedere ed ottenere da ciascuno creditori una parziale remissione dei debiti, eventualmente concedendo al fallito moratorie al fine di fargli evitare il carcere per il periodo di tempo utile al raggiungimento di un accordo con i creditori<sup>26</sup>.

---

*di storia del diritto*, II, Torino, 2010, 545; PANZANI, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, I, Milano, 2012, 32 ss.

<sup>21</sup> ROSSI, *Il fallimento nel diritto americano*, cit., 4.

<sup>22</sup> Introdotta, in epoca augustea, dalla *Lex Julia*.

<sup>23</sup> Come riportato da ROCCO, *Il fallimento*, cit., 195 ss., gli istituti che concorsero alla istituzione del fallimento furono la *datio in solutum per iudicem*, che decretava lo spossamento del debitore per mezzo della pubblica autorità, cui seguiva la *missio in possessionem* dei creditori intervenuti nella procedura e, infine, il sequestro, misura di conservazione dei beni del debitore.

<sup>24</sup> In caso di accertata incapacienza, il debitore sarebbe stato messo alla gogna, o incarcerato fino alla messa a disposizione di utilità sufficienti a pagare i propri creditori e privato dei propri diritti civili. In argomento, v. PAJARDI, *Radici e ideologie del fallimento*, cit., 84 s.

<sup>25</sup> ROJAS ELGUETA, *L'esdebitazione del debitore civile: una rilettura del rapporto civil law-common law*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2012, 315.

<sup>26</sup> Si v. MONTI, *Osservazioni sparse intorno alle vicende storiche del fallimento*, in Cavallini (a cura di), *Commentario alla legge fallimentare*, IV, Milano, 2010 165 ss. Cfr. anche AMBROSINI, *Evoluzione della disciplina*

Si è detto che l'istituto del fallimento ha antichissime origini storiche ed è tradizionalmente ruotato intorno all'idea della tutela della categoria delle corporazioni mercantili<sup>27</sup> e, più in generale, del credito<sup>28</sup>.

Gli interessi altri coinvolti nel corso delle procedure di fallimento e, successivamente, anche di ristrutturazione del debito, non trovavano protezione autonoma, bensì subordinata al primario interesse di tutela del credito<sup>29</sup>. *Ratio*, questa, che rimase immutata nella legislazione italiana del secolo scorso. La crisi delle piccole e medie imprese veniva attribuita alle scarse capacità di gestione amministrativa e finanziaria dell'imprenditore, non assoggettabile a fallimento stante l'irrelevanza, per la collettività, dell'eventuale cessazione dell'attività e della conseguente liquidazione dell'azienda.

Diverso, rispetto a quello degli Stati dell'Europa continentale, è stato l'approccio dei Paesi di *common law*, i quali, specie a seguito della seconda rivoluzione industriale<sup>30</sup>, pervennero all'idea dell'insolvenza come un fattore fisiologico tipico dello svolgimento delle attività economiche che, come tale, non avrebbe dovuto impedire un nuovo ritorno sul mercato dell'indebitato.

La *ratio* sottesa alle logiche di mercato che favoriscono il reinserimento dell'imprenditore nei circuiti economici pare abbia illuminato anche la disciplina dell'insolvente civile sia nella legislazione inglese (perlomeno a partire dalla seconda metà del XVIII secolo) che in quella americana. In particolare, il modello di origine statunitense della *consumer bankruptcy* è imperniato su un sistema di responsabilità "circoscritta" del debitore, che condivide il rischio di insolvenza con i propri creditori<sup>31</sup>. Con riguardo alle procedure utilizzabili dal consumatore, il *Bankruptcy Code* prevede (rispettivamente al *Chapter 7* e al *Chapter 11*) una procedura di carattere liquidatorio che

---

della crisi d'impresa: dalla legge fallimentare al Codice della crisi d'impresa (attraverso la Direttiva UE del 2019 e l'emergenza epidemiologica), in Pacchi, Ambrosini (a cura di), *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2022, 2.

<sup>27</sup> SANTARELLI, *Disposizioni generali*, in *Commentario Scialoja-Branca. Legge fallimentare*, a cura di Bricola, Galgano, Santini, Bologna-Roma, 1974, 4. *Contra* ROCCO, *Il fallimento*, cit., 185 ss.; CASTAGNOLA, *L'insolvenza del debitore civile nel sistema della responsabilità patrimoniale*, in *An. giur. ec.*, 2004, 261 s., che si riporta testualmente: «dobbiamo voltarci indietro e considerare la storia: il fallimento [...] non nasce solo per i commercianti; gli statuti medievali lo applicavano, in molti casi, anche a chi commerciante non era. Solo alla fine del '600 in Francia si è avuta in modo espresso la limitazione ai commercianti [...]».

<sup>28</sup> PAJARDI, *Radici e ideologie del fallimento*, cit., 5. Sottolinea tale aspetto anche ROSSI, *Il fallimento nel diritto americano*, cit., 2: «Le identiche giustificazioni, essenziali all'introduzione dell'istituto, tra cui prima la tutela dell'economia creditizia, hanno reso possibile questo trapasso da un sistema [giuridico] all'altro; e se un diverso sviluppo economico ed una differente formazione giuridica hanno di necessità apportato modifiche non indifferenti all'originaria struttura dell'istituto, identici restano tuttavia i principi fondamentali sui quali esso si basa».

<sup>29</sup> In proposito, cfr. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, cit.; più di recente, DI MARZIO, *Fallimento. Storia di un'idea*, cit.

<sup>30</sup> La prima legge fallimentare, risalente alla legislazione inglese del 1543 (34 & 35 *Hen. VIII, chap. 4*), manteneva infatti il carattere originario, spiccatamente punitivo; così anche la legge 13 *Eliz., chap. 7, s. 1* del 1571, a norma della quale «*bankrupt is an offender*»).

<sup>31</sup> Per un'accurata ricerca, anche in prospettiva storica, cfr. TABB, *The Historical Evolution of the Bankruptcy Discharge*, in *American Bankruptcy Law*, 1991, 325 ss.; HALLINAL, *The "Fresh Start" Policy in Consumer Bankruptcy: A Historical Inventory and an Interpretative Theory*, in *21 Rich. L. Rev.*, 1986, 97 ss.

permette un rapido accesso al beneficio dell'esdebitazione<sup>32</sup>, e un'altra che consente la predisposizione di un piano di composizione dei debiti, solitamente di durata triennale, che prevede la *discharge* al termine di esecuzione dello stesso.

Nel diritto fallimentare italiano è invece persistita (non senza resistenze in dottrina<sup>33</sup>) l'ideologia punitiva ancorata agli schemi tradizionali del diritto commerciale. Dal 1942 fino all'entrata in vigore del nuovo Codice, la crisi d'impresa ha trovato la sua regolamentazione nel r.d. 267/1942. Procedura cardine del sistema concorsuale era certamente il fallimento, caratterizzata da finalità prettamente liquidatorie e da un nient'affatto velato approccio sanzionatorio, che vedeva l'imprenditore insolvente come incompetente o, addirittura, truffaldino.

Il legislatore del nuovo millennio, pur recependo l'esigenza di innovare il sistema delle procedure concorsuali<sup>34</sup>, non aveva ritenuto necessario estendere la disciplina delle procedure concorsuali al debitore civile, che ha ricevuto la prima regolamentazione soltanto con la legge n. 3/2012.

Conscio della carente organicità del sistema, nonché di taluni problemi applicativi della datata legge fallimentare, nel 2015 il Ministro della giustizia ha nominato una Commissione, presieduta da Renato Rordorf, alla quale era stato affidato l'arduo incarico di progettare una disciplina della crisi e dell'insolvenza unitaria ed organica, che potesse comprendere anche le norme volte a disciplinare le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Dai lavori della Commissione ha poi preso vita la legge delega n. 155/2017, "madre" del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, varato con d.lgs. 14/2019 ed entrato in vigore il 15 luglio 2022.

---

<sup>32</sup> Nel corso della procedura liquidatoria il patrimonio del debitore viene affidato ad un *trustee* deputato alla vendita dei beni, cui segue la ripartizione dell'attivo ai creditori e la cancellazione dei debiti dell'insolvente (salvo alcuni limiti: sono esclusi, ad esempio, i debiti derivanti da illecito e quelli per alimenti).

<sup>33</sup> Come sottolineato anche dalla Relazione al r.d. 267/1942, in G.U., 6 aprile 1942, 4. Si v. VIVANTE, *Il fallimento civile*, cit., 451 ss.; MORTARA, in *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, V, Milano, 1923, 9 ss.

<sup>34</sup> Cfr. CASTAGNOLA, *L'insolvenza del debitore civile nel sistema della responsabilità patrimoniale*, cit., 243 ss., il quale sottolinea la «doverosità e non solo opportunità» dell'estensione della disciplina, ponendo in risalto sono solo la maggiore efficienza rispetto alle regole dell'esecuzione individuale, ma altresì i potenziali vantaggi verso creditori e il debitore

## 2. Sulla nozione di sovraindebitamento

Il passaggio dalla legge fallimentare al nuovo diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza<sup>35</sup> ha comportato «l'applicazione di un nuovo paradigma»<sup>36</sup>, vertente sulla ristrutturazione del debito piuttosto che sulla liquidazione del patrimonio. Tale diverso approccio, ispirato al risanamento e all'emersione tempestiva della crisi, esprime certamente il cambio di prospettiva del legislatore. In dottrina si è osservato, a tal proposito, che il nuovo scenario di tutela degli interessi introdotto a partire dalla l. n. 3/2012 ha eroso la rigidità dello schema dell'adempimento<sup>37</sup> in favore dell'importanza attribuita alla composizione dell'esposizione debitoria: quei comportamenti che, secondo le regole civilistiche, comporterebbero l'inadempimento (il ritardo o l'inesattezza della prestazione), divengono, così, possibili modalità di adempimento<sup>38</sup>.

L'art. 2, lett. c), c.c.i., rinunciando a una definizione autonoma di sovraindebitamento, lo qualifica – in “funzione servente” rispetto al presupposto soggettivo<sup>39</sup> – come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza». Tale scelta, salutata con favore in dottrina<sup>40</sup>, è stata motivata nella Relazione di accompagnamento, nella quale si è chiarito che «si è mantenuta la nozione di sovraindebitamento, ormai invalsa nell'uso comune (anche a livello del diritto euro-unitario), sia perché essa include tanto lo stato di crisi quanto quello di insolvenza, sia per evitare confusioni terminologiche sul piano penale, volendosi distinguere chiaramente la posizione dell'imprenditore insolvente, assoggettabile alla liquidazione giudiziale e quindi alle fattispecie

---

<sup>35</sup> Senza alcuna pretesa di completezza, si segnalano: FAUCEGLIA, *Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2019; SANZIO, BURRONI (a cura di), *Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, Bologna, 2019; DELLA ROCCA, GRIECO, *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Primo commento al d.lgs. n. 14/2019*, Padova, 2019; JORIO, *La riforma della legge fallimentare tra utopia e realtà*, in *Dir. fall.*, 2019, I, 283 ss.; BARONCINI, *Le novità in materia di sovraindebitamento alla luce della L. 19 ottobre 2017, n. 155 e del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, *ivi*, I, 401 ss.; DELLA ROCCA, GRIECO, *Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Analisi e commento*, Padova, 2022; PACCHI, AMBROSINI, *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, terza ed., Bologna, 2023; JORIO, *Il diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2023.

<sup>36</sup> DI MARZIO, *Appunti sul nuovo diritto dell'insolvenza*, in *Giust. civ.*, 2023, 521.

<sup>37</sup> Tanto da aver portato allo «svilimento [...] dall'agere licere creditorio» – FORCELLINI, *Sovraindebitamento e statuto dell'obbligazione pecuniaria*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, 124.

<sup>38</sup> PAGLIANTINI, *Il debito da eccezione a regola*, in *ID.*, *Nuovi profili del diritto dei contratti. Antologia di casi e questioni*, Torino, 2014, 169.

<sup>39</sup> PELLECCCHIA, *La definizione di sovraindebitamento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: cosa resta e cosa cambia*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, 1144.

<sup>40</sup> LEUZZI, *La liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati fra presente e futuro*, in *ilCaso.it*, 25; PASQUARIELLO, *Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, 732 ss.

delittuose di bancarotta, da quella dell'imprenditore sovraindebitato, assoggettabile alla liquidazione controllata, il quale invece non risponde di quei reati [...]».

Occorre, a questo punto, volgere lo sguardo alle definizioni fissate dal legislatore, il quale, da un lato, ha fornito una nozione autonoma di crisi, descrivendola come «lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi» (art. 2, comma 1, lett. a), c.c.i.); e, dall'altro, ha definito l'insolvenza quale «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimento od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 2, comma 1, lett. b), c.c.i.).

Se si presta attenzione alla definizione degli stati di crisi e insolvenza, si osserva non solo un incremento della soglia di gravità<sup>41</sup>, ma anche l'emergere dell'incidenza del dato temporale: in questo senso, nella situazione di crisi è insita l'effettuazione di un giudizio prognostico – fondamentale nel perseguimento dell'obiettivo di prevenzione<sup>42</sup> – che consente al debitore l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento prima che la propria capacità di adempiere sia irrimediabilmente compromessa.

Sul piano applicativo l'insolvenza è da intendersi solo quale uno dei sintomi attraverso i quali può manifestarsi il sovraindebitamento, cui presupposto logico è l'incapacità del debitore di soddisfare appieno tutti i suoi creditori, data l'incapienza del suo patrimonio. È naturale che tale prospettiva conduce all'inevitabile sacrificio dell'interesse dei creditori, costretti a ripartire tra loro, secondo le regole della *par condicio creditorum* e della prelazione, il danno derivante dalla insufficiente capienza economico-finanziaria del decotto.

---

<sup>41</sup> BOCCHINI, DE MATTEIS, *Sovraindebitamento: profili civilistici nella legge delega di riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Corr. giur.*, 2018, 653.

<sup>42</sup> PELLECCIA, *La definizione di sovraindebitamento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: cosa resta e cosa cambia*, cit., 1151, pone in rilievo «il ruolo cruciale che la nozione di crisi assume nella filosofia della riforma e che è dimostrato anche dal fatto che sulla sua base si struttura tutto il sistema del monitoraggio e dell'allerta, nonché quello delle misure finalizzate ad affrontare tempestivamente le situazioni di crisi reversibile»; tale filosofia di tempestiva emersione della crisi, «essendo uno dei tratti qualificanti dell'intero disegno riformatore, non è estranea al sovraindebitamento: anzi, recuperarla e valorizzarla può giocare un ruolo importante sul piano, ancora una volta, della prevenzione del sovraindebitamento».

Tale situazione reca, inesorabile, la violazione di uno dei principi cardine dell'ordinamento civilistico (*pacta sunt servanda*)<sup>43</sup>, senza che la frustrazione delle aspettative dei creditori abbia rimedi se non, appunto, l'accesso alle procedure concorsuali<sup>44</sup>.

La specialità delle regole che governano la disciplina delle procedure concorsuali pone un problema circa l'applicazione di un altro principio fondamentale del diritto civile, quello di responsabilità patrimoniale<sup>45</sup>, che deve ormai relazionarsi anche con la volontà di adeguare la cornice normativa italiana a quella di altri paesi europei ed extraeuropei, attraverso il potenziamento e l'estensione della portata del beneficio della esdebitazione<sup>46</sup>, «che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa», e che gli consente di usufruire di nuove opportunità nel mercato e nel mondo del lavoro, «liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura»<sup>47</sup>.

Caratteristica delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (aventi ad esito l'esdebitazione) è la contrapposizione tra l'interesse all'applicazione della regola per la quale tutte le obbligazioni assunte vanno adempiute, e quello alla creazione di una rete di supporto, finalizzata a garantire il c.d. *fresh start*, per coloro che subiscono le conseguenze della *mala gestio* delle proprie risorse finanziarie, delle loro scelte o degli effetti di eventi esogeni, incorrendo in tal modo nel rischio di esclusione sociale.

---

<sup>43</sup> Ad evocare la tutela non solo civilistica, ma anche costituzionale del diritto di credito è ROPPO, *Tutela costituzionale del credito e procedure concorsuali*, cit., 1999, 1 ss. L'A. sottolinea che sebbene l'articolo 42 Cost. si riferisca, in via immediata, alla tutela del diritto di proprietà, esso può essere evocato, in senso lato, «come norma capace di coprire con le sue garanzie qualsiasi situazione soggettiva che rappresenti un valore patrimoniale per chi ne è titolare, anche se è un valore che non si esprime nel dominio di una *res*. Una concezione, questa, che può accreditarsi con forza tanto crescente, quanto più si diffonde la consapevolezza di quei processi di “smaterializzazione” della ricchezza, di affrancazione dei valori economici dal modello della cosa materiale attribuita in proprietà [...]».

<sup>44</sup> Cfr. PELLECCIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2012, 122, secondo la quale il principio «funziona bene finché l'incidenza delle ipotesi di insolvenza è relativamente bassa, ma quando il problema diventa di grandi numeri sorgono dubbi circa la tenuta e l'efficienza del principio, la cui rigida applicazione potrebbe imporre al debitore lunghi anni di sforzi nel tentativo di ripagare i creditori, con pochi incentivi a guadagnare di più (dal momento che quasi tutto va a i creditori) e conseguenze negative ad ampio raggio, che si estendono anche agli altri componenti della famiglia, innescando un grave processo di esclusione sociale».

<sup>45</sup> Tanto da aver condotto a una «frattura sul sistema del diritto privato patrimoniale» – CAMARDI, *Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo*, Torino, 2017, 74. In argomento cfr. anche GRISI, *Note in margine ad inadempimento e responsabilità*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, in part. 553.

<sup>46</sup> Il fenomeno esdebitatorio ha assunto sempre maggiore importanza nel contesto internazionale, come attestato dalla raccomandazione 2014/135/CE, nel testo della quale si evidenziava che gli imprenditori dichiarati falliti hanno «maggiori probabilità di avere successo una seconda volta» e che dunque bisognerebbe adoperarsi per «ridurre gli effetti negativi del fallimento [...] prevedendo la completa liberazione dei debiti» (Cons. 20). In armonia con tale approccio, nell'ambito della legge delega era dunque stata prevista, per i destinatari delle procedure minori, una esdebitazione di diritto a seguito della procedura di liquidazione, o decorsi tre anni dall'apertura della stessa; per le imprese maggiori, invece, era stato previsto l'accesso al beneficio previa domanda dell'interessato e provvedimento giudiziale.

<sup>47</sup> *Relazione illustrativa* al decreto legislativo di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, consultabile nel sito *documenti.camera.it.*, 10.

Così delineato il tema, può rilevarsi l'emersione di una serie di questioni afferenti alla correlazione tra l'esdebitazione e quella che potrebbe essere definita l'«eclissi del diritto civile»<sup>48</sup>.

In deroga al disposto dell'articolo 2910 c.c., le procedure oggi destinate alla composizione della crisi da sovraindebitamento costituiscono «un congegno mostrante le fattezze dello strumento ritualizzato dalla legge ad impedire che il diritto soggettivo del creditore sia attuato»<sup>49</sup>. Il che porta a chiedersi come, nella prospettiva del diritto comune, possa essere qualificata una obbligazione disancorata dall'azione a sua tutela<sup>50</sup>.

Com'è stato opportunamente osservato<sup>51</sup>, l'incapienza del debitore assume diversa rilevanza a seconda che venga considerata nell'ottica del singolo rapporto obbligatorio *ex art. 1256 c.c.* o della generalità delle relazioni di debito-credito. Mentre, nel primo caso, la fragilità economica del debitore è tendenzialmente irrilevante, nel secondo essa diviene presupposto oggettivo funzionale all'accesso alle procedure di ristrutturazione del debito, cui possono seguire anche vantaggi a favore di chi vi è sottoposto.

Questa speciale deroga al principio di responsabilità patrimoniale universale se, da un lato, costituisce il sintomo di un cambiamento ideologico nei riguardi dell'insolvente, dall'altro pone un problema di carattere generale, giacché si assiste a un fenomeno di «consumerizzazione» del diritto delle obbligazioni, poiché per garantire il recupero del consumatore nel circuito del consumo «si interviene scompostamente sulla fisionomia stessa dell'essere debitore»<sup>52</sup>, di modo che questi possa tornare a spendere, anche al costo di sacrificare gli interessi dei creditori<sup>53</sup>.

---

<sup>48</sup> Il riferimento è al titolo dell'opera di CASTRONOVO, *Eclissi del diritto civile*, Milano, 2015.

<sup>49</sup> PAGLIANTINI, *Il sovraindebitamento del consumatore. Studio critico sull'esdebitazione*, Torino, 2018, 12.

<sup>50</sup> Non può non farsi richiamo, in questo senso, a BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, II, Milano, 1953, 19 ss.

<sup>51</sup> PELLECCIA, *Brevi note sulla modifica dell'art. 480 c.p.c.: obbligo di inserire nel precetto l'informativa al debitore sulla possibilità di fare ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 961; EAD., *L'interesse del debitore alla ristrutturazione dei debiti*, in *Contr. impr.*, 2015, 1135. V. anche A. DI MAJO, *Debito e patrimonio nell'obbligazione*, in Grisi (a cura di), *Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi economica. Italia e Spagna a confronto*, Napoli, 2014, 38.

<sup>52</sup> PELLECCIA, *Il presupposto oggettivo: il sovraindebitamento*, in Pellecchia, Modica (a cura di), *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Pisa, 2020, 86. EAD., *Chi è il consumatore sovraindebitato? Aperture e chiusure giurisprudenziali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 1232, sottolinea come l'attuale sistema di mercato voglia rendere l'individuo «sempre meno debitore per poter essere sempre più consumatore».

<sup>53</sup> Interessanti, a tal proposito, le considerazioni di PAGLIANTINI, *Il sovraindebitamento del consumatore*, cit., 12 ss. Cfr. anche MODICA, *Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 393; in questa prospettiva, secondo l'A., l'esdebitazione rappresenterebbe un'impostazione di sviluppo economico «servente una generale strategia di incentivazione dei consumi».

### 3. Normalizzazione dell'indebitamento ed insolvenza civile

L'*homo oeconomicus*<sup>54</sup>, emblematica figura nella teoria dell'economia classica, è stato sostituito dal consumatore, nuovo protagonista della società dell'iper-consumo e dell'iper-offerta, «in cui spesso la produzione di bisogni anziché di merci costituisce una strategia concorrenziale»<sup>55</sup>.

Affrontando, in generale, il tema del mercato del consumo<sup>56</sup>, tra le prime considerazioni da svolgere v'è quella relativa al passaggio da una società del risparmio alla *credit society*, nel contesto della quale i consumatori (anche coloro che nel passato non avrebbero avuto accesso al credito e che oggi ottengono finanziamenti che potrebbero non essere in grado di rimborsare<sup>57</sup>) – non solo per far fronte a vari fattori di instabilità sociale ed economica, ma anche, appunto, al fine di inseguire gli attuali impulsi della cultura del consumo – gestiscono le proprie finanze in *deficit*. In letteratura si è osservato come gli individui siano sovente mossi dalla volontà di emulazione ed ostentazione del prestigio sociale, dipendente, a sua volta, dalla ricchezza monetaria<sup>58</sup>.

A ciò si aggiunga che le forme di indebitamento sistemico delle famiglie sono divenute uno strumento di compensazione dei livelli medi di reddito, spesso inadeguati al conseguimento di uno *standard* di vita dignitoso.

Dall'osservazione sull'insolvenza dei soggetti economici è emerso come il sovraindebitamento dei “debitori della vita a rate”<sup>59</sup> generi nuovi e ingenti costi per la collettività e sottragga al mercato della produzione un numero sempre maggiore di acquirenti. Gli ordinamenti hanno dunque elaborato meccanismi di contenimento del fenomeno, mentre l'Italia ha mostrato una risposta più tardiva, favorita da una minore esposizione iniziale al credito al consumo e dalla capacità del *welfare* statale di assorbire, almeno in una prima fase, gli effetti sociali dell'indebitamento.

---

<sup>54</sup> Per la trattazione del quale si rimanda a CARUSO, *Homo oeconomicus. Paradigma, critiche, revisioni*, Firenze, 2012.

<sup>55</sup> ALCINI, *Crisi e insolvenza nella teoria del consumo*, Napoli, 2021, 20. Cfr. anche BAUMAN, *Dentro la globalizzazione*, Roma-Bari, 2001, 90: «La società attuale forma i propri membri al fine primario che essi svolgono il ruolo di consumatori, [...] a cui viene imposta una norma: saper e voler consumare».

<sup>56</sup> Il credito al consumo può essere identificato quale canale di finanziamento attraverso cui – pur in assenza della attuale disponibilità monetaria – può essere soddisfatta la domanda di beni, mediante pagamento differito. Si riferisce al diritto dei consumi quale emblema del diritto europeo dei contratti, CAMARDI, *Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo*, cit., 166.

<sup>57</sup> Secondo PELLECCIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, cit., 13, nonostante l'incremento del rischio di inadempimenti, prestare a soggetti ad alto rischio può comunque essere un «affare vantaggioso» in ragione degli alti tassi di interesse applicabili. Non a caso nella legge n. 3/2012 si era deciso di trattare congiuntamente la revisione della disciplina anti-usura e quella della composizione delle crisi da sovraindebitamento. Cfr. anche CRIVELLARI, *Perdono del debito: avanti con prudenza. Una lettura consigliata*, in *ilCaso.it*, 9, il quale, nel recensire il volume di F. Cesare, “*La rivoluzione del debito*”, ha posto in evidenza che «[l]’abuso del perdono del sovraindebitamento è strumentale alla tanto vituperata finanziarizzazione dell’economia» dal momento che «[l]a finanza speculativa guadagna più sui debitori insolventi che su quelli regolari».

<sup>58</sup> VEBLEN, *La teoria della classe agiata*, Torino, 1981, 28.

<sup>59</sup> MANFREDINI, *Rimetti a noi i nostri debiti. Forme della remissione del debito dall'antichità all'esperienza europea contemporanea*, Bologna, 2013, 17.

Affiorato in dottrina a cavallo tra il XIX e XX secolo, il dibattito sul c.d. fallimento civile ha condotto all'introduzione della disciplina sul sovraindebitamento solo nel 2012. La rilevanza della novità non è dovuta al solo fatto che per la prima volta l'insolvente civile e commerciale minore<sup>60</sup> abbiano ricevuto una regolamentazione, ma anche alla circostanza che l'istituto dell'esdebitazione (introdotto nel 2006 con la riforma degli artt. 142 ss. l. fall.) è stato altresì previsto anche nell'ambito delle procedure minori (art. 14<sup>terdecies</sup>, l. 3/2012), attenuando ulteriormente la regola di cui all'articolo 2740 c.c. e determinando, di conseguenza, un nuovo assetto del sistema della responsabilità patrimoniale<sup>61</sup>.

Consapevole del mutato contesto sociale e finanziario, il legislatore – con legge recante “*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza*”<sup>62</sup> – ha incentrato lo sforzo normativo, tenuto anche conto delle sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea<sup>63</sup>, nella determinazione di una disciplina organica che regolamentasse, accanto alle procedure maggiori, anche quelle di gestione della crisi da sovraindebitamento<sup>64</sup>.

In quest'ottica sono stati dettati i principi generali della materia e sono state definite alcune nozioni fondamentali, tra cui quella di crisi, che ha assunto autonomia concettuale rispetto all'insolvenza. Il legislatore ha altresì abbandonato i termini “fallito” e “fallimento”, sostituendo quest'ultimo con

---

<sup>60</sup> L'esigenza di concorsualità era stata particolarmente avvertita – specie a seguito dell'introduzione dell'istituto dell'esdebitazione – con riguardo agli imprenditori minori e agricoli, non solo in ragione dell'inadeguatezza delle procedure esecutive individuali, ma anche e soprattutto per il passaggio da una concezione afflittiva del fallimento all'attenzione verso la funzione di composizione della crisi d'impresa.

<sup>61</sup> La letteratura sull'esdebitazione è quantomai ampia; senza alcuna pretesa di esaustività, si v. TABB, *The Scope of the Fresh Start in Bankruptcy: Collateral Conversion and the Dischargeability Debate*, in *59 Geo. Wash. L. Rev.*, 1990; CASTAGNOLA, *La liberazione del debitore («discharge») nel diritto fallimentare statunitense*, Milano, 1993; D'OTTAVIANO CHIARAMONTI, *Insolvenza, «fresh start» e credito al consumo*, cit., 375 ss.; PRESTI, STANGHELLINI, VELLA, *L'insolvenza del debitore civile dalla prigionia alla liberazione*, in *An. giur. ec.*, 2004, 299 ss.; ROJAS ELGUETA, *L'esdebitazione del debitore civile: una rilettura del rapporto civil law-common law*, cit., 310 ss.; ID., *Profili sistematici dell'esdebitazione: dalla limitazione di responsabilità dell'imprenditore alla protezione sociale del consumatore*, in *Riv. dir. priv.*, 2014, 2, 261 ss.; LETIZIA, VASSALLI, *L'esdebitazione*, in *Trattato di diritto fallimentare e delle procedure concorsuali*, III, dir. da Vassalli, Luiso, Gabrielli, Torino, 2014; FALCONE, *Il sovraindebitamento ed i meccanismi di “seconda opportunità” nella normativa europea e domestica*, in Fimmanò, D'Attorre (a cura di), *La composizione delle crisi da sovraindebitamento*, Roma, 2017, 667 ss.; PAGLIANTINI, *Il sovraindebitamento del consumatore. Studio critico sull'esdebitazione*, cit.; AMISANO, *L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente. La disciplina nel Codice della crisi d'impresa*, Milano, 2023.

<sup>62</sup> Legge 19 ottobre 2017, n. 155, figlia del disegno di legge delega elaborato dalla c.d. Commissione Rordorf, costituita con provvedimento del 28 gennaio 2015.

<sup>63</sup> Il legislatore europeo ha inteso assicurare una piena tutela dei consumatori attraverso la regolamentazione dei vari settori disciplinari; in tal senso, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento si pone come tutela post-contrattuale. Cfr. SOLDATI, *Tutela del consumatore e procedure di sovraindebitamento*, cit., 6 s.

<sup>64</sup> Regolate, fino all'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dalla legge 20 gennaio 2012, n. 3, “*Disposizioni urgenti in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*” – G.U., 30 gennaio 2012, n. 24, che ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, un'apposita procedura per la ristrutturazione dei debiti dei consumatori e degli imprenditori sotto-soglia. Sull'approccio anche preventivo di questa nuova tipologia di procedure, cfr. PORRECA, *L'insolvenza civile*, in Didone (a cura di), *Le riforme della legge fallimentare*, II, Torino, 2009, 2081; DI MARZIO, *Sulla composizione negoziata delle crisi da sovraindebitamento (note a margine dell'AC n. 2364)*, in *Dir. fall.*, 2010, I, 659; PACCHI, *Il sovraindebitamento. Il regime italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, I, 674.

“liquidazione”, «in conformità ad una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di *civil law* [...], volta ad evitare l’aura di negatività e di discredito, anche personale»<sup>65</sup> che storicamente si accompagna a quelle parole. Tale diverso approccio lessicale costituisce uno dei sintomi del cambiamento ideologico che ha investito la disciplina della crisi e dell’insolvenza, ormai percepite come evenienze fisiologiche<sup>66</sup> che, al più, vanno prevenute e gestite efficacemente.

A questo riguardo, occorre far cenno, salve le ulteriori indispensabili precisazioni, al ventaglio di finalità e obiettivi delineati nella legge delega n. 155/2017, enucleati nei principi generali di cui all’art. 2, l. 155/2017, tra i quali sono certamente degni di menzione: la necessità di assoggettare ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore, con esclusione dei soli enti pubblici; la volontà di favorire l’emersione anticipata della crisi, anche prioritizzando la trattazione delle proposte che comportino il superamento della stessa; l’intenzione di adottare un unico modello processuale per ogni tipo di procedura concorsuale, nonché di ridurre costi e durata; la previsione, all’esito della procedura di liquidazione, della possibilità di ottenere l’esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, decorsi tre anni dall’apertura della stessa.

Particolare attenzione è stata destinata alla revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento<sup>67</sup>, resasi evidentemente necessaria, *in primis*, a causa della generalizzata disapplicazione dell’istituto; in secondo luogo, occorre armonizzare la disciplina con le modifiche apportate alle procedure di regolamentazione della crisi e dell’insolvenza dell’impresa, proprio nell’ottica di una rivisitazione sistematica della normativa che consentisse la subordinazione del sovraindebitamento ai criteri generali il più possibile comuni alle altre procedure liquidatorie e conservative<sup>68</sup>.

---

<sup>65</sup> Così, testualmente, la *Relazione illustrativa*, cit., 3.

<sup>66</sup> Come evidenziato da CAMARDI, *Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo*, cit., 74. Cfr. anche PAGLIANTINI, *Nuovi profili del diritto dei contratti. Antologia di casi e questioni*, cit., 169; STIMILLI, *Debito e colpa*, Roma, 2015, 152.

<sup>67</sup> L’esigenza di dare una regolamentazione al fenomeno era avvertita da tempo; in argomento, cfr. ALPA, *Credito al consumo*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., V, Torino, 1989; ID., *Il diritto dei consumatori*, Bari, 2002, 167. In sede comunitaria, risale al 13 luglio 1992 la Risoluzione del Consiglio sulle future priorità sullo sviluppo delle politiche di protezione dei consumatori, nell’ambito della quale, per la prima volta, venne commissionata un’indagine sul sovraindebitamento. Con riguardo alle iniziative del legislatore nazionale, si v. i progetti di riforma elaborati dalla «Commissione Trevisanato» del 2002 e dalla «Commissione Trevisanato bis», nell’ambito dei quali era stata prefigurata una disciplina dell’insolvente civile e si prese in considerazione l’ampliamento della platea dei destinatari del beneficio dell’esdebitazione.

<sup>68</sup> La disciplina della composizione delle crisi assume oggi portata generale. Sul tema, v. CRIVELLI, FONTANA, LEUZZI (a cura di) *Il nuovo sovraindebitamento: dopo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, Bologna, 2019; D’AMICO (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, Torino, 2019; BIFERALI, *Credito al consumo e sovraindebitamento*, Padova, 2019; MONTEVERDE, COSSU, *Il sovraindebitamento*, in *Giur. it.*, 2019, 1453; PISANI MASSAMORMILE (a cura di), *La crisi del soggetto non fallibile*, Torino, 2016; SCIUTO, *Il debitore civile sovraindebitato*, in Cian (a cura di), *Diritto commerciale*, Torino, 2014, II, 514.

Dopo duecento anni di consolidamento del sistema bipartito che distingueva l'insolvenza civile<sup>69</sup> da quella commerciale<sup>70</sup>, la storica differenziazione di trattamento<sup>71</sup> – consolidatasi attraverso i codici di commercio del 1865 e 1882 e, successivamente, nel Codice civile del 1942 e nella coeva legge fallimentare – è stata dunque (parzialmente) superata, sebbene a tutt'oggi il sistema concorsuale sia ancorato a un sistema rimediale binario.

La nozione di insolvenza accolta dal Codice civile è tradizionalmente ricondotta al progressivo deterioramento della garanzia patrimoniale ed è espressione di un substrato socio-economico distinto rispetto a quello dell'insolvenza commerciale, fondata sull'impossibilità di ottenere nuovo credito e configurabile, perciò, come una sorta di «bocciatura da parte del mercato finanziario»<sup>72</sup>. Oggi, a ben vedere, anche la crisi dell'insolvente civile e, per quel che qui interessa, del consumatore è sovente correlata ad attività finanziarie e, segnatamente, all'abitudine di fare acquisti mediante l'utilizzo del credito e all'impossibilità di ricevere ulteriori finanziamenti o alla circostanza di averne fatto indebito ricorso, anche a causa del verificarsi di situazioni contingenti estranee alla sua condotta e volontà<sup>73</sup>.

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (in particolare l'esdebitazione) rappresentano un mezzo di potenziamento del “processo di democratizzazione”<sup>74</sup> dell'accesso al credito, assecondato dalle esigenze dell'attuale economia capitalista. Stante questo contesto socio-

---

<sup>69</sup> Elaborata dalla dottrina, l'espressione “debitore civile” riassume sia la figura del consumatore sia quella degli operatori economici minori, quali i professionisti, la cui attività ha un impatto trascurabile sul mercato.

<sup>70</sup> Come opportunamente rileva DI MARZIO, *L'insolvenza civile nel diritto delle procedure concorsuali*, in *Giustizia civ.*, 1° marzo 2018, 702, «Il diritto fallimentare sorse in risposta al problema dell'insolvenza negli spazi in cui quel problema si manifestava più vistosamente: nel mercato disegnato, come luogo culturale e fisico, dall'attività dei mercanti. La caratterizzazione mercantile, poi commerciale e infine imprenditoriale del fallimento dipende da questa origine storica». Tratteggia analogie e differenze tra le procedure esecutive individuali e quelle concorsuali NIGRO, *La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese. Lineamenti generali*, in *Trattato di diritto privato*, dir. da Bessone, XXV, Torino, 2012, 146 ss.

<sup>71</sup> Tipica degli ordinamenti che hanno subito l'influenza della codificazione francese. Differente è l'approccio di altri paesi – quali Germania, Inghilterra e Stati Uniti – i cui sistemi prevedono il “fallimento” per chiunque, a prescindere dall'esercizio di un'attività commerciale o professionale. In altri ordinamenti (v. Belgio) sono previste procedure separate, ma parallele; in Spagna le procedure sono state sottoposte a un processo di unificazione tramite la *Ley Organica* 9 luglio 2003, n. 8. Per l'analisi delle scelte compiute dai vari ordinamenti, si rimanda a CASTAGNOLA, *L'insolvenza del debitore civile nel sistema della responsabilità patrimoniale*, cit., 258 ss.; CERINI, *Il sovraindebitamento del consumatore in prospettiva comparata*, in Lobbuono, Lorzio (a cura di), *Credito al consumo e sovra indebitamento del consumatore*, Torino, 2007, 1, 171 ss.; PANZANI, *L'insolvenza in Europa: sguardo d'insieme*, in *Fall.*, 2015, 1013 ss.; GIAVARRINI, *Le diverse soluzioni nazionali al problema del sovraindebitamento del debitore civile. Stati Uniti d'America, Francia e Germania*, in *Giur. comm.*, 2016, 4, 480 ss.; LLAMAS POMBO, MEZZASOMA, RANA, RIZZO (a cura di), *Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri*, Napoli, 2018; PACILEO, *Il sovraindebitamento del debitore civile: analisi comparata dei principali modelli europei*, Torino, 2018; PACCHI (a cura di), *Il sovraindebitamento del consumatore negli ordinamenti di matrice latina e nel modello statunitense*, Pisa, 2019.

<sup>72</sup> STANGHELLINI, *Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza*, cit., 123.

<sup>73</sup> Le cause di insolvenza più comuni tra gli insolventi civili sono costituite da *shock* esterni. In argomento, v. SULLIVAN, WARREN, WESTBROOK, *As We Forgive Our Debtors: Bankruptcy and Consumer Credit in America*, Oxford, 1989, 331.

<sup>74</sup> ROJAS ELGUETA, *L'esdebitazione del debitore civile: una rilettura del rapporto civil law – common law*, cit., 311.

economico caratterizzato da un crescente «bisogno di concorsualità»<sup>75</sup>, è così emersa la stretta correlazione tra sovraindebitamento, esdebitazione e credito al consumo<sup>76</sup>.

È bene dunque soffermarsi sull'impatto che ha avuto il passaggio da una società di risparmiatori a una società di indebitati<sup>77</sup>.

Mentre il funzionamento delle imprese e degli enti del settore pubblico è sempre stato caratterizzato dal ricorso all'indebitamento, le famiglie italiane hanno tradizionalmente rappresentato «l'unità di *surplus* (cioè con saldo finanziario positivo) del sistema finanziario italiano»<sup>78</sup>. A partire dalla fine del secolo scorso la domanda di accesso ai finanziamenti da parte delle famiglie e, in generale, dei consumatori, è stata dovuta a situazioni di indigenza e dalla necessità di avere accesso a nuova liquidità per l'acquisto di beni durevoli, di consumo e di servizi. E, difatti, le passività finanziarie personali si compongono in larga parte dei debiti verso le banche o altre società finanziarie, oltre che da quelli commerciali e verso altri privati<sup>79</sup>.

Il contesto sociale di riferimento del sovraindebitato è sovente condizionato da fattori esogeni, come la perdita del lavoro, una gravidanza, la rottura di unioni familiari, problemi di salute o anche la contrazione delle possibilità di accesso alle prestazioni erogate dai sistemi di *welfare* pubblico;

---

<sup>75</sup> GALLETTI, *La ripartizione del rischio di insolvenza*, Bologna, 2006, 105; RONDINONE, *Il presupposto oggettivo delle procedure di sovraindebitamento*, in Fimmanò, D'Attorre (a cura di), *La composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit., 21. Sul punto, v. anche ID., *Note critiche sul declino della lex concursus commerciale e sull'avvento del novus concursus civile*, in *Dir. fall.*, 2014, 149.

<sup>76</sup> Osserva CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del diritto civile*, in D'Amico (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, cit., 155, come la disciplina del sovraindebitamento sia, almeno parzialmente, speculare a quella svolta dalla normativa sul credito ai consumatori: «non sembra peregrino ipotizzare che il sovraindebitamento altro non sia che il superamento della soglia di normale tollerabilità dell'indebitamento appositamente e regolarmente offerto al consumatore dal sistema bancario e finanziario, quale fonte ordinaria di integrazione e supporto delle sue capacità di spesa». Per uno sguardo sulla normativa del credito al consumo, si v. PELLEGRINI, *Le nuove regole sui contratti di credito ai consumatori (d.lg. 13.8.2010, n. 141)*, in *Obbl. contr.*, 2011, 125; MAUGERI, *Cenni su alcuni profili della riforma del TUB in materia di credito ai consumatori*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2011, 463; ANTONUCCI, *Credito al consumo e zone limitrofe. Una scheda di lettura del D.lgvo 141 del 2010*, *ivi*, 2011, 297.

<sup>77</sup> Evidenzia il passaggio da una *cash society* alla *credit society*, MAIMERI, *Il quadro comunitario e le proposte italiane sul sovraindebitamento delle persone fisiche*, cit., 422. SOLDATI, *Tutela del consumatore e procedure di sovraindebitamento*, cit., 8 s., rileva come il ricorso al credito per il pagamento di beni – durevoli e di consumo – e di servizi «è divenuto anche in Italia una forma di pagamento generalmente accettata, anche a livello sociale, mentre, fino alla fine degli anni settanta, il pagamento per l'acquisto di beni e servizi a credito era considerata una pratica poco consona per un oculato padre di famiglia». In argomento v. anche CAMARDI, *Legislazione della "crisi" e diritto privato patrimoniale. Una nuova complessità, tra efficienza e coerenza sistematica*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2017, 2, 265; RISPOLI FARINA, *La nuova disciplina del sovraindebitamento del consumatore*, in *Dir. fall.*, 6/2014, 643; MANENTE, *Gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili. Introduzione alla disciplina della legge n. 3 del 2012 dopo il c.d. Decreto crescita-bis*, *ivi*, 5/2013, 557.

<sup>78</sup> Così BROGI, *Bilancio e indebitamento delle famiglie italiane*, in *An. giur. ec.*, 2004, 265 ss. Si riferisce all'indebitamento quale «fattore strutturale di un sistema di vita che include il ricorso a fonti esterne di finanziamento come del tutto normale e sistematico», CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del diritto civile*, cit., 152.

<sup>79</sup> È significativa la percentuale di famiglie italiane che occupano un'abitazione in affitto (circa il 20%). Cfr. Istat, *Audizione dell'Istituto Nazionale di Statistica* (Gruppo di lavoro sulle politiche per la casa e l'emergenza abitativa), 6 settembre 2022, 6.

cause, queste, certamente idonee – specie se associate tra loro – a determinare la spinta verso il ricorso all'indebitamento, data l'impossibilità di affrontare altrimenti tali difficoltà<sup>80</sup>.

È altresì rilevante la circostanza che, a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo, l'indebitamento ha progressivamente cessato di essere percepito come segno di inadeguatezza socio-economica per divenire, infine, una normale modalità di pagamento<sup>81</sup>.

Così analizzata la questione, non è peregrino sostenere che oggi la normativa sul sovraindebitamento possa essere considerata – oltre che uno strumento di tutela del debitore e delle ragioni creditorie – una forma di regolamentazione del mercato del credito e, a maggior ragione, del credito al consumo<sup>82</sup>.

Ciò premesso, è importante sottolineare che le problematiche connesse all'insolvenza civile non afferiscono al ricorso all'indebitamento nel bilancio familiare *ex se*, bensì al *sovraindebitamento*<sup>83</sup>, il quale comporta un mutamento (o, meglio, un aggravio) della situazione finanziaria del debitore, tanto dal punto di vista quantitativo<sup>84</sup> che in una prospettiva qualitativa, che comporta il passaggio dagli strumenti di tutela del credito previsti dalle regole della responsabilità per inadempimento alla

---

<sup>80</sup> Sul carattere multifattoriale del sovraindebitamento v. PELLECCIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento*, cit., 11 ss. Anche a causa della riduzione del potere di acquisto dei salari, nonché alla crescita della disoccupazione di massa e alla generale precarizzazione del lavoro, sono in costante aumento le famiglie aventi necessità di richiedere finanziamenti proprio per far fronte ai bisogni essenziali e alle esigenze della vita quotidiana. In tal senso, v. LORIZIO, STRAMAGLIA, *Il profilo della domanda di credito al consumo. Un caso di studio*, in Lobuono, Lorzio (a cura di), *Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore. Scenari economici e profili giuridici*, Torino, 2007, 130; cfr. anche GURRIERI, LORIZIO, STRAMAGLIA, *Le determinanti economiche del credito al consumo in Italia*, *ivi*, 60.

<sup>81</sup> ALPA, *Credito al consumo*, cit., 23; cfr. anche MAIMERI, *Il quadro comunitario e le proposte italiane sul sovraindebitamento delle persone fisiche*, cit., 421 s.

<sup>82</sup> Secondo CAMARDI, op. ult. cit., 144, «la posta in gioco connessa alla disciplina del sovraindebitamento non è tanto (il certamente nobile obiettivo del)la protezione solidale del debitore in difficoltà, quanto la stabilità del sistema dei pagamenti, ovvero la preservazione dello stesso dal contagio che l'eventuale allentamento di un vincolo obbligatorio può generare a cascata in altri vincoli al primo connessi in fatto o in diritto». Fino al recente passato, invece, la dottrina non rinveniva nella regolamentazione dell'insolvenza civile un'opportunità di tutela del mercato nel suo complesso; in argomento, cfr. SPAGNUOLO, *L'insolvenza del consumatore*, in *Contr. impr.*, 2008, 690: «Per i soggetti "civili", assente ogni finalità di selezione e tutela del mercato, si pone esclusivamente una esigenza di accrescere e consolidare la capacità di gestione del bilancio familiare e ripristinare la capacità di consumo dell'individuo [...] l'esigenza non è tanto di una "concorsualità" tra i creditori o di una liquidazione efficiente del patrimonio del debitore, bensì di meccanismi esdebitativi che consentano al consumatore di liberarsi del debito».

<sup>83</sup> Esautivamente CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del diritto civile*, cit., 149, chiarisce che «il legislatore non pone limiti astratti all'indebitamento esterno fino a quando i beni presenti e futuri del debitore sono tali da offrire al creditore la garanzia del soddisfacimento del suo interesse. Ma se l'indebitamento raggiunge livelli tali da rendere potenzialmente insufficiente la garanzia patrimoniale, allora il conseguente e perdurante supero del passivo sull'attivo assume un connotato patologico suscettibile di giuridica rilevanza [...] L'impotenza finanziaria, intesa come deterioramento pericoloso della garanzia patrimoniale, tale che il regolare adempimento di *tutte* le obbligazioni appare difficile se non impossibile, richiede un rimedio che abbandoni la logica individualistica del singolo rapporto creditorio e si articoli invece lungo un procedimento che metta a confronto debitore e creditori e bilanci i rispettivi interessi in un'ottica cooperativa».

<sup>84</sup> Sebbene non sia indispensabile la sussistenza di una pluralità di creditori – si v. BERTACCHINI, sub *art. 7*, *Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in Maffei Alberti (a cura di), *Commentario breve alla legge fallimentare*, Padova, 2013, 2033.

dinamica dell'*interdipendenza*, comportante non solo il ricorso agli strumenti di ristrutturazione del debito, ma anche l'emergere della portata della condizione soggettiva del debitore, irrilevante se presa in considerazione nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, nell'ambito del quale non è previsto il ricorso a «rimedi manutentivi [...] con particolare riferimento al mutamento delle condizioni del debitore»<sup>85</sup>.

Nelle politiche di contrasto al sovraindebitamento è sicuramente necessario (e doveroso) un bilanciamento di interessi. Se, da una parte, gli strumenti di tipo preventivo e rimediabile proteggono il consumatore (anche evitando il suo accesso a circuiti di tipo criminoso e/o usurario), essi potrebbero, dall'altra, essere idonei a incentivare comportamenti imprudenti o negligenti dello stesso.

Difatti, posto che la domanda di credito proviene da fonti multifattoriali, il fenomeno è legato in maniera determinante al comportamento del consumatore-debitore che ha sovente una smodata inclinazione al consumo – anche nell'intento di esprimere uno *status* sociale – oltre che un carente controllo nella gestione delle proprie risorse finanziarie, incrementato da un cattivo utilizzo delle carte di credito. Esiste, peraltro, il rischio che il debitore faccia colposamente (o, addirittura, dolosamente) ricorso al credito oltre le proprie capacità di adempimento – conscio della possibilità di avere accesso all'esdebitazione o ad altre procedure di composizione della crisi – piuttosto che ottimizzare le proprie risorse per pagare i creditori, confortato dalla consapevolezza di non incorrere in conseguenze particolarmente dannose.

*De iure condendo* dovrebbero perciò essere consolidati strumenti di tipo preventivo, anche con il fine di evitare comportamenti opportunistici di c.d. *moral hazard*.

D'altra parte, è comunque necessario tenere in considerazione come l'attuale quadro socio-economico debba richiamare l'attenzione del legislatore e dell'interprete, tenuti a «mutare il proprio strumentario di regole e principi per fronteggiare adeguatamente una situazione che fortemente richiede di sostituire il rigore (della tutela del creditore) con la solidarietà (verso il debitore sovraesposto)<sup>86</sup>.

Com'è stato efficacemente osservato<sup>87</sup>, per giunta, un sistema che tiene in considerazione il solo interesse dei creditori non è affatto sostenibile, dal momento che l'insolvente non avrebbe alcun

---

<sup>85</sup> BOCCHINI, DE MATTEIS, *Sovraindebitamento: profili civilistici nella legge delega di riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 655.

<sup>86</sup> CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del diritto civile*, cit., 141 s., la quale, nondimeno, opportunamente ammonisce che «certamente si può convenire con tutte le analisi che richiamano la responsabilità del legislatore e del giurista rispetto a situazioni emergenziali come quelle che evidenziano una diffusione patologicamente critica dei fenomeni di sovraindebitamento che creano i prodromi della povertà e dell'esclusione sociale, ben oltre i limiti che una società democratica può tollerare. Altro discorso invece è quello che affida al diritto privato, e solo o prevalentemente ad esso, il compito di elaborare rimedi idonei ad evitare quelle conseguenze».

<sup>87</sup> PELLECCIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, cit., 123.

interesse a lavorare (e guadagnare) di più, con la conseguenza che pagherebbe meno tasse e graverebbe maggiormente sui sistemi di *welfare* statale.

#### 4. *L'abbandono del pensiero decoctor ergo fraudator*

Si è detto che fin dalle legislazioni medievali il fallimento era istituito destinato alla gestione dell'insolvenza determinata dallo svolgimento dell'attività mercantile, dal momento che questa era considerata potenzialmente idonea a provocare rilevanti danni sociali e che, per i commercianti, all'interesse del singolo creditore si affiancava «l'esigenza di autodifesa interna alla classe mercantile»: un efficiente sistema degli scambi poteva funzionare solo a condizione che i mercanti potessero godere di reciproca fiducia e, pertanto, l'insolvente commerciale sarebbe stato sanzionato ove avesse posto in crisi tale fiducia<sup>88</sup>.

La presa di coscienza che dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale potesse derivare fisiologicamente la situazione di inadempimento generalizzato delle obbligazioni assunte, aveva fatto maturare l'idea che accanto al fallimento (*seu*: esecuzione coattiva attraverso la vendita forzata dei beni) fosse necessario introdurre procedure di ristrutturazione del debito e dell'impresa.

A partire dalla fine del secolo scorso si è rafforzata la consapevolezza rispetto alla varietà degli interessi coinvolti nel destino dell'impresa e ci si è dunque chiesti se, accanto alla tutela dei creditori, il diritto fallimentare non dovesse rispondere anche a valori di altro genere, quali la tutela della stessa impresa e gli interessi che gravitano intorno ad essa. È proprio in tale contesto ideologico che è stata elaborata l'espressione “diritto della crisi d'impresa”. La metodologia qualificatoria operata dal legislatore nell'ambito della legge delega n. 155/2017 è infine culminata nella sostituzione del termine “fallimento” e dei suoi derivati con la locuzione “liquidazione giudiziale”<sup>89</sup>, nonché nella intitolazione del codice non solo all'insolvenza, ma anche alla crisi d'impresa.

L'esigenza di regolamentare il c.d. fallimento civile è emersa con la finalità di governare una struttura conflittuale complessa, segnata dalla contrapposizione tra gli interessi del debitore e quelli della massa creditoria, nonché dalle tensioni che possono emergere tra posizioni creditorie eterogenee.

---

<sup>88</sup> GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 1998, 52.

<sup>89</sup> DI MARZIO, *L'insolvenza civile nel diritto delle procedure concorsuali*, in D'Amico (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, cit., 223, si riferisce alla vicenda storica del fallimento quale «una cronaca di umiliazioni, culminate anche in epoche recenti nel carcere per debiti e nella compressione dei diritti civili»; aggiungendo che «[l]a legge fallimentare risalente al 1942 conteneva regole durissime contro i falliti, limitati anche nei diritti costituzionali come la libertà di corrispondenza e di movimento. La depurazione della disciplina da questi eccessi, avvenuta con le riforme avviate dal 2005, non era giunta a eliminare questa traccia semantica del passato».

A ben vedere, la necessità di predisporre un'adeguata disciplina che regolamentasse l'insolvenza dei debitori civili è tutt'altro che nuova e fu oggetto di discussione sia in dottrina<sup>90</sup> che nell'ambito dei lavori di redazione del codice di commercio del 1882. Ciononostante, anche nel contesto della successiva codificazione e della stesura della legge fallimentare del 1942, si decise di continuare a riservare la disciplina concorsuale ai soli imprenditori commerciali che superassero le soglie dimensionali di cui all'art. 1, comma 2.

Il debitore civile è dunque sempre rimasto escluso dall'ambito soggettivo di applicazione del r.d. n. 167/1942, sia in ragione del fatto che l'accumulo dei suoi debiti non avrebbe destato preoccupazione sociale, sia perché si riteneva che le procedure concorsuali fossero precipuamente finalizzate alla gestione del rischio di impresa intrinsecamente connesso allo svolgimento delle attività commerciali.

Esclusione, questa, che aveva superato anche il vaglio della Corte Costituzionale, la quale ha costantemente osservato che «nell'assoggettare alle procedure del fallimento gli imprenditori commerciali e non la generalità dei cittadini, la legge ha avuto riguardo alla natura dell'attività da essi esercitata [...] giacché lo svolgere attività commerciale organizzata ad impresa costituisce una situazione obiettivamente diversa da quella di chi svolge un'attività di diverso tipo, e non è irrazionale l'aver limitato alla prima la disciplina concorsuale»<sup>91</sup>. In sostanza, secondo la Corte il principio di parità non è stato leso, essendo la distinzione fondata su valutazioni di politica economico-sociale e di opportunità giuridica.

Peraltro, sul piano degli effetti era stato osservato che «l'insolvenza civile produce al dissestato soltanto svantaggi relativi a singoli rapporti obbligatori», mentre quella commerciale si ripercuote sul mercato, con pregiudizio al ceto creditorio, al sistema creditizio in generale, nonché a quello dei traffici commerciali; pertanto, la distinzione di trattamento tra il commerciante fallito e il piccolo imprenditore o il non commerciante insolvente «altro non è se non la rifrazione di una indiscutibile diversità di fatto nelle posizioni» che essi occupano nella cornice dell'ordinamento economico generale<sup>92</sup>.

L'ampliamento dell'accesso al credito al consumo e il conseguente aumento dell'indebitamento delle famiglie hanno progressivamente eroso l'ultima ragione giustificativa della distinzione tra insolvente commerciale e insolvente civile. Non è infatti più stato possibile ancorare l'esclusione di

---

<sup>90</sup> Già LUCIANI, *Trattato del fallimento*, Roma, 1893, 237, domandava: «se il fallimento è istituito [...] a beneficio delle commerciali contrattazioni, quale ragione vuole che il commerciante possa bensì essere dichiarato fallito ad istanza dei suoi creditori, ma non possa a sua volta valersi dello stesso mezzo di esecuzione contro i consumatori ai quali abbia dato a credito la sua merce?». Cfr. anche VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, cit., 347 s.; e ROCCA, *Il concordato nel fallimento e prima del fallimento*, Torino, 1902, 8 ss.

<sup>91</sup> Corte Cost., 16 giugno 1970, n. 94, in *Giur. comm.*, 1970, III, 308.

<sup>92</sup> Corte Cost., 23 maggio 1970, n. 43, consultabile nel sito istituzionale della Corte.

quest'ultimo dall'accesso alle procedure concorsuali al presupposto del minore impatto sull'economia del ricorso al credito<sup>93</sup>, specie con il propagarsi della grave crisi economica che dal 2008 ha colpito le grandi economie mondiali<sup>94</sup>.

L'aumento dell'indebitamento medio di consumatori e famiglie ha destato preoccupazioni circa la sostenibilità del sistema finanziario. Preoccupazioni che in Italia si sono fatte maggiori in ragione dell'assenza di adeguati strumenti concorsuali destinati all'insolvente civile.

L'emersione di queste nuove esigenze ha reso indispensabile la regolamentazione dell'insolvenza civile, la cui opportunità era già stata avvertita nel contesto del cambiamento ideologico che aveva accompagnato la riforma organica della legge fallimentare del 2006-2007 e che ha inciso sulla stessa concezione del fallimento, progressivamente affiancando alla tradizionale funzione sanzionatoria nei confronti dell'imprenditore inefficiente una rinnovata attenzione al riequilibrio e al reinserimento del debitore nel circuito economico, anche mediante l'esdebitazione.

Ciò ha comportato un effetto quasi perverso. Mentre, cioè, un tempo, l'esclusione dalla disciplina fallimentare costituiva un beneficio (quasi un privilegio) accordato ai soggetti non imprenditori o a determinate categorie di imprenditori, con la riforma del sistema concorsuale tale preclusione ha finito per «costituire, per converso, un notevole pregiudizio, lì dove si consideri il fatto che l'esonero dal fallimento comporta altresì l'impossibilità di godere dei benefici accordati al soggetto fallito, o comunque fallibile, dall'istituto dell'esdebitazione»<sup>95</sup>.

La prospettiva di beneficiare del c.d. *fresh start*, unitamente al crescente ricorso agli strumenti finanziari da parte dei consumatori e al ridimensionamento del sistema di *welfare* statale, ha perciò reso necessaria non solo l'introduzione di una normativa sul sovraindebitamento, ma anche (e soprattutto) l'estensione dell'accesso al beneficio dell'esdebitazione anche ai debitori civili e commerciali minori<sup>96</sup>.

---

<sup>93</sup> FALCONE, *La posizione del consumatore e gli istituti esdebitatori nelle recenti evoluzioni degli ordinamenti concorsuali*, in *Dir. fall.*, 2007, I, 842.

<sup>94</sup> D'AMICO, *Esdebitazione e concorso dei creditori nella disciplina del sovraindebitamento*, in Id. (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, cit., 5 (nt. 9), opportunamente identifica il sovraindebitamento sia come causa che quale effetto della recente crisi economica.

<sup>95</sup> SPAGNUOLO, *L'insolvenza del consumatore*, cit., 675; D'AMICO, op. ult. cit., 4. La preclusione soggettiva nell'accesso all'istituto dell'esdebitazione ha condotto ad avanzare dubbi di costituzionalità: cfr. FRASCAROLI SANTI, *L'esdebitazione del fallito*, in *Le nuove procedure concorsuali per la prevenzione e la sistemazione delle crisi di impresa*, a cura di Bonfatti e Falcone, Milano, 2006, 399.

<sup>96</sup> Avutesi, come noto, con la legge n. 3/2012, sebbene le menzionate istanze fossero emerse anche nel corso dei lavori ai due (già menzionati) progetti di legge delega elaborati dalle cc.dd. Commissione Trevisanato e Commissione Trevisanato *bis*: in entrambi i testi – seppur con diverse modalità – era stata proposta l'introduzione di procedure destinate alla gestione dell'insolvenza dei debitori civili. Anche nel disegno di legge elaborato dal gruppo D.S. nel 2004 era stata prevista l'estensione del beneficio dell'esdebitazione anche ai soggetti non fallibili. In argomento, v. MAIMERI, *Il quadro comunitario e le proposte italiane sul sovraindebitamento delle persone fisiche*, cit., 430 ss.

Non può dunque sfuggire come, accanto alla tradizionale e necessaria tutela del credito, siano emersi interessi altri, ugualmente degni di protezione. È stato infatti osservato come «la rimodulazione degli artt. 1218 e 2740 c.c., [...] si impone come un valore di *efficienza* che vale a contrastare, tramutando l'inadempimento in *mite* e facendo nel contempo *specializzare* la responsabilità», l'effetto «non meno seriale» della esclusione del consumatore dal mercato, capace di danneggiare le imprese di produzione e distribuzione di beni di consumo e servizi<sup>97</sup>.

Così delineato il tema, non può non sostenersi che la «sterilizzazione»<sup>98</sup> della coercibilità del diritto di credito risponde a bisogni essenziali, meritevoli di tutela poiché funzionali alla protezione dei diritti fondamentali dell'individuo<sup>99</sup>. Diritti fondamentali tra i quali, in diversi ordinamenti, sono stati ricompresi anche quelli sociali, anche nella prospettiva del contrasto alla debolezza sociale<sup>100</sup>. A tal fine, si è reso necessario elaborare misure estranee alla logica sanzionatoria dell'inadempimento, tenuto anche conto dell'esigenza di consentire un rapido riposizionamento del consumatore nel mercato, nelle dinamiche del quale è al contempo attore e vittima. In questa realtà di socializzazione del debito, il consumatore-debitore è stato acutamente disegnato quale creditore della società dei consumi, la quale, «debitrice del suo benessere», lo «ricambia proteggendolo»<sup>101</sup>.

L'esigenza di ricercare un equo contemperamento degli interessi in gioco risponde, infatti, anche all'interesse generale del mercato di riportare il sovraindebitato nel circuito dei consumi, pena l'arresto della produttività delle imprese che operano nella generazione di beni di consumo. Le procedure di gestione delle crisi da sovraindebitamento debbono dunque assecondare l'interesse del debitore all'esdebitazione, da una parte, e quello del creditore alla soddisfazione, seppur parziale e differita, del proprio credito, dall'altra.

È stato osservato come l'atteggiamento di tolleranza dello stato di difficoltà e di bisogno della controparte trovi il proprio fondamento nel principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., oltre che in quello di buona fede; ciò vale a «tradurre l'esattezza dell'adempimento in termini di approssimazione così da imporre al creditore la necessità di un certo margine di tolleranza di fronte alla difformità o ai vizi dell'oggetto della prestazione», ogniqualvolta il creditore non sia in grado di opporre un giustificato motivo per rifiutare un'offerta di adempimento difforme dal dovuto<sup>102</sup>.

---

<sup>97</sup> PAGLIANTINI, *L'insolvenza del consumatore tra debito e responsabilità: lineamenti sull'esdebitazione*, in D'Amico (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, cit., 50; cfr. CAMARDI, *Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo*, cit., 74.

<sup>98</sup> MODICA, *Effetti esdebitativi e favor creditoris*, cit., 390.

<sup>99</sup> In argomento, v. FORCELLINI, *Sovraindebitamento e statuto dell'obbligazione pecuniaria*, cit., 149.

<sup>100</sup> SOMMA, *Il diritto privato europeo e il suo quadro costituzionale di riferimento nel prisma dell'economia del debito*, in *Contr. impr.*, 2016, 1, 124 ss.

<sup>101</sup> MANFREDINI, *Rimetti a noi i nostri debiti*, Bologna, 2013, 305.

<sup>102</sup> BOCCHINI, DE MATTEIS, *Sovraindebitamento: profili civilistici nella legge delega di riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 656.

Tale sistema valoriale è rafforzato dal dettato dell'articolo 41 Cost., che impone il bilanciamento delle logiche dell'economia di mercato con altri principi costituzionalmente protetti, quali il diritto alla libertà, alla sicurezza e alla dignità della persona<sup>103</sup>.

D'altra parte, nel valutare il contemperamento degli interessi in gioco c'è chi sostiene che la «“ideologia” del sovraindebitamento e del perdono non sembra una buona consigliera» poiché, giustificandone la legittimità, si favorisce «l'espansione del debito privato che [...] per famiglie e privati cittadini dovrebbe essere strettamente limitato al mutuo per la casa o al finanziamento di beni di consumo durevoli con rate sostenibili in base al reddito attuale e sperato»<sup>104</sup>.

---

<sup>103</sup> Cfr. NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1974, 105; MAZZAMUTO, *Libertà contrattuale e utilità sociale*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, 365 ss.; GLIOZZI, *La distribuzione delle ricchezze e l'utilità sociale dell'art. 41 della Costituzione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 767 ss.

<sup>104</sup> CRIVELLARI, *Perdono del debito: avanti con prudenza*, cit., 9.

## CAPITOLO II

### *Il consumatore*

SOMMARIO: 1. La gestione della crisi del consumatore – 2. Meritevolezza e profili di responsabilità – 2.1. Il bilanciamento di responsabilità – 3. La procedura familiare – 4. Sul sovraindebitamento di particolari figure di consumatore – 4.1. Debito da garanzia e fideiussione – 4.2. Il socio illimitatamente responsabile – 4.3. Debitoria promiscua e imprenditore cessato.

#### 1. *La gestione della crisi del consumatore*

Nel contesto giuridico contemporaneo, la disciplina di gestione delle crisi da sovraindebitamento rappresenta una delle più significative espressioni della sensibilità del legislatore verso le nuove vulnerabilità economico-sociali. Come affermato da autorevole dottrina, il diritto è chiamato a riflettere lo «spirito dei tempi»<sup>105</sup>, offrendo risposte normative a fenomeni emergenti, spesso non inquadrabili entro gli schemi tradizionali. In tale ottica, la normativa sul sovraindebitamento nasce quale strumento di inclusione e protezione, indirizzato a soggetti esclusi dall'applicazione delle tradizionali procedure concorsuali.

Sebbene, come già posto in rilievo<sup>106</sup>, il concetto di “debitore civile” non sia una novità nel panorama giuridico, l'*iter* che ha portato alla introduzione, nell'ordinamento italiano, di una normativa sulla gestione delle crisi da sovraindebitamento è stato lungo e non privo di ostacoli.

Una prima disciplina era stata introdotta attraverso il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile*”, poi non convertito vista l'introduzione della legge n. 3 del 2012<sup>107</sup>, che ha per la prima volta regolato l'insolvenza del soggetto non fallibile attraverso delle procedure concorsuali<sup>108</sup>, introducendo nel nostro ordinamento tre apposite procedure per la composizione della

---

<sup>105</sup> DI MARZIO, *Appunti sul nuovo diritto dell'insolvenza*, cit., 524.

<sup>106</sup> Capitolo I, par. 4

<sup>107</sup> Con modificazioni e correzioni apportate dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, attraverso il quale erano state dettate alcune misure in materia di composizione della crisi del consumatore ed era stata estesa, anche a soggetti con debiti contratti al di fuori dell'attività professionale e imprenditoriale, la possibilità di giungere a un accordo con i propri creditori. In dottrina, BATTAGLIA, *I nuovi procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il maquillage della L. n. 3/2012*, in *Fall.*, 2013, 1436; MANENTE, *Gli strumenti di regolazione delle crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili. Introduzione alla disciplina della L. 27 gennaio 2012, n. 3 dopo il c.d. «decreto Crescita-bis»*, cit., 557.

<sup>108</sup> SOLDATI, *Tutela del consumatore e procedure di sovraindebitamento*, Torino, 2019, 130. In altri ordinamenti il problema era già stato affrontato, estendendo al consumatore l'accesso alle procedure di risoluzione della crisi destinate alla gestione dell'insolvenza degli imprenditori, o dettando specifiche discipline. Negli Stati Uniti, ad esempio, l'imprenditore e il debitore civile accedono al medesimo regime concorsuale, disciplinato dal *Bankruptcy Code* (si applica il *Chapter 7* per la liquidazione e il *Chapter 11* per la composizione della situazione debitoria);

crisi da sovraindebitamento, tutte assistite dal divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali: l'accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano del consumatore<sup>109</sup> (definite “di composizione della crisi”), entrambe convertibili, in caso di esito negativo, nella procedura di liquidazione del patrimonio<sup>110</sup>.

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019) ha conferito maggiore coerenza e organicità alla disciplina, riservando più ampio spazio agli strumenti di gestione della crisi c.d. minori<sup>111</sup>. L'intervento riformatore ha ridisegnato l'impianto normativo, recependo e semplificando le soluzioni già sperimentate nella legge n. 3/2012 e, sotto il profilo sistematico, riproponendo, semplificandoli, gli schemi utilizzati per la regolamentazione delle procedure maggiori. In particolare, ha previsto:

---

tuttavia, la persona fisica può richiedere l'apertura di una speciale procedura (“*Adjustments of debts of an individual with regular income*”, regolata nel *Chapter 13*).

In Spagna, proprio al fine di porre rimedio all'assenza di uno specifico strumento per la regolazione concorsuale dei debiti della persona fisica, il legislatore – attraverso la riforma organica del 2003 (*Ley 22/2003, de 9 de julio*) – ha introdotto una procedura unitaria per la gestione della crisi sia dell'imprenditore che della persona fisica e del consumatore.

<sup>109</sup> L'accordo, proponibile da tutti i destinatari della disciplina del sovraindebitamento, prevedeva un piano che, qualora approvato da una maggioranza qualificata di creditori, era vincolante anche per i dissenzienti. Il piano del consumatore – che non necessitava, invece, dell'approvazione del ceto creditorio, ma solo dell'omologazione da parte del giudice – era riservato al debitore-persona fisica che avesse assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Cfr. PELLECCIA, *Primi provvedimenti sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: in particolare, il piano del consumatore*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, 543 ss.; MASTURZI, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti*, in *Dir. fall.*, 2014, 676 ss.; LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, in *Dir. fall.*, 2016, 128 ss.; MODICA, *Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e prospettiva europea*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, 617 ss.; CRIVELLI, *Profili applicativi delle procedure di accordo e di piano del consumatore*, in *Dir. fall.*, 2017, 526 ss.

<sup>110</sup> MACARIO, *La nuova disciplina del sovra-indebitamento e dell'accordo di ristrutturazione per i debitori non fallibili*, in *Contratti*, 2012, 229; TERRANOVA, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento: uno sguardo d'insieme*, in Di Marzio, Macario, Terranova (a cura di), *Composizione delle crisi da sovraindebitamento*, Milano, 2012, 7; LO CASCIO, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento (Introduzione)*, in *Fall.*, 2012, 1021; FERRO, *L'insolvenza civile*, in Ferro (a cura di), *Sovraindebitamento e usura*, Milano, 2012, 49; FABIANI, *Primi spunti di riflessione sulla regolazione del sovraindebitamento del debitore non «fallibile» (l. 27 gennaio 2012 n. 3)*, in *Foro it.*; PELLECCIA, *Il sovraindebitamento del consumatore: esperienze legislative a confronto*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012, 427; PANZANI, *La nuova disciplina del sovraindebitamento dopo il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, in *ilfallimentarista.it*; TISCINI, *I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 649 ss.; GIAVARRINI, *La procedura di liquidazione del patrimonio nella legge n. 3/2012*, in *Giur. comm.*, 2016, 712 ss.; BERTACCHINI, *I procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio*, in *Studi senesi*, 2016, 712 ss.

<sup>111</sup> Sulla composizione della crisi dei soggetti “non fallibili” si v., senza pretesa di esaustività, PANZANI, *La composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il d.l. 179/2012*, cit.; FERRO, *Sovraindebitamento e usura*, cit., *passim*; MODICA, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Napoli, 2012, *passim*; PELLECCIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, cit., *passim*; DI MARZIO, MACARIO, TERRANOVA, *La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento*, Milano, 2013; BONFATTI, FALCONE, *Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento*, Milano, 2014, *passim*; CAIAFA, VAGLIO (a cura di), *La risoluzione delle crisi da sovraindebitamento*, Roma, 2015; PISANI MASSAMORMILE, *La crisi del soggetto non fallibile*, Torino, 2016; FIMMANÒ, D'ATTORRE (a cura di), *La composizione delle crisi da sovraindebitamento*, Milano, 2017; PASQUARIELLO, *Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma*, cit., 771 ss.; CRIVELLI, FONTANA, LEUZZI (a cura di), *Il nuovo sovraindebitamento: dopo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Bologna, 2019, *passim*.

- all'articolo 2, le definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento, chiarendo i presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alle procedure;
- nel Capo II del Titolo I, gli obblighi di condotta cui sono tenuti i soggetti coinvolti nelle procedure;
- nel Titolo IV, le disposizioni che regolano la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore;
- nel Titolo V, la liquidazione controllata, collocata (in un apposito Capo, il IX) a seguito della trattazione della liquidazione giudiziale; e l'esdebitazione (Capo X), anche a beneficio del debitore incapiente.

Il legislatore ha scelto di non attribuire al sovraindebitamento una definizione autonoma, ma di identificarlo quale stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alle altre procedure liquidatorie previste dal c.c.i., dal codice civile o da leggi speciali (articolo 2, lett. c), c.c.i.)<sup>112</sup>.

Dunque, «lungi dal consentire alla nozione di sovraindebitamento di selezionare uno stato autonomo della crisi ovvero dell'insolvenza»<sup>113</sup>, è stato semplificato l'impianto definitorio strutturando la disciplina attraverso la differenziazione dell'accesso alle procedure minori sulla sola base del requisito soggettivo, mantenendo, invece, il medesimo presupposto oggettivo per l'accesso agli strumenti di gestione del sovraindebitamento, a prescindere dalla connotazione tipologica del debitore coinvolto<sup>114</sup>.

Quanto alla definizione di *crisi*, il Codice la identifica come lo stato di squilibrio economico-finanziario del debitore «che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi» (lett. a). Per *insolvenza*, invece, si intende «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimento od altri fatti

---

<sup>112</sup> JORIO, *Il diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2023, 106, sottolinea che attraverso questa scelta di fondo, si è inteso delineare il sovraindebitamento quale condizione residuale; non è altro che un «contenitore ampio che raccoglie e disciplina le crisi e le insolvenze dei soggetti per i quali non è applicabile la liquidazione giudiziale».

<sup>113</sup> CRACOLICI, CURLETTI, *Requisito soggettivo: lo stato di sovraindebitamento*, in Irrera, Cerrato (dir. da), *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, Bologna, 2021, 35.

<sup>114</sup> Come evidenziato in CRIVELLI, FONTANA, LEUZZI, NAPOLITANO, ROLFI, *Il nuovo sovraindebitamento dopo il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, Bologna, 2019, 35, «si è scelto, in tal guisa, un profittevole rimando alle nozioni uniformanti di insolvenza e di crisi, reputate, a ragione, sufficienti a sigillare la porta di ingresso agli istituti, senza superflue diversioni concettuali». V. anche PELLECCIA, *La definizione di sovraindebitamento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: cosa resta e cosa cambia*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, 1144, a mente della quale la nozione di sovraindebitamento «sembrerebbe avere, più che una funzione autonoma, una funzione servente rispetto al presupposto soggettivo e giustificata principalmente da un uso linguistico: in altre parole, alla crisi e all'insolvenza dei soggetti che in passato venivano definiti "non fallibili" [...] si attribuisce il nome "sovraindebitamento"».

esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (lett. b)<sup>115</sup>.

Tale distinzione risulta essenziale, giacché la diagnosi anticipata dello stato di crisi permette al debitore di beneficiare di una procedura che consenta il suo reinserimento nel mercato, prima che la situazione di indebitamento si aggravi al punto di diventare irreversibile<sup>116</sup>. Questo approccio dà prova dell'attenzione che il legislatore ha riservato alla condizione anteriore (addirittura alla fase di pre-crisi, c.d. *twilight zone*) rispetto al verificarsi dell'insolvenza che, invece, attesta la definitività del dissesto economico; attenzione che ha comportato l'attribuzione di grande rilievo agli strumenti di allerta e ai meccanismi di prevenzione finalizzati a garantire un intervento tempestivo.

Sul piano soggettivo, l'attuale impianto legislativo prevede un'innovata impostazione in relazione alla sfera di applicazione delle norme di accesso alle procedure di composizione della crisi. Segnatamente, la procedura di ristrutturazione dei debiti è stata riservata al consumatore, destinatario, diversamente rispetto a quanto previsto nella legge n. 3/2012, di un unico ed «esclusivo binario compositivo»<sup>117</sup>. Scelta che ha comportato una contrazione degli strumenti a sua disposizione poiché, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 3/2012<sup>118</sup>, non è più contemplata la possibilità per il consumatore di stipulare un accordo con i propri creditori; lo strumento concordatario (concordato minore, articoli 74 ss. c.c.i.) è ora riservato agli imprenditori minori e professionisti che vogliono comporre la propria crisi, in alternativa alla procedura liquidatoria. In tal senso, è stato osservato che il discrimine tra consumatori e non consumatori non rileva al solo fine di limitare l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti; deve altresì essere tenuto in considerazione «ai fini dell'accesso al concordato minore, per il quale il presupposto soggettivo è delimitato sia verso l'alto sia verso il

---

<sup>115</sup> Come sottolinea JORIO, *Il diritto della crisi e dell'insolvenza*, cit., 95, «Regolarità dei pagamenti significa rispetto dei termini di scadenza delle obbligazioni e uso dei normali strumenti di pagamento». Si rammenti, in ogni caso, che l'eccedenza di passivo rispetto all'attivo patrimoniale non determina necessariamente l'insolvenza: se il debitore è meritevole di fiducia creditizia, ha, infatti, la possibilità di richiedere un finanziamento per assolvere alle proprie obbligazioni.

<sup>116</sup> Finalità, questa, aderente a quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 135 del 12 marzo 2014; al paragrafo III, p. 6, lett. a) si precisa come «il debitore deve poter procedere alla ristrutturazione in una fase precoce, non appena sia evidente che sussiste soltanto la probabilità dell'insolvenza».

<sup>117</sup> PACCHI, *Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in PACCHI, AMBROSINI, *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, cit., 325.

<sup>118</sup> Sottolineano PASQUARIELLO, RANIELI, *L'omologazione del piano del consumatore*, in *Giur. comm.*, 2020, 266, che la riduzione del ventaglio di alternative è particolarmente gravosa per il consumatore non meritevole. Mentre nella vigenza della l. 3/2012, infatti, questi avrebbe potuto tentare la soluzione negoziale dell'accordo con i creditori, con il Codice della crisi gli è preclusa l'alternativa concordataria e, conseguentemente, può accedere solo alla liquidazione controllata (peraltro senza la possibilità di accedere al beneficio dell'esdebitazione, condizionata ai requisiti di meritevolezza). Cfr. anche D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Fall.*, 2019, 701.

basso»: è richiesto, cioè, di distinguere l'imprenditore minore da quello sopra soglia ma anche dal consumatore<sup>119</sup>.

Il concetto di "consumatore" è il risultato di una stratificazione definitoria che attinge a differenti saperi, tra cui l'economia e la sociologia<sup>120</sup>, e che riflette la complessità delle moderne dinamiche di mercato. In dottrina sono state elaborate numerose definizioni, che riflettono differenti impostazioni metodologiche e finalità di tutela<sup>121</sup>.

La disciplina consumeristica, originatasi nel contesto economico-giuridico statunitense<sup>122</sup> e successivamente recepita dal diritto comunitario e nazionale<sup>123</sup>, si colloca «a cavallo tra diritto civile e commerciale» poiché coinvolge simultaneamente gli operatori economici e i soggetti destinatari dell'offerta di mercato<sup>124</sup>.

In un'economia segnata da iper-offerta e iper-consumo, dove si vendono bisogni ancor prima che merci, la normativa consumeristica assume una funzione protettiva, mirando a riequilibrare un rapporto contrattuale strutturalmente asimmetrico attraverso strumenti calibrati sulla debolezza fisiologica del consumatore. In questo contesto si inserisce la normativa sul sovraindebitamento, la quale, pur attingendo alla nozione di consumatore delineata dall'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del consumo<sup>125</sup>, si discosta significativamente quanto a finalità ed ambito applicativo. Ed infatti, mentre il Codice del consumo è finalizzato alla tutela il consumatore nel contesto del singolo contratto, le norme che disciplinano la gestione della crisi si fondano su una visione patrimonialmente

---

<sup>119</sup> RANIELI, *Requisito soggettivo per l'accesso alle procedure e presupposti di ammissibilità*, in *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, cit., 41.

<sup>120</sup> MANTOVANI, *La vendita dei beni di consumo*, Napoli, 2009, 41.

<sup>121</sup> ALPA, *Il diritto dei consumatori*, cit., 35 ss.

<sup>122</sup> BORRIE, DIAMOND, *The Consumer, Society and the Law*, Londra, 1973, 33 ss.; KOTLER, *Il movimento dei consumatori in Usa*, in *Americana*, 3, 1973, 3 ss.; DONA, *La nascita del consumerismo*, in Cassano, Dona, Torino (a cura di), *Il diritto dei consumatori*, Milano, 2021, 3 ss.

<sup>123</sup> In riferimento al complesso di tutele giuridiche approntate in sede comunitaria, v., *ex multis*, WILHELMSSON, *Private law in the EU: Harmonised or Fragmented Europeanisation?*, in *Eur. rev. of priv. Law*, 10, 2002, 77 ss. Per quanto concerne, invece, il diritto interno, cfr. CHINÈ, *Il consumatore*, in Lipari (a cura di), *Diritto privato europeo*, Padova, 1996, 171; ROPPO, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppo di un nuovo paradigma*, in *Riv. dir. priv.*, 4, 2001, 786 ss.; ALPA, *I diritti dei consumatori e il Codice del consumo nell'esperienza italiana*, in *Contr. impr. Eur.*, 1, 2002, 2 ss.; PATTI, *Il codice civile e il diritto dei consumatori. Postilla*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 5, 2005, 286 s.; ZENO ZENCHOVICH, PAGLIETTI, *Globalizzazione, delocalizzazione, europeizzazione: riflessi sul problema dei consumatori*, in Gambino (a cura di), *Rimedi e tecniche di protezione del consumatore*, Torino, 2011, 3 ss.; ALPA, CONTE, ROSSI CARLEO, *La costruzione del diritto dei consumi*, in Alpa (a cura di), *I diritti dei consumatori*, I, Torino, 2009, 2 ss.; DE CRISTOFARO, *40 anni di diritto europeo dei contratti dei consumatori: linee evolutive e prospettive future*, in *Contr.*, 2, 2019, 177 ss.

<sup>124</sup> ALCINI, *Crisi ed insolvenza nella teoria del consumo*, cit., 13.

<sup>125</sup> Come modificato dall'articolo 3, comma 2, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, recante "Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, a norma dell'articolo 7, della L. 29 luglio 2003, n. 229". Su analogie e differenze definitorie, cfr. ROSSI CARLEO (a cura di), *Diritti dei consumi. Soggetti, atto, attività, enforcement*, Torino, 2015, 33; DE CRISTOFARO, *sub art. 3 cod. cons.*, in De Cristofaro, Zaccaria (a cura di), *Commentario breve al diritto dei consumatori*, Padova, 2013, 65.

complessiva della situazione debitoria<sup>126</sup> e mirano a consentire un'effettiva ripartenza del soggetto non fallibile attraverso il c.d. “*fresh start*”.

La nozione di consumatore usata nella disciplina del sovraindebitamento non fa leva sulla sua caratterizzazione generica, quanto piuttosto sulla individuazione della categoria di debiti del soggetto-persona fisica che ha assunto obbligazioni al di fuori della sfera imprenditoriale e professionale eventualmente svolta (articolo 2, comma 1, lett. e). Nonostante l'evidente conformità letterale tra la citata norma e l'articolo 3, lett. a), cod. cons., dal punto di vista interpretativo gli orizzonti si dipanano<sup>127</sup>. Già nella vigenza della previgente normativa, mentre la giurisprudenza di merito aveva evidenziato che nella disciplina del codice del consumo sarebbe stata «legittima un'estensione della nozione di consumatore, avendo la finalità di tutelarne gli interessi nel tentativo di riequilibrare la posizione rispetto al contraente forte, nella legge sul sovraindebitamento tale esigenza difetta»<sup>128</sup>.

Rispetto alla previgente formulazione di cui alla l. n. 3/2012, la nuova definizione risulta meno restrittiva; la precedente nozione, contenuta nell'art. 6 l. 3/2012, qualificava infatti il consumatore quale persona fisica che ha assunto obbligazioni *esclusivamente* per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il mutamento dell'approccio definitorio ha così consentito l'accesso alle procedure consumeristiche anche soggetti “ibridi” il cui sovraindebitamento dipenda da debiti estranei a quelli di natura professionale, nonché ai fideiussori per obbligazioni contratte da familiari imprenditori. In tale ottica, è stato previsto un ampliamento soggettivo dell'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la cui disciplina prevede espressamente la legittimazione anche dei soci di società di persone per i debiti estranei a quelli sociali.

Rimandando a successiva e più approfondita trattazione, può fin d'ora anticiparsi che la disciplina del sovraindebitamento non può considerarsi «neutra dal punto di vista funzionale, né capace di attagliarsi a qualsivoglia tipologia di debitore, in special modo a quei debitori le cui caratteristiche richiedano una composizione di interessi peculiari»<sup>129</sup>.

## 2. Meritevolezza e profili di responsabilità

La complessità degli interessi in gioco richiede di prestare attenzione al bilanciamento tra le condotte delle parti coinvolte e le rispettive responsabilità. È con questa premessa che, esaurito il Capo I sulle

---

<sup>126</sup> Come evidenziato da RANUCCI, *Consumatore e socio nella l. 3/2012 modificata dalla l. 176/2020*, Irrera, Cerrato (dir. da), *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, cit., 75.

<sup>127</sup> Sulle differenti finalità perseguite dalle due discipline, cfr. RONDINONE, *Il presupposto soggettivo delle procedure di sovraindebitamento quale espressione della nuova concorsualità «debtor oriented»*, in Fimmano, D'Atorre (a cura di), *La composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit., 51.

<sup>128</sup> Trib. Rovigo, 13 dicembre 2016, in *ilCaso.it*.

<sup>129</sup> RANIELI, *Requisito soggettivo per l'accesso alle procedure e presupposti di ammissibilità*, cit., 47.

*Disposizioni generali*, il Codice della crisi delinea, in quello successivo, i principi guida cui devono uniformarsi i comportamenti di tutti i soggetti partecipanti a una procedura di regolazione della crisi.

L'articolo 4 richiama la clausola generale di buona fede e correttezza di cui all'art. 1175 c.c., che impone a debitori e creditori di agire lealmente e promuovere una cooperazione effettiva e trasparente, in modo da evitare condotte dilatorie o ostruzionistiche che possano compromettere l'efficacia delle procedure.

In particolare, i creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli altri organi della procedura, nonché quello di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

Il comportamento del debitore, invece, viene orientato su tre direttrici: secondo il principio di lealtà informativa, questi ha il dovere di informare esaustivamente i creditori, illustrando la propria situazione patrimoniale e finanziaria in modo trasparente e veritiero; nel rispetto del principio della lealtà d'azione, il debitore deve assumere tempestivamente tutte le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura; ed infine, il debitore ha il dovere di amministrare il patrimonio destinato alla procedura di regolamentazione della crisi o dell'insolvenza nel prioritario interesse dei creditori. Questa prospettiva di responsabilizzazione trova un importante corollario nel concetto di *meritevolezza*.

Posto che continua senza dubbio ad avere grande rilievo la condotta assunta dal consumatore, il legislatore ha inteso mutare, attenuandoli, i criteri di valutazione<sup>130</sup>. La legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del d.l. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), ha difatti modificato la previgente disciplina, rimuovendo dal testo dell'art. 12-*bis* della legge n. 3/2012 il rigido riferimento all'assunzione colpevole di obbligazioni sproporzionate o alla mancanza di ragionevole prospettiva di adempimento.

Il che ha segnato un significativo passaggio da una severa valutazione di carattere oggettivo a una più sfumata, centrata sulle cause dell'indebitamento e su una diversa interpretazione del criterio di diligenza.

---

<sup>130</sup> Sebbene con la riforma della disciplina della crisi la portata del concetto di meritevolezza abbia visto un affievolimento, il termine appare nella legge delega n. 155/2017. All'articolo 8, comma 1, lett. c) il legislatore ha previsto l'estensione alle società del beneficio dell'esdebitazione, subordinandola al previo *riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori* e, in caso di società di persone, in capo ai soci. Inoltre, con riguardo al nuovo istituto dell'esdebitazione dell'incapiente, l'articolo 9, comma 1, lett. c), ammette alla fruizione del beneficio il solo *debitore meritevole* (disposizione recepita dall'articolo 283 c.c.i., che individua il destinatario di questa particolare esdebitazione nel «debitore persona fisica meritevole»). In merito, invece, alla concessione del beneficio nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale e controllata, il termine «meritevolezza» non è stato richiamato.

L'Organismo di Composizione della Crisi (da qui in seguito, OCC) assume, in tale quadro, un ruolo chiave, giacché nella sua relazione il gestore deve ricostruire la genesi dell'indebitamento, valutare la diligenza prestata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché le ragioni della sua incapacità di adempiere alle stesse<sup>131</sup>.

Accertamento, questo, funzionale alla valorizzazione dell'effettiva possibilità di un *fresh start*. È in quest'ottica che il legislatore ha voluto tener conto, da una parte, «dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo indebitamento)» e, dall'altra, «dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita» che possono determinare condizioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili – tenuto anche conto della difformità di valutazioni offerte dai tribunali di merito – «o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente la finalità di politica economica ad esso sottese»<sup>132</sup>.

Tale premessa impone dunque di interrogarsi su cosa debba intendersi per meritevolezza e, soprattutto, su quali elementi debbano essere oggetto di scrutinio da parte del Tribunale ai fini dell'accesso alle procedure<sup>133</sup>.

Volendo essere più precisi, tale termine, impiegato quale sintesi dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'accesso a determinati benefici<sup>134</sup>, è parametro di accesso riferito unicamente alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e all'esdebitazione del soggetto incapiente, mentre nella liquidazione controllata la valutazione circa la condotta del consumatore rileva esclusivamente ai fini dell'eventuale concessione del beneficio dell'esdebitazione.

In questa prospettiva, occorre innanzitutto considerare quanto stabilito dall'articolo 69, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il quale prevede che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la nuova domanda ovvero se abbia beneficiato dell'esdebitazione per due volte. Lo stesso articolo subordina inoltre l'ammissibilità del piano all'assenza di colpa grave, malafede o frode. Requisiti soggettivi analoghi sono previsti anche per la concessione del beneficio dell'esdebitazione nella liquidazione controllata (art. 282, co. 2, c.c.i.).

---

<sup>131</sup> La legge delega, all'articolo 9, ha inteso determinare gli ulteriori requisiti "premiali" per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento: esso è precluso «ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertati»; il debitore immeritevole può dunque accedere alla sola procedura di liquidazione, con esclusione degli effetti esdebitatori.

<sup>132</sup> *Relazione illustrativa* al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, 23.

<sup>133</sup> Sulla valutazione – discrezionale – di meritevolezza per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, cfr. SOLDATI, *Il sovraindebitamento e la babele della meritevolezza*, in *Dir. crisi*, 2. 2021, 48 ss.

<sup>134</sup> Cfr. ATTANASIO, *La meritevolezza*, in Irrera, Cerrato (dir. da), *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, cit., 126.

Per chiarire la portata effettiva di tali presupposti, è necessario distinguere tra malafede, frode e colpa grave. Mentre la prima può essere intesa come consapevolezza di nuocere, il dolo implica una volontà intenzionalmente orientata a realizzare un danno. Gli atti in frode ai creditori, in tal senso, comprendono tutte quelle condotte del debitore dirette a danneggiare o a ingannare consapevolmente i creditori, benché non tutte, invero, risultino automaticamente ostative all'accesso alla procedura: è cioè richiesta una valutazione concreta della gravità della violazione. Muovendo da tali premesse, parte della giurisprudenza ha ritenuto che la reticenza del consumatore in sede di compilazione del questionario predisposto dal finanziatore al momento della stipula del contratto di mutuo non integri una condotta fraudolenta impeditiva dell'accesso alla procedura, sul presupposto che tale comportamento non sarebbe dotato di una reale portata decettiva, in quanto inidoneo a incidere sulla decisione dell'ente creditizio di erogare il finanziamento, comunque tenuto a svolgere una autonoma e prudente valutazione del merito creditizio<sup>135</sup>. Tale ricostruzione, sebbene suggestiva, appare tuttavia di dubbia condivisibilità, poiché la reticenza precontrattuale del debitore descrive un comportamento connotato da malafede, idoneo quantomeno a incidere sul giudizio di meritevolezza richiesto per l'accesso alla procedura.

Particolarmente problematica risulta la qualificazione della colpa grave, che ha generato una giurisprudenza assai variegata. Un primo indirizzo ha aderito a un'interpretazione restrittiva del requisito, ritenendo che la colpa grave sussista ogniqualvolta il debitore abbia assunto obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle adempiere, oppure abbia contribuito allo stato di indebitamento con comportamenti imprudenti successivi alla contrazione dell'obbligazione.

Tale approccio è stato fortemente influenzato dalla formulazione dell'articolo 12-*bis*, comma 3, l. 3/2012, che, nella sua versione anteriore alla riforma operata dalla l. 176/2020, pur senza menzionare espressamente tale termine, subordinava l'omologazione del piano del consumatore<sup>136</sup> alla verifica giudiziale circa l'assunzione di obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di adempimento ovvero alla colpevole determinazione dello stato di sovraindebitamento, anche tramite un ricorso al credito sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali<sup>137</sup>. L'accesso alla procedura sarebbe così concesso solo in presenza del c.d. *shock* esogeno: il debitore sovraindebitato è ritenuto meritevole

---

<sup>135</sup> Cfr. Trib. Torino, 14 giugno 2024.

<sup>136</sup> Ora denominato «ristrutturazione dei debiti del consumatore».

<sup>137</sup> Tale valutazione è stata considerata, anche in giurisprudenza, un «*proprium* del giudizio di omologazione del piano del consumatore»: così Trib. Napoli, 12 ottobre 2016, in *Giur. it.*, 2017, 1569, con nota di BOCCHINI, *La meritevolezza dell'accesso al credito nel sovraindebitamento del consumatore*; Trib. Pistoia, 27 dicembre 2013, in *ifallimentarista.it*, con nota di ROJAS ELGUETA, *I presupposti di accesso alla procedura di «piano del consumatore»*. La norma poneva in capo al giudice uno stringente potere-dovere di controllo in ragione della mancata partecipazione del ceto creditorio alla procedura di omologazione del piano. Diversamente, nel corso della procedura di accordo, la proposta del debitore era soggetta al vaglio dei creditori, i quali erano tenuti ad esprimere il proprio voto.

esclusivamente quando la capacità di rimborso è venuta meno a seguito del verificarsi di eventi non prevedibili, estranei alla sua volontà<sup>138</sup>.

L'originaria formulazione della norma esprimeva la volontà del legislatore di introdurre un filtro rigoroso, a compensazione dell'impossibilità, per i creditori, di intervenire nella fase di valutazione della meritevolezza, rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice<sup>139</sup>.

Dal tenore letterale della disposizione si evince che la consapevolezza (o anche solo la ragionevole prevedibilità) dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte determinasse l'esclusione del requisito di meritevolezza. Si trattava, dunque, di un parametro particolarmente stringente, che richiedeva «qualcosa in più dell'ordinaria diligenza e, specularmente, dell'assenza di colpa»<sup>140</sup>. In conformità a tale impostazione, la giurisprudenza aveva consolidato l'orientamento secondo cui, ai fini dell'esclusione della colposità nell'indebitamento, si dovesse riscontrare che il debitore avesse contratto «obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali e, quindi, nella prospettiva di poterle adempiere»<sup>141</sup>.

In tale prospettiva, la colpa grave si configurerebbe tanto nella fase genetica<sup>142</sup> – quando l'obbligazione è contratta senza proporzione rispetto alle proprie capacità patrimoniali – quanto nella fase esecutiva del rapporto, allorché il debitore continui a ricorrere al credito pur consapevole della propria difficoltà, compromettendo irreversibilmente la possibilità di adempiere<sup>143</sup>. Esemplificativamente, si ponga il caso del consumatore che, pur non animato da intenti fraudolenti, ricorra reiteratamente al credito in maniera imprudente, seppur non necessariamente scriteriata; tale, solo apparente, contraddizione si concretizza ogniqualvolta il debitore, pur conscio della propria (insalubre) situazione finanziaria, richieda nuovi finanziamenti per far fronte a esigenze indifferibili, magari di salute o familiari.

---

<sup>138</sup> Si v., *ex multis*, Trib. Catania, 5 marzo 2021, in *ilCaso.it*; Trib. Ferrara, 7 aprile 2021, *ivi*; Trib. Rimini, 6 ottobre 2021, *ivi*, nella cui motivazione viene fatto espresso riferimento ai criteri di cui all'abrogato articolo 12 *bis* della l. 3/2012: «il tribunale ritiene che la nozione di colpa rilevante (ai fini della valutazione di meritevolezza) possa essere “riempita”, quanto alla regola cautelare, mediante il riferimento a quella “ragionevole prospettiva di adempimento” che proprio il legislatore, nella disciplina previgente, aveva chiarito essere il fulcro della valutazione di meritevolezza». Secondo Trib. Udine, 4 gennaio 2017, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2019, II, 225, il sovraindebitamento irreversibile doveva dunque essere determinato da eventi non prevedibili al tempo dell'assunzione delle obbligazioni. Cfr. anche Trib. Napoli, 12 ottobre 2016, *cit.*; LIMITONE, *Meritevolezza, shock esogeno (eventi imprevedibili) e merito creditizio*, in *ilCaso.it*.

<sup>139</sup> Il ceto creditorio, infatti, avrebbe potuto esclusivamente opporsi all'omologazione. In dottrina, cfr. BOCCHINI, *Profili civilistici della disciplina del sovraindebitamento del consumatore*, *cit.*, 2133; PELLECCIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento*, *cit.*, 209; DI MAJO, *Debito e patrimonio nell'obbligazione*, in Grisi (a cura di), *Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi economica. Italia e Spagna a confronto*, Napoli, 2014, 38.

<sup>140</sup> MODICA, *La ristrutturazione dei debiti del consumatore*, in Pellecchia, Modica (a cura di), *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, *cit.*, 124.

<sup>141</sup> Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2017, in *fallimentiesocietà.it*.

<sup>142</sup> Cfr. SPIOTTA, *Riflessioni sulle deroghe al Codice civile contenute nella legge fallimentare*, in *Giur. it.*, 2016, 4, 1031.

<sup>143</sup> Si v. Trib. Taranto, 2 novembre 2023, in *ilCaso.it*.

A ben vedere, tuttavia, nel Codice della crisi il legislatore ha invece previsto – quale condizione ostativa più che come requisito di meritevolezza *strictu sensu* – l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovraindebitamento (articolo 69); al consumatore è dunque richiesto un comportamento conforme ai canoni dell’*ordinaria diligenza* e ispirato al principio di buona fede<sup>144</sup>.

Vi è chi ha colto, negli intenti della riforma, la volontà di alleggerire i requisiti di accesso alla procedura riservata al consumatore in funzione di “controbilanciamento” rispetto alla riduzione del ventaglio di opzioni a disposizione di quest’ultimo, il quale può accedere esclusivamente alla ristrutturazione dei debiti e alla liquidazione controllata<sup>145</sup>, con l’esclusione del concordato minore<sup>146</sup>.

Questa evoluzione normativa segna un avvicinamento al modello statunitense di *consumer bankruptcy* che, non perseguendo un mero intento premiale, si propone invece di reinserire l’individuo nel circuito economico-produttivo. L’accesso al beneficio dell’esdebitazione non è dunque subordinato alla verifica di una meritevolezza “morale”, ma trova giustificazione nella necessità di garantire una seconda possibilità al debitore c.d. onesto ma sfortunato.

Nonostante, dunque, le menzionate resistenze, il diverso e più recente indirizzo ermeneutico ha ridimensionato i requisiti soggettivi per l’accesso alle procedure di composizione della crisi<sup>147</sup>, valorizzando il mutamento del registro letterale, dal quale si coglie, chiaro, un approccio di *favor debitoris* maggiormente dinamico e contestualizzato. Secondo questa lettura, la nuova normativa ha ridimensionato il rigore del precedente impianto, restringendo l’ambito delle condotte ostative e affidando al giudice un potere valutativo più ampio, da esercitarsi sulla base di un esame non atomistico della singola obbligazione.

---

<sup>144</sup> PAGLIANTINI, *Il sovraindebitamento del consumatore. Studio critico sull’esdebitazione*, Torino, 2018, 49; ID., *Il consumatore “frastagliato” (Istantanee sull’asimmetria contrattuale tra vicende circolatorie e garanzie)*, Pisa, 2021, 198. Cfr. anche MODICA, *La ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 124; CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del sistema del diritto civile*, in D’Amico (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, Torino, 2018, 164 ss.

<sup>145</sup> ATTANASIO, *La meritevolezza*, in Irrera, Cerrato (dir. da) *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, cit., 151, condivisibilmente specifica che la liquidazione è «solo tendenzialmente finalizzata all’esdebitazione, e la cui ragion d’essere va prioritariamente ricercata nel fatto di assicurare un’ordinata e programmata dismissione del patrimonio del debitore, nel concorso di tutti i creditori e col rispetto della *par condicio creditorum*».

<sup>146</sup> PELLECCIA, *Il “decreto ristori” e le novità in materia di sovraindebitamento del consumatore in tempo di pandemia e di Squid game*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, 1264 s., la quale ha evidenziato che «allargando le maglie di ingresso sono stati convogliati verso il piano di ristrutturazione pure quei consumatori che un tempo ne sarebbero stati esclusi e che avrebbero potuto tentare la strada di una composizione negoziata con i creditori, che il codice della crisi ha [...] sbarrato ai consumatori».

<sup>147</sup> A mero titolo esemplificativo, si v. Trib. Avellino, 4 marzo 2021, in *ilCaso.it*: «l’omologa del piano del consumatore presuppone la verifica che la condizione di sovraindebitamento non sia stata determinata da colpa grave, malafede o frode, giusta quanto previsto dall’art. 7, comma 2°, lett. d ter, l. 3/2012, nel testo modificato dal d.l. n. 137/2020 [...] sicché, per effetto della novella, che elide ogni riferimento alla “meritevolezza”, il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee a escludere l’accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media».

Attraverso la novella del 2020 il legislatore, infatti, ha inteso fornire un criterio generale nell'ambito del *discrimen* tra colpa lieve e colpa grave, affidando la valutazione sulla condotta del debitore al libero discernimento del giudice, specie in riferimento a quelle situazioni che sono spesso frutto di una stratificazione di eventi che conducono al sovraindebitamento<sup>148</sup>. Vale a dire che la meritevolezza va oggi valutata all'esito di un giudizio complessivo, «dovendosi valutare l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito»<sup>149</sup>.

In tale ottica, l'insorgenza del sovraindebitamento va letta come un processo evolutivo, in cui il comportamento del consumatore deve essere analizzato nella sua interezza, tenendo conto dei motivi che lo hanno spinto a ricorrere al credito; della capacità di percepire lucidamente la propria reale situazione patrimoniale e reddituale; dell'eventuale presenza di elementi esogeni.

L'approccio interpretativo che abbandona la teoria dello *shock* esogeno, in favore di una lettura tutt'altro che statica e asettica, predilige un apprezzamento che tenga conto dei motivi che hanno portato il debitore a contrarre nuove obbligazioni e del comportamento tenuto dallo stesso al momento dell'erogazione del finanziamento. Ne consegue che l'accesso alla procedura non dovrebbe essere precluso in presenza di un sovraindebitamento “di necessità”<sup>150</sup>, ossia determinato da eventi o esigenze imprescindibili, come problemi di salute, esigenze lavorative o familiari. La colpa grave dovrebbe ritenersi sussistente solo ove emerga un comportamento improntato a dolo, *moral hazard*, o grave negligenza, come nel caso di assunzione di debiti pur in presenza di una consapevolezza – o agevole prevedibilità – della propria incapacità di farvi fronte<sup>151</sup>. Laddove, invece, il debitore abbia assunto obbligazioni sulla base di una valutazione errata ma non del tutto irragionevole della propria capacità di rimborso, la colpa dovrebbe potersi ritenere lieve e, dunque, non ostativa.

Tale lettura è supportata anche dalla normativa europea e dalla relazione illustrativa al Codice, che promuovono un approccio volto a favorire la seconda *chance* per il debitore onesto, pur se sfortunato o scarsamente istruito finanziariamente. Si evidenzia, al riguardo, il ruolo cruciale che il sistema finanziario e gli operatori del credito dovrebbero svolgere nella fase di valutazione del merito creditizio, concorrendo all'assunzione di consapevolezza del consumatore e alla prevenzione dell'indebitamento patologico<sup>152</sup>.

---

<sup>148</sup> Si v. Trib. Cagliari, 29 gennaio 2024, consultabile nel sito istituzionale del Ministero della Giustizia – Banca Dati di Merito, che si utilizzi come riferimento ove non altrimenti specificato.

<sup>149</sup> MANCINI, *Cass. 27 luglio 2023 n. 22890: La meritevolezza del consumatore va accertata alla luce del nuovo criterio ex art. 69 CCII*, in *ilCaso.it*, 3.

<sup>150</sup> Trib. Torino, sez. VI, 21 marzo 2023, in *ivi*.

<sup>151</sup> Trib. Livorno, 7 ottobre 2024.

<sup>152</sup> Per educazione finanziaria si intende quel complesso di strumenti volti a elevare «il livello di consapevolezza dell'individuo che, dunque, è maggiormente in grado di riconoscere la differenza tra desiderio e necessità, tra beni essenziali o beni il cui acquisto può essere rimandato nel tempo», così VANDONE, *Il credito al consumo in Europa, mercati, intermediari e consumatori*, Torino, 2008, 93.

Caso emblematico in cui si tende ad escludere la colpa grave è quello del consumatore affetto da ludopatia. Il disturbo da gioco d'azzardo, qualificato come dipendenza comportamentale, incide profondamente sulle capacità decisionali del soggetto, conducendolo a porre in essere condotte compulsive e irrazionali che possono determinare gravi indebitamenti: esso «arriva a dominare la vita del giocatore e porta al deterioramento dei valori e degli obblighi sociali, lavorativi e familiari», nonché a «mettere a repentaglio la propria occupazione, indebitarsi per grosse cifre e mentire o infrangere la legge per ottenere denaro o evitare il pagamento dei debiti».<sup>153</sup>

In questi casi, la giurisprudenza tende a riconoscere l'assenza di imputabilità piena del comportamento, trattandosi di condotte che sfuggono al controllo razionale del soggetto, il quale agisce sotto la spinta di una patologia certificata<sup>154</sup>.

In conclusione, l'attuale nozione di meritevolezza si fonda su un giudizio complesso, non schematizzabile, che deve tener conto delle circostanze concrete, della storia debitoria complessiva, della sussistenza di eventuali fattori esogeni o patologici, e del grado di consapevolezza del debitore al momento dell'assunzione delle obbligazioni. In sostanza, «non si tratta di “premiare” “in positivo” il consumatore diligente, “onesto ma sfortunato”, che ha contratto un debito all'origine obiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, “in negativo”, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio di insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i “livelli culturali”<sup>155</sup>, “l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento”, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate»<sup>156</sup>.

---

<sup>153</sup> Si v. il sito istituzionale dell'Istituto Superiore di Sanità – sezione dipendenze.

<sup>154</sup> Trib. Torino, 26 luglio 2023, in *ilCaso.it*; Trib. Modena, 12 settembre 2023, *ivi*. Cfr. anche Trib. Catania, 6 giugno 2024, *ivi*, che ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 65 e 66 c.c.i., che era stato modificato a seguito del licenziamento per giusta causa dello stesso; nel caso di specie, non è stata ritenuta sussistente la condizione ostativa della colpa grave in quanto, l'evento delittuoso (accertato con sentenza) che aveva portato al licenziamento era direttamente riconducibile alla patologica condizione di ludopatia. In argomento, cfr. MARINO, CRACOLICI, CURLETTI, *Ludopatia e meritevolezza del consumatore nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *ilCaso.it*, 5 ss.

<sup>155</sup> In proposito, alcuni tribunali hanno escluso la colpa grave nel caso in cui il sovraindebitamento sia conseguenza di comportamenti posti in essere dal debitore in una situazione di debolezza e sudditanza psicologica: cfr. la sentenza di Trib. Torino, 27 febbraio 2024, in *ilCaso.it*, nella quale si dava atto che il Gestore della crisi aveva individuato quale causa dell'indebitamento la frequentazione di una cartomante da parte della debitrice, durante un periodo di difficoltà personale e debolezza psicologica tali da determinarla a consegnare il suo stipendio e sottoscrivere in suo favore un mutuo per l'acquisto di un'abitazione.

<sup>156</sup> Così App. Firenze, 8 novembre 2023, in *ilCaso.it*. La *Relazione illustrativa*, cit., 23, specifica infatti che bisognerebbe intendere i benefici introdotti non come una forma di premialità, bensì come un'opportunità offerta a quei «soggetti schiacciati da un debito divenuto insopportabile».

Tema, questo, strettamente correlato alla dilagante analfabetizzazione finanziaria<sup>157</sup> e – come si accennava – al contributo che la banca apporta (o meglio, dovrebbe apportare) al processo di assunzione di consapevolezza del consumatore nelle fasi di valutazione di merito di credito e *scoring*<sup>158</sup>.

### 2.1. Il bilanciamento di responsabilità

Tra le salienti novità introdotte nella riforma in materia di sovraindebitamento, merita senz'altro attenzione la centralità attribuita alla valutazione del merito creditizio del debitore, da considerarsi quale presupposto imprescindibile per la corretta instaurazione del rapporto obbligatorio tra le parti. In linea con l'evoluzione normativa e con i principi di derivazione euro-unitaria, accanto alla verifica sulla meritevolezza del debitore, il legislatore ha posto in evidenza anche la condotta tenuta dal soggetto finanziatore, conferendo rilievo alla fase genetica del rapporto obbligatorio e, in particolare, all'osservanza degli obblighi di diligenza e trasparenza nella concessione del credito.

Tale valutazione trova ora uno specifico riscontro nell'ambito delle procedure di composizione della crisi, essendo espressamente prevista la sua inclusione nella relazione dell'OCC. Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, c.c.i. è chiamato a verificare «se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita». Si tratta di una disposizione che segna una discontinuità rispetto alla previgente legge n. 3/2012, ove il comportamento del creditore nella fase precontrattuale non assumeva autonomo rilievo.

L'articolo 69, comma 2, c.c.i. introduce, in tal senso, una sanzione processuale<sup>159</sup>: il creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento del debitore, ovvero abbia violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* TUB, non può proporre opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Tale previsione, che traduce il principio del “*responsible lending*” sancito dall'articolo 8 della Direttiva 2008/48/CE e dal Considerando n. 22 della Direttiva 2014/17/UE, rappresenta la volontà di pretendere una maggiore responsabilizzazione dei creditori nella concessione dei finanziamenti<sup>160</sup>.

---

<sup>157</sup> Cfr. PATTI, *L'educazione finanziaria e la direttiva 2014/17/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Contr. impr.*, 2015, 1423 ss.

<sup>158</sup> Sulla mancata valutazione del merito creditizio quale fattore di discriminare tra colpa lieve e colpa grave, si v. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 19 gennaio 2024, in *ilCaso.it*.

<sup>159</sup> L'articolo 12*bis* della l. 3/2012, si limitava a prevedere che il giudice potesse omologare il piano solo dopo aver accertato che il consumatore non avesse determinato colpevolmente il proprio sovraindebitamento, o non avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

<sup>160</sup> Si è così pervenuti al superamento del sistema di «auto-responsabilizzazione» del consumatore. In proposito, v. ALBANESE, *La valutazione sul merito creditizio e l'inadempimento del consumatore nei contratti di credito immobiliare: profili di responsabilità e cortocircuiti normativi*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, 2013.

Il principio del prestito responsabile – la cui esperienza di recepimento è stata quantomeno timida<sup>161</sup> – implica una serie di obblighi informativi e di assistenza precontrattuale da parte dell'intermediario, chiamato a svolgere una valutazione oggettiva e diligente della capacità di rimborso del cliente. In questa prospettiva, le regole di condotta gravano su entrambe le parti: il debitore ha il dovere di collaborare attivamente con il finanziatore, fornendo tutte le informazioni necessarie alla corretta valutazione del merito creditizio (*responsible borrowing*), mentre il creditore, cui è richiesto un comportamento «proattivo»<sup>162</sup>, deve astenersi dall'erogare credito in presenza di un evidente rischio di insolvenza (*responsible lending*)<sup>163</sup>.

Da una lettura sistematica delle norme si desume chiaramente «che entrambe le parti sono tenute al rispetto delle regole di condotta che costituiscono generale espressione del principio di buona fede nelle trattative contrattuali di cui all'art. 1337 c.c. – principio che evidentemente si applica al consumatore e al finanziatore – nonché all'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c.»<sup>164</sup>.

Nel giudizio sulla colpa grave del consumatore non può pertanto non assumere rilievo la valutazione del concorso del finanziatore nella causazione del sovraindebitamento ove questi conceda il prestito in un contesto in cui l'ordinaria diligenza ne avrebbe sconsigliato l'erogazione. Il giudice è pertanto chiamato a verificare se la condotta dell'ente creditizio nella fase di concessione del finanziamento abbia concorso causalmente alla situazione di indebitamento del debitore, incidendo così sulla valutazione della gravità della sua condotta, considerato che il creditore professionale dispone di informazioni e competenze tecniche idonee a consentirgli una valutazione oggettiva e indipendente della situazione finanziaria del debitore e della sua capacità di rimborso<sup>165</sup>.

---

<sup>161</sup> Sebbene in dottrina se ne evidenzia la rilevanza, «perché comunque sintomo di un nuovo modo d'intendere il rapporto creditore-debitore nel contesto della concessione del credito», così PELLECCIA, *Il "decreto ristori" e le novità in materia di sovraindebitamento del consumatore in tempo di pandemia e di Squid game*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, 1270; cfr. anche FALCONE, *"Prestito responsabile" e valutazione del merito creditizio*, in *Giur. comm.*, 2017, 185.

<sup>162</sup> Cfr. PELLECCIA, *Il presupposto oggettivo: il sovraindebitamento*, cit., 91.

<sup>163</sup> Il principio del *responsible lending* è stato consolidato attraverso la Direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, nell'ambito della quale si è evidenziato che «un comportamento irresponsabile da parte degli operatori del mercato può mettere a rischio le basi del sistema finanziario [come peraltro dimostrato dalla crisi del 2008], portando a una mancanza di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico».

<sup>164</sup> Trib. Santa Maria Capua Vetere, 23 ottobre 2023, in *ilCaso.it*.

<sup>165</sup> Cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 23 ottobre 2023, cit. *Contra* Trib. Taranto, 2 novembre 2023, cit., il quale, valutata l'eziologia del sovraindebitamento, ha pronunciato l'inammissibilità della richiesta in ragione di un accesso al credito oggettivamente sproporzionato e oggettivamente colpevole, seppur "incoraggiato" da una inappropriata indagine preventiva da parte degli intermediari finanziari: «Ed infatti – benché non manchino opinioni di diverso indirizzo – la rilevanza normativa attribuita alla condotta del finanziatore che non abbia adeguatamente soppesato il merito creditizio del sovraindebitato così determinando o concorrendo a determinare la situazione di indebitamento non rileva, in linea di massima e salva la specificità del caso concreto in ragione delle particolari circostanze della negoziazione, ai fini della indagine che il giudice è comunque chiamato a svolgere in ordine alla imputazione soggettiva dell'indebitamento, giacché le conseguenze di un tale negligente contegno concorrente sono state espressamente circoscritte dal legislatore entro il piano delle sanzioni processuali indirizzate al solo incauto o spregiudicato finanziatore ai sensi dell'art. 69, co. 2 ccii, e non invece contemplate quali scusanti idonee a escludere

Altro profilo di responsabilizzazione attiene agli obblighi di trasparenza, che hanno assunto particolare rilevanza nell'ambito della disciplina del credito al consumo (o, per meglio dire, dei contratti di credito ai consumatori) come regolamentata attraverso la Direttiva 2008/48/CE<sup>166</sup>, attuata dal nostro legislatore con il d.lgs. 141/2010, che ha apportato significative modifiche al T.U.B.

In riferimento a tali obblighi è stato opportunamente osservato che la «unidirezionalità» dei flussi informativi è stata ormai sostituita da una «bidirezionalità», implicante il dovere, anche a carico del cliente, di fornire quante più informazioni utili al finanziatore<sup>167</sup>. Ne consegue che le regole di condotta imposte dal principio del prestito responsabile dovrebbero essere poste in essere da entrambe le parti<sup>168</sup>. Innanzitutto, proprio nella prospettiva del *responsible borrowing* – che si pone, in un'ottica macroeconomica, a tutela degli equilibri di mercato – il debitore, anche grazie alle regole di trasparenza e agli obblighi informativi imposti alle società finanziarie, deve poter effettuare una scelta consapevole e, a tal fine, impegnarsi a trasmettere al potenziale creditore tutte le informazioni che consentano una adeguata profilazione del cliente al fine dell'individuazione del merito di credito.

In sostanza, se il finanziatore ha correttamente adempiuto ai propri doveri di informazione e verifica, dovrà ritenersi fraudolento (o quantomeno affetto da colpa grave) il comportamento del debitore che non abbia permesso un adeguato scambio di informazioni a favore dell'operatore bancario. Potrà invece ritenersi non colpevole (o, al più, lievemente colpevole), il debitore al quale sia stato concesso l'accesso al credito all'esito di una trasparente e responsabile istruttoria di meritevolezza.

Nonostante ciò, deve escludersi ogni automatismo presuntivo e la sussistenza di una «corrispondenza biunivoca»<sup>169</sup> tra la colpa del creditore e la mancanza di colpa del debitore. n altri

---

o a mitigare la colpa di cui all'art. 69 co. 1, ccii, e quindi a rendere meritevole, anche solo per presunzione, l'altrettanto gravemente incauto consumatore».

<sup>166</sup> L'intervento comunitario mirava a contemperare l'esigenza di protezione dei consumatori con la finalità di rafforzamento del mercato del credito. Si v., in proposito, MODICA, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, cit., 228.

<sup>167</sup> PELLECCIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, cit., 39 s.

<sup>168</sup> A ben vedere, l'approccio bidirezionale dovrebbe investire anche l'esigenza di accrescere l'educazione finanziaria: «Gli strumenti di prevenzione delle situazioni di sovraindebitamento sono efficaci se operano in relazione sia al debitore che al creditore. Quest'ultimo, di fronte ad una domanda di credito proveniente da un consumatore, è investito dall'ordinamento di una responsabilità ampia [...] che gli richiede di effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del potenziale debitore, al fine di assumere un rischio correttamente pesato, in modo tale da scongiurare l'ipotesi di offerta di credito a soggetti che non presentano sufficienti caratteristiche per garantirne il rimborso, vanificando ogni effetto positivo che l'accesso al credito è in grado di garantire ed innescando, al contrario, una patologica incapacità ad adempiere, in grado di portare con sé una miriade di effetti negativi. [...] Nella prevenzione del sovraindebitamento del consumatore, le regole e procedure interne che il creditore stabilisce per effettuare la valutazione del potenziale debitore assumono rilievo centrale, a maggior ragione in un contesto in cui la varietà degli strumenti utilizzati per la concessione dei finanziamenti [...] non garantiscono la piena percezione degli stati di indebitamento, anche per gli importi relativamente contenuti che singole operazioni di credito al consumo comportano» – Così COTTERLI, *Credito e debito dopo la crisi: strumenti per famiglie e micro-imprese*, in *Banca, impr. soc.*, 2016, 480.

<sup>169</sup> PELLECCIA, *Il "decreto ristori"*, cit., 1266.

termini, pur essendo condivisibile un approccio interpretativo che valorizzi la condotta del finanziatore<sup>170</sup> quale fattore concorrente nella valutazione della meritevolezza del debitore – anche a fronte della limitata risposta sanzionatoria espressamente prevista dal legislatore – non appare tuttavia ragionevole ritenere che l’eventuale colpa del creditore possa assorbire quella del consumatore<sup>171</sup>.

*De iure condendo*, la questione cui occorre rispondere è, allora, quella inerente alla necessità di rafforzare l’obbligo di valutazione del merito creditizio attraverso l’irrogazione di sanzioni altre, eventualmente anche più severe rispetto a quella già introdotta. Sicuramente più incisiva è la possibilità, da considerarsi ammissibile, di prevedere un differenziato trattamento dei creditori chirografari, eventualmente destinatari di percentuali di soddisfo variabili a seconda che il finanziamento sia stato concesso nel rispetto degli obblighi di valutazione del merito creditizio o abbia, al contrario, contribuito alla situazione di sovraindebitamento<sup>172</sup>.

Poiché debitore e creditori sono consapevoli delle conseguenze insite nel passaggio da indebitamento a *sovraindebitamento*, dovrebbe essere «onere del debitore e interesse del creditore» realizzare una forte cooperazione, giacché «le regole generali del diritto delle obbligazioni sono chiamate a regolare un’inedita situazione (per il diritto comune) di interdipendenza tra le singole relazioni»<sup>173</sup>.

Segnatamente, il debitore ha il dovere di far emergere tempestivamente la situazione di crisi nella quale si trova; il creditore, ricevutane notizia, deve cooperare attraverso comportamenti proattivi, la cui adeguatezza dovrebbe ormai essere valutata non solo nell’ottica del bilanciamento tra responsabilità nel singolo rapporto con il debitore, ma anche nel quadro di interdipendenza con gli altri creditori<sup>174</sup>.

Per concludere, giova fare ulteriore richiamo all’articolo 68 c.c.i. che – abbandonata la formulazione originaria dell’articolo 12*bis* della legge 3/2012 – ha modificato i parametri della valutazione della condotta del debitore, che non deve aver agito con colpa grave. È stato peraltro condivisibilmente rilevato come il legislatore abbia evitato di imporre requisiti soggettivi eccessivamente onerosi, in considerazione della frequente inadeguatezza culturale e finanziaria dei

---

<sup>170</sup> Coerentemente con quanto previsto nel commento *sub* articolo 283 nell’ambito della Relazione illustrativa al c.c.i., nel quale si è osservato che la specifica indicazione, da parte dell’OCC, della corretta valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore costituisce «elemento utile per valutare se il debitore sia stato indotto a sopravvalutare le sue capacità di adempimento».

<sup>171</sup> Come sostenuto da Trib. Tempio Pausania, 3 febbraio 2023 (decr.), in *ilCaso.it*.

<sup>172</sup> Cfr. Trib. Treviso, 29 febbraio 2024, in *ilCaso.it*.

<sup>173</sup> PELLECCIA, *Indebitamento e sovraindebitamento: tra Codice civile e codice della crisi e dell’insolvenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 825.

<sup>174</sup> In tale prospettiva, nulla esclude che possa attribuirsi valore all’idea – nient’affatto peregrina – di introdurre un’azione aquiliana a tutela del soggetto che veda la propria posizione creditizia lesa da un finanziatore negligente.

soggetti interessati<sup>175</sup>. In tale contesto, la fiducia riposta dal debitore nella professionalità dell'intermediario giustifica una mitigazione – se non l'esclusione – della colpa, almeno nei casi in cui l'errore nella valutazione della sostenibilità dell'obbligazione sia riconducibile a un *deficit* informativo o a una carente assistenza nella fase precontrattuale.

All'interprete è dato poi comprendere se – pur al di fuori di situazioni potenzialmente patologiche quali un problema di carattere personale (ad esempio inerente a condizioni di salute fisica o psichica), familiare o lavorativo – non sia comunque necessario tenere in considerazione il profilo dell'educazione finanziaria e dell'avvedutezza media che è ragionevole attendersi dai consumatori.

Il tema del sovraindebitamento è, infatti, strettamente legato alla menzionata analfabetizzazione finanziaria<sup>176</sup> e al contributo che la banca apporta (o meglio, dovrebbe apportare) al processo di assunzione di consapevolezza del consumatore nelle fasi di valutazione di merito di credito e *scoring*.

In merito a tale aspetto, c'è da domandarsi se, pur in assenza di previsioni normative vincolanti in tal senso, non appaia opportuno sollecitare le banche e gli altri intermediari finanziari a prestare forme di assistenza al cliente in forma personalizzata. Vale a dire che dovrebbe essere tenuto in considerazione il contesto nel quale viene offerto il credito, nonché il tipo di finanziamento e il suo destinatario. Non sarebbe infatti peregrino sostenere che il consumatore possa, facendo affidamento sull'esito positivo della valutazione da parte del professionista, sovrastimare le proprie capacità patrimoniali e di rimborso<sup>177</sup>.

Come detto, resta comunque esclusa la possibilità di fondare una presunzione generale di non colpevolezza del debitore-consumatore. L'interprete deve tener conto, caso per caso, del grado di diligenza concretamente esigibile proprio alla luce del livello medio di educazione finanziaria e della capacità di discernimento del singolo. Non potendo ignorarsi che il fenomeno del sovraindebitamento è spesso correlato alla diffusa analfabetizzazione finanziaria, banche e intermediari finanziari dovrebbero svolgere un ruolo attivo, prestando un'assistenza personalizzata che tenga conto del tipo di finanziamento, del contesto e delle caratteristiche del cliente.

A tal riguardo, numerose indagini di settore confermano come non di rado gli operatori violino consapevolmente l'obbligo di valutazione del merito creditizio, omettendo l'istruttoria o disattendendone gli esiti in funzione di un immediato vantaggio economico<sup>178</sup>. Una condotta, questa, che si avvicina per certi versi alla concessione abusiva di credito alle imprese<sup>179</sup>. In simili circostanze,

---

<sup>175</sup> Si v. App. Bologna, 9 febbraio 2024, in *ilCaso.it*; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 19 gennaio 2024, cit., e 23 ottobre 2024.

<sup>176</sup> Cfr. PATTI, *L'educazione finanziaria e la direttiva 2014/17/UE*, cit., 1423 ss.

<sup>177</sup> Cfr. Trib. Tempio Pausania, 3 febbraio 2023, in *ilCaso.it*; Trib. Torino, 14 aprile 2022, *ivi*.

<sup>178</sup> Si v. FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY, *Occasional Paper No. 28: Preventing financial distress by predicting unaffordable consumer credit agreements: An applied framework*, in [www.fca.co.uk](http://www.fca.co.uk), 8 ss.

<sup>179</sup> Per la quale si rimanda, *ex multis*, a ANDREANI, *Verifica del merito creditizio ed abusiva concessione di credito*, 2 gennaio 2023, in *Ristr. aziendali*.

è evidente che la responsabilità del finanziatore debba incidere in misura significativa sul giudizio complessivo circa la consapevolezza del debitore, anche ai fini dell'ammissione alla procedura e del conseguente beneficio dell'esdebitazione<sup>180</sup>.

### 3. *La procedura familiare*

Il contesto macroeconomico degli ultimi due decenni<sup>181</sup> e, da ultimo, la crisi economica provocata dalla pandemia da Covid-19, hanno aggravato il problema del sovraindebitamento anche nel contesto familiare. Ed infatti, non sono infrequenti fenomeni di indebitamento "a cascata", determinati dalla crisi dell'attività imprenditoriale o professionale di un componente della famiglia o, ancora, dalla perdita del lavoro<sup>182</sup> o lo stato di infermità<sup>183</sup> di uno dei membri, nonché dalla separazione dei coniugi.

Sono, queste, contingenze considerate dall'ordinamento meritevoli di tutela: «nel vasto campionario dello scrutinio delle cause di indebitamento – ai fini, poi, del vaglio di meritevolezza – del consumatore, ampio e necessario rilievo assume, in fatto, il contesto familiare, di tal che è consolidato l'orientamento di valorizzare una sorta di stato di necessità che porta a valutare come non (eticamente) censurabile l'assunzione di un debito pure irragionevole, ma motivato dalla intenzione di far fronte ad una emergenza familiare impellente ed improcrastinabile, con finalità di tutela di diritti personalissimi»<sup>184</sup>.

Data la scelta di fondo di «individuare i criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia»<sup>185</sup>, è stata valorizzata la circostanza che un'attività economica possa essere condotta da membri del medesimo gruppo familiare; circostanza, già regolata dalla legge n. 3 del 2012, ora disciplinata all'articolo 66 c.c.i., secondo il quale i membri della stessa famiglia possono presentare un *unico progetto*<sup>186</sup> di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando l'indebitamento ha origine comune<sup>187</sup>.

---

<sup>180</sup> Sul nesso eziologico tra sovraindebitamento e condotta del finanziatore, v. RUSSOTTO, *Il merito creditizio e la meritevolezza ex art. 12, comma 3 l. 3/2012*, in *ilCaso.it*.

<sup>181</sup> In argomento, cfr. FABIANI, *Crescita economica, crisi e sovraindebitamento*, in *Corr. giur.*, 2012.

<sup>182</sup> Trib. Pistoia, 8 gennaio 2014, in *Foro it.*, 2015, I, 316.

<sup>183</sup> Cfr. Trib. Busto Arsizio, 16 settembre 2014, in *ilCaso.it*; Trib. Verona, 8 maggio, 2015, *ivi*; Trib. Pistoia, 27 dicembre 2013, *ivi*; Trib. S. Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2017, *ivi*.

<sup>184</sup> PASQUARIELLO, CORDIANO, *Le procedure familiari*, in Irrera, Cerrato (dir. da), *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, cit., 191.

<sup>185</sup> Articolo 9, lett. a), l. 155/2017.

<sup>186</sup> Termine, questo, ora sostituito ad opera del decreto "Correttivo-ter" con «unica domanda di accesso».

<sup>187</sup> Soluzione, questa, «assai opportuna, per non dire obbligata, posto che, diversamente, la conseguente esdebitazione di un solo componente non comporterebbe la liberazione dai debiti degli altri componenti il nucleo familiare, liberazione che rappresenta invece la conseguenza naturale dell'attività in comune svolta nell'ambito familiare», così JORIO, *Il diritto della crisi e dell'insolvenza*, cit., 346.

Ciononostante, è escluso il consolidamento delle masse attive e passive: ai sensi dell'art. 66, comma 3, c.c.i., in virtù del principio di personalità della garanzia patrimoniale ex articolo 2740 c.c., «la procedura familiare realizza una trattazione congiunta, ma non unitaria della crisi dei componenti della stessa famiglia»<sup>188</sup>. Ed è secondo il medesimo principio che il requisito della meritevolezza ai fini dell'accesso al piano dovrà essere valutato individualmente; quello, invece, della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (ex art. 76, comma 2, lett. d), c.c.i.) andrà apprezzato complessivamente, sia nel caso di presentazione di procedura unitaria che in caso di coordinamento di procedure separate<sup>189</sup>.

Dalla “unicità” della procedura discendono tre corollari: 1) il progetto alla base della domanda di accesso alla ristrutturazione familiare è ammissibile quando venga fatta richiesta di accesso alla medesima procedura<sup>190</sup>; 2) ai sensi del primo comma dell'articolo 66 c.c.i., qualora uno dei componenti del nucleo familiare non sia un consumatore, trovano applicazione, nell'ambito del progetto unitario, le norme che disciplinano il concordato minore; 3) in caso siano avviate più procedure, è previsto (art. 66, comma 4, c.c.i.) che esse vengano attratte nel foro del Tribunale adito per primo.

L'impianto normativo così delineato pare rendere possibile, con riguardo al requisito della convivenza, la composizione di tutti i debiti contratti da ciascun membro della famiglia, a prescindere dalla causa o dall'oggetto dell'obbligazione. Peraltro, la possibilità di comporre il sovraindebitamento attraverso un'unica procedura non è compromessa dalla eventuale differente qualificazione soggettiva dei membri della famiglia (consumatore – non consumatore).

Di qui l'attenzione riservata, nell'ambito della presentazione del piano del consumatore, agli stipendi, le pensioni, i salari e a tutte le altre entrate del debitore e *del suo nucleo familiare*, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lett. e) c.c.i. e, con riguardo al concordato minore, art. 75, comma 1, lett. e).

---

<sup>188</sup> Cfr. PASQUARIELLO, CORDIANO, *Le procedure familiari*, cit., 219. Sull'affermazione del principio in giurisprudenza, si v. Trib. Napoli Nord, 18 maggio 2018, in *ilFallimentarista.it*; Trib. Milano, 6 dicembre 2017, *ivi*, con nota di BENVENUTO, *Sovraindebitamento: l'accordo di composizione della crisi «di famiglia»*.

<sup>189</sup> PASQUARIELLO, CORDIANO, *Le procedure familiari*, cit., 222; cfr. anche BONACCORSI, DE SANTIS, *L'ambito soggettivo di applicazione delle “nuove” procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*, in PELLECCIA, MODICA (a cura di), *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 51.

<sup>190</sup> Trib. Bari, 8 ottobre 2023, in *ilCaso.it*, che specifica che la disciplina non può trovare applicazione quando alcuni membri del nucleo familiare propongono una delle procedure di sovraindebitamento (nel caso di specie, ristrutturazione dei debiti del consumatore) ed altri membri richiedano invece l'accesso alla procedura di esdebitazione dell'incapiente: «la richiesta di accesso all'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII [deve] essere trattata separatamente, con formazione di separato fascicolo telematico da parte della Cancelleria ed inserimento nel relativo fascicolo da parte dei professionisti che li assistono della documentazione relativa solo a tali due soggetti».

V'è poi da stabilire se per la convivenza vada utilizzato il criterio di verifica della dichiarazione anagrafica (con attestazione della residenza e dello stato di famiglia) o se, invece, sia sufficiente il riscontro di altri elementi fattuali che rientrino nei canoni dell'abitudine e della stabilità (analogamente a quanto previsto per gli articoli 540, 342*bis* e 337*sexies* c.c.).

È invece da considerare inammissibile la domanda congiunta ex articolo 66 c.c.i. proposta da debitori divorziati<sup>191</sup>.

Intendendo i due requisiti – della convivenza o dell'origine comune del sovraindebitamento – come alternativi<sup>192</sup>, quello dell'origine comune si riferirebbe invece al trattamento di quelle situazioni di sovraindebitamento che coinvolgono familiari non conviventi, che comprenderebbero le ipotesi di successione ereditaria che determinano situazioni di contitolarità o che abbiano ad oggetto beni di interesse comune, nonché quelle di comunione legale o attinenti a posizioni fideiussorie<sup>193</sup>.

Peraltro, come si avrà modo di argomentare, il sovraindebitamento familiare presenta un legame di interconnessione con la figura del garante che abbia stipulato il contratto di fideiussione sulla base di «uno schema di sostegno solidaristico», personale o familiare<sup>194</sup>.

Di particolare rilievo è poi l'espressa previsione, introdotta dal decreto Correttivo-ter, della possibilità di ricorrere a un unico ricorso familiare anche per l'accesso alla liquidazione controllata, estendendo l'ambito applicativo dell'art. 66 alle procedure disciplinate nel Titolo V, Capo IX, del Codice della crisi.

L'intervento normativo ha ribadito che se uno dei se uno dei debitori non è consumatore, il nucleo non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, rimuovendo, tuttavia, il riferimento alla possibilità di accesso al concordato minore. Viene così confermata la soluzione, già pacifica in giurisprudenza<sup>195</sup>, per la quale qualora il nucleo familiare che intenda accedere a una procedura di

---

<sup>191</sup> Cfr. Trib. Bologna, 19 novembre 2024, in *ilCaso.it*, che ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la trattazione unitaria delle domande di apertura della liquidazione controllata, nonostante l'origine comune dell'esposizione debitoria. Segnatamente, la domanda è stata dichiarata inammissibile per assenza del presupposto di cui al secondo comma dell'articolo 66, in ragione del fatto che gli ex coniugi non facessero più parte del medesimo gruppo familiare, nemmeno di fatto, basato cioè su una relazione di frequentazione dettata da esigenze di educazione e cura dei figli (ormai adulti ed economicamente autosufficienti).

<sup>192</sup> PASQUARIELLO, CORDIANO, op. ult. cit., 209.

<sup>193</sup> *Ibidem*, 211.

<sup>194</sup> Cfr. PASQUARIELLO, *La Cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, in *Fall.*, 2016, 661.

<sup>195</sup> Si v. Trib. Ferrara, 16 dicembre 2022, che aveva affermato l'ammissibilità dell'istanza di apertura della liquidazione controllata «in applicazione del disposto dell'art. 66, c. 1 CCI sulla c.d. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel CCI tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCI, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCI l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggetto oggi di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata».

sovraindebitamento sia composto da un soggetto non consumatore, oltre alla possibilità di accedere al concordato minore potrà presentare istanza per l'avvio della procedura di liquidazione controllata.

La presentazione di un unico ricorso c.d. familiare per l'accesso alla liquidazione controllata è dunque ammissibile a prescindere dal riferimento all' "unico progetto di *risoluzione della crisi*" e dalla menzione delle procedure *ex artt. 67 e ss. o 70 e ss. c.c.i.*<sup>196</sup>. Difatti, la norma di cui all'articolo 66 ha portata generale e l'articolo 65, che definisce l'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, fa menzione anche delle procedure di cui al Titolo V, Capo IX (dunque anche la liquidazione controllata).

Vanno inoltre valorizzati gli argomenti di ordine pratico, constando la procedura familiare di un cumulo soggettivo di domande autonome, oggettivamente connesse, in ragione del quale è opportuna la trattazione simultanea, anche in un'ottica di contenimento dei costi.

L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 67 c.c.i. prevede ora che la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori avrebbero la possibilità di accedere all'esdebitazione dell'incapiente *ex articolo 283 c.c.i.*, a condizione che per almeno uno di essi sussistano le condizioni di cui all'articolo 268, comma 3, e cioè che l'OCC attesti la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Infine, per ciò che concerne la ripartizione dei compensi dovuti all'Organismo, essi devono essere corrisposti in misura proporzionale all'entità dell'ammontare del debito di ciascuno (art. 66, comma 5, c.c.i.); «tale proporzionalità, peraltro, andrebbe più opportunamente intesa come criterio non solo quantitativo, ma anche in qualche modo qualitativo, cioè suscettibile di valorizzare la rilevanza del singolo debito sul *ménage* della famiglia»<sup>197</sup>.

In definitiva, la procedura familiare si pone come strumento innovativo e flessibile, in grado di offrire una risposta unitaria a situazioni di sovraindebitamento fortemente interconnesse, pur rispettando l'autonomia e le peculiarità di ciascun debitore coinvolto.

#### 4. *Sul sovraindebitamento di particolari figure di consumatore*

Nel panorama delle obbligazioni personali connesse alla crisi da sovraindebitamento, una questione centrale riguarda l'identificazione delle figure ibride di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: si tratta di soggetti che, pur essendo persone fisiche, assumono obbligazioni in contesti non riconducibili alla sfera strettamente privata.

---

<sup>196</sup> Trib. Ravenna, 21 ottobre 2023, in *ilCaso.it*.

<sup>197</sup> PASQUARIELLO, CORDIANO, *ibidem*, 219 s.; TOLA, *Famiglia, famiglie e discriminazioni nell'impresa familiare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 893.

#### 4.1. *Debito da garanzia e fideiussione*

La giurisprudenza italiana si è più volte interrogata sulla qualificazione soggettiva della persona fisica che presti fideiussione a garanzia di un debito contratto da un professionista o imprenditore, agendo tuttavia al di fuori della propria eventuale sfera professionale. In particolare, ci si è chiesti se tale soggetto possa rivestire la qualifica di consumatore.

Per lungo tempo ha prevalso un orientamento giurisprudenziale che faceva discendere la qualificazione del fideiussore da quella del debitore principale, ritenendo che la natura accessoria dell'obbligazione fideiussoria comportasse un vincolo soggettivo inscindibile tra i due contratti<sup>198</sup>. Di conseguenza – non senza resistenze da parte della dottrina<sup>199</sup> – nell'ambito di un contratto di finanziamento stipulato da un professionista o un imprenditore, la qualifica del garante (e, conseguentemente, la sua tutela) veniva desunta di riflesso a quella del debitore principale, con l'effetto preclusivo dell'applicabilità della disciplina consumeristica.

La (problematica) questione della qualifica del fideiussore è sorta e si è sviluppata con riferimento ai rapporti bancari, nell'ambito dei quali è prassi comune che una persona fisica sia chiamata a prestare garanzia nei confronti di un soggetto, con legame parentale, che svolga attività professionale o d'impresa. Segnatamente, in questo genere di rapporti riconoscere la qualifica di consumatore in capo al fideiussore significava poter sussumere il contratto accessorio sotto l'egida protettiva del Codice del Consumo.

La teoria del “professionista di rimbalzo” – radicata in seno alla giurisprudenza comunitaria<sup>200</sup> e seguita da quella nazionale – negava la qualità di consumatore al fideiussore di un soggetto esercente attività d'impresa, in ragione dell'accessorietà del contratto di fideiussore; qualità, questa, che avrebbe reso la figura del garante «esposta a subire “di riflesso” i limiti che insistono sul rapporto tra debitore e creditore»<sup>201</sup>. La giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, dal canto suo, era divisa: se un indirizzo si era allineato alla giurisprudenza della Suprema Corte<sup>202</sup>, altro esprimeva la

---

<sup>198</sup> Per una compiuta ricostruzione, si v. MARINO, *Sovraindebitamento, procedure familiari e arretramento delle tutele consumeristiche: le parallele non convergono mai*, in *Giust. civ.*, 2022, 895 ss.

<sup>199</sup> In generale, sul tema, v. SIMONETTO, *La fideiussione prestata da privati*, Padova, 1985. Criticamente, CONTI, *Il fideiussore non è sempre professionista di rimbalzo*, in *Corr. merito*, 2006, 323; MONTICELLI, *Accesso al credito e tutela del consumatore: questioni nuove e problemi irrisolti*, in *Giust. civ.*, 2012, 527 ss.; DOLMETTA, *Il fideiussore può anche essere consumatore. A proposito di ABF Roma, n. 4109/2013*, in *dirittobancario.it*; VIZZONI, *Verso una tutela “consumeristica” del fideiussore: spunti di riflessione*, in *Contratti*, 2015, 195; PAGLIANTINI, *Sull'art. 48-bis t.u.b.: il “pasticcio” di un marciانو bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento*, in AA. VV., *I nuovi marcianni*, Torino, 2017, 49 ss.

<sup>200</sup> Cfr. CE, C-46/96, con nota di PALMIERI, in *Foro it.*, 1998, 129 ss.; C-45/96, in *Danno e resp.*, 1998, 330, con nota di SESTA, *Direttiva comunitaria, contratto di fideiussione e tutela dei consumatori*.

<sup>201</sup> Cass., 11 gennaio 2001, n. 314, in *Corr. giur.*, 2001, 891, con nota di CONTI, *La fideiussione rispetto alle clausole vessatorie*; in *Giust. civ.*, 2001, 2151 ss., con nota di DI MARZIO, *Intorno alla nozione di consumatore nei contratti*; in *Foro it.*, 2001, 1590 ss., con nota di PALMIERI, *Fideiussione e clausole vessatorie: quali garanzie per il consumatore?* Cfr anche Cass., 29 novembre 2011, n. 25212, in *Contratti*, 2012, 148.

<sup>202</sup> A.B.F. Roma, 14 gennaio 2013, n. 2016 in *arbitrofinanziario.it*; A.B.F. Roma, 15 aprile 2013, n. 2000, *ivi*.

necessità di verificare il ruolo svolto dal fideiussore e, in particolare, se la garanzia fosse stata rilasciata *affectionis causa*<sup>203</sup>.

Il carattere accessorio<sup>204</sup> della fideiussione è stato dunque a lungo interpretato quale vincolo “indissolubile” che lega la garanzia al contratto principale, non solo dal punto di vista oggettivo ma anche da quello soggettivo, sì che la qualifica del fideiussore veniva fatta dipendere *in toto* da quella del debitore garantito.

Un deciso cambio di rotta è poi stato esplicitamente espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che, in due rilevanti ordinanze – ridimensionando l’incidenza dell’accessorietà sullo schema negoziale – ha affermato che non assume rilevanza il fatto che il debitore principale agisca nell’ambito di un’attività imprenditoriale o professionale<sup>205</sup>. La Corte ha stabilito che, ai fini del riconoscimento della qualifica di consumatore, occorre verificare due requisiti: che il garante agisca al di fuori dell’attività professionale eventualmente svolta; che non sussista un collegamento funzionale tra il garante-consumatore e il debitore-professionista, nel senso che il primo non deve avere alcun interesse economico nella prestazione della garanzia.

In questo senso, è decisiva l’indagine del profilo dei soggetti e degli interessi coinvolti nel contratto, nonché l’eventuale sussistenza di un legame di natura parentale tra il garante e il garantito in grado di escludere l’esistenza di un interesse autonomo di natura patrimoniale (contratto *affectionis causa*).

Tali principi sono stati quindi recepiti dalla giurisprudenza nazionale in tema di sovraindebitamento<sup>206</sup> e, più tardi, nella disciplina consumeristica<sup>207</sup>. In particolare, con la sentenza n. 1869 del 1° febbraio 2016, la Suprema Corte ha precisato che i debiti che hanno determinato la

---

<sup>203</sup> Circostanza, questa, che avrebbe determinato la qualifica del fideiussore quale consumatore. In argomento, cfr. A.B.F. Roma, 26 luglio 2013, n. 4109, in *dirittobancario.it*, con nota di DOLMETTA, *Il fideiussore può anche essere consumatore. A proposito di ABF Roma*, n. 4109/2013, cit.

<sup>204</sup> In tema, ampiamente, CEOLIN, *Sul concetto di accessorietà nel diritto privato*, Torino, 2017, *passim*. Per un’ampia disamina delle posizioni assunte da dottrina e giurisprudenza, si v. RENNA, *Accessorietà ed estinzione della fideiussione*, in *Giur. it.*, 2018, 337 ss.

<sup>205</sup> CGUE, 19 novembre 2015, C-74/15, in *DeJure*, oggetto di analisi da parte di RENNA, *La tutela consumeristica del fideiussore: riflessioni a partire da una recente pronuncia della Corte di Giustizia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 1119 ss.; CGUE, 14 settembre 2016, n. C-534/15, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2017, I, 281, con nota di DOLMETTA, *Sul fideiussore consumatore: linee dell’evoluzione giurisprudenziale*.

<sup>206</sup> Trib. Bergamo, 12 dicembre 2014, in *ilCaso.it*; Trib. Bergamo, 16 dicembre 2014, in *ilfallimentarista.it*; Trib. Milano, 16 maggio 2015, in *ilCaso.it*. Cfr. anche CESARE, *Il nuovo sovraindebitamento modificato dalla legge di conversione del Decreto Ristori*, in *ilfallimentarista.it*.

<sup>207</sup> Cass., 13 dicembre 2018, n. 32225, in *Mass. giust. civ.*, 2019; Cass., 16 gennaio 2020, n. 472, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, I, 688, con nota di MINNECI, *Sul tramonto della teoria del «professionista di rimbalzo»*.

Anche l’A.B.F., a seguito del menzionato contrasto interno, ha infine uniformato la propria posizione, affermando che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata», così A.B.F., 8 giugno 2016, n. 5368, rinvenibile nel sito istituzionale.

situazione di sovraindebitamento devono essere stati assunti «per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria».

Sulla base di tale impostazione, è considerato consumatore, e può dunque accedere alla ristrutturazione dei debiti *ex* articolo 67 c.c.i., il familiare che si sia indebitato a causa di garanzie fideiussorie prestate in favore della società commerciale del coniuge o di famiglia, alla cui attività risulti del tutto estraneo<sup>208</sup>.

Una volta accertata la qualifica soggettiva del garante, il giudice dovrà valutare il requisito della meritevolezza. In questa prospettiva, in giurisprudenza è stata esclusa la sussistenza della colpa grave *ex* art. 69 c.c.i. in capo a chi si sia indebitato per aver rilasciato garanzie fideiussorie in favore di società amministrata da un membro della famiglia, per meri vincoli di solidarietà, quando la società – della quale è stato dichiarato fallimento – era ancora operativa e redditizia<sup>209</sup>.

Condivisibili, in tal senso, le argomentazioni di coloro che, in dottrina, sostengono che il garante è considerabile consumatore ove la prestazione della garanzia, «pure quando consista nella stipulazione di un negozio fideiussorio e addirittura quando presenti le caratteristiche di generalità, che sono proprie della fideiussione *omnibus*», manchi dell'elemento della ricorrenza e della sistematicità; elementi, questi che, «consentendo il passaggio dalla valutazione dell'atto alla valutazione dell'attività, ne farebbe[ro] emergere il carattere “professionale” ove questo sussistesse»<sup>210</sup>.

Sarebbe dunque consumatore ai fini dell'accesso alla ristrutturazione dei debiti, la persona fisica che, in qualità di avvallante, abbia sottoscritto finanziamenti chirografari stipulati da un altro soggetto, funzionali ad assicurare l'avvio e lo svolgimento di un'attività commerciale<sup>211</sup>. Diverso è il caso del socio fideiussore che, pur non avendo amministrato né gestito la società garantita, detenga una significativa partecipazione al capitale sociale. In simili circostanze la giurisprudenza<sup>212</sup> ha escluso il carattere privato (*recte*: consumeristico) dell'indebitamento, ritenendosi che il grave

---

<sup>208</sup> Trib. Torino, 7 novembre 2024, in *ilCaso.it*; Trib. Napoli Nord, 24 luglio 2024, *ivi*. Al contrario, come osservato da Trib. Torino, 10 ottobre 2024, è inammissibile per carenza del requisito soggettivo di consumatore, la proposta di ristrutturazione dei debiti presentata da socio di s.r.l. che ha maturato debiti per garanzie prestate in favore della società, in presenza di una significativa partecipazione al capitale sociale, a prescindere che sia o sia stato coinvolto nella gestione della stessa o l'abbia amministrata.

<sup>209</sup> Trib. Napoli Nord, 22 luglio 2024, in *ilCaso.it*.

<sup>210</sup> SABATELLI, *La Cassazione precisa la nozione di «consumatore»*, in *Dir. fall.*, 2016, II, 1289.

<sup>211</sup> Trib. Taranto, 23 gennaio 2023, in *ilCaso.it*, il quale, aderendo alla giurisprudenza comunitaria (CGUE C-74/15, in *curia.europa.eu*) e di legittimità (Cass., 24 gennaio 2020, n. 1666, in *laLeggepertutti.it*; Cass., 16 gennaio 2020, n. 742, in *Oss. Insolvenza*), ha rilevato che ai fini della qualifica di consumatore assume rilevanza il rapporto tra garante e beneficiario (nel caso di specie, la figlia), nonché la mancata partecipazione all'attività come amministratore o come socio di capitali.

<sup>212</sup> Trib. Torino, 3 ottobre 2024, in *ilCaso.it*.

sovraindebitamento fosse conseguenza di garanzie rilasciate nell'interesse della s.r.l. successivamente sottoposta a liquidazione giudiziale.

Tale approccio è chiaramente adesivo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in ossequio alle decisioni della CGUE nelle cause C-74/15 del 19/11/2015 e C-534/15 del 14/09/16, «i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con rilievo [...] all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore»<sup>213</sup>.

#### 4.2. Il socio illimitatamente responsabile

La questione dell'accesso del socio illimitatamente responsabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento è stata, in origine, trascurata dal legislatore<sup>214</sup>. La legge 3/2012, infatti, non conteneva alcun riferimento esplicito né alla figura del socio né al coordinamento tra la procedura a lui riferita e quella eventualmente instaurata dalla società<sup>215</sup>.

Sul piano interpretativo si erano delineati due orientamenti contrapposti. Secondo un primo indirizzo<sup>216</sup>, il socio illimitatamente responsabile di società di persone non avrebbe potuto accedere alle procedure di gestione del sovraindebitamento in ragione del disposto dell'art. 7, comma 2, lett. a), l. 3/2012, che richiamava il c.d. fallimento in estensione *ex art. 147 l. fall.* Secondo altro avviso<sup>217</sup>, invece, il socio illimitatamente responsabile sarebbe stato legittimato all'accesso alle suddette procedure in ragione della sua estraneità all'attività imprenditoriale; conseguentemente, essendo la disciplina dell'estensione del fallimento una norma speciale, essa non avrebbe potuto trovare applicazione oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

---

<sup>213</sup> Così Cass, 13 dicembre 2018, n. 32225, in *laleggepertutti.it*; conf. Cass., (ord.) 16 gennaio 2020, n. 742, in *Oss. insolvenza*; Cass., SS.UU., 27 febbraio 2023, n. 5868, in *foreuropeo.it*; Cass., 7 maggio 2024, n. 12286, in *laleggepertutti.it*.

<sup>214</sup> PASQUARIELLO, *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, in *Fall.*, 2017, 197 ss.

<sup>215</sup> In giurisprudenza – cfr. Trib. Milano 26 luglio 2016 e 18 agosto 2016 – si era ritenuto che il socio illimitatamente responsabile non potesse accedere alle procedure di sovraindebitamento sul presupposto della sua fallibilità c.d. in estensione e del fatto che non fosse ammesso lo “spacchettamento”, che avrebbe permesso la separazione della gestione dei debiti di natura consumeristica da quelli della società partecipata.

<sup>216</sup> Trib. Milano, 18 agosto 2016, in *ilCaso.it*; Trib. Cagliari, 14 novembre 2016, in *osservatorio-oci.org*. Tra le voci in dottrina, v. LEUZZI, *Le procedure da sovraindebitamento: «profili generali»*, in Crivelli, Fontana, Leuzzi, Napolitano, Rolfi, *Il nuovo sovraindebitamento*, cit., 28 ss.; PASQUARIELLO, *Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma*, cit., 761 ss.; CRIVELLI, *Profili applicativi delle procedure di accordo e piano del consumatore*, cit., 526 ss.

<sup>217</sup> Trib. Rimini, 22 marzo 2018, in *ilCaso.it*; Tri. Prato, 16 novembre 2016, *ivi*; Trib. Mantova, 28 aprile 2016, *ivi*. In dottrina, cfr. FABIANI, *Primi spunti di riflessione sulla regolazione del sovraindebitamento del debitore non fallibile (legge 27 gennaio 2012, n. 3)*, cit., 94; MAIMERI, *Presupposti soggettivi e oggettivi di accesso*, in *Fall.*, 2012, 1029.

Il dibattito si è poi nuovamente acceso quando, con l'approvazione della legge delega 155/2017, era emersa (art. 9, comma 1, lett. a) la volontà del legislatore di ricomprendere nella disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili<sup>218</sup>. In tale prospettiva, tra le norme "emergenziali" che avevano anticipato l'entrata in vigore del c.c.i., era stata ricompresa la disposizione che attribuisce la qualifica di consumatore anche ai soci di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a., in riferimento ai soli debiti contratti *per scopi estranei a quelli sociali*. Il legislatore ha così definitivamente legittimato tali soggetti ad accedere agli strumenti di composizione della crisi, offrendo una soluzione a un nodo interpretativo che aveva animato dottrina e giurisprudenza<sup>219</sup>.

L'intervento riformatore ha quindi sancito la possibilità, per il socio illimitatamente responsabile, di proporre il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma solo per soddisfare i crediti derivanti da obbligazioni contratte con creditori personali. Pertanto, i debiti determinanti il sovraindebitamento devono essere estranei a quelli sociali, oltre che a quelli professionali o imprenditoriali eventualmente contratti<sup>220</sup>.

La novella apportata dalla legge 176/2020 ha introdotto il comma 2-ter all'articolo 7 della l. 3/2012 (oggi confluito nell'art. 79, comma 4, c.c.i.), stabilendo che l'«accordo di composizione della crisi» – oggi sostituito dal concordato minore – della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; nonché il comma 7-bis dell'articolo 14-ter (ora trasfuso nell'art. 270, comma 1, c.c.i.), a norma del quale il decreto di apertura della «liquidazione» – oggi "controllata" – della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Quanto, invece, alla procedura esperibile autonomamente dal socio, il legislatore della riforma si è limitato a intervenire sulla definizione di consumatore di cui all'articolo 6, comma 2, lett. b), l. 2/2012 (l'attuale articolo 2, lett. e), c.c.i.), chiarendo che essa ricomprende anche la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività commerciale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, *per debiti estranei a quelli sociali*.<sup>221</sup>

---

<sup>218</sup> V. Trib. Rimini, 18 marzo 2018.

<sup>219</sup> In argomento, si rimanda a MICHELOTTI, *I soci illimitatamente responsabili e le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Fall.*, 2020, 315 ss.

<sup>220</sup> RANUCCI, *Consumatore e socio nella l. 3/2012 modificata dalla l. 176/2020*, cit., 87, il quale, a p. 88, precisa un'ulteriore questione, afferente alla posizione di garante del socio: «Probabilmente, la locuzione *per i debiti estranei a quelli sociali* è idonea ad escludere dal novero dei consumatori i soci che abbiano prestato garanzia in favore della società della quale siano amministratori ovvero soci illimitatamente responsabili. Infatti, il debito così sorto – pur non condividendo la teoria del c.d. professionista di rimbalzo – non può ritenersi estraneo alla società, in quanto presenta quel *collegamento di natura funzionale* con la società che – in altri campi – esclude il ricorrere della nozione di consumatore [...]».

<sup>221</sup> Formula poi modificata ad opera del decreto Correttivo-ter con «per debiti contratti nella qualità di consumatore».

In tale ottica, il criterio dirimente non è l'attività svolta dal soggetto, bensì l'eziologia del debito: devono cioè essere distinti i debiti personali (trattabili con gli strumenti propri del consumatore) da quelli derivanti da attività imprenditoriale o professionale (che esigono strumenti diversi). Secondo il quadro normativo attuale:

- i debiti sociali del socio illimitatamente responsabile possono essere definiti tramite il concordato minore (i cui effetti esdebitatori si riflettono, eventualmente, anche sul socio) o la liquidazione controllata della società, il cui avvio determina l'apertura della liquidazione anche nei suoi confronti;
- fin quando permane il vincolo societario, il socio, di regola, non può definire autonomamente i debiti sociali, dovendo attendere il decorso dell'anno dalla data di cancellazione dal Registro delle Imprese (articolo 33 c.c.i.) o dalla formalizzazione nel Registro del proprio recesso (articolo 256, comma 2, c.c.i.).

Ora, stante questo quadro normativo, nella prassi sono state registrate numerosissime istanze di liquidazione controllata presentate *in proprio* dal socio illimitatamente responsabile, dirette a regolare l'intero indebitamento personale, anche in assenza di iniziativa da parte della società, sia essa *in bonis*, inattiva od ormai decotta, ma comunque ancora iscritta al Registro delle Imprese<sup>222</sup>.

In questa prospettiva, la posizione del socio in crisi va valutata non tanto alla luce della sua qualifica soggettiva, quanto in base alla consistenza qualitativa dell'insolvenza. La formulazione dell'articolo 2, comma 1, lett. e), c.c.i., consentirebbe infatti lo "spacchettamento" della posizione debitoria del socio illimitatamente responsabile, ammettendo la possibilità di accedere a una procedura di sovraindebitamento per una sola parte dei suoi debiti (quelli consumeristici)<sup>223</sup>, lasciando impregiudicati quelli derivanti dalla – eventuale – responsabilità sussidiaria derivante dalle obbligazioni contratte dalla società (articolo 2291 c.c.)<sup>224</sup>.

In sostanza, il socio, «avendo la libera disponibilità del suo patrimonio, può anche decidere di utilizzarlo per intero per la ristrutturazione dei debiti consumeristici, purché sia in grado di dimostrare

---

<sup>222</sup> Trib. Alessandria, 11 aprile 2022; Trib. Civitavecchia, 11 maggio 2023; Trib. Piacenza, 25 marzo 2024; Trib. Pesaro, 30 aprile 2024; Trib. Bologna, 20 maggio 2024; Trib. Modena, 12 agosto 2024.

<sup>223</sup> Nonostante siano emerse talune resistenze (v. Trib. Ferrara, 4 luglio 2023, confermata da App. Bologna, 16 gennaio 2024), la giurisprudenza maggioritaria è incline ad ammettere le proposte che non coinvolgono l'intero patrimonio del debitore: Trib. Treviso, 14 luglio 2023; Trib. Pesaro, 18 luglio 2024; Trib. Bergamo, 20 luglio 2024; Trib. Genova, 31 ottobre 2024; Trib. Bari, 5 novembre 2024, *ivi*. Trib. Avellino, 11 aprile 2024 ha osservato, in aperto contrasto con l'applicazione del principio di c.d. universalità oggettiva, che «l'esclusione di taluni beni dalla liquidazione è da ritenersi sempre possibile in quanto consentita dal generale principio di libertà dei contenuti della proposta sancito dall'art. 67 co. 1 CCII».

<sup>224</sup> Il meccanismo dello spacchettamento si spiega in ragione del fatto che nel caso del socio illimitatamente responsabile non si è in presenza di un unico patrimonio e di un'unica posizione debitoria, bensì di un soggetto (la società) che ha contratto un'obbligazione e che è responsabile per il suo adempimento; e di un altro soggetto (il socio), dotato di un patrimonio proprio, che risponde del debito in via sussidiaria e che gode del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale ex articolo 2304 c.c.

al giudice che nel momento in cui ha avviato la procedura la situazione economica e finanziaria della società era tale da assicurare il soddisfacimento dei debiti in quel momento sussistenti; né ai creditori sociali sarebbe consentito contestare l'omologazione, mancando l'elemento dell'attualità del pericolo di inadempimento dell'obbligazione sociale per la quale il socio ha una responsabilità solo sussidiaria»<sup>225</sup>.

#### 4.3. *Debitoria promiscua e imprenditore cessato*

Tra gli strumenti di risoluzione della crisi introdotti dalla legge n. 3 del 2012, l'accordo di composizione della crisi si distingueva per trasversalità e flessibilità: vi potevano accedere tutte le categorie di debitori non assoggettabili a fallimento – inclusi i consumatori non meritevoli, i professionisti e i piccoli imprenditori – e, ai sensi dell'art. 8 della legge, la proposta poteva prevedere la soddisfazione dei creditori «attraverso qualsiasi forma».

Con l'entrata in vigore del Codice della crisi, detta procedura è stata sostituita dal concordato minore, strumento dalle potenzialità più ridotte sotto il profilo applicativo. Una delle ragioni di tale riduzione risiede nel dettato dell'art. 33, comma 4, c.c.i., che prevede l'inammissibilità della domanda di accesso al concordato minore formulata da un imprenditore cancellato dal Registro delle imprese. Tale disposizione esclude (forse irragionevolmente<sup>226</sup>) un'ampia categoria di soggetti: i titolari di ditte individuali, che, pur non potendo essere considerati consumatori, si trovano privi di strumenti alternativi alla liquidazione<sup>227</sup>.

Sotto il profilo interpretativo, occorre anzitutto richiamare la nozione di consumatore di cui all'articolo 2, lett. e), CCII, che lo definisce quale persona fisica che agisce per *scopi estranei* all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolte. Questione centrale è l'attribuzione di significato alla locuzione “scopi estranei”. In materia di diritto dei consumatori, è da tempo consolidata una interpretazione oggettivistica fondata sul collegamento

---

<sup>225</sup> PELLECCIA, *Il “decreto ristori”*, cit., 1258; cfr. anche ZANICHELLI, *Il corposo restyling della legge sul sovraindebitamento*, in *Fall.*, 2021, 445.

<sup>226</sup> CARBONE, *L'art. 33 CCII e l'irragionevole vuoto di tutela per gli imprenditori individuali cancellati*, in *ilCaso.it*, 4, sottolinea che l'introduzione di questa ipotesi di inammissibilità ha ingenerato, oltre che condizioni discriminatorie, «una stortura nel panorama normativo contraria alle logiche di aiuto sociale sulle quali tutto l'impianto della L. 3/2012 si fondava originariamente».

<sup>227</sup> «In sostanza l'imprenditore individuale, anche sotto soglie, se intende cessare l'attività, deve necessariamente estinguere i propri debiti, in ipotesi tramite concordato minore liquidatorio prima della cancellazione dal registro delle imprese; dopo non potrà in alcun caso inserire i debiti commerciali, anche se marginali, in un piano di ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII né potrà più accedere al concordato minore. Può tuttavia accadere che la situazione di sovraindebitamento maturi incolpevolmente solo dopo la cancellazione dal registro delle imprese: il soggetto, ad esempio, confidava ragionevolmente di poter far fronte ai debiti commerciali pregressi anche attraverso il nuovo congruo stipendio da lavoratore dipendente, ma poi è stato licenziato per malattia o riduzione del personale», così, testualmente, NANNIPIERI, *Correttivo ter e accesso alle procedure di sovraindebitamento: la toppa è peggio del buco?*, in *dirittodellacrisi.it*.

funzionale tra le obbligazioni e l'attività esercitata, nonché sulla natura del bene o servizio acquistato<sup>228</sup>.

Durante la vigenza della legge n. 3/2012, la Corte di Cassazione era intervenuta sul punto, affermando che, ai fini della presentazione del piano del consumatore, le obbligazioni determinanti il sovraindebitamento devono essere state assunte «per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria»<sup>229</sup>. Tale posizione aveva sovvertito l'interpretazione prevalente fino a quel momento, secondo la quale chiunque svolgesse un'attività imprenditoriale o professionale ne sarebbe automaticamente escluso<sup>230</sup>.

Secondo questo orientamento, seguito anche in dottrina<sup>231</sup>, la qualità di consumatore doveva essere valutata sulla base della natura delle obbligazioni scadute e non adempiute, non già sullo *status* formale del debitore. Pertanto, anche un soggetto che avesse mantenuto la qualità di imprenditore o professionista (non fallibile) avrebbe potuto accedere al piano del consumatore qualora il sovraindebitamento fosse derivato da obbligazioni personali o familiari<sup>232</sup>.

Questa impostazione era stata recepita nello *Schema di disegno di legge delega* elaborato dalla Commissione ministeriale istituita con decreto del Ministero della Giustizia del 28 gennaio 2015 s.m.i., ove era stato stabilito che «nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla l. 27 gennaio 2012, n.

---

<sup>228</sup> In argomento, si v. AZZARO, *I contratti non negoziati*, Napoli, 2000, 10 ss.; GABRIELLI, *Sulla nozione di consumatore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, 1163 ss.; CRACOLICI, CURLETTI, *Nozioni di consumatore tra il Codice del consumo e la legge n. 3 del 2012*, in *Contr.*, 2018, 82.

<sup>229</sup> Cass., 1° febbraio 2016, n. 1869, in *Fall.*, 2016, 666, con nota di PASQUARIELLO, *La Cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., in *Dir. fall.*, 2016, II, 1257, con nota di SABATELLI, *La Cassazione precisa la nozione di «consumatore»*, già cit.; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 989, con nota di TRUBIANI, *Gli angusti orizzonti della nozione di consumatore nella disciplina della crisi da indebitamento*.

<sup>230</sup> Tra gli altri, cfr. PASQUARIELLO, *La Cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit. 669; GIANNELLI, *Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento (la tutela dei creditori dell'insolvente civile tra regole di concorso e meritevolezza degli interessi)*, in Di Cataldo, Meli, Pennisi (a cura di), *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, III, Milano, 2015, 1349 ss.

<sup>231</sup> CRACOLICI, CURLETTI, *Nozioni di consumatore tra il Codice del consumo e la legge n. 3 del 2012*, cit., 84 ss.

<sup>232</sup> Tale indirizzo aveva destato più di un dubbio, dal momento che avrebbe determinato il concorso di tre tipologie di creditori: quelli dell'attività professionale (estranei alla predisposizione del piano), quelli personali-consumeristici, nonché quelli pubblicistici. Così CRACOLICI, CURLETTI, op. ult. cit., 86. Peraltro, come evidenziato da PASQUARIELLO, *La Cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 669, la mancanza di inadempimenti derivanti dall'attività professionale svolta e la contemporanea sussistenza di debiti consumeristici potrebbe causare la situazione di sovraindebitamento del consumatore, determinata anche dal pagamento integrale dei creditori dell'impresa. «D'altro canto, in un sistema nel quale i pagamenti preferenziali non sono sanzionati penalmente né revocabili come avviene nella disciplina fallimentare, verrebbe, di fatto, rimessa al debitore la scelta dei debiti da pagare regolarmente e quali ristrutturare con il patrimonio incapiente. Di conseguenza, la compresenza di tipologie differenti di debiti in capo al medesimo soggetto con trattamenti unilateralmente diversi era stata ritenuta contraria all'art. 2740 c.c.», così RANUCCI, *Consumatore e socio nella l. 3/2012 modificata dalla l. 176/2020*, cit., 80.

3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura, anche in base a un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo [...]»<sup>233</sup>.

Tuttavia, il legislatore della riforma ha abbandonato l'impostazione emersa in sede giurisprudenziale e recepita nei lavori preparatori del 2015. La relazione illustrativa al Codice della crisi chiarisce, con riferimento all'art. 2, che «non può considerarsi consumatore la persona fisica che non abbia cessato di svolgere un'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale in precedenza esercitata»<sup>234</sup>. Inoltre, l'articolo 6, comma 2, lett. b), così come riformato dalla normativa emergenziale, ha eliminato il riferimento alle *obbligazioni esclusivamente assunte*, spostando così l'attenzione sulla qualificazione soggettiva del debitore più che sulla natura delle obbligazioni assunte<sup>235</sup>.

Attraverso questa scelta di fondo, il legislatore ha stabilito che può essere considerato consumatore solo chi non svolga attività professionale o imprenditoriale. Pertanto, non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il soggetto su cui gravi una debitoria mista, comprensiva cioè di obbligazioni contratte nell'esercizio della propria attività; non può essere considerato consumatore chi *non* abbia cessato l'attività economica, anche se la condizione di sovraindebitamento dovesse essere dovuta esclusivamente a debiti consumeristici.

Resta dunque la questione dell'imprenditore cessato: decorso un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese, egli non può più essere assoggettato a liquidazione giudiziale<sup>236</sup>, ma nulla

---

<sup>233</sup> Indicazione, questa, prevista in armonia con l'articolo 23 della Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, rubricato "*Riunione delle procedure relative ai debiti professionali e personali*", a norma del quale: «1. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della liberazione dai debiti, i debiti professionali contratti dall'imprenditore sovraindebitato nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e i debiti personali contratti dal medesimo al di fuori di tale attività siano trattati in un'unica procedura. 2. Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1 e stabilire che i debiti professionali e personali siano trattati in procedure distinte purché, ai fini della liberazione dai debiti conformemente alla presente direttiva, tali procedure possano essere coordinate».

<sup>234</sup> Per ciò che concerne la definizione del momento nel quale considerare cessata l'attività, può farsi riferimento all'articolo 10 l. fall.: «I. Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. II. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma». In proposito, è stato affermato da RANUCCI, *Consumatore e socio nella l. 3/2012 modificata dalla l. 176/2020*, cit., 81, che la lettura coordinata della citata disposizione con l'articolo 6, comma 2, lett. b) l. 3/2012 e con la Relazione illustrativa al Codice della crisi, «indurrebbe ad affermare che, successivamente alla cancellazione, l'imprenditore cessato possa presentare il piano del consumatore, in quanto non più imprenditore», ma solo nell'ipotesi in cui l'imprenditore individuale sia qualificabile come piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge fallimentare.

<sup>235</sup> RANUCCI, op. ult. cit., 80 s.

<sup>236</sup> Sulla conseguente inammissibilità della richiesta di accesso alle procedure di sovraindebitamento da parte dell'imprenditore cancellato da meno di un anno dal RI e la cui attività superava i limiti dimensionali, cfr. Trib. Pesaro, 30 aprile 2024, in *ilCaso.it*.

osta a che l'imprenditore possa richiedere l'accesso alla procedura di *liquidazione controllata*, giacché l'articolo 33, comma 4, c.c.i., non ne preclude l'ammissibilità, limitando l'accesso al concordato minore, al concordato preventivo, o agli accordi di ristrutturazione presentata dall'imprenditore cancellato dal Registro delle Imprese<sup>237</sup>.

Con riguardo alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, parte della giurisprudenza ha ammesso l'accesso alla procedura anche in presenza di debitoria c.d. mista, purché quella derivante dall'attività di impresa costituisca una minima parte e derivi da attività cessata<sup>238</sup>.

Di contro, l'orientamento prevalente ha rilevato come l'attuale impianto normativo «non prevede espressamente il caso del debito cosiddetto “misto”, ossia composto da obbligazioni consumeristiche e commerciali, non essendo immediatamente ricavabile dall'impianto del nuovo codice della crisi se, in tal caso, il debitore possa avere accesso al piano del consumatore, oppure se debba obbligatoriamente far ricorso alla sola procedura di liquidazione controllata (artt. 268 e ss. c.c.i.), oppure ancora, se possa avere accesso all'uno o all'altro strumento a seconda del passivo preso in considerazione»<sup>239</sup>.

Si è così affermato che la definizione codicistica di consumatore debba fondarsi sull'elemento soggettivo del debitore, ossia sullo scopo perseguito: una volta che un'obbligazione è sorta nell'ambito dell'attività imprenditoriale, essa conserva natura commerciale anche dopo la cessazione dell'attività. La “cristallizzazione” della finalità imprenditoriale al momento dell'insorgenza del debito esclude ogni possibilità di qualificare come consumatore chi si sia successivamente spogliato dello *status* di imprenditore.

Venendo, ora, alle prospettive interpretative, tra gli argomenti a favore dell'accesso al piano del consumatore da parte dell'imprenditore cessato con debitoria promiscua, si segnala il rischio che tale soggetto rimanga privo di strumenti negoziali alternativi alla liquidazione. Nel caso, infatti, che i suoi

---

<sup>237</sup> App. Venezia, 12 ottobre 2023, n. 11, in *ilCaso.it*: «In buona sostanza, in ragione della cessazione dell'attività imprenditoriale egli non può accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che presuppongono l'operatività dell'azienda, ma nulla osta, nel concorso dei presupposti propri delle singole procedure, all'accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza come, per l'appunto, la liquidazione controllata».

<sup>238</sup> Trib. Reggio Emilia, 6 febbraio 2023, n. 12, che ha rilevato come i debitori, avendo cessato di svolgere un'attività imprenditoriale/professionale, proprio in quanto imprenditori cessati, non avrebbero potuto accedere alla procedura del concordato minore ed ha quindi ritenuto giustificata la qualifica di consumatori pur in presenza di un indebitamento di natura mista, in base a una interpretazione estensiva delle norme del codice della crisi; conf. Trib. Pesaro, 2° settembre 2023, in *ilCaso.it*; Trib. Trani, 2 maggio 2023, *ivi*: «È qualificabile come consumatore il soggetto sovraindebitato che svolga domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII per definire una situazione debitoria c.d. promiscua, in presenza di residui debiti in minima parte imputabili all'attività imprenditoriale svolta in passato ed attualmente cessata e quindi non prevalenti rispetto a quelli aventi natura consumeristica». Cfr. anche Trib. La Spezia, 5 giugno 2024, *ivi*, a mente del quale è qualificabile come consumatore il soggetto sovraindebitato, attualmente prestatore di lavoro subordinato, che svolga domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i. per definire una debitoria promiscua, in cui i debiti contratti nell'esercizio dell'impresa poi cessata sono in misura rilevante di natura fiscale; Trib. Bergamo, 20 luglio 2024.; Trib. Rovigo, 5 ottobre 2024.

<sup>239</sup> App. Bologna, 20 giugno 2023, in *ilCaso.it*.

debiti derivino in prevalenza da attività d'impresa, questi si troverà escluso sia dalla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sia dal concordato minore, precluso per effetto della cancellazione dal Registro delle imprese. Ne consegue una sorta di “condanna” alla sola liquidazione controllata<sup>240</sup>.

Sul fronte opposto, si evidenzia che gli strumenti previsti per imprenditori e consumatori sono strutturalmente differenti: ammettere la possibilità di scegliere tra l'uno e l'altro a seconda delle contingenze potrebbe generare abusi<sup>241</sup>. In particolare, l'ex imprenditore potrebbe utilizzare strumentalmente la procedura consumeristica per beneficiare delle relative agevolazioni – come la mancata necessità di voto dei creditori – per poi riprendere l'attività una volta ottenuta l'omologazione.

Una possibile soluzione di compromesso potrebbe consistere nell'ammettere la ristrutturazione dei soli debiti di natura consumeristica, con l'espressa esclusione di quelli professionali o imprenditoriali, eventualmente oggetto di separata composizione<sup>242</sup>. Tale prassi risulterebbe assimilabile al c.d. spacchettamento previsto per i debiti del socio illimitatamente responsabile

Si è detto che l'orientamento maggioritario – ancora conforme alla nota pronuncia della Suprema Corte n. 1869 del 1° febbraio 2016 – tende a escludere l'ammissibilità del piano per il soggetto con debitoria promiscua<sup>243</sup>: solo la natura consumeristica dei debiti consente di accedere allo strumento di favore di cui all'articolo 67 c.c.i., il quale prevede, tra l'altro, la sottrazione al voto dei creditori.

---

<sup>240</sup> NANNIPIERI, *Consumatore e sovraindebitamento misto, in dirittodellacrisi.it*; secondo App. Torino, 12 marzo 2024, in *ilCaso.it*, «nell'impianto del codice della crisi non sarebbe ravvisabile un generale diritto del soggetto insolvente o sovraindebitato ad accedere a tutto il ventaglio delle procedure concorsuali, maggiori e minori».

<sup>241</sup> Cfr. App. Bologna, 16 giugno 2023, in *ilCaso.it*.

<sup>242</sup> In questi termini si è espresso Trib. Ivrea, 12 aprile 2024. *Contra* Trib. Bologna, 22 novembre 2024, che ha ritenuto inammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti *ex* articolo 67 c.c.i. in presenza di obbligazioni non consumeristiche (quali contributi previdenziali), tenute volontariamente fuori dal piano in ragione dell'assunzione, da parte di un terzo (nella fattispecie, il padre), dell'impegno al loro pagamento mediante pagamento rateale di lunga durata. Al contrario, ha osservato il Tribunale, potrebbe ammettersi la ristrutturazione nel caso in cui detti debiti risultino oggetto di accollo liberatorio del terzo o di immediato adempimento da parte del terzo stesso.

<sup>243</sup> Cass. 26 luglio 2023, n. 22699, in *ilCaso.it*: «La nozione di “consumatore abilitato al piano” quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore – attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza –, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte a esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività di impresa o professionale propria [...]». Tra le pronunce di merito, si v. Trib. Forlì, 5 febbraio 2024, *ivi*; Trib. Mantova, 11 ottobre 2023, *ivi*; Trib. Modena, 28 agosto 2023: «È pacifico infatti che la debitrice abbia contratto una quota significativa dei suoi debiti attuali a cagione della passata attività imprenditoriale, peraltro da tempo cessata. La tesi [...] in base alla quale, alla luce della nuova formulazione dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, potrebbe accedere al piano anche il soggetto che alla attualità non svolga attività imprenditoriale, pur se gravato da debiti d'impresa o professionali pregressi, è stata infatti di recente sconfessata dalla Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione, nel decreto 26.97.2023 [...] In tale pronuncia, dalla evidente portata nomofilattica, la Prima Presidente richiama da un lato il noto arresto del 2016 (Sent. Nr. 1869) con cui la Corte aveva sancito il principio, ai fini del riscontro della qualità di consumatore – del taglio sostanziale e attuale sulla natura delle obbligazioni da ristrutturare; dall'altro lato rileva la sostanziale

Secondo tale lettura, non rilevarebbe la formulazione dell'art. 2, lett. e) c.c.i., che definisce il consumatore colui che *agisce*, nel presente, con tale qualità; in particolare, si è rilevato che tale disposizione riproduce, nel conteso del diritto della crisi, la definizione contenuta nel Codice del consumo, che ha valenza meramente definitoria e descrittiva, «senza che possa predicarsi che dalla dimensione temporale della definizione [...] possa derivare un superamento del contenuto sostanziale della definizione stessa», la quale richiede che i debiti siano stati contratti al di fuori dell'attività di impresa<sup>244</sup>.

V'è infine chi, pur escludendo la qualificazione dell'imprenditore individuale cessato come consumatore, ne ammette l'accesso al concordato minore<sup>245</sup>. La questione dell'ammissibilità o meno del concordato minore presentato da un imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese ha suscitato un forte dibattito giurisprudenziale, stante la rilevanza e diffusione nel tessuto imprenditoriale italiano.

Chi sostiene tale tesi, suggerisce che la cancellazione della ditta individuale dal Registro non sarebbe ostativa all'apertura della procedura concordataria *ex* articolo 74, comma 2 c.c.i., nonostante il disposto dell'articolo 33, comma 4, c.c.i., giacché esso si riferirebbe al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina la definitiva estinzione, e conseguente perdita di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 2945 c.c.

L'imprenditore individuale, al contrario, *sopravvive alla cessazione della ditta*: «Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (costringendolo, di fatto, alla liquidazione controllata) ed una illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con *ratio* e finalità del Codice della Crisi e con la disciplina comunitaria di cui esso è espressione»<sup>246</sup>.

Tale soluzione non pare irragionevole, in primo luogo perché sotto il profilo soggettivo l'articolo 74 c.c.i. ammette alla presentazione della proposta di concordato minore «i debitori di cui all'art. 2,

---

“continuità” della disciplina del CCII rispetto alla normativa previgente, pur a fronte di “minimi cambiamenti” nelle singole disposizioni».

<sup>244</sup> Trib. Ivrea, 20 aprile 2023, in *ilCaso.it*; *contra* App. L'Aquila, 11 ottobre 2023, *ivi*, che sostiene che sia opportuno riconoscere la qualifica di consumatore a chi presenti una domanda di ristrutturazione dei debiti la cui proposta contenga la composizione di debiti contratti nell'esercizio dell'attività cessata, in quanto, «secondo la nuova nozione fornita dall'art. 2, lett. e), CCII, può considerarsi consumatore la persona fisica che non agisca più quale imprenditore, pur avendo svolto tale attività nel passato, essendo la qualifica di consumatore attribuita al debitore che si trovi attualmente in condizioni di estraneità al mercato quale imprenditore». Tesi, questa, che secondo il tribunale abruzzese è rafforzata dalla circostanza che l'ultimo comma dell'articolo 33 c.c.i. preclude il concordato minore all'imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese: a tale soggetto, pur gravato da debitoria promiscua, deve essere attribuita la qualifica di consumatore e consentito l'accesso alla relativa procedura, pena l'introduzione di una irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri destinatari delle procedure di composizione della crisi.

<sup>245</sup> Trib. Ancona, 29 luglio 2024.

<sup>246</sup> Trib. Ancona, 15 novembre 2023, in *ilCaso.it*; cfr. anche Trib. Mantova, 22 febbraio 2024, *ivi*.

comma 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento», incluso, dunque, «ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale», quale è, per l'appunto, l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività.

In secondo luogo, l'interpretazione sistematica dell'articolo 33 c.c.i. troverebbe coerenza con l'articolo 271 c.c.i., il quale dispone che in caso di liquidazione controllata presentata dai creditori, al debitore è consentito di richiedere l'accesso «ad una procedura di cui al capo II del titolo V», con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione.

Il vuoto di tutela, cui si è accompagnato un panorama giurisprudenziale estremamente frammentato, non è stato interamente colmato dall'ulteriore intervento del legislatore sul punto, che ha definito la nozione di consumatore in senso conforme a quanto statuito dalla citata pronuncia della Prima Presidente della Corte di Cassazione resa in data 26 luglio 2023, n. 22699. Il novellato articolo 2, comma 1, lett. e), c.c.i., definisce consumatore «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e *accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore*».

Attraverso tale riformulazione, è stato attribuito rilievo decisivo alla originaria natura dell'obbligazione<sup>247</sup>, escludendo dunque qualunque possibilità di ricondurre alla nozione di consumatore l'imprenditore, anche individuale, cessato, sul quale grava una debitoria, anche risalente, derivante dall'esercizio della pregressa attività.

Il legislatore ha peraltro effettuato un intervento – la cui opportunità e praticità sono discutibili – sull'articolo 33 c.c.i., mantenendo invariato il comma 4, che include il concordato minore tra gli strumenti preclusi all'imprenditore cessato, ma ammettendo la possibilità per lo stesso di accedere alla liquidazione controllata anche oltre l'anno successivo alla cancellazione dell'impresa dal Registro.

Ciò non è valso, tuttavia, a dissipare il disordine interpretativo<sup>248</sup>, giacché tale modifica si limita a recepire un'interpretazione già diffusa in giurisprudenza, fondata sul principio per cui la persona fisica sopravvive alla cessazione della ditta individuale<sup>249</sup>.

---

<sup>247</sup> Stando a quanto specificato nella Relazione Illustrativa, si è inteso «rendere più chiara la definizione di consumatore, al fine di eliminare i dubbi interpretativi ancora esistenti sulla natura dei debiti che consentono l'accesso alla procedura del piano del consumatore».

<sup>248</sup> In argomento cfr. MANCINI, *Sovraindebitamento: una prima lettura del "Correttivo-Ter" – I parte: disposizioni generali, consumatore e concordato minore*, in *ilCaso.it*, 7 ss.

<sup>249</sup> In argomento, cfr., *ex multis*, Trib. Verona, 1° luglio 2024, che ha respinto l'eccezione del debitore-persona fisica, che aveva invocato la cancellazione della propria ditta da oltre un anno: «la persona fisica, già titolare di ditta individuale cancellata dal registro per le imprese da più di un anno, può essere sottoposta alla liquidazione controllata (a prescindere dalle soglie dimensionali della ditta), posto che la preclusione dell'apertura della

In sostanza, stante l'espressa previsione che la persona fisica possa accedere alla liquidazione controllata anche dopo un anno dalla cancellazione della ditta individuale, permane il rischio che la limitazione contenuta nell'art. 33 c.c.i. venga interpretata come riferita al solo imprenditore collettivo, lasciando irrisolto il problema dell'accesso al concordato minore per l'imprenditore individuale cessato<sup>250</sup>.

---

procedura concorsuale ricavabile dall'art. 33 CCII è riferibile all'imprenditore ma non anche alla persona fisica che, dopo la cancellazione della ditta, rimanga titolare dei debiti relativi all'attività di impresa».

<sup>250</sup> Come già sostenuto, anche a seguito della pronuncia della S.C. (Cass., 26 luglio 2023, n. 22699), da Trib. Napoli Nord, 3 gennaio 2023; Trib. Ancona, 11 gennaio 2023; Trib. Treviso, 7 febbraio 2023; Trib. Rimini, 15 febbraio 2023; Trib. La Spezia, 30 agosto 2023; Trib. Torre Annunziata, 3 novembre 2023; Trib. Ancona, 15 novembre 2023, cit.; Trib. Vicenza, 14 novembre 2023; Trib. Mantova, 22 febbraio 2024, cit. *Contra* Trib. Bologna, 12 ottobre 2024.

## CAPITOLO III

### *Gestione della crisi ed esdebitazione*

SOMMARIO: 1. Il ruolo e le funzioni dell'OCC – 2. Banche dati – 3. La ristrutturazione dei debiti del consumatore. Premessa – 3.1. Il piano – 3.2. Omologazione ed esecuzione del piano – 3.3. Distribuzione dell'attivo e chiusura della procedura – 4. La liquidazione controllata del sovraindebitato – 4.1. Il ruolo del liquidatore e la chiusura della procedura – 5. L'esdebitazione. Radici storiche fondamenti teorici dell'istituto – 5.1. L'introduzione dell'esdebitazione nel panorama del sovraindebitamento – 6. Il debitore incapiente – 7. La «fallimentarizzazione» del diritto civile.

#### 1. *Il ruolo e le funzioni dell'OCC*

Fulcro operativo delle procedure di gestione del sovraindebitamento, gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC)<sup>251</sup> rappresentano un presidio essenziale<sup>252</sup>, volto a garantire l'equilibrio tra la tutela del debitore sovraindebitato e la salvaguardia degli interessi del ceto creditorio. Per il tramite dei gestori della crisi – la cui funzione sarà approfondita *infra* – gli Organismi non solo assistono il debitore lungo l'intero *iter* procedimentale, ma svolgono altresì la cruciale attività di filtro e garanzia, verificando dell'attendibilità dei dati forniti, attestandone la correttezza e la sostenibilità ai fini dell'accesso alle procedure, e così concorrendo a preservare la fiducia nel meccanismo concorsuale minore.

La disciplina dell'OCC è stata delineata nel d.l. 212/2011, poi non convertito in legge, ed è definitivamente entrata in vigore con la legge 3 del 2012, il cui articolo 15 ne definiva istituzione, struttura e funzioni<sup>253</sup>. Il regolamento attuativo (d.m. 24 settembre 2014, n. 202) ha completato l'assetto ed ha permesso la definitiva operatività degli organi attraverso l'istituzione del registro degli

---

<sup>251</sup> Alcuni riferimenti in GUIOTTO, *Gli organismi di composizione della crisi*, in *Fall.*, 2012, 1101 ss.; ANSALDI, *Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e Registro ministeriale*, in *Contratti*, 2015, 625 ss.; CILLUFFO, *Gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Coop. e enti non profit*, 2015, n. 10, 11 ss.; NIGRO, *Gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Dir. banca e mercato fin.*, 2015, 3 ss.; FARINA, *Gli organismi di composizione e i gestori delle crisi da sovraindebitamento: costituzione, iscrizione, e funzioni dopo il d.m. n. 202 del 2014*, in *Riv. es. forz.*, 2018, 139 ss.

<sup>252</sup> SOLDATI, *Tutela del consumatore*, cit., 54, li ha definiti «baricentro del sistema».

<sup>253</sup> Nella versione originaria della l. 3/2012 era previsto un periodo transitorio, intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e l'emanazione del decreto attuativo, nel corso del quale le funzioni dell'organismo di composizione della crisi erano attribuite, ai sensi dell'art. 5, comma 9 (nonché dell'art. 20), a professionisti o società tra professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare ex art. 28 l. fall. (oggi art. 358 c.c.i.), ovvero a notai nominati dal tribunale competente. Tale assetto era finalizzato a garantire un accesso tempestivo alle procedure di sovraindebitamento nelle more dell'operatività degli OCC. Nell'attuale disciplina, la nomina del professionista ex art. 5, comma 9, è prevista esclusivamente in via residuale, in mancanza di un OCC funzionante nel circondario del tribunale o per particolari ragioni di opportunità. Sul tema, cfr. FARINA, *Inammissibilità del ricorso straordinario avverso il decreto che, nelle procedure di sovraindebitamento, nega la nomina del professionista ex art. 28 l. fall.*, nota a Cass., 8 agosto 2017, n. 19740 (ord.), in *Dir fall.*, 2017, 1447; in merito al c.d. doppio binario per la nomina dei gestori, v. anche SOLDATI, *Tutela del consumatore*, cit., 218 ss.

Organismi di composizione della crisi presso il Ministero della Giustizia<sup>254</sup>, in relazione al quale sono stati fissati, oltre alle modalità di istituzione, i requisiti di iscrizione e cancellazione. Sono inoltre stati previsti gli obblighi e i compensi sia per il singolo referente dell'OCC che per il gestore nel corso dell'attività di gestione.

La disciplina è stata in gran parte richiamata dal legislatore del 2019. L'articolo 2, comma 1, lett. t) del c.c.i. definisce OCC quegli «organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice».

L'OCC svolge, dunque, una funzione di interesse pubblico, in quanto destinato non solo alla tutela delle parti, ma al corretto funzionamento di un sistema che, per sua natura, persegue finalità anche collettive: il contenimento degli effetti distorsivi dell'insolvenza civile e il ripristino di una ordinata circolazione dei crediti.

Il ruolo che la legge assegna all'Organismo è plurifunzionale in ordine all'espletamento dei compiti ad esso assegnati nel corso di tutte le fasi delle procedure di composizione della crisi. In linea generale, possono identificarsi tre direttrici principali e, segnatamente: 1) di consulenza (non esclusiva) al debitore, svolta dal gestore della crisi nominato dall'Organismo; 2) di garanzia – nei confronti del tribunale e dei creditori – della serietà della proposta: a questo scopo, l'OCC può svolgere ulteriori accertamenti per verificare l'entità dell'esposizione debitoria e la capienza del patrimonio del debitore; 3) di assistenza, essendo organo ausiliare del tribunale nella gestione e nell'esecuzione della procedura, con speciali funzioni di vigilanza e controllo.

Gli Organismi sono presieduti da un referente – persona fisica indipendente con funzioni organizzative, di indirizzo e di coordinamento (art. 2, lett. i), d.m. 202/2014) – che esamina le istanze di accesso, distribuisce gli incarichi tra i professionisti e assicura trasparenza e proporzionalità nella gestione delle pratiche.

Il ruolo operativo è invece affidato ai gestori della crisi, definiti come «i professionisti che, individualmente o collegialmente, svolgono le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore» (articolo 2, lett. f).

Agli articoli 9 e ss., il decreto attuativo definisce nel dettaglio gli obblighi dell'OCC, finalizzati a prevenire conflitti d'interesse e a garantire l'imparzialità dell'intervento. In particolare, l'art. 10 vieta all'Organismo di assumere diritti o obblighi connessi agli affari trattati dai gestori della crisi che

---

<sup>254</sup> Sull'iscrizione e il funzionamento del registro dei gestori, v. BELLINI, *OCC: funzioni e responsabilità*, in *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, dir. da Irrera e Cerrato, cit., 451 ss.

operano presso di esso o presso altri organismi iscritti nel registro, così da prevenire situazioni di conflitto e garantire l'imparzialità dell'intervento.

La distribuzione degli incarichi tra i gestori deve avvenire secondo criteri di equità, tenendo conto della natura e della rilevanza dell'affare. Prima di ogni conferimento, il referente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto d'interessi, la quale viene depositata in tribunale unitamente alla proposta di accordo, al piano del consumatore o alla domanda di liquidazione.

Al momento dell'affidamento dell'incarico, l'Organismo deve informare il debitore sul grado di complessità dell'attività, fornendo una stima degli oneri complessivi sino alla conclusione della procedura e indicando gli estremi della polizza assicurativa stipulata a copertura della responsabilità civile<sup>255</sup>. Il compenso deve essere reso noto preventivamente mediante un preventivo dettagliato, che indichi le singole voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Tali costi, in quanto spese di procedura, vanno riportati nel ricorso per consentire ai creditori di conoscerne l'entità<sup>256</sup>, poiché destinati a essere collocati in prededuzione, godendo così di un rango preferenziale di soddisfacimento.

Gli organismi sono inoltre obbligati a adottare un regolamento di autodisciplina che, secondo criteri di proporzionalità, individui le ipotesi di decadenza o sospensione dall'attività dei gestori privi dei requisiti previsti o inadempienti agli obblighi di qualificazione professionale, onorabilità, formazione e corretto esercizio dell'incarico. Il regolamento deve altresì stabilire la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni e i criteri di sostituzione nell'incarico, costituendo così un presidio essenziale per il buon funzionamento dell'organismo e per l'uniformità delle prassi operative.

È inoltre previsto che, in caso di violazione degli obblighi posti a carico dell'organismo, il responsabile del registro possa disporre la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione. Tali misure si applicano anche nell'ipotesi in cui l'organismo ometta di adottare i provvedimenti di sospensione o decadenza nei confronti dei propri gestori.

Infine, ogni Organismo deve istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, contenente il numero progressivo, i dati identificativi del debitore, il gestore designato e

---

<sup>255</sup> In argomento, v. FILOCAMO, *Gli organismi di composizione della crisi: l'assetto operativo*, in Ferro (a cura di), *Sovraindebitamento e usura*, Milano, 2012, 249. Il valore degli interessi in gioco e la complessità delle funzioni svolte dai professionisti facenti parte dell'OCC, li espongono a responsabilità sia civile che penale: cfr. FONTANA, *La responsabilità penale del professionista attestatore*, in *ilfallimentarista.it*, 5 dicembre 2014; BORSARI, *Il nuovo reato di falso in attestazioni e relazioni del professionista nell'ambito delle soluzioni concordate delle crisi di impresa. Una primissima lettura*, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 6 novembre 2012; GIARRATANA, *La responsabilità penale del debitore e dei componenti dell'OCC, dei componenti dell'OCRI, per i reati previsti dal Codice della crisi d'impresa e della insolvenza*, in Monteleone (a cura di), *Evoluzione degli organi della crisi d'impresa*, Milano, 2021, 1204 ss.

<sup>256</sup> Cfr. articolo 10, comma 4, d.m. 202/2014.

l'esito del procedimento. I dati così raccolti devono essere trasmessi annualmente al Ministero, a fini di monitoraggio statistico.

Sul piano operativo, l'OCC è altresì investito di una valutazione bifasica, di natura oggettiva, circa la veridicità della documentazione allegata; e di natura soggettiva, in ordine alla *meritevolezza* del debitore. In merito a quest'ultimo aspetto, l'Organismo è deputato a valutare il grado di diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, connessa con l'eventuale sanzione procedurale (cfr. articolo 69, comma 1, c.c.i., che preclude l'accesso alla procedura di ristrutturazione) nel caso in cui il consumatore abbia determinato la propria situazione di indebitamento.

Di non minore importanza è la valutazione condotta sul soggetto finanziatore (artt. 68, comma 3 e 69, comma 2, c.c.i.), cui è imposto di compiere un'attenta valutazione sul merito creditizio del potenziale cliente, pena il sanzionamento consistente nel divieto di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Il Codice della crisi ha riorganizzato, ma non stravolto, il ruolo degli OCC. Essi continuano a essere regolati dal d.m. 202/2014 e a svolgere compiti di ausilio al giudice (artt. 65 ss.), con la novità che, nella liquidazione controllata, possono assumere direttamente la funzione di liquidatore (art. 270)<sup>257</sup>, predisponendo inventario, programma di liquidazione, stato passivo e gestendo eventuali azioni giudiziali (artt. 272-274). Nel ricostruire la situazione patrimoniale del debitore, l'OCC può, una volta autorizzato dal giudice delegato, accedere ai dati dell'anagrafe tributaria, della centrale rischi e degli altri sistemi informativi creditizi.

L'articolo 65 stabilisce che i compiti normalmente attribuiti al commissario giudiziale o al liquidatore sono ora svolti dall'OCC. Per quanto riguarda la ristrutturazione dei debiti del consumatore, sostitutiva del precedente piano del consumatore, l'art. 68 prevede che la domanda sia presentata al giudice tramite un OCC attivo nel circondario del tribunale competente. Nel caso in cui l'Organismo non sia stato costituito, tali compiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti abilitati, nominati dal presidente del tribunale o da un giudice delegato.

L'impianto normativo sembra escludere la via del c.d. «doppio binario» prevista in passato: il tribunale può infatti nominare un professionista indipendente solo se non è stato costituito un OCC nel circondario del tribunale territorialmente competente, sebbene tale soggetto debba risultare comunque iscritto nell'elenco ministeriale. La scelta lascia alcune perplessità, poiché, così, l'onere di consultare gli elenchi ministeriali grava sul tribunale, che non può rifarsi a criteri più consolidati, come ad esempio quelli previsti per commissari giudiziali e liquidatori.

---

<sup>257</sup> Come accennato, per la nomina di un liquidatore diverso dell'OCC devono sussistere giustificati motivi; nella liquidazione controllata, sussistono giustificati motivi *ex* articolo 270, comma 2, lett. b), c.c.i. nel caso, ad esempio, lo richieda la natura del soggetto debitore (come nell'eventualità che sia coinvolta una società di persone): cfr. Trib. Bologna, 3 luglio 2023, in *ilCaso.it*.

L'art. 68 aggiunge che non è necessaria l'assistenza di un difensore, fermo restando che nella pratica la complessità della domanda renda quasi indispensabile la consulenza legale. L'art. 71, richiamando alcune funzioni dell'OCC, stabilisce che l'organismo vigila sull'esatto adempimento del piano, risolvendo eventuali difficoltà e riferendo al giudice ogni sei mesi. Disposizioni analoghe si ritrovano all'art. 81, relativo al concordato minore.

Una novità significativa è che la riforma ha eliminato l'obbligo di attestazione della veridicità dei dati contenuti nei piani di ristrutturazione o nei concordati minori, demandando la verifica ai creditori e al giudice (artt. 70, 78). Tale scelta, se da un lato snellisce il procedimento, dall'altro rischia di indebolire la funzione di garanzia dell'OCC e di dilatare i tempi della procedura, specie in presenza di osservazioni creditorie tardive o numerose.

In merito alla liquidazione controllata, l'art. 269 ha confermato che la domanda può essere presentata dal debitore con l'assistenza dell'OCC, ma ha introdotto la possibilità per i creditori di attivare la procedura. In tal caso, l'OCC non interviene automaticamente per coadiuvare il debitore, ma viene comunque investito della gestione della procedura dal tribunale che nomina il liquidatore.

La molteplicità di compiti – assistenza al debitore, garanzia verso i creditori, ausilio al giudice – ha sollevato dubbi in dottrina circa il rischio di conflitti di ruolo. L'OCC è infatti chiamato a tutelare interessi potenzialmente divergenti, oscillando tra una funzione di “tecnico di parte” e quella di organo imparziale della procedura. Se questa ambivalenza risponde all'esigenza di contenere i costi e razionalizzare il sistema, essa espone tuttavia l'istituto a tensioni operative e a possibili contestazioni di imparzialità<sup>258</sup>.

## 2. *Banche dati*

La possibilità per l'Organismo di composizione della crisi di accedere a informazioni ufficiali e attendibili rappresenta un nodo cruciale per garantire la veridicità delle dichiarazioni rese dal debitore e, di riflesso, la trasparenza dell'intera procedura di sovraindebitamento. In tal senso, la legge n. 3/2012, all'art. 15, comma 10, aveva originariamente previsto che il gestore della crisi potesse accedere, previa autorizzazione del giudice delegato, a una serie di banche dati di rilievo, quali l'anagrafe tributaria, i sistemi di informazioni creditizie (SIC), la Centrale dei rischi della Banca d'Italia e altri archivi pubblici pertinenti.

L'anagrafe tributaria, istituita con il D.P.R. n. 605/1973, costituisce il fulcro informativo della fiscalità italiana: raccoglie e organizza dati relativi a ciascun codice fiscale o partita IVA, includendo

---

<sup>258</sup> Già qualche anno fa, SOLDATI, *Tutela del consumatore*, cit., 236, auspicava l'assegnazione dei compiti a soggetti diversi, «non solo al fine di evitare conflitti di interesse, ma anche allo scopo di garantire un'ideale e professionale esecuzione dei compiti in quanto quest'ultimi impegnano conoscenze, capacità e competenze specifiche multidisciplinari».

redditi percepiti o corrisposti, operazioni IVA, contratti assicurativi, rapporti bancari, utenze energetiche e telefoniche, nonché iscrizioni e cancellazioni dal registro delle imprese. L'accesso a tale patrimonio informativo è ordinariamente riservato ad autorità pubbliche come l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, ma viene esteso – in via eccezionale – agli OCC, per consentire un controllo puntuale della situazione patrimoniale e reddituale del debitore.

Accanto ad essa, operano i sistemi di informazione creditizia, gestiti da soggetti privati, che raccolgono e gestiscono informazioni relative ai finanziamenti di importo inferiore a 30.000 euro, e la Centrale dei rischi, di natura pubblica, che invece si occupa di operazioni di importo superiore. I SIC richiedono, generalmente, il consenso dell'interessato, salvo i casi di inadempimento, mentre la Centrale dei rischi opera sotto la diretta vigilanza della Banca d'Italia, raccogliendo mensilmente le segnalazioni di banche e intermediari.

L'accesso a tali dati non è indiscriminato: è consentito solo quando risulti strettamente funzionale all'espletamento della procedura di composizione della crisi e deve rispettare i principi sanciti dal Codice della *privacy* e dal codice di deontologia per i sistemi informativi creditizi. In linea di massima, è consentito in tre momenti: nella fase preliminare, per la corretta predisposizione del piano e la verifica di fattibilità; nel corso della procedura, qualora si rendano necessarie modifiche dell'accordo o sopravvengano variazioni delle condizioni iniziali; in fase esecutiva o di risoluzione, soprattutto per accertare eventuali condotte fraudolente del debitore.

Il meccanismo operativo prevede la presentazione di un'istanza al tribunale competente, il quale si pronuncia con decreto motivato ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c. Tale provvedimento è reclamabile da chi vi abbia interesse (ma non dall'organismo), mentre il giudice delegato conserva un potere di accesso d'ufficio fino all'omologazione dell'accordo.

Quanto al trattamento dei dati raccolti, l'art. 15, comma 11, impone agli organismi l'obbligo di trattarli e conservarli solo per il tempo strettamente necessario, e di procedere alla loro distruzione al termine della procedura, comunicando l'avvenuta cancellazione all'interessato entro quindici giorni. La violazione di tali obblighi è espressamente sanzionata, a tutela dei diritti del debitore, dal Codice della *Privacy*.

Nonostante la sua evidente utilità ai fini di una proficua istruttoria sulla situazione patrimoniale e reddituale del debitore, il Codice della crisi nella sua versione originaria non contemplava l'accesso dell'OCC alle banche dati nella fase *precedente alla proposizione della domanda* di soluzione della crisi da sovraindebitamento. La lacuna è stata colmata con il decreto *Correttivo-ter*, intervenuto sulla questione dei poteri di indagine dell'OCC nel periodo intercorrente tra la nomina del gestore e il

deposito della domanda di accesso alla procedura. Segnatamente, il comma 4bis dell'articolo 65, c.c.i., reintroduce, aggiornandola, la disposizione di cui all'articolo 15, comma 10<sup>259</sup>.

Prima dell'entrata in vigore del Correttivo, erano state proposte soluzioni interpretative per ovviare al problema. Secondo un primo orientamento, il fondamento normativo poteva rinvenirsi nell'articolo 49, comma 3, lett. f), c.c.i. dettato in tema di apertura della liquidazione giudiziale (il cui richiamo nelle procedure di sovraindebitamento si fonderebbe sul disposto dell'articolo 65, comma 2, c.c.i., nei limiti di compatibilità). La norma in questione autorizza il curatore ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, nonché ad altri elenchi e documentazioni e alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi<sup>260</sup>.

Altri tribunali, più che richiamare i poteri del curatore ex art. 49 c.c.i., facevano direttamente rinvio al comma 10 dell'articolo 15, l. 3/2012, sostenendo che la norma, in quanto inerente al funzionamento dell'OCC, fosse ancora vigente<sup>261</sup>. In sostanza, l'assenza di una preventiva domanda di soluzione della crisi da sovraindebitamento impedirebbe l'applicazione dell'art. 155sexies disp. att. c.p.c.<sup>262</sup>, nonché il ricorso, in via analogica, a tutte le norme del c.c.i. che presuppongono un *procedimento concorsuale già in corso* (in pendenza del quale non si pongono invece questioni di violazione della privacy del debitore, come invece nella fase anteriore alla proposizione della domanda).

---

<sup>259</sup> «Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale automatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2013, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101».

<sup>260</sup> In argomento, cfr. Trib. Salerno, 2 novembre 2022; Trib. Bologna, 29 novembre 2022; Trib. Forlì, 2 gennaio 2023. Si veda anche Trib. Mantova, 12 gennaio 2023, in *ilCaso.it*, che, oltre all'autorizzazione per l'accesso alle banche dati al momento dell'apertura della liquidazione controllata, ha ritenuto di consentire, ai sensi dell'art. 42 c.c.i. e in ossequio al criterio del procedimento unitario, l'acquisizione d'ufficio della documentazione prevista dalla citata norma.

<sup>261</sup> Trib. Pistoia, (circolare) 10 febbraio 2023, in *ilCaso.it*, con nota di MANCINI, *L'accesso alle banche dati nelle procedure di sovraindebitamento*: il giudice toscano osserva in motivazione che «l'assenza di un fascicolo prima della predisposizione e del deposito di una proposta di soluzione della crisi da sovraindebitamento impedisce di ritenere applicabile il disposto dell'art. 155 sexies disp. att. cod. proc. civ., diversi essendo i presupposti per l'accesso alle banche dati da parte degli OCC rispetto a quelli richiesti dalla norma citata (fra tutti, assenza di titolo esecutivo e di un atto di precepto notificato». Conf. Trib. Genova, 7 novembre 2022, *ivi*; Trib. Rimini, 5 luglio 2024, *ivi*. In argomento, cfr. anche Trib. Rimini, (decr.) 18 aprile 2023, che rileva che «il Codice della Crisi non prevede l'accesso dell'OCC alle banche dati nella fase precedente alla proposizione di una domanda di soluzione della crisi da sovraindebitamento», osservando come il c.c.i. «pur dettando una disciplina organica delle procedure concorsuali, compreso il sovraindebitamento, con conseguente abrogazione tacita [...] di gran parte delle disposizioni della l. 3/2012, non contiene tuttavia la disciplina della costituzione e del funzionamento degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, né la loro stessa definizione».

<sup>262</sup> La lettera f) del terzo comma dell'art. 49 c.c.i. autorizza infatti il curatore ad agire secondo le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

In realtà è stato opportunamente osservato che l'accesso alle banche dati non è questione che afferisce alle regole sul funzionamento degli OCC quanto, piuttosto, all'accesso a dati sensibili e, dunque, alla *privacy*<sup>263</sup>. Si è altresì osservato che – pur essendo «sempre necessario accedere alle banche dati, sia per non fuorviare i creditori ed il giudice con dati inveritieri o incompleti, inficianti le proposte negoziali [...] o liquidatorie [...], sia per evitare le responsabilità penali previste per l'OCC per false attestazioni» – le finalità di attestare la veridicità dei dati forniti dal debitore e di consentire «il corretto operare del servizio giustizia» non possono essere ottenute «con la reviviscenza dell'art. 15 legge cit., perché deve ritenersi che si sia realizzata, *in subiecta materia*, un'abrogazione implicita della legge n. 3/2012 per la regolazione dell'intera materia del sovraindebitamento»<sup>264</sup>.

Peraltro, molteplici sono le norme del Codice della crisi che manifestano l'esigenza di trasparenza e di collaborazione con le altre parte coinvolte nel procedimento; circostanza che comporta, necessariamente, la piena conoscenza di tutte le circostanze che saranno oggetto di attestazione del professionista a ciò deputato<sup>265</sup>. La questione, dunque, si è posta soprattutto in termini di bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela dei dati personali, con argomenti di segno opposto: da un lato, l'accesso è sempre necessario per evitare proposte fondate su dati falsi o incompleti e per prevenire responsabilità penali dell'OCC per attestazioni non veritiere; dall'altro, le finalità di corretto funzionamento della procedura non giustificano, di per sé, una reviviscenza di norme implicitamente abrogate. Si è quindi ritenuto che, in mancanza di un espresso rinvio, l'art. 15 della l. 3/2012 non potesse più fungere da base autonoma, essendo stata la disciplina del sovraindebitamento interamente assorbita nel nuovo Codice.

In definitiva, è senz'altro condivisibile quell'approccio che, nelle more dell'entrata in vigore del Correttivo, aveva evidenziato la necessità di fare riferimento non all'abrogato articolo 15 della l. 3/2012, bensì alle vigenti norme del Codice della crisi, in via di analogia *legis* (il ricorso a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe) e analogia *iuris* (l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato).

---

<sup>263</sup> MANCINI, *L'accesso alle banche dati nelle procedure di sovraindebitamento*, cit., 3. L'A. sottolinea altresì che il nuovo Codice ha regolato l'intera materia, «per cui appare, forse, irragionevole ipotizzare che l'accesso alle banche dati da parte del Gestore trovi una disciplina al di fuori dello stesso Codice, dovendosi ritenere implicitamente abrogato quanto previsto in proposito dalla vecchia legge speciale».

<sup>264</sup> LIMITONE, *La necessità dell'accesso alle banche dati nel sovraindebitamento*, in *ilCaso.it*.

<sup>265</sup> Per gli accordi di ristrutturazione, si vedano gli articoli 56, commi 3 e 4; 57, comma 4; 58, commi 1 e 2; 62, comma 2, lett. d); 64bis, comma 3; articoli 68 e 69 per la ristrutturazione dei debiti del consumatore; per il concordato minore, l'articolo 76; sui presupposti di accesso alla procedura di liquidazione controllata, v. art. 269; sui presupposti per l'ottenimento dell'esdebitazione per il sovraindebitato incapiente, v. articolo 283.

### 3. *La ristrutturazione dei debiti del consumatore. Premessa*

Come anticipato, il consumatore sovraindebitato è legittimato in via esclusiva a ricorrere allo strumento compositivo della ristrutturazione dei debiti, oggi disciplinata agli articoli 67 ss. c.c.i.<sup>266</sup>

Peculiarità della procedura è la sua “coattività”, nel senso che il consumatore può, di fatto, imporre ai creditori il piano, sottoposto al vaglio esclusivo del giudice. L’omologazione impone così la proposta di ristrutturazione a tutti i creditori.

Rispetto alle finalità generali del diritto civile, che vedono l’interesse del creditore all’adempimento accanto a quello del debitore di liberarsi dalla obbligazione, con la disciplina della composizione della crisi trova così spazio anche quello a una ristrutturazione che non determini necessariamente la liquidazione di tutto il patrimonio del consumatore insolvente.

Ed infatti, nel diritto delle obbligazioni non è previsto il ricorso a strumenti di tipo manutentivo del rapporto obbligatorio con riferimento al mutamento delle condizioni del debitore. Nella prospettiva del codice civile, assume centralità esclusiva la tutela delle ragioni del credito: in caso di pericolo di mancato conseguimento della prestazione, il sistema fornisce strumenti che rafforzano la tutela del credito<sup>267</sup>.

A seguito dell’introduzione della legge 3/2012, la situazione personale del debitore e, segnatamente, il suo dissesto patrimoniale, diviene presupposto di accesso a rimedi di carattere manutentivo che «erodono la rigidità dello schema binario “adempimento/inadempimento” su cui è costruita la disciplina delle obbligazioni»<sup>268</sup>.

Dalla disciplina delle procedure di gestione del sovraindebitamento si evince, così, come lo schema del rapporto obbligatorio, che nel diritto civile favorisce l’interesse del creditore, sia invece orientato alla tutela di entrambe le parti. La normativa è infatti manifestamente finalizzata al superamento della condizione di esclusione socio-economica del debitore; interesse, questo, da

---

<sup>266</sup> *Ex multis*, BROGI, *La ristrutturazione dei debiti del consumatore*, in Ead., *Il Sovraindebitamento nel Codice della Crisi*, Milano, 2024, 339 ss.; D’ALONZO, *I profili processuali della ristrutturazione dei debiti del consumatore*, in *dirittodellacrisi.it*, 2024; MIGLIETTA, *Il piano del consumatore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Tra vecchia disciplina e normativa riformata*, in Cracolici, Curletti, Tedeschi (a cura di), *Sovraindebitamento del consumatore e crisi d’impresa*, Milano, 2021, 133 ss.; LEUZZI, *Attualità e prospettive del piano del consumatore sovraindebitato*, in *dirittodellacrisi.it*, 2021; AVOLIO, *Il «nuovo» piano del consumatore*, in Irrera, Cerrato (dir. da), *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, cit., 90 ss.; BATTAGLIA, *La ristrutturazione dei debiti del consumatore*, in ID., *D.Lgs. n. 14/2019: sovraindebitamento ed esdebitazione*, Milano, 2019, 32 ss.; BIFERALI, *Il piano del consumatore o piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Debiti da consumo e altri debiti*, in EAD., *Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore*, cit., 246 ss.; DI MARZIO, *L’insolvenza civile nel diritto delle procedure concorsuali*, cit., 645 ss.

<sup>267</sup> RESCIGNO, “*Obbligazioni*” (nozioni), in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 174.

<sup>268</sup> BOCCHINI, DE MATTEIS, *Sovraindebitamento: profili civilistici nella legge delega di riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, cit., 655.

bilanciarsi con il soddisfacimento (almeno parziale) dei creditori, la cui tutela subisce una compressione<sup>269</sup>.

### 3.1. *Il piano*

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, c.c.i., il consumatore sovraindebitato, coadiuvato dall'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei propri debiti che illustri loro i tempi e le modalità con i quali intende superare la crisi da sovraindebitamento.

Pur essendo la proposta indirizzata ai creditori, essa non richiede la loro approvazione. Le modifiche apportate nel 2020 alla legge 3/2012 hanno, infatti, determinato un affrancamento del piano del consumatore dall'accordo con i creditori: la proposta è sottoposta direttamente alla valutazione del giudice e, in caso di approvazione, ai creditori è consentito unicamente di presentare opposizione all'omologazione.

Ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, lett. a), c.c.i., per la *domanda di accesso* alla procedura (da presentare presso il tribunale del luogo di residenza del debitore), pur non essendo necessaria l'assistenza tecnica di un difensore, è obbligatorio l'ausilio dell'OCC, che riveste un ruolo centrale nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

A corredo della domanda di accesso deve essere depositata una *proposta* che contenga l'offerta di pagamento ai creditori, un piano che illustri modalità e tempi di adempimento, nonché la *documentazione* attestante: 1) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; 2) la consistenza e la composizione del patrimonio del consumatore; 3) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni precedenti all'apertura della procedura; 4) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 5) gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e di ciascun membro del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre per il mantenimento della famiglia<sup>270</sup>.

La proposta ha contenuto libero: è ammessa la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche in modo parziale e differenziato (art. 67, comma 1, c.c.i.).

Il legislatore richiede che alla domanda venga allegata una *relazione*, redatta a cura dell'OCC (articolo 68, comma 2, c.c.i.), che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

---

<sup>269</sup> *Ibidem*, 656, si legge che «Si tratterebbe dunque di un accordo di secondo grado che deve rispondere, da un lato, al preminente interesse del debitore all'esdebitamento e, dall'altro, all'interesse del creditore alla soddisfazione della propria posizione seppure in tempi, forme e misure diverse da quelle originariamente pattuite». In giurisprudenza, sono stati numerosi i piani omologati pur in deroga al principio di cui all'articolo 2740 c.c. Si v., *ex multis*, Trib. Bergamo, 20 luglio 2024.

<sup>270</sup> Articolo 67, comma 2, c.c.i.

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Quanto alla fattibilità, è da segnalare il carattere meramente facoltativo dell'attestazione, che si desume dal dettato dell'articolo 65, comma 3, c.c.i., a norma del quale «la nomina dell'attestatore è sempre facoltativa». Nella previgente disciplina, l'attestazione in ordine alla fattibilità del piano si poneva, invece, quale presupposto logico per l'accesso alla procedura<sup>271</sup>.

Gli articoli 68 e 76 c.c.i. si limitano a disporre la necessità che la relazione redatta a cura dell'OCC contenga «la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda», nonché, per il concordato minore, la «convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria».

Conseguenza diretta è l'ampliamento della sfera di sindacabilità del giudice, dal momento che è al tribunale che il nuovo Codice assegna il compito di verificare la fattibilità economica del piano (si v. art. 70, comma 7 e art. 80, comma 1, c.c.i.).

Ciononostante, in giurisprudenza si è osservato che pur non essendo espressamente previsto dall'articolo 68 c.c.i., la relazione del gestore della crisi deve prendere posizione sulla fattibilità del piano e contenere (anche al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 67, comma 4 c.c.i. in tema di falcidia dei creditori privilegiati) informazioni sulle prospettive di soddisfazione dei creditori in caso di alternativa liquidatoria, considerato che «intuibili ragioni di economia giustificano un'anticipazione del giudizio di fattibilità» (previsto in sede di omologa ex articolo 70, comma 7, c.c.i.) già al momento della ammissione – ferma restando, comunque, la rinnovazione al momento dell'omologa<sup>272</sup>.

Le stesse ragioni giustificerebbero un'attività informativa diretta ai creditori, al fine di consentire loro di effettuare un preliminare vaglio finalizzato all'eventuale esercizio del diritto di formulare osservazioni sotto il profilo della convenienza.

---

<sup>271</sup> L'articolo 15 della legge n. 3/2012 attribuiva, invece, all'OCC il compito di verificare «la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati», nonché di attestare «la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9 secondo comma 1. 3/2012». MANCINI, *La crisi da sovraindebitamento nel nuovo codice e il declino dell'attestazione del piano*, in *ilCaso.it*, osserva come il legislatore del 2019 abbia disposto la necessità di una vera e propria attestazione solo in tre fattispecie: 1) con riferimento al valore del bene in caso di soddisfo solo parziale dei crediti ipotecari o privilegiati ex articoli 67 e 75 (c.d. attestazione di incapienza); 2) nel concordato minore in caso di prosecuzione del mutuo ipotecario originario sul bene strumentale di impresa (articolo 75, comma 3); 3) per evitare l'apertura della liquidazione controllata se, a parere dell'OCC, non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neanche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

<sup>272</sup> Cfr. Trib. Verona, 24 aprile 2024, in *ilCaso.it*.

Qualora il tribunale accerti l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta, procede all'omologazione del piano, di fatto imposto ai creditori, l'iniziativa dei quali è limitata al mero esercizio della facoltà di opposizione<sup>273</sup>.

Come già osservato, infatti, il piano del consumatore viene sottoposto all'approvazione non del ceto creditorio, ma del giudice, il quale, ove valuti positivamente l'ammissibilità e la fattibilità della proposta e risolta ogni contestazione, dispone l'omologazione del piano, favorendo, così, l'esito favorevole della procedura. Ai creditori è riservato il solo potere di contestare la convenienza della proposta, ma il giudice è comunque tenuto ad omologare il piano qualora ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria concorsuale (art. 70, comma 9, c.c.i.).

A titolo esemplificativo, la convenienza della proposta può ritenersi sussistente ogniqualvolta il piano preveda la messa a disposizione dei creditori di una quota dei redditi futuri del debitore per un periodo superiore al triennio decorrente dalla data di apertura della procedura. Trascorso tale termine, infatti, il debitore è legittimato a chiedere l'esdebitazione di diritto, con la conseguenza che i creditori potrebbero non ottenere alcuna ulteriore soddisfazione in sede liquidatoria; sicché la previsione di flussi reddituali oltre il triennio rende, di fatto, il piano più conveniente rispetto a tale scenario<sup>274</sup>.

È peraltro opportuno precisare che nella procedura in esame il singolo creditore non ha alcuna legittimazione a contestare la quantificazione dei crediti altrui e delle spese della procedura: le osservazioni di cui all'articolo 70, comma 3, c.c.i., devono limitarsi all'assenza dei requisiti e dei presupposti per l'ammissione, o alla convenienza del piano<sup>275</sup>.

Al fine di incentivare l'accesso alla procedura, il d.lgs. 14/2019 ha peraltro previsto due ulteriori facilitazioni a favore del consumatore. In primo luogo, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, c.c.i., la proposta «può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione o dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4»<sup>276</sup>, che prevede la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in

---

<sup>273</sup> Osserva Trib. Brindisi, 26 giugno 2023, in *ilCaso.it*, che il legislatore ha così introdotto un «modello di gestione autoritativa del rapporto debito/credito» dal quale traspare, evidente, «il ruolo eccentrico e forse anche eversivo rispetto ai principi generali delle obbligazioni».

<sup>274</sup> Trib. Forlì, 29 agosto 2023, in *ilCaso.it*; nel caso di specie il creditore contestava la convenienza, sotto il profilo temporale, della proposta, della durata di soli 5 anni, pur a fronte della giovane età del debitore e della sussistenza di uno stabile rapporto di lavoro.

<sup>275</sup> Come ribadito da Trib. Cuneo, 23 novembre 2023, in *ilCaso.it*.

<sup>276</sup> Sul profilo, v., anche per ulteriori riferimenti, CAPPALÀ, *La ristrutturazione dei debiti del consumatore, contratti con "cessione del quinto"*, in *Riv. giur. sarda*, 2024, II, 55 ss.

ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni o dei diritti oggetto di prelazione, come attestato dall'OCC<sup>277</sup>.

In secondo luogo, rispetto al contratto di mutuo garantito da ipoteca sull'abitazione principale, è contemplata (art. 67, comma 5, c.c.i.) la possibilità che il relativo credito – e quindi anche il bene prima casa – sia escluso dalla ristrutturazione; è previsto, in tal caso, il rimborso delle rate secondo le scadenze convenute, a patto che il debitore abbia adempiuto – alla data di deposito della domanda – al pagamento delle rate precedenti o, ancora, qualora il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data<sup>278</sup>.

In sostanza, in caso di mutuo non risolto (*i.e.*, pendente) la norma consente al debitore di proseguire l'esecuzione del contratto – sottratto così alle regole del concorso – e di conservare la propria abitazione. Se il mutuo è in regolare ammortamento, si procede *de plano*; se vi sono rate scadute, sarà il giudice a valutare tale possibilità.

La riflessione investe il trattamento dei creditori e, in particolare, l'operatività o meno del principio di universalità oggettiva: l'interrogativo è se il debitore che intenda accedere alla ristrutturazione dei debiti debba necessariamente conferire tutti i beni facenti parte del suo patrimonio al servizio della procedura.

Deporrebbero a favore della non operatività del principio due fattori: il piano ha contenuto libero; la ristrutturazione dei debiti perderebbe parte della sua *ratio* se si imponesse la universalità oggettiva (ci si chiede, cioè, perché il debitore dovrebbe preferire la procedura compositiva rispetto all'alternativa liquidatoria).

Nella pratica dei tribunali è addirittura stata ritenuta ammissibile la prosecuzione del mutuo ipotecario dichiarato risolto dalla banca<sup>279</sup>: nel caso di specie, è stata decisa l'ammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti *ex* articolo 67 c.c.i., presentata da due coniugi consumatori, che prevede la reviviscenza del contratto di mutuo già dichiarato risolto dalla banca mutuante – in pendenza, peraltro, di esecuzione forzata sul bene –, a condizione che il creditore ipotecario acconsenta, anche implicitamente, alla riammissione *in bonis* dei debitori nell'originario rapporto contrattuale; in questa eventualità si farebbe applicazione analogica dell'articolo 67, comma 5, c.c.i.,

---

<sup>277</sup> Il quarto comma dell'articolo 67 ha subito una modificazione letterale ad opera del decreto Correttivo-*ter*, con la quale è stato eliminato il riferimento al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti. L'abbandono della formula è probabilmente dovuto al fatto che essa aveva ingenerato equivoci, tanto che in giurisprudenza si era ritenuto opportuno chiarire che «la previsione normativa dell'art. 67 CCII, là dove fa riferimento al presumibile ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore del bene, va intesa come *riferita al ricavato ottenibile in sede di procedura esecutiva individuale, non già al prezzo ricavabile dalla vendita del bene sul libero mercato*», così Trib. Napoli Nord, 7 febbraio 2023 (corsivo aggiunto).

<sup>278</sup> In argomento, cfr. BIANCONI, *Brevi appunti sul trattamento dei creditori: falcidia dei privilegiati e difesa della casa di abitazione*, in *ilCaso.it*; in giurisprudenza, Trib. Mantova, 29 marzo 2023, *ivi*; Trib. Avellino, 26 ottobre 2023, *ivi*.

<sup>279</sup> Trib. Torino, 8 novembre 2023.

tenuto anche conto che il primo comma del medesimo articolo prevede la possibilità di predisporre il piano in (quasi) totale libertà

In giurisprudenza il principio di universalità oggettiva è stato derogato anche in altri casi. È stata ritenuta ammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti che non prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore, ben potendo il piano escludere taluni beni, in ragione del fatto che l'unico limite al trattamento dei creditori è costituito dalla regola della non minore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria<sup>280</sup>. Ancora, è stata ritenuta ammissibile la proposta di ristrutturazione formulata dal debitore in presenza di un unico creditore e con apporto di sola finanza esterna<sup>281</sup>, ovvero quella che non preveda alcun pagamento dei creditori chirografari, sebbene tale soluzione si ponga in senso contrario rispetto all'orientamento giurisprudenziale prevalente<sup>282</sup>.

Circa quest'ultima possibilità e, in particolare, ove il piano sia esclusivamente sorretto da apporto di provvista esterna da parte del coniuge del ricorrente<sup>283</sup>, non possono non evidenziarsi alcuni aspetti vantaggiosi, quali la possibilità per il debitore di mantenere l'abitazione di proprietà, in armonia con il principio per il quale al debitore meritevole deve essere garantita la possibilità di giovare di un *fresh start*. Inoltre, la messa a disposizione di finanza da parte del coniuge comporta una maggiore liquidità.

La procedura racchiude, infine, la già menzionata valutazione delle condotte poste in essere da consumatore e finanziatore<sup>284</sup>.

### 3.2. Omologazione ed esecuzione del piano

Il giudizio di omologazione costituisce l'esito della verifica della sussistenza dei presupposti ai quali la legge subordina la concessione dei benefici insiti nella procedura di ristrutturazione. Tale fase, che segue il deposito del piano (corredato della necessaria documentazione), è dunque caratterizzata da un duplice controllo di legittimità e di merito affidato al giudice. Quest'ultimo, infatti, è tenuto a verificare preliminarmente l'ammissibilità della proposta e, successivamente, a pronunciarsi sulla fattibilità economica del piano, valutando se le misure ivi prospettate siano realisticamente idonee a consentirne l'attuazione. In questa fase, su istanza del consumatore, il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi che rischiano di compromettere la realizzazione del piano, nonché inibire l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari, adottando altresì ogni altro provvedimento idoneo a preservare l'integrità del patrimonio. Le misure

---

<sup>280</sup> Trib. Pesaro, 18 luglio 2024.

<sup>281</sup> Trib. Torino, 11 dicembre 2024, *ivi*.

<sup>282</sup> Trib. La Spezia, 5 giugno 2024, in *ilCaso.it*.

<sup>283</sup> Trib. Trani, 31 luglio 2023, *ivi*.

<sup>284</sup> Si rimanda al Cap. II, par. 2 e 2.1.

protettive, tuttavia, possono essere revocate dal giudice, anche d'ufficio, qualora emergano atti di frode, previa instaurazione del contraddittorio.

Ciò significa che, diversamente rispetto a quanto stabilito dall'articolo 12*bis* della legge 3/2012, le misure protettive possono assumere carattere atipico, dal momento che, insieme alla sospensione delle misure esecutive e cautelari, può essere disposta *ogni altra misura idonea* a conservare l'integrità del patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento. In virtù del principio, in giurisprudenza si è affermata l'ammissibilità della domanda di sospensione degli effetti delle clausole "autoliquidanti" dei contratti di finanziamento; così come dovrebbe essere consentito disporre l'inefficacia temporanea – fino all'esito del procedimento – delle clausole di cessione del quinto dello stipendio o di delega di pagamento<sup>285</sup>.

Secondo la medesima logica, andrebbe altresì accolta l'istanza del debitore volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 70, comma 4, c.c.i., l'inibitoria temporanea degli effetti della cessione del quinto dello stipendio o dell'ordinanza di ammissione dello stesso, anche quando il piano preveda l'acquisizione della provvista necessaria per i pagamenti solo a partire dalla data dell'omologa; la misura appare funzionale ad evitare che la durata del procedimento possa avvantaggiare alcuni creditori rispetto ad altri: in mancanza di sospensione si consentirebbe a taluni creditori (anteriori) di soddisfarsi al di fuori del concorso prima dell'intervenuta omologazione<sup>286</sup>.

Invero, perché si realizzi efficacemente l'effetto protettivo, evitando così un definitivo pregiudizio ai danni del creditore, occorrerebbe prevedere che le somme destinate alla soddisfazione delle linee di credito garantite siano versate dall'ente ceduto su un conto vincolato, appositamente aperto dal gestore della crisi, in modo da poter poi essere svincolate per l'esecuzione del piano omologato ovvero ai fini della restituzione al creditore garantito in caso di mancata omologa.

Sempre al fine di garantire un'efficace protezione della massa attiva, è ragionevole ritenere che – per controbilanciare il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore – in sede di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti possa essere disposto, a carico del debitore, il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del tribunale<sup>287</sup>. La misura costituisce, fino al momento dell'omologa, uno strumento funzionale all'esecuzione del piano nell'interesse dei creditori. Proprio in ragione di tale finalità "protettiva", deve ritenersi che la misura possa essere disposta d'ufficio dal giudice: «in questo senso depone una lettura logica e funzionale, basata sul rilievo che questa tipologia di misura, che nel concordato minore e negli altri strumenti di regolazione della crisi è un effetto legale del provvedimento di ammissione

---

<sup>285</sup> Trib. Oristano, 30 novembre 2023, in *Dir. fall.*, 2024, con nota di CAPPAL, *Le misure protettive concedibili nel procedimento di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore*, 675 ss.

<sup>286</sup> Trib. Pistoia, 31 luglio 2024, *ivi*.

<sup>287</sup> Trib. Roma, 30 ottobre 2023, *ivi*.

o di apertura, non può essere rimessa all'iniziativa della parte del debitore, proprio perché finalizzata a tutelare i creditori concorsuali»<sup>288</sup>.

Ricevuta la comunicazione dell'OCC, i creditori sono legittimati a formulare osservazioni e a contestare la convenienza della proposta. Il gestore, entro dieci giorni dal deposito delle osservazioni, è tenuto a sentire il debitore e a riferire al giudice, potendo eventualmente suggerire modifiche al piano per renderlo eventualmente più aderente agli interessi della massa.

Il tribunale, anche in presenza di opposizioni, valuta complessivamente la proposta, verificandone la fattibilità economica, e può procedere all'omologazione quando ritenga che il creditore opponente riceverà dall'esecuzione del piano un soddisfacimento non inferiore a quello conseguibile in sede liquidatoria (articolo 70, comma 7). In caso contrario, emette decreto motivato di rigetto, con conseguente cessazione delle misure protettive. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode.

L'omologazione, pronunciata con sentenza, apre la fase esecutiva della procedura (art. 71), nel corso della quale il gestore mantiene un ruolo di vigilanza attiva, accertando il rispetto del piano nei termini e nei tempi concordati e relazionando semestralmente al giudice sull'andamento complessivo. Il debitore, da parte sua, è tenuto a compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, cooperando lealmente con l'OCC e con l'autorità giudiziaria. L'Organismo, oltre a vigilare, è chiamato a risolvere eventuali difficoltà esecutive, sottoponendole al giudice se non superabili autonomamente, e a presentare un rendiconto finale una volta conclusa l'esecuzione, previo ascolto del debitore. L'approvazione del rendiconto da parte del giudice comporta la liquidazione del compenso all'OCC; in caso di mancata approvazione, il giudice individua gli atti necessari e assegna un termine per il loro compimento.

L'omologazione può essere revocata, su istanza di un creditore, di un terzo, del pubblico ministero o d'ufficio, ove emerga che il passivo sia stato alterato con dolo o colpa grave, che una parte significativa dell'attivo sia stata occultata o sottratta, che siano state simulate attività inesistenti o comunque siano stati commessi atti fraudolenti a danno dei creditori. L'OCC ha l'obbligo di segnalare al giudice qualsiasi fatto rilevante. La revoca può inoltre intervenire in caso di inadempimento del piano o di sopravvenuta impossibilità di attuarlo e modificarlo (art. 72, comma 2). Tale facoltà, tuttavia, è preclusa decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

In caso di revoca, il giudice, su istanza del debitore o, se vi è frode, anche di un creditore, dispone la conversione della procedura in liquidazione controllata (art. 73).

---

<sup>288</sup> Cfr. Trib. Verona, 24 aprile 2024, cit.

### 3.3. Distribuzione dell'attivo e chiusura della procedura

Uno dei profili più dibattuti nell'ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore concerne la disciplina del riparto delle risorse disponibili e, in particolare, l'applicabilità o meno della c.d. regola della priorità relativa<sup>289</sup>, in deroga al tradizionale principio della priorità assoluta, che impone il rigoroso rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione. La questione si inserisce nel più ampio contesto dell'armonizzazione della normativa nazionale con i principi dettati dalla Direttiva (UE) 2019/1023, c.d. *Direttiva Insolvency*, la quale ha introdotto una maggiore flessibilità nei meccanismi distributivi delle procedure di ristrutturazione.

Nel nostro ordinamento, l'art. 84, comma 6, c.c.i. disciplina il criterio di riparto nel concordato in continuità aziendale, stabilendo che «il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione [priorità assoluta]; per il valore eccedente a quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di livello inferiore [priorità relativa]».

Tale disposizione codifica, dunque, un *doppio binario*: da un lato, la regola classica della priorità assoluta, secondo cui le risorse derivanti dalla c.d. “finanza interna” devono essere destinate prioritariamente e integralmente ai creditori di rango superiore, prima che possa procedersi al pagamento di quelli collocati in posizione subordinata. Nella prassi, questa impostazione ha reso spesso necessario ricorrere a piani fondati sull'apporto di “finanza esterna”, destinata a consentire un minimo soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati incapienti, pena l'inammissibilità della proposta<sup>290</sup>.

Dall'altro lato, secondo i canoni della priorità relativa, è contemplata la possibilità di prevedere pagamenti non integrali ai creditori privilegiati generali, purché il loro trattamento non sia deteriore rispetto a quello riservato ai creditori di pari grado e risulti comunque più favorevole di quello destinato ai creditori chirografari. Tale flessibilità ha favorito, in sede operativa, l'elaborazione di piani caratterizzati da percentuali di soddisfo decrescenti in ragione del grado di privilegio.

---

<sup>289</sup> ACCIARO, TURCHI, *Le regole di distribuzione del patrimonio tra passato e futuro*, in *Ristr. Aziendali*, 2022; MACAGNO, *La distribuzione di valore tra regole di priorità assoluta e relativa. Il plusvalore da continuità*, in *dirittodellacrisi.it*, 2022; ILACQUA, *La regola della “relative priority rule” nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, in *Riv. dir. soc.*, 2023, 643 ss.; ANDRETTO, *Il consumatore e la regola della priorità relativa*, nota a Trib. Bari, 20 febbraio 2024 (decr.), in *Fall.*, 2024, 1436 ss.; NARDECCHIA, *Il valore di liquidazione*, nota a Trib. Roma, 11 aprile 2024 (decr.), *ivi*, 1389 ss.

<sup>290</sup> Lo rileva MANCINI, *Le regole di distribuzione nella procedura del consumatore ex art. 67 CCII*, in *ilCaso.it*, 4.

La questione si pone, allora, con riguardo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nel previgente sistema della l. 3/2012, la regola generale negli accordi di composizione dei debiti era quella della priorità assoluta<sup>291</sup>.

Ciononostante, nella prassi applicativa del piano del consumatore, specie in riferimento a quelli fondati su apporti derivanti da redditi futuri (da lavoro o da pensione<sup>292</sup>), la giurisprudenza aveva già ammesso l'adozione di soluzioni improntate alla priorità relativa, in quanto più idonee a garantire l'effettività dello strumento e ad ampliare l'accesso alla procedura. L'esigenza di tutelare il principio di convenienza – ossia il soddisfacimento non inferiore all'alternativa liquidatoria – ha rappresentato la chiave di volta per legittimare tali scelte distributive, anche in presenza del dissenso dei creditori.

L'interrogativo si ripropone oggi. Con l'entrata in vigore del Codice della crisi, il legislatore ha scelto di ammettere la regola della priorità relativa nel solo ambito del concordato in continuità aziendale (art. 84, comma 6), senza prevederne espressamente l'estensione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Si è, dunque, aperto un dibattito circa la possibilità di applicare tale criterio in via analogica o estensiva a una procedura che, per sua natura, non contempla regole di riparto vincolate, né stabilisce un espresso divieto di deroga all'ordine delle cause di prelazione.

Invero, se per il concordato minore l'applicazione dell'art. 84 è agevolata dal rinvio operato dall'articolo 74, ultimo comma, nei limiti di compatibilità, analoga operazione ermeneutica appare meno agevole in riferimento al piano del consumatore, per il quale manca qualsiasi rinvio espresso. Nonostante ciò, si è osservato che l'applicazione della priorità relativa risponde «a un'esigenza di salvaguardia del principio di effettività dello strumento offerto dall'ordinamento, perché vincolare il consumatore alla più rigida regola della 'priorità assoluta' significa ridurre drasticamente gli spazi di accesso alla procedura»<sup>293</sup>.

Giustificherebbero tale impostazione le peculiarità della procedura stessa: i piani di ristrutturazione del consumatore si caratterizzano spesso per un attivo di modesta entità e per la presenza di crediti privilegiati idonei ad assorbirne l'intera consistenza. In tali condizioni, imporre l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati, prima di poter destinare anche minime risorse ai chirografari, renderebbe inattuabile la funzione stessa dell'istituto. Del resto, la finalità pubblicistica sottesa all'esdebitazione, strumento ritenuto dal legislatore di interesse generale e, in quanto tale, prevalente rispetto alle ragioni individuali dei creditori, giustifica scelte normative volte a privilegiare la realizzabilità del piano, seppure entro i limiti della tutela del credito effettivamente esigibile<sup>294</sup>.

---

<sup>291</sup> Cfr. Trib. Forlì, 9 febbraio 2022.

<sup>292</sup> Trib. Bologna, 20 ottobre, 2022.

<sup>293</sup> MANCINI, *Le regole di distribuzione nella procedura del consumatore*, cit., 6 s.

<sup>294</sup> Cass., 26 settembre 2022, n. 28013, in *dirittodellacrisi.it*, nella cui motivazione si legge: «la previsione dell'art. 12 bis, co. 3, l. 3/2012, in forza della quale il giudice poteva omologare il piano del consumatore soltanto

In tale prospettiva, sono andati affermandosi due diversi orientamenti. Secondo una prima impostazione, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore è ammissibile un piano che preveda pagamenti parziali e differenziati, anche in deroga al principio della priorità assoluta, con l'unico limite dettato dall'articolo 67, comma 4, c.c.i., relativo alla falcidia dei creditori privilegiati. Tale lettura trova conforto non solo nell'ampia formulazione del primo comma dell'art. 67, che attribuisce alla proposta un contenuto libero, idoneo a prevedere pagamenti parziali e differenziati «in qualunque forma»<sup>295</sup>; ma anche nella circostanza che, già in vigore della legge 3/2012, la giurisprudenza aveva osservato che nessuna norma richiamasse il divieto di alterazione delle cause di prelazione: «la disciplina del sovraindebitamento, nel richiamare esclusivamente la necessità di attestazione dell'OCC ai fini della falcidia dei creditori, ma non l'ulteriore previsione dell'art. 160, co. 2, l. fall., nella parte in cui impone il divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione, rende possibile al consumatore la libera disposizione dei beni futuri (in specie, risorse reddituali) senza essere obbligato a soddisfare prioritariamente i creditori aventi il privilegio generale mobiliare e sempre che il trattamento riservato a questi ultimi sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (cd. relative priority rule)»<sup>296</sup>.

Un diverso orientamento, invece, propende per la rigorosa applicazione della priorità assoluta, sostenendo che, in mancanza di una previsione espressa o di una clausola di rinvio analoga a quella dell'art. 74, comma 4, il Codice non consenta deroghe al principio della *par condicio creditorum* di cui all'art. 2741 c.c.<sup>297</sup>. In tale prospettiva, il “trattamento differenziato” di cui all'art. 67 c.c.i. non assurge a deroga del principio di priorità assoluta, in quanto di trattamento differenziato «si può parlare all'interno della c.d. distribuzione orizzontale del patrimonio, ben potendo il debitore prevedere per diverse classi di creditori chirografari trattamenti diversi a seconda dell'interesse economico [...] o posizione giuridica [...] di cui la classe è portatrice»<sup>298</sup>.

---

in presenza del requisito della “meritevolezza” [...] rende evidente, sia per la testuale formulazione della norma, sia in ragione della ratio della disposizione, che si pone in deroga alla regola generale dettata dall'articolo 2740 c.c.).

<sup>295</sup> Trib. Avellino, 13 marzo 2023, in *ilCaso.it*; Trib. Bologna, 29 gennaio 2024, *ivi*, che ha ammesso la distribuzione delle risorse reddituali secondo il principio di priorità relativa a favore di un debitore che proponeva il pagamento del 30% dei creditori privilegiati e il 16% dei creditori chirografari, mediante il pagamento dell'importo suddiviso in 48 rate mensili, con provvista esclusivamente derivante da quote del proprio reddito. Argomento valorizzato anche da Trib. Modena, 28 agosto 2023, in *ilCaso.it*, laddove ha osservato che il “trattamento differenziato”, prima non contenuto nella l. 3/2013, è decisivo ai fini dell'applicazione del criterio della priorità relativa nella procedura del consumatore

<sup>296</sup> Trib. Avellino, 9 febbraio 2022, in *ilCaso.it*.

<sup>297</sup> Trib. Torino, 15 dicembre 2021, in *ilCaso.it*; Trib. Catanzaro, 1° giugno 2023, *ivi*; Trib. Rimini, 25 luglio 2023, *ivi*; Trib. Bari, 20 febbraio 2024, *ivi*, dalla motivazione del quale si evince che nella distribuzione delle risorse del debitore si applica la regola della “priorità assoluta”, nel rispetto della quale il patrimonio dello stesso va ripartito secondo la graduazione delle cause legittime di prelazione ex articolo 2741 c.c., non essendo giuridicamente ammissibile una libera allocazione delle predette risorse ovvero una ripartizione che avvenga secondo i canoni della “priorità relativa”. Il Tribunale riminese ammonisce, peraltro, che «nel sistema ordinamentale di diritto civile, la mancata previsione espressa di un divieto non equivalga – *sic et simpliciter* – ad una facoltà».

<sup>298</sup> Trib. Rimini, 25 luglio 2023, cit.

Altro tema centrale è quello attinente alla moratoria dei creditori privilegiati. Si è discusso, infatti, se il piano del consumatore possa prevedere la soddisfazione dei creditori privilegiati con falcidia e pagamento rateale ultrannuale mediante quote di redditi futuri, essendo detta modalità conforme alle regole inderogabili previste per tale procedura *ex* articolo 67, comma 4 c.c.i., che impone una soddisfazione quantitativa minima non inferiore al valore di liquidazione dei beni patrimoniali<sup>299</sup>.

Il contrasto interpretativo è stato alimentato dal mancato richiamo, nel Codice della crisi, della disposizione di cui all'art. 8, comma 4, l. 3/2012, secondo la quale «la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione».

In dottrina si è peraltro sottolineato che la giurisprudenza di legittimità<sup>300</sup> già aveva «sostanzialmente “svuotato” il dato positivo»<sup>301</sup>, adducendo che negli accordi di composizione dei debiti è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei creditori prelatizi anche *oltre il termine di un anno* dall'omologazione (e al di là della continuità aziendale), purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento al piano del consumatore, che sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

La citata giurisprudenza aveva ritenuto che, anche in assenza di previsione espressa, la moratoria fosse sempre possibile, ove rispettosa dei limiti del giudizio di convenienza affidato al giudice. In particolare, secondo il giudice campano, «essendo venuta meno la previsione normativa che riconosceva ai creditori prelatizi, per la parte capiente del credito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di un anno dall'omologa, deve ritenersi che, nell'attuale disciplina, ogni questione sui tempi, le percentuali (non irrisorie) e le modalità di soddisfazione dei creditori sono esclusivamente rimesse alla valutazione del ceto creditorio, legittimato a contestare ogni ragione di convenienza nelle forme previste dall'articolo 70, comma 9, c.c.i.»<sup>302</sup>.

Altro orientamento, più restrittivo, ritiene che, ove il piano preveda il pagamento ultrannuale del creditore ipotecario e degli altri creditori privilegiati, sia necessario che il debitore ottenga una manifestazione di volontà da parte dei soggetti interessati, desumibile anche dalla mancata presentazione di osservazioni<sup>303</sup>.

---

<sup>299</sup> Trib. Avellino, 16 marzo 2023, in *ilCaso.it*; nel caso di specie la ricorrente risultava non intestataria di beni mobili registrati o comunque pignorabili.

<sup>300</sup> Cfr. Cass., 3 luglio 2019, n. 17834, in *ilCaso.it*.

<sup>301</sup> MANCINI, *Ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII: è ancora ammissibile la moratoria dei creditori privilegiati?*, in *ilCaso.it*.

<sup>302</sup> Trib. Avellino, 16 marzo 2023, cit.

<sup>303</sup> Trib. Modena, 20 settembre 2023 e 27 dicembre 2024 – aderendo all'orientamento di Cass. 3 luglio 2019, n. 17834, cit. – ha riconosciuto la legittimazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede

Nel dirimere la questione, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, «è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti», la proposta di piano che preveda la dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore a cinque o sette anni, dei crediti assistiti da privilegio, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano così strutturato, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere lasciata la possibilità di esprimersi sulla proposta<sup>304</sup>.

Intervenuto più di recente, il decreto Correttivo-ter ha introdotto la possibilità di prevedere una moratoria fino a due anni, con corresponsione degli interessi legali per il periodo di sospensione. Permangono, comunque, dubbi circa l'ammissibilità di moratorie ultra-biennali, stante la frequente durata pluriennale dei piani e la natura dei flussi a servizio del debito (stipendi e pensioni)<sup>305</sup>.

Da ultimo, merita menzione la questione relativa agli eventuali coobbligati, fideiussori ed obbligati in via di regresso del debitore. Sebbene l'art. 67 non contenga un espresso richiamo, deve ritenersi applicabile anche in tale procedura la regola di cui all'art. 278, comma 6, c.c.i., secondo cui l'esdebitazione non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di questi soggetti<sup>306</sup>.

Quanto, infine, al compenso dell'OCC<sup>307</sup>, l'articolo 71, comma 4, c.c.i., prevede che esso sia liquidato dal giudice al termine della procedura, dopo l'approvazione del rendiconto finale e previa verifica della corretta esecuzione del piano. Le somme destinate a tale scopo sono accantonate su conto intestato alla procedura e corrisposte – tenuto anche conto della diligenza impiegata dal professionista – solo a seguito della liquidazione definitiva, ferma restando la possibilità di richiedere acconti in corso di esecuzione, proporzionati all'attività svolta.

#### 4. *La liquidazione controllata del sovraindebitato*

Accanto agli strumenti volti a favorire la ristrutturazione dei debiti del soggetto sovraindebitato, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza disciplina, agli artt. 268-277, la liquidazione controllata, procedura che si configura come un meccanismo autonomo e semplificato, destinato alla liquidazione del patrimonio del debitore per soddisfare i creditori secondo la regola della *par condicio*, con una logica prossima a quella della liquidazione giudiziale.

---

la dilazione dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale, purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme loro spettanti, ai titolari di tali crediti la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. Sulle pronunce del Giudice di legittimità, si v. Cass., 21 febbraio 2024, n. 4622, in *ilCaso.it*; Cass., 10 dicembre 2024, n. 31790, *ivi*; Cass., 23 dicembre 2024, n. 34150, in *dirittodellacrisi.it*.

<sup>304</sup> Cass., 21 febbraio 2024, n. 4622, cit.; Cass., 23 dicembre 2024, n. 34150, cit.

<sup>305</sup> MANCINI, *Sovraindebitamento: una prima lettura del "Correttivo-Ter"*, cit., 18 s.

<sup>306</sup> In questo senso, si v. Trib. Pavia, 27 marzo 2024, in *ilCaso.it*.

<sup>307</sup> V. Trib. Rimini, 4 gennaio 2024, in *ilCaso.it*; Trib. Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024, *ivi*.

L'accesso alla liquidazione controllata è riservato al consumatore, al professionista, all'imprenditore minore e agricolo, alle start-up innovative, nonché a tutti i soggetti che non rientrano nell'ambito della liquidazione giudiziale e che versino in stato di crisi o insolvenza. Essa si rivolge, in particolare, a chi non sia in grado – per le condizioni del proprio patrimonio attuale e prospettico e per l'assenza di terzi disponibili a fornire risorse finanziarie – di formulare una proposta di accordo (o, nel caso del consumatore, un piano). In tali situazioni, il debitore può optare direttamente per la liquidazione controllata oppure accedervi per conversione, qualora la procedura di composizione sia stata revocata o risolta.

La legittimazione all'iniziativa non è esclusivamente rimessa al debitore: la possono esercitare anche i creditori<sup>308</sup> – anche nell'ambito di procedure esecutive individuali – e il pubblico ministero quando l'insolvenza riguardi un imprenditore o si renda necessaria la conversione in seguito a revoca della procedura compositiva per frode o inadempimento (art. 268). L'apertura è, in ogni caso, preclusa se l'insolvenza è di entità minima: l'art. 268, comma 2, stabilisce infatti che non si dà luogo alla liquidazione qualora i debiti scaduti e non pagati risultino inferiori a 50.000 euro, a conferma della natura sussidiaria e selettiva dello strumento.

Quando la domanda è presentata da un creditore contro una persona fisica, il tribunale non può aprire la liquidazione se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non vi è alcuna possibilità di reperire attivo distribuibile, nemmeno tramite azioni giudiziarie. Tale limite, a seguito del *Correttivo-ter*, si applica anche se l'iniziativa proviene dal debitore stesso (v. art. 268, comma 3, ult. periodo).

Il deposito della domanda di accesso determina, come negli altri procedimenti di regolazione della crisi, la sospensione del maturare degli interessi (legali e convenzionali) ai soli effetti del concorso, sino alla chiusura della liquidazione; restano salvi i crediti assistiti da cause di prelazione (ipoteca, pegno o privilegio) e le eccezioni previste dal Codice civile.

La domanda può essere presentata dal debitore personalmente, con l'assistenza dell'OCC, che entro sette giorni deve informare l'Agenzia delle Entrate, l'agente della riscossione e gli uffici fiscali competenti. All'OCC spetta altresì predisporre una relazione, da allegare al ricorso, contenente la valutazione della documentazione fornita, la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché l'attestazione della possibilità di acquisire attivo da destinare alla soddisfazione dei creditori.

Principio cardine del Codice della crisi è che la liquidazione controllata rappresenta soluzione residuale: essa può essere avviata solo se non sono state proposte soluzioni alternative. L'art. 271

---

<sup>308</sup> Tale previsione costituisce una novità nel sistema del sovraindebitamento: nella vigenza della legge 3/2012, nei casi di accesso diretto alla procedura, la legittimazione a promuovere il procedimento spettava in via esclusiva al debitore. In argomento, cfr. PACCHI, *I procedimenti concorsuali per la crisi da sovraindebitamento*, in Caifa, Romeo (a cura di), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, III, Padova, 2014, 737.

prevede infatti che, in presenza di una domanda proposta da creditore o pubblico ministero, il debitore possa chiedere di accedere a una procedura di regolazione della crisi; in tal caso, il tribunale concede un termine per integrare la richiesta e non può dichiarare aperta la liquidazione controllata. Solo in caso di inerzia del debitore, o di insuccesso della procedura alternativa, il tribunale, con sentenza reclamabile, dispone l'apertura della liquidazione.

La pronuncia contiene una serie di statuizioni: 1) la nomina del giudice delegato e del liquidatore (di regola l'OCC incaricato); 2) l'ordine al debitore di depositare entro sette giorni bilanci, scritture contabili e fiscali, nonché l'elenco dei creditori; 3) la fissazione del termine (massimo sessanta giorni) per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, di rivendicazione o di restituzione; 4) l'ordine di consegna dei beni che compongono il patrimonio da liquidare; 5) la pubblicazione della sentenza sui siti istituzionali e, se si tratta di impresa, nel registro delle imprese; 6) la trascrizione della stessa presso gli uffici competenti in caso il patrimonio comprenda beni immobili o mobili registrati.

Venendo alle questioni applicative, un primo nodo interpretativo riguarda l'ammissibilità della domanda in presenza di un unico creditore. Invero, nessuna disposizione impone la pluralità dei debiti come condizione di accesso, né una simile causa di inammissibilità può essere introdotta in via interpretativa: ciò che rileva è il requisito oggettivo del sovraindebitamento, inteso come incapacità strutturale di adempiere, anche se tale stato concerne un solo rapporto obbligatorio<sup>309</sup>.

Altro profilo potenzialmente critico concerne la possibilità di aprire la procedura in totale assenza di beni materiali. L'impostazione del Codice induce a privilegiare la tesi estensiva che ritiene ammissibile la liquidazione anche senza beni mobili, immobili o crediti presenti, purché sussista la concreta possibilità di acquisire risorse (ad esempio conti correnti, veicoli, redditi eccedenti l'importo per il sostentamento<sup>310</sup>). La ragione si rinviene nell'evoluzione della procedura, divenuta da «beneficio richiedibile solo dal debitore» a vera e propria procedura liquidatoria a carattere universale, attivabile anche dai creditori<sup>311</sup>.

Peraltro, il Codice della Crisi ha introdotto l'esdebitazione dell'incapiente, destinata alla persona fisica priva di qualunque capacità restitutoria, anche prospettica: ciò conferma che la figura dell'incapiente è distinta da quella del sovraindebitato che possa offrire anche una minima utilità ai creditori. Non manca, tuttavia, chi ritiene che l'apertura sia giustificabile persino quando il ricavato

---

<sup>309</sup> Si v. App. Torino, 27 agosto 2024.

<sup>310</sup> In argomento, Trib. Perugia, 28 luglio 2023, in *ilCaso.it*.

<sup>311</sup> Trib. Rieti, 3 giugno 2024, in *ilCaso.it*; conf. Trib. Bologna, 4 agosto 2020; Trib. Milano, 12 gennaio 2023; Trib. Terni, 4 luglio 2024.

serva solo a rifondere le spese prededucibili (soluzione, tuttavia, fortemente minoritaria)<sup>312</sup>, o quando l'attivo consista unicamente in un apporto di terzi (finanza esterna)<sup>313</sup> destinato alla procedura<sup>314</sup>.

Sotto il profilo normativo, l'art. 268, comma 3, c.c.i. (come modificato dal Correttivo-*ter*) non esclude l'ammissibilità della liquidazione fondata su redditi futuri: la norma, infatti, consente l'apertura della liquidazione ove l'OCC attesti la possibilità di acquisire attivo distribuibile anche mediante azioni giudiziarie. Ciò implica che beni o somme non presenti all'atto dell'apertura ma ragionevolmente acquisibili possano giustificare la procedura; essa è invece esclusa solo quando l'impossibilità di reperimento di attivo sia certificata<sup>315</sup>.

Non tutti i beni del debitore sono, tuttavia, aggredibili: restano esclusi i crediti impignorabili *ex art. 545 c.p.c.*, i crediti di natura alimentare e di mantenimento, le somme necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (entro i limiti fissati dal giudice), i frutti dell'usufrutto legale dei figli, i beni e frutti del fondo patrimoniale, nonché le cose dichiarate impignorabili dalla legge.

La prassi applicativa ha sollevato ulteriori questioni: ad esempio, il debitore non è legittimato a proporre la sottrazione di beni già oggetto di offerta d'acquisto, anche se a prezzo superiore al valore stimato, poiché l'effetto di spossessamento comporta l'inclusione di tutti i beni<sup>316</sup>.

In merito a tale aspetto, ben si è argomentato che «non spetta [al debitore] “proporre” quale o quanti beni mettere a disposizione della massa, giacché tale scelta è compiuta, a monte, dal legislatore (e costituisce realizzazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.)»<sup>317</sup>.

Diversamente, deve ritenersi applicabile – anche se non espressamente richiamata – la regola di cui all'articolo 213, comma 2, c.c.i., in forza della quale il liquidatore può decidere di non acquisire all'attivo, previa autorizzazione del giudice, uno o più beni, ove l'attività appaia manifestamente non conveniente<sup>318</sup>.

Con riguardo, invece, all'inclusione nella formazione dello stato passivo delle somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto – credito certo e liquido che diviene tuttavia esigibile solo al momento del venir meno del rapporto di lavoro<sup>319</sup>, fatta salva la possibilità per il lavoratore di

---

<sup>312</sup> Trib. Rieti, 3 giugno 2024, cit. *Contra* Trib. Rimini, 24 aprile 2021; Trib. Piacenza, 20 giugno 2022; Trib. Palermo 30 settembre 2022.

<sup>313</sup> Trib. Parma, 20 settembre 2023, in *ilCaso.it*.

<sup>314</sup> Diverso è, naturalmente, il caso in cui il debitore, oltre a non avere alcun bene da porre a beneficio della procedura, sia anche privo di redditi, in quanto disoccupato: cfr. Trib. Milano, 7 agosto 2024, in *ilCaso.it*.

<sup>315</sup> Cfr. App. Torino, 27 agosto 2024, in *ilCaso.it*.

<sup>316</sup> Trib. Bologna, 19 ottobre 2023

<sup>317</sup> Trib. Arezzo, 8 maggio 2024, in *ilCaso.it*.

<sup>318</sup> Trib. Arezzo, 8 maggio 2024, cit., dovendo decidere sulla esclusione di un autoveicolo dalla formazione dello stato passivo, ha rilevato che «[n]ella valutazione di convenienza, ben può rientrare il contemperamento degli interessi in gioco, vale a dire, da un lato, l'attivo astrattamente ritraibile dall'alienazione del mezzo e, dall'altro, la perdita economica che subirebbe la procedura qualora il singolo debitore, non potendo più utilizzare l'automobile, non si trovasse più nelle condizioni di percepire un reddito da porre (in quota parte) a disposizione della massa».

<sup>319</sup> Cass., 27 luglio 2018, n. 19708, in *OneLegale*.

richiedere, in presenza di giustificate ragioni, una anticipata corresponsione delle spettanze – ai sensi dell’articolo 268, comma 1, c.c.i., rimangono esclusi dalla liquidazione i crediti impignorabili *ex art.* 545 c.p.p., tra i quali è ricompreso anch’esso, quando non ancora esigibile<sup>320</sup>.

Da quanto richiamato, discendono tre conseguenze operative:

- se il TFR maturato dal debitore è divenuto esigibile prima della apertura della liquidazione, esso – essendo divenuto parte del patrimonio del debitore – deve essere interamente incluso nell’attivo della procedura e, come tale, destinato al soddisfacimento dei creditori;
- in fase anteriore rispetto al maturare della condizione di liquidità (cessazione del rapporto del lavoro), il liquidatore non può domandare le somme meramente accantonate dal datore di lavoro, né richiedere la corresponsione di quanto spettante al lavoratore a titolo di anticipazioni per finalità diverse da quelle stabilite dall’articolo 2120 c.c.;
- ove il TFR divenga esigibile nel corso del triennio successivo all’apertura della procedura, il credito viene acquisito all’attivo nei limiti di quanto stabilito dall’articolo 545 c.p.c. Difatti, il TFR maturato, allorché divenga esigibile successivamente all’apertura della liquidazione controllata, non può essere lasciato nella disponibilità del debitore, dal momento che tutto il suo patrimonio costituisce attivo nella liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l’esdebitazione.

In ogni caso, le somme maturate non possono rimanere nella disponibilità del debitore quando la procedura è in corso: le somme indicate come TFR lordo maturato nei documenti fiscali del debitore sono da considerarsi acquisibili alla procedura – previa autorizzazione e nella misura stabilita dal giudice delegato – quale “bene futuro”<sup>321</sup>.

Passando oltre, particolarmente controversa è l’applicabilità del privilegio fondiario di cui all’articolo 41, comma 2, TUB. Tale norma, già eccezione al principio generale dell’art. 51 l. fall.<sup>322</sup>, accorda un privilegio processuale al creditore fondiario, disponendo che «l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore»: si impediva, cioè, al curatore, di far dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione forzata ai fini della vendita forzata nell’ambito della procedura liquidatoria.

---

<sup>320</sup> Trib. Parma, 22 maggio 2024, in *ilCaso.it*.

<sup>321</sup> Trib. Spoleto, 5 aprile 2024, in *ilCaso.it*; conf. Trib. Bologna, 22 febbraio 2023.

<sup>322</sup> A norma del quale «salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento». Sul piano applicativo, si era ritenuto che la “diversa disposizione di legge” fosse direttamente riferibile al privilegio stabilito dall’art. 41, comma 2 TUB, che costituisce una deroga al divieto di azioni esecutive individuali, espressamente stabilita per il fallimento (ora liquidazione giudiziale). In argomento, cfr. MANCINI, *Il privilegio fondiario ex art. 41 T.U.B. nella liquidazione controllata*, in *ilCaso.it*, 2 s.

Mentre la giurisprudenza affermatasi durante la vigenza della l. 3/2012 era incline a pronunciare l'inammissibilità dell'applicazione analogica del comma 2 dell'articolo 41 TUB, in quanto norma speciale dettata specificamente per la procedura fallimentare, con l'innesto delle procedure di sovraindebitamento nel sistema concorsuale maggiore<sup>323</sup>, si è discusso se tale deroga trovi applicazione.

Ad essere precisi, la c.d. Direttiva *Insolvency* esortava i legislatori a contenere effetti dei privilegi di carattere processuale che potessero essere dannosi per il debitore soggetto a esecuzione (art. 6, rubricato appunto "Sospensione delle azioni esecutive individuali"). I dubbi sono dunque sorti anche in merito all'operatività del privilegio fondiario nella procedura di liquidazione giudiziale poiché la legge delega 155/2017 aveva escluso l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari (art. 7, comma 4, lett. a).

La tesi favorevole – avvallata dall'orientamento della Suprema Corte<sup>324</sup> – ha ritenuto che il legislatore delegato non abbia inteso dar seguito alle indicazioni contenute nella legge delega e che sia stata dunque scelta un'impostazione analoga a quella della legge fallimentare<sup>325</sup>. Ed infatti, l'art. 150 c.c.i. reitera la disposizione di cui all'art. 51 l. fall., disponendo che nella liquidazione giudiziale l'effetto inibitorio delle procedure esecutive può essere derogato dalle "altre disposizioni di legge".

Tornando al tema d'interesse, è invece più complessa la questione circa l'applicabilità dell'art. 41 TUB alla liquidazione controllata. Anche in questo caso sono emersi due orientamenti. La tesi a favore dell'estensione del privilegio fondiario anche alla liquidazione controllata è fondata sul fatto che il legislatore del nuovo Codice ha inserito, tra le disposizioni che la regolano, una che fa espressamente riferimento all'articolo 150 c.c.i. (il quale, appunto, riproduce il contenuto dell'articolo 51 l. fall.): l'articolo 270, comma 5 c.c.i. richiama, senza neanche apporre la limitazione del criterio di compatibilità, la clausola di deroga. Dunque, sebbene l'articolo 41 TUB rappresenti certamente una norma eccezionale (come tale, insuscettibile di applicazione analogica), la sua applicabilità deriva da una «composita applicazione di rinvio normativo»<sup>326</sup>.

---

<sup>323</sup> MANCINI, op.ult. cit., 3.

<sup>324</sup> Cass., 19 agosto 2024, n. 22914, in *ilCaso.it*, sostiene l'interpretazione afferma che l'operatività del privilegio fondiario anche nella liquidazione giudiziaria va preferita in quanto conforme all'espressa previsione normativa. Cfr. anche MANCINI, *Il privilegio fondiario ex art. 41 T.U.B. nella liquidazione controllata*, cit., 4.

<sup>325</sup> La tesi contraria sottolinea la natura speciale e non analogicamente estendibile dell'art. 41 TUB, e pertanto ritiene improseguibile l'azione esecutiva. Tesi, questi, non pienamente persuasiva, dal momento che se il legislatore avesse voluto distinguere nettamente le procedure, avrebbe potuto escludere espressamente il privilegio, anziché richiamare la clausola generale di deroga.

<sup>326</sup> Trib. Mantova, 9 ottobre 2024; Trib. Savona, 6 novembre 2024. Peraltro, come evidenziato da Cass. 19 agosto 2024, n. 22914, cit., il Codice della crisi non contiene una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 14-*quinquies*, comma 2, lett. b), l. 3/2012; anzi, all'art. 270, comma 5, contempla una clausola di riserva secondo cui alla liquidazione controllata si applicano l'articolo 143, in quanto compatibile, e gli articoli 150 e 151 c.c.i. Ci si trova dunque dinanzi a «un rinvio inequivocabilmente "secco" (a differenza di quello, elastico, nei limiti della compatibilità, all'art. 143) a tutto il microsistema (regola ed eccezione) dell'art. 150 CCII», per l'effetto del quale alla liquidazione controllata si applica la medesima clausola che opera per la procedura maggiore. Tra le altre

A ulteriore sostegno di tale impostazione, va osservato che la procedura di liquidazione controllata è stata costruita, seppur attraverso una tecnica di semplificazione, sul modello della liquidazione maggiore, dalla quale è pertanto chiamata a mutuare regole, struttura e limiti.

La tesi contraria all'estensibilità è sostenuta da coloro che preferiscono un'interpretazione restrittiva del rinvio operato dall'art. 270, comma 5 all'art. 150 c.c.i.<sup>327</sup>; costituendo l'art. 41 TUB disposizione eccezionale, non suscettibile ad interpretazione analogica, l'azione promossa dal creditore fondiario diverrebbe improseguibile a seguito dell'apertura della liquidazione controllata.

Tale ultima tesi non sembra convincente, perché se il legislatore avesse inteso distinguere tra le due procedure liquidatorie, avrebbe presumibilmente affermato la regola della improseguibilità delle procedure esecutive, senza richiamare l'art. 150 c.c.i., che contiene in sé non solo la regola, ma anche, appunto, l'eccezione.

L'apertura della procedura produce effetti sia nei confronti del debitore che dei creditori. Con riguardo al primo, l'effetto principale è quello dello spossessamento dei beni compresi nella massa attiva, che vengono affidati all'amministrazione del liquidatore; a quest'ultimo è altresì devoluta la legittimazione processuale nelle controversie patrimoniali.

Nei confronti dei creditori, la domanda sospende il decorso degli interessi (salvo le già menzionate eccezioni), blocca le azioni esecutive e cautelari individuali e impone che ogni credito sia sottoposto alla verifica del passivo.

In merito allo spossessamento, la giurisprudenza è divisa circa il conferimento al debitore della disponibilità dell'abitazione principale fino alla vendita dell'immobile. La tesi più condivisibile è espressa dai tribunali che ritengono applicabile, in via analogica, il dettato dell'articolo 270, comma 5, c.c.i.: dovrebbe dunque ritenersi accoglibile l'istanza del debitore di continuare a utilizzare l'immobile adibito a casa familiare fino alla sua liquidazione, in ragione di gravi e specifiche ragioni, fondamentalmente legate al fatto che trattasi della casa principale e alla circostanza che, altrimenti, l'istante dovrebbe sopportare da subito delle ulteriori spese che finirebbero per ripercuotersi sulla

---

pronunce di merito, v. Trib. Torre Annunziata, 14 marzo 2023; Trib. Ravenna, 17 luglio 2023, che ha appunto ritenuto di «aderire all'orientamento interpretativo secondo cui deve continuare a trovare applicazione il privilegio processuale previsto dall'art. 41, comma 2, TUB, ciò in virtù della clausola di riserva contemplata dall'art. 150 CCII, norma che trova pedissequa applicazione anche nelle procedure di liquidazione controllata dei patrimoni, in ragione del rinvio operato dall'art. 270, comma 5, CCII».

<sup>327</sup> In argomento, MANCINI, *Il privilegio fondiario ex art. 41 T.U.B.*, cit., 7: «Se il legislatore avesse voluto estendere il privilegio fondiario al di là dei suoi confini tradizionali, sarebbe ragionevolmente intervenuto sulle norme del testo unico bancario, per cui dovrebbe escludersi che il rinvio dell'art. 270 all'art. 150 CCII debba intendersi riferito alla regola della concorsualità ivi contenuta, non anche alle eccezioni poste a detta regola». In giurisprudenza, v. Trib. Ivrea, 20 ottobre 2023, in *ilCaso.it*, a parere del quale la «rispettabile opinione emersa in dottrina, non può essere condivisa sia in ragione della impossibilità di applicare analogicamente una disposizione di legge speciale che si pone quale deroga ad uno dei principi fondanti il diritto concorsuale (la *par condicio creditorum*), sia perché essa si porrebbe in contrasto con uno dei principi espressi dalla legge delega [...] che, all'art. 7, comma 4, lett. a) aveva previsto il ridimensionamento delle esecuzioni speciali e dei privilegi processuali».

consistenza del patrimonio oggetto di liquidazione – così ulteriormente ridotto – a detrimento delle ragioni creditorie<sup>328</sup>.

La conclusione pare in linea con la *ratio* di tutela espressa da altre disposizioni del Codice che regolano la liquidazione giudiziale e che garantiscono al debitore l'uso dell'abitazione principale fino alla sua liquidazione (cfr. articoli 147 c.c.i. e 560 c.p.c.).

Infine, il liquidatore è autorizzato ad esercitare azioni di recupero e di inefficacia degli atti compiuti dal debitore in frode ai creditori, sempre previo assenso del giudice delegato e nei limiti dell'interesse della massa. La rilevanza di atti in frode ai creditori non costituisce più causa ostativa all'apertura della procedura: oltre alla circostanza che non è stata riprodotta la previsione dell'art. 14-*quinquies* l. 3/2012, bisogna rammentare che nel nuovo panorama del sovraindebitamento la liquidazione non ha natura premiale e può essere chiesta anche dai creditori<sup>329</sup>. La valutazione di meritevolezza del debitore è rinviata alla fase di esdebitazione.

#### 4.1. *Il ruolo del liquidatore e la chiusura della procedura*

La liquidazione controllata trova nel liquidatore il proprio perno operativo, essendo a questi affidata la gestione complessiva della procedura, che si articola in una sequenza di adempimenti temporalmente scanditi e funzionali tanto alla massimizzazione dell'attivo quanto al soddisfacimento dei creditori. In tale prospettiva, il liquidatore amministra i beni compresi nel patrimonio del debitore, provvede alla redazione dell'inventario, cura l'accertamento delle posizioni creditorie e sovrintende alle operazioni di liquidazione.

In particolare, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, egli aggiorna l'elenco dei creditori; nei successivi novanta giorni deposita il programma di liquidazione, indicando tempi e modalità delle operazioni; quindi, scaduti i termini per la proposizione delle domande, predispone il progetto di stato passivo, che viene comunicato alle parti mediante posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, tramite deposito nel fascicolo informatico.

Il procedimento prevede una fase partecipativa articolata<sup>330</sup>. Scaduti i termini per la proposizione delle domande, il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprensivo dell'elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili del debitore, che viene comunicato agli interessati, ovvero, in mancanza, reso conoscibile mediante deposito nel fascicolo informatico. Entro i quindici giorni successivi, le parti possono formulare osservazioni o contestazioni.

---

<sup>328</sup> Tesi sostenuta da Trib. Ascoli Piceno, 13 dicembre 2023, in *ilCaso.it*. Sull'applicazione analogica dell'articolo 147 c.p.c., v. anche Trib. Mantova, 6 giugno 2024, *ivi*.

<sup>329</sup> Cfr. Trib. Pescara, 23 luglio 2024, in *ilCaso.it*; Trib. Roma, 1° dicembre 2022.

<sup>330</sup> Articolo 273 c.c.i.

Decorso tale termine, il liquidatore, esaminate le osservazioni eventualmente pervenute, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e ne cura la comunicazione agli interessati; con il deposito, lo stato passivo diviene esecutivo. Le opposizioni e le impugnazioni sono quindi devolute al giudice delegato mediante reclamo, secondo le forme previste, ferma restando la possibilità di ricorso per cassazione avverso il relativo decreto.

Tale assetto, pur ispirato a esigenze di semplificazione e celerità, accentua il ruolo del liquidatore nella formazione dello stato passivo, riservando all'autorità giudiziaria un intervento successivo e di natura essenzialmente correttiva, con conseguenti interrogativi in ordine al bilanciamento tra rapidità della procedura e garanzie di tutela del ceto creditorio.

Completata la fase di accertamento, il liquidatore procede alle vendite secondo criteri di competitività e, ogni sei mesi, relaziona al giudice delegato sull'andamento delle operazioni. Una volta incassati i proventi, questi vengono distribuiti ai creditori, previa cancellazione di iscrizioni e vincoli sui beni alienati. Al termine delle attività, il liquidatore presenta il rendiconto finale: il giudice lo approva e liquida il compenso, salvo riscontrare irregolarità, nel qual caso può impartire prescrizioni, sostituire il liquidatore o ridurre il compenso.

Anche la fase di riparto rientra nella competenza del liquidatore, il quale redige il progetto di distribuzione, lo comunica al debitore e ai creditori, raccoglie eventuali contestazioni e provvede alla ripartizione delle somme sulla base dello stato passivo definitivo; la procedura si chiude infine con decreto del giudice delegato, che autorizza i pagamenti e lo svincolo delle somme accantonate. La centralità del liquidatore in tale fase assume particolare rilievo nelle liquidazioni a vocazione prevalentemente reddituale, nelle quali l'attivo è costituito in larga parte da flussi futuri: in queste ipotesi, il rischio di una protrazione eccessiva della procedura può produrre effetti distorsivi rispetto alla funzione di riequilibrio ed esdebitazione, sollevando interrogativi sulla compatibilità tra la durata della liquidazione, la tutela dei creditori e il diritto del debitore a una effettiva seconda occasione<sup>331</sup>.

Non partecipano invece al riparto i creditori il cui diritto sia sorto dopo l'apertura della procedura, i quali non possono agire sui beni del debitore, salva la soddisfazione in prededuzione per i crediti sorti "in occasione o in funzione" della liquidazione, con la significativa esclusione di quanto ricavato dalla vendita dei beni gravati da garanzia reale, che resta vincolato ai creditori garantiti.

Quanto al ruolo dell'OCC, l'articolo 269 c.c.i. circoscrive la necessaria assistenza dell'Organismo di composizione della crisi alle sole ipotesi di domanda di liquidazione controllata presentata dal debitore, non estendendola a quella proposta dal creditore. Tale scelta, se da un lato mira a contenere i costi e a razionalizzare l'intervento del gestore, dall'altro manca di coerenza sistematica: l'assenza

---

<sup>331</sup> Il tema è lucidamente trattato da CAPPALÀ, *La (problematica) durata delle liquidazioni controllate "a mera vocazione reddituale"*, nota a Corte Cost., 19 gennaio 2024, n. 6, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, II, 525 ss.

dell'OCC nelle procedure su iniziativa creditoria potrebbe incidere sull'applicazione del principio di parità di trattamento e sulla funzione di ausilio tecnico che l'organismo è chiamato a svolgere.

Quanto al compenso, l'articolo 6 c.c.i. stabilisce che le prestazioni rese dal Gestore dell'OCC – purché entro i limiti di legge – costituiscono spesa prededucibile da insinuare al passivo<sup>332</sup>. Al momento della liquidazione del compenso del liquidatore, qualora l'accordo relativo al compenso dell'OCC ecceda i parametri di cui all'art. 16 d.m. 202/2014, il giudice provvede a rideterminarlo in modo unitario e proporzionale tra liquidatore e OCC, prescindendo da eventuali pattuizioni con il debitore. Tale meccanismo, espressione del principio di unicità del compenso<sup>333</sup>, potrebbe far sorgere perplessità in ordine alla libertà negoziale delle parti e alla sufficienza della remunerazione per attività senza dubbio complesse.

La disciplina della prededuzione ha subito significative innovazioni con la riforma operata dal Correttivo-*ter*. In primo luogo, il nuovo art. 6, comma 1, ha chiarito che la prededucibilità si estende alle prestazioni rientranti nella competenza dell'OCC, ricomprendendo anche i crediti maturati dal liquidatore, qualora soggetto distinto dal gestore. Inoltre, è stato aggiunto un inciso alla lett. d), che riconosce la prededucibilità non solo ai compensi dell'OCC e degli altri organi della procedura, ma anche a quelli relativi a «prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento». Tale formulazione, che amplia l'ambito operativo della prededuzione, potrebbe far sorgere dubbi circa la sua estensione alle spese legali sostenute dal debitore: in teoria, i crediti professionali per le attività rese “in funzione della domanda” restano regolati dalle lettere b) e c), mentre la lett. d) sembra riferirsi a prestazioni *endoconcorsuali* (ad esempio, perizie disposte in corso di procedura). La scelta legislativa di rafforzamento della prededucibilità lascia comunque margini interpretativi che potrebbero dar luogo a prassi disomogenee.

Infine, l'art. 275, comma 3, c.c.i. ha distinto il regime di pagamento dei compensi nei casi in cui il liquidatore sia nominato dal tribunale e non coincida con il gestore della crisi: in tale ipotesi, il compenso del liquidatore viene liquidato direttamente dal giudice e non insinuato al passivo, mentre quello dell'OCC, pur rimanendo prededucibile, deve essere verificato dal liquidatore ed insinuato.

##### 5. *L'esdebitazione. Radici storiche e fondamenti teorici dell'istituto*

L'esdebitazione è l'istituto giuridico attraverso il quale il debitore insolvente può ottenere, all'esito della procedura di liquidazione o perché incapiente, la “cancellazione” dei propri debiti. Questo strumento permette al debitore di reinserirsi nelle dinamiche di mercato quale soggetto nuovo, libero dai pesi che gli avrebbero impedito di continuare a consumare.

---

<sup>332</sup> Trib. Forlì, 18 giugno 2024, in *ilCaso.it*.

<sup>333</sup> Si v. Trib. Rimini, 30 maggio 2024, in *ilCaso.it*.

Il modello del *fresh start* – che consente all'imprenditore che non abbia compiuto atti penalmente rilevanti di offrire ai propri creditori il suo patrimonio attuale affinché essi trovino su di esso lo strumento (ma anche il limite) per il proprio soddisfacimento, liberando il debitore e consentendogli, appunto, un nuovo inizio – proviene, nei tempi moderni, dalla disciplina anglosassone e in particolare dalla legislazione statunitense; si è poi diffuso in altri Paesi a causa della diffusione sistemica del sovraindebitamento, correlata alla volontà – anche nell'area dell'Europa continentale, tradizionalmente promotrice dell'economica “del risparmio” – di incentivare i consumi.

La *discharge* trova le sue origini nel “*certificate of conformity*”: venne introdotta in forma legislativa con il *Bankruptcy Act* del 1705 (legge 4 Anne, ch. 17), segnando una svolta rispetto alla concezione prevalentemente punitiva delle procedure concorsuali continentali. La sua funzione era duplice: da un lato, venivano azzerati i debiti non soddisfatti all'esito della liquidazione<sup>334</sup>; dall'altro, costituiva incentivo per il debitore a dichiarare tempestivamente il proprio stato di insolvenza, facilitando la gestione ordinata della crisi.

Attraverso l'introduzione della *discharge*, la legislazione inglese si ammodernò<sup>335</sup>, distaccandosi dalla natura penalistica e sanzionatoria degli statuti medievali italiani<sup>336</sup>.

Il fondamento logico-giuridico dell'istituto nel sistema anglosassone risiede nella totale spoliazione patrimoniale che consegue all'apertura della procedura: una volta che il patrimonio è integralmente devoluto alla massa creditoria, appare coerente liberare il debitore da ogni residua responsabilità personale<sup>337</sup>. Tale impostazione si accompagna, soprattutto negli Stati Uniti, a una motivazione di ordine economico-sociale: favorire il *fresh start* del debitore, evitando che un dissesto – spesso determinato da fattori estranei alla sua volontà – si traduca in una condanna perpetua all'insolvenza.

Con il tempo, la *discharge* è divenuta un vero e proprio diritto del fallito, non più subordinato al consenso dei creditori, ma concesso in via quasi automatica, salvo i casi di frode, dolo o gravi

---

<sup>334</sup> In argomento, si v. CASTAGNOLA, *La liberazione del debitore (discharge) nel diritto fallimentare statunitense*, cit., 1 ss., il quale, nel riportare compiutamente l'analisi storica dell'istituto, riporta il contenuto del 4 Anne, ch. 17, sez. 7: «*All and every person and persons so becoming bankrupt [...] who shall [...] surrender him, her, or themselves to the majority part of the commissioners therein named, and if all things conforms in and by this act is directed [...] shall be discharged from all debts by him, her, or them due and owing at the time that he, she, or they did become bankrupt*».

<sup>335</sup> LEVINHAL, *The early history of English bankruptcy*, in 67 *Univ. of Pennsylvania L. Rev.*, 1917-1918, 1, 20.

<sup>336</sup> Cfr. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, 1884, 318 ss.; SANTARELLI, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, cit., 118. V., inoltre, GHIA, *L'esdebitazione: evoluzione storica, profili sostanziali, processuali e comparatistici*, in *Trattato di diritto delle procedure concorsuali*, dir. da Apice, II, Torino, 2009, 657, il quale evidenzia che solo con gli Statuti comunali italiani (XIII-XIV sec.) si iniziò a considerare l'insolvenza non come causa di esecuzione personale ma patrimoniale.

<sup>337</sup> ROSSI, *Il fallimento nel diritto americano*, cit., 105.

inadempimenti elencati tassativamente dalla legge<sup>338</sup>. In questo senso, la procedura fallimentare di *common law* ha progressivamente abbandonato le originarie connotazioni afflittive, accentuando la tutela della persona del debitore e bilanciandola con quella dei creditori. Da qui discende anche la diffusione delle *voluntary bankruptcies*, ove lo stesso debitore promuove l'apertura della procedura proprio per accedere al beneficio liberatorio.

Sul versante continentale, invece, la ricezione di un simile istituto è stata storicamente assai più limitata. I progetti di riforma italiani del primo Novecento (tra cui il progetto Orlando del 1909) avevano timidamente ipotizzato forme di liberazione dai debiti civili, ma senza trovare attuazione. La tradizionale visione punitiva dell'insolvenza, unita alla centralità del principio di responsabilità patrimoniale *ex art. 2740 c.c.*, ha a lungo ostacolato l'ingresso di un meccanismo di effettivo *fresh start*.

Emerge dunque una diversa impostazione di fondo tra i due sistemi: nel *common law* l'esdebitazione è funzionale tanto alla tutela dei creditori quanto al recupero sociale ed economico del debitore<sup>339</sup>; nei sistemi continentali, invece, essa ha rappresentato a lungo un'eccezione, spesso accompagnata da diffidenza e vincoli stringenti. Solo di recente l'evoluzione normativa ha iniziato a recepire, pur con cautele, la logica della liberazione personale dai debiti come strumento di equilibrio tra le istanze creditorie e la reintegrazione del soggetto insolvente.

La dottrina americana, nello studiare i fondamenti teorici dell'istituto dell'esdebitazione, ha rinvenuto obiettivi di natura sociologica e redistributiva, in base ai quali la *discharge* sarebbe innanzitutto un atto di "perdono" da parte della società<sup>340</sup>. Altri hanno asserito che l'esdebitazione troverebbe giustificazione nell'accettazione dei limiti dell'agire umano<sup>341</sup>: essa sarebbe dunque un correttivo alla sua natura impulsiva e alla sua tendenza a sottovalutare costantemente sia il rischio in generale, che i rischi correlati al ricorso al credito<sup>342</sup>.

Altro fondamento è stato rinvenuto nella natura premiale dell'istituto. La *discharge* sarebbe infatti volta a incoraggiare la partecipazione del debitore al procedimento di liquidazione e di distribuzione

---

<sup>338</sup> Il debitore, dunque, non aveva più il diritto di chiedere, bensì di ottenere la *discharge*, indipendentemente dalla volontà dei creditori che, di tal modo, venivano lesi del proprio diritto di credito. Tale fattore è indicativo perché, come evidenziato da CASTAGNOLA, *La liberazione*, cit., 67 s., nota 52, «tutte le volte [che] un interesse è protetto a scapito di altri, ciò avviene perché tale interesse corrisponde (almeno più di altri interessi pregiudicati) all'interesse pubblico».

<sup>339</sup> A titolo esemplificativo si v., in questo senso, BOYCE, *Equitable doctrines and discharge in bankruptcy*, in 5 *Utah L. Rev.*, 1956-1957, 220 ss.; GLOVER, *Inadequacy of bankruptcy relief for wage earners*, in *Winconsin L. Rev.*, 1970, 148 s.; SMEDLEY, *Determination of the effect of a discharge in bankruptcy*, in 15 *Vanderbilt L. Rev.*, 1961, 49 ss.

<sup>340</sup> Si riferisce alla "humanitarian theory", TABB, *The Scope of the Fresh Start in Bankruptcy: Collateral Conversion and the Dischargeability Debate*, cit., 98; v. anche GROSS, *Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System*, in *Yale Un. Press*, 1997, 91 ss.

<sup>341</sup> Limiti che saranno oggetto di più ampia trattazione al Capitolo V.

<sup>342</sup> JACKSON, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, in *Harvard Un. Press*, 1986, 225 ss.

delle utilità; tale coinvolgimento sarebbe idoneo, pertanto, a massimizzare i ricavi del ceto creditorio. In cambio, i creditori sarebbero disposti a liberare il sovraindebitato dalle obbligazioni all'esito della procedura<sup>343</sup>.

Peraltro, poiché tale beneficio consente la cancellazione dei debiti delle persone fisiche, è atto a incrementare l'utilità sociale: il debitore liberato può tornare a occuparsi di lavori produttivi per la società e l'economia<sup>344</sup>.

Quel che è evidente, è che il meccanismo di liberazione dai debiti trova le sue radici in un'economia che, dopo la rivoluzione industriale, è sempre più stata orientata al consumo. In un contesto di questo tipo, il costo dei fallimenti industriali e civili viene trasferito sui creditori concorsuali, i quali «a loro volta lo possono trasferire ai debitori solvibili (mediante l'aumento del tasso d'interesse) o sulla collettività (ad esempio, mediante fondi assicurativi)»<sup>345</sup>.

Come già osservato, negli ultimi decenni, diversi ordinamenti hanno sostenuto una politica di «liberalizzazione delle procedure concorsuali destinate ai debitori civili»<sup>346</sup>: fenomeno che trova la sua principale ragion d'essere nell'irrefrenabile (e sovente incontrollato) accesso al mercato del credito al consumo (c.d. *consumer economy*), spesso favorito dalle politiche economico-finanziarie degli Stati.

Promotori di questo regime finanziario sono stati, come noto, i Paesi di *common law*, che hanno storicamente sostenuto politiche di incentivazione dell'accesso al credito anche verso gli individui e le famiglie a reddito medio-basso<sup>347</sup>.

---

<sup>343</sup> TABB, *The Historical Evolution of Bankruptcy Discharge*, cit., 325 ss.

<sup>344</sup> TABB, *The Scope of the Fresh Start in Bankruptcy*, cit., 56.

<sup>345</sup> LETIZIA, VASSALLI, *L'esdebitazione*, in Vassalli, Luiso, Gabrielli (dir. da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, III, Torino, 2014, 798. Sulla funzione assicurativa dell'esdebitazione, cfr. ROJAS ELGUETA, *L'esdebitazione del debitore civile*, cit., 3.

<sup>346</sup> ROJAS ELGUETA, *L'esdebitazione del debitore civile: una rilettura del rapporto civil law – common law*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2012, 3, 310.

<sup>347</sup> Sebbene, come evidenzia ROJAS ELGUETA, *L'esdebitazione del debitore civile*, cit., 3, «la dottrina degli Stati Uniti è profondamente divisa, arroccata su posizioni fortemente ideologiche, con riguardo alla relazione di causa ed effetto fra il ricorso al credito e l'utilizzo dell'istituto dell'esdebitazione»: La corrente di pensiero c.d. *pro-debtors* (nota anche come *progressive bankruptcy scholarship*) individua la causa principale dell'aumento delle procedure concorsuali a carico dei consumatori nel fenomeno del sovraindebitamento, a sua volta favorito dalle pratiche particolarmente aggressive dell'industria del credito al consumo. Di segno opposto è la posizione della scuola c.d. *pro-creditors* (o *conservative bankruptcy scholarship*), secondo la quale la diffusione delle insolvenze non deriverebbe tanto da fattori esterni, quanto piuttosto dalla facilità con cui è possibile accedere alle procedure di esdebitazione, che indurrebbe taluni debitori ad adottare comportamenti opportunistici e abusivi, incrementando così i casi di sovraindebitamento. Superando tale contrapposizione ideologica, l'Autore propone di leggere l'esdebitazione attraverso la lente della *behavioral law and economics*, che integra l'analisi economica tradizionale con gli apporti della psicologia cognitiva. Questo approccio consente di spiegare il sovraindebitamento non già come frutto di scelte pienamente razionali, ma come conseguenza di errori cognitivi sistematici (*overoptimism*, *bounded willpower*, *hyperbolic discounting*), i quali inducono i debitori a sottostimare i rischi futuri e a privilegiare i vantaggi immediati del credito. In tale prospettiva, la regola della discharge, se concessa in maniera indiscriminata, rischia di alimentare il fenomeno che intende mitigare, trasformandosi da strumento di tutela in incentivo strutturale al rischio eccessivo.

È indubbio che la diffusione della *discharge* sia stata favorita da politiche di liberalizzazione del credito al consumo, soprattutto in Europa continentale, dove l'originario rigore della responsabilità patrimoniale universale – tipico della tradizione di *civil law* – è stato progressivamente affiancato da meccanismi di liberazione dai debiti residui, con l'obiettivo dichiarato di incentivare la spesa delle famiglie e sostenere la crescita economica: nel principio cardine della responsabilità patrimoniale del debitore è stata ravvisata una delle principali cause del ridotto ricorso al credito e, conseguentemente, di una ridotta corsa ai consumi; circostanze, queste, idonee a determinare una perdita di benessere economico della collettività<sup>348</sup>.

Quando nel nostro ordinamento è stata introdotta l'esdebitazione, il legislatore ha attinto dalla cultura anglosassone le due principali finalità: incoraggiare la *disclosure* di tutti i beni da parte del "fallito", evitando, al contempo, perdite di tempo e procrastinazioni<sup>349</sup>; consentire al debitore che si sia sottoposto alla procedura di liquidazione di ricominciare ad operare mediante un *fresh-start*<sup>350</sup>.

### 5.1. *L'introduzione dell'esdebitazione nel panorama del sovraindebitamento*

L'istituto dell'esdebitazione ha in realtà radici antiche nel diritto italiano. Già nel Progetto Orlando del 1909 («Riforme al codice di procedura civile») titolo II («Disposizioni sull'esecuzione forzata»), capo VI («Della liquidazione giudiziaria del patrimonio»), l'articolo 70 prevedeva quanto segue: «ultimata la liquidazione, il tribunale decide se il debitore meriti di essere liberato dalle obbligazioni che non furono per intero soddisfatte, tenendo conto della qualità ed importanza di esse, delle cause del dissesto e di ogni altra circostanza»<sup>351</sup>.

La disciplina ha però conosciuto una significativa evoluzione solo un secolo dopo, quando, con l'articolo 128 del d.lgs. 6 gennaio 2006, n. 5, è stata introdotta formalmente nell'ordinamento italiano l'esdebitazione<sup>352</sup>, che ha sostituito la precedente disciplina della riabilitazione del fallito (artt. 142-145 r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

---

<sup>348</sup> In argomento, cfr. STANGHELLINI, "*Fresh start*": implicazioni di "policy", in Presti, Stanghellini, Vella (a cura di), *L'insolvenza del debitore civile dalla prigione alla liberazione*, in *An. giur. ec.*, 2004, 443: «D'altro canto, una pressione forte e/o un regime affittivo imposti al debitore inadempiente possono indurre [...] a non indebitarsi, e ciò è suscettibile di provocare una contrazione (o una mancata espansione [...]) dei consumi e una diminuzione della propensione al rischio».

<sup>349</sup> Sulla "*debtor cooperation theory*", così, testualmente, TABB, *The Scope of the Fresh Start in Bankruptcy*, cit., 90: «*the debtor cooperation theory justifies the discharge as a carrot dangled in front of debtors to induce them to cooperate with the trustee and the creditors in the bankruptcy case in the location, collection and liquidation of the debtor's assets. If the debtor cooperates, the discharge is granted; if not, it is denied*».

<sup>350</sup> JACKSON, *The Fresh Start Policy and Bankruptcy Law*, in *98 Harvard L. Rev.*, 1985, 1393.

<sup>351</sup> V. TARZIA, CAVALLONE (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, II, Milano, 1989, 884 ss.

<sup>352</sup> In tema v. FERRI, *L'esdebitazione*, in *Fall.*, 2005, 1085 ss.; CASTAGNOLA, *L'esdebitazione del fallito*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 448 ss.; CAVALLI, *Gli effetti del fallimento per il debitore*, in Ambrosini (a cura di), *La riforma della legge fallimentare. Profili della nuova disciplina*, Bologna, 2006, 108 ss.; COSTANTINO, *L'esdebitazione*, in *Foro.it*, 2006, V, 201 ss.; GROSSI, *La riforma fallimentare*, Milano, 2006, 1920 ss.; PANZANI, *Sub art. 142*, in AA.

La relazione ministeriale che accompagnò il decreto evidenziava come la *ratio* della misura fosse quella di consentire al debitore, una volta azzerate le posizioni debitorie, di recuperare la propria attività economica e ottenere un vero «*fresh start*». L'articolo 142 l. fall., ispirato al modello anglosassone della *discharge*, non definiva espressamente l'istituto ma si limitava a indicarne l'effetto: la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. L'introduzione dell'esdebitazione<sup>353</sup> può essere considerata emblematica della filosofia sottesa all'attuale diritto fallimentare, che ha determinato anche una svolta culturale<sup>354</sup>.

Il Codice della crisi ha ridisegnato l'istituto sulla base dei principi regolatori dettati dagli articoli 8 e 9, lett. c) e i) della l. 155/2017, nonché dalle sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea<sup>355</sup>. Ai sensi dell'articolo 278 c.c.i., «l'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l'inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata».

Originariamente riservata agli imprenditori commerciali assoggettabili al fallimento, la misura è poi stata progressivamente estesa ai soggetti sovraindebitati, collocati su un binario parallelo rispetto alla concorsualità tradizionale, pur con la medesima finalità: garantire il reinserimento economico e sociale del debitore senza il peso dei debiti pregressi, anche quando il soddisfacimento del passivo è solo parziale. La Corte costituzionale ha chiarito che tale disciplina mira a offrire alle persone fisiche e alle microimprese un'opportunità di ripartenza analoga a quella riconosciuta agli imprenditori sottoposti a liquidazione giudiziale (Corte cost., 22 ottobre 2019, n. 245).

Non contemplata nella prima versione della legge n. 3/2012, l'esdebitazione è stata poi introdotta nel contesto del sovraindebitamento attraverso il d.l. n. 179 del 2012, il cui articolo 14<sup>terdecies</sup>

---

Vv., *Il nuovo diritto fallimentare*, dir. da Jorio, III, artt. 104-153, Bologna, 2006, 2096 ss.; TEDESCHI, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Padova, 2006, 480 ss.; AMBROSINI, *Chiusura e riapertura del fallimento*, in AA.VV., *Fallimento*, a cura di Ambrosini, Cavalli, Jorio, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 2009, ss.; FALCONE, *L'esdebitazione del fallito*, in AA. VV., *La riforma organica delle procedure concorsuali*, a cura di Bonfatti, Panzani, Milano, 2008, 551 ss.; FRASCAROLI SANTI, *L'esdebitazione del fallito*, in AA. VV., *Le riforme della legge fallimentare*, a cura di Didone, Torino, 2009, 1405 ss.; GHIA, *L'esdebitazione*, cit., 653 ss.; PASI, *L'esdebitazione*, in AA. VV. *Fallimento e altre procedure concorsuali*, a cura di Panzani, Fauceglia, Torino, 2009, 1351 ss.; ROJAS ELGUETA, *L'esdebitazione del debitore civile*, cit., *passim*; LETIZIA, VASSALLI, *L'esdebitazione*, cit., 791 ss.

<sup>353</sup> L'introduzione dell'istituto si deve alle modifiche apportate alla legge fallimentare dall'articolo 128 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. In argomento, cfr., *ex multis*, NORELLI, *L'esdebitazione*, in Panzani (a cura di), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, IV, Torino, 2014, 187 ss.; MONTELEONE, *L'esdebitazione*, in Caifa, Romeo (a cura di), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, cit., 427 ss.; LETIZIA, VASSALLI, *L'esdebitazione*, cit., 791 ss.; GUIDOTTI, *L'esdebitazione del fallito, profili sostanziali*, in *Contr. e impr.*, 2015, 1073 ss.; SPIOTTA, *L'esdebitazione fallimentare*, in Jorio (a cura di), *Fallimento e concordato fallimentare*, II, Milano, 2016, 2604 ss.

<sup>354</sup> CAPO, *L'esdebitazione del fallito*, in *Trattato di diritto fallimentare*, dir. da Buonocore, Bassi, III, Padova, 2011, 552 s.; cfr. anche NIGRO, VATTERMOLI, *Diritto delle crisi delle imprese*, Bologna, 2009, 226.

<sup>355</sup> Dir. 2019/1023/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, nonché le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione; si v. altresì la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 13 novembre 2020: «Nuova agenda dei consumatori. Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile» (COM/2020/696), 18.

stabilisce che il debitore persona fisica può essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui a condizione che: a) collabori attivamente al regolare svolgimento della procedura; b) non ritardi né ostacoli le operazioni; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti; d) non sia stato condannato per reati gravi; e) abbia svolto attività produttiva o cercato un'occupazione in misura congrua; f) abbia soddisfatto, almeno in parte, i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura.

Il quadro normativo attuale disegna una progressione articolata dei benefici esdebitatori. Al vertice si colloca l'esdebitazione «di diritto», disciplinata dall'articolo 282 c.c.i., automatica e conseguente alla chiusura della liquidazione controllata o, comunque, decorsi tre anni dall'apertura della procedura. Parallelamente, l'articolo 283 ha introdotto una forma di liberazione per il debitore incapiente, riconoscendo il beneficio anche al soggetto totalmente impossibilitato a soddisfare i creditori ma meritevole di esdebitazione, consolidando così la di reinserimento sociale dell'istituto.

Esiste altresì una peculiare prassi applicativa, detta esdebitazione “endoesecutiva”, che ha trovato applicazione in ragione delle particolari esigenze che possono emergere nel corso della procedura di espropriazione immobiliare ex art. 568-*bis* c.p.c. Senza tale facilitazione, il debitore potrebbe infatti essere disincentivato dall'avviare la procedura «allorquando, per addivenire all'esdebitazione, sia necessario sacrificare la propria abitazione che rappresenti l'unico bene immobile di proprietà»<sup>356</sup>.

È negato l'accesso al beneficio qualora il sovraindebitamento sia imputabile a un colposo e sproporzionato ricorso al credito del debitore, nonché quando quest'ultimo, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Peraltro, il bilanciamento di interessi protetti costituzionalmente che – come si è visto – giustifica il sacrificio del ceto creditorio, non opera sempre a favore del sovraindebitato; ed infatti, l'esdebitazione non opera per i debiti derivanti da obblighi alimentari e di mantenimento, per quelli derivanti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale o da sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, nonché per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura di una delle procedure, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Si può dunque parlare di “esdebitazioni” al plurale: l'ordinamento prevede misure diverse in funzione della liquidazione giudiziale, della liquidazione controllata e del debitore incapiente, e – potenzialmente – anche nell'ambito di piani di ristrutturazione che prevedano la falciatura del

---

<sup>356</sup> Cfr. SALATI, *L'esdebitazione “endoesecutiva” nella procedura di espropriazione immobiliare*, in *ilCaso.it*.

passivo<sup>357</sup>. In questo senso, l'esdebitazione non si configura solo come uno strumento di risoluzione del sovraindebitamento, ma anche come presidio normativo che bilancia l'interesse del debitore alla seconda opportunità con la tutela dei creditori e del mercato creditizio, configurandosi come misura selettiva, progressiva e condizionata dal profilo soggettivo e comportamentale del richiedente.

#### 6. *Il debitore incapiente*

L'esdebitazione destinata al c.d. debitore incapiente rappresenta una delle innovazioni più incisive del sottosistema dedicato al sovraindebitamento. Essa risponde all'esigenza – oggi avvertita con maggiore intensità rispetto al passato – di offrire una prospettiva di liberazione integrale anche a quelle persone fisiche che, non solo nell'attualità ma nemmeno in via prospettica, risultano in grado di generare redditi o acquisire utilità tali da rendere percorribile una procedura concorsuale ordinaria. Per questa categoria di debitori, il legislatore ha previsto una forma di esdebitazione *una tantum*, sganciata da qualsivoglia procedura liquidativa e dunque da un previo, sia pur minimo, soddisfacimento dei creditori; si tratta di un vero e proprio beneficio, dal carattere straordinario<sup>358</sup>, «direttamente ricollegato alle circostanze che il debitore sia un nullatenente» e che non appaia verosimile, nel futuro prossimo, un miglioramento delle sue condizioni economiche<sup>359</sup>.

Tale impostazione riflette i criteri direttivi della legge delega (art. 9, lett. c), l. 155/2017), che mirava a «consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità».

Si tratta, in sostanza, di una liberazione “*condizionata*”: l'effetto esdebitativo può infatti essere revocato qualora, entro i quattro anni successivi, sopravvengano utilità rilevanti idonee a garantire ai creditori almeno il 10% delle loro ragioni (art. 283, *commi 1 e 2, c.c.i.*). È dunque evidente la scelta legislativa di coniugare l'esigenza di offrire una *second chance* con quella di non sacrificare del tutto le aspettative creditorie in presenza di mutamenti sostanziali della capacità reddituale del debitore.

---

<sup>357</sup> MODICA, *Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris*, cit., 386; DE MATTEIS, *L'esdebitazione del sovraindebitato nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Corr. giur.*, 2020, 1379.

<sup>358</sup> Straordinarietà che spiega la seconda limitazione contemplata dall'articolo 283 c.c.i., che consente all'incapiente l'accesso all'esdebitazione *una tantum*. Orbene, la limitazione dovrebbe ritenersi circoscritta a una eventuale doppia applicazione della norma in questione; vale a dire che, in teoria, nulla osta a che il debitore presenti la domanda qualora abbia già ottenuto l'esdebitazione all'esito di una procedura liquidatoria, o viceversa. In tal senso, si v. APPIO, *L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, una seconda chance per il debitore meritevole*, in *ilCaso.it*, 7 s.; D'AMICO, *Il sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Contr.*, 2019, 331; PAGLIANTINI, *L'esdebitazione tra normativa vigente e codice della crisi (D.LGS. N. 14/2019)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 719 (nt. 134).

<sup>359</sup> Utilizzando le parole di D'AMICO, *Il sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 331.

L'accesso a questo beneficio, riservato espressamente al debitore persona fisica che ne faccia richiesta<sup>360</sup>, è subordinato a un vaglio giudiziale che assume una marcata connotazione discrezionale. Il tribunale, su impulso dell'OCC, è chiamato non soltanto a verificare l'assenza di condotte fraudolente o gravemente colpose nella formazione dell'indebitamento, ma anche a esprimere una valutazione di meritevolezza e di convenienza complessiva della misura. Verifica, questa, funzionale a una prognosi prospettica che permetta al giudice di valutare, in concreto, la condotta del debitore, anche in ordine alla sua inerzia nel ricercare un lavoro, o ottenere un impiego più remunerativo, anche tenuto conto dell'età, dello stato familiare o di eventuali condizioni ostative<sup>361</sup>.

La decisione è adottata, *extra concursum*<sup>362</sup>, con decreto, nel quale il giudice stabilisce altresì le modalità e i termini entro i quali il debitore dovrà presentare annualmente la dichiarazione sulle eventuali sopravvenienze, pena la revoca dell'esdebitazione concessa.

Sotto il profilo procedurale, la domanda è introdotta per il tramite dell'OCC, corredata da un dettagliato corredo documentale: elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi più recenti, nonché ogni informazione utile a ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale del debitore e del suo nucleo familiare. Alla domanda deve essere allegata la relazione dell'OCC, al quale, ai sensi dell'articolo 283, comma 4, c.c.i., è domandato il compito di illustrare le cause dell'indebitamento, la diligenza tenuta dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'eventuale esistenza di atti impugnati, nonché la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione prodotta. Particolare attenzione è richiesta, inoltre, alla verifica del merito creditizio eventualmente effettuata dal finanziatore al momento della concessione dei prestiti, con riferimento al reddito disponibile e al mantenimento di un tenore di vita dignitoso.

Pur richiamando in larga parte la struttura dell'art. 68 c.c.i., questa procedura presenta un esito marcatamente premiale, il che ha indotto dottrina e giurisprudenza a invocare uno scrutinio più rigoroso, se non addirittura intransigente, sul requisito soggettivo della meritevolezza<sup>363</sup>; v'è

---

<sup>360</sup> Corredata da una relazione redatta a cura dell'OCC, cui – ai sensi dell'articolo 283, comma 4, c.c.i. – è demandato il compito di illustrare le cause del sovraindebitamento e la diligenza mostrata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

<sup>361</sup> Trib. Alessandria, 15 maggio 2024.

<sup>362</sup> Cfr. LAMANNA, *Il nuovo codice della crisi d'impresa* (IV), Milano, 2019, 73,

<sup>363</sup> PAGLIANTINI, *L'esdebitazione tra normativa vigente e codice della crisi* (D.LGS. N. 14/2019), cit., 718. In giurisprudenza, si menziona a titolo esemplificativo la decisione di Trib. Ferrara, 28 dicembre 2024, in *ilCaso.it*: nel caso di specie è stata ritenuta carente, sotto il punto di vista soggettivo, la valutazione di meritevolezza ex articolo 283 c.c.i. ed è stata pertanto rigettata la domanda di decreto immediato di esdebitazione presentata da un soggetto imprenditore, il quale, piuttosto che cessare la propria attività commerciale a bassa marginalità o cercare di ridimensionare il proprio debito, ha omesso sistematicamente di pagare i tributi. Conf. Trib. Ivrea, 1° agosto 2023, *ivi*; Trib. Verona, 7 settembre 2023, *ivi*.

addirittura chi sostiene che sarebbe stato più opportuno escludere l'accesso al beneficio pur in presenza di colpa lieve nella determinazione del sovraindebitamento<sup>364</sup>.

Non ostano, invece, al riconoscimento della meritevolezza né la provenienza dei debiti da pregressa attività imprenditoriale (purché non emergano elementi di colpa grave)<sup>365</sup>, né la loro natura prevalentemente erariale, ove «le difficoltà che il debitore si è trovato ad affrontare [siano] state del tutto gravi ed imprevedibili» e se non emerge che l'indebitamento è conseguenza di atti in frode ai creditori o a un suo comportamento gravemente colposo o doloso<sup>366</sup>.

Dal punto di vista terminologico, il secondo comma dell'articolo 283 c.c.i. introduce un criterio di natura eminentemente quantitativa, volto a individuare una soglia reddituale al di sotto della quale il debitore può essere considerato, in via presuntiva, privo di utilità da offrire ai creditori. La norma individua tale soglia facendo riferimento al reddito annuo del debitore, dedotte le spese di produzione del reddito e quelle necessarie al mantenimento suo e della famiglia, parametrandolo all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per i coefficienti della scala di equivalenza ISEE.

Tale criterio, tuttavia, non esaurisce la valutazione richiesta al giudice. Esso risulta funzionale principalmente alla verifica della rilevanza delle utilità sopravvenute nei tre anni successivi al decreto di esdebitazione, ma non consente una automatica qualificazione dell'assenza di utilità, dirette o indirette, anche prospettiche, ai fini dell'accesso al beneficio. La valutazione dell'incapienza rimane infatti ancorata a un apprezzamento complessivo e concreto della situazione del debitore, che deve tenere conto di elementi non integralmente riconducibili al parametro reddituale, quali, ad esempio, le condizioni di salute del debitore o dei componenti del nucleo familiare, la stabilità delle fonti di reddito o le esigenze assistenziali<sup>367</sup>.

La rilevanza delle utilità determina l'obbligo, in capo al debitore, di provvedere al pagamento solo nell'ipotesi in cui le sopravvenienze, annualmente, siano idonee – al netto delle spese che il debitore deve necessariamente sostenere – a soddisfare almeno il 10% delle passività. Spetterebbe poi al giudice la determinazione delle modalità di pagamento dei creditori<sup>368</sup>.

---

<sup>364</sup> Così APPIO, *L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, una seconda chance per il debitore meritevole*, cit., 12.

<sup>365</sup> Trib. Alessandria, 15 dicembre 2022, in *ilCaso.it*.

<sup>366</sup> Trib. Milano, 23 dicembre 2024.

<sup>367</sup> Proprio l'ambivalenza del criterio delineato dal comma 2 – oscillante tra parametro presuntivo e semplice soglia di riferimento – ha dato luogo a interpretazioni non uniformi, soprattutto in ordine alla sua idoneità a fondare, di per sé, il giudizio di incapienza ovvero a fungere da mero ausilio all'interno di una valutazione giudiziale più ampia e discrezionale. Cfr., *ex multis*, Trib. Rimini, 23 gennaio 2024.

<sup>368</sup> La disposizione, infatti, si limita a enunciare che spetta al giudice indicare i termini e le modalità a cui il debitore deve attenersi al fine della presentazione della relazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti, attribuendo all'OCC il compito di vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione. Il che, dal punto di vista applicativo, fa sorgere più di un problema in relazione al principio da applicare; se per qualcuno – cfr. D'AMICO, *Il sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 331 (nt. 47) – sarebbe opportuno applicare il principio della *par condicio creditorum*; altri – come LAMANNA, *Il nuovo codice della crisi d'impresa*, cit., 76; APPIO, *L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente: la seconda chance per il debitore meritevole*, cit. –

È bene tenere a mente che la nozione di “utilità rilevanti” non coincide con la mera titolarità di beni: la giurisprudenza ha ad esempio ammesso l’esdebitazione a favore di un imprenditore incapiente privo di patrimonio significativo, eccettuata una vettura di scarso valore ma necessaria per le esigenze di vita e di lavoro<sup>369</sup>, mentre l’ha esclusa nei confronti di chi – pur non possedendo beni materiali della necessaria consistenza – percepisce redditi da lavoro dipendente ampiamente superiori ai limiti di impignorabilità<sup>370</sup>.

In definitiva, l’esdebitazione del debitore incapiente si colloca nel più ampio processo di evoluzione di un diritto della crisi in cui la finalità liberatoria tende a divenire l’asse portante, producendo così una sovrapposizione dei piani di tutela del debitore e di salvaguardia dei creditori, non sempre agevole da conciliare.

#### 7. La «fallimentarizzazione del diritto civile»<sup>371</sup>

Il fenomeno dell’indebitamento, lungi dall’essere percepito come un’anomalia, ha progressivamente acquisito carattere di normalità, insieme agli strumenti volti a governarne le conseguenze, tra cui l’esdebitazione, divenuta cifra comune delle procedure di gestione della crisi. Questa evoluzione si colloca in un contesto economico in cui «il sostegno alla domanda avviene non più nelle forma proprie del Welfare ma attraverso il sacrificio dell’interesse della classe dei finanziatori, secondo la logica tipica del “capitalista collettivo” artefice della stabilità del sistema stesso, anche al di là delle ragioni e delle aspettative dei singoli operatori»<sup>372</sup>. In tale contesto, è stato lucidamente osservato che l’esdebitazione non risponde soltanto a una strategia di incentivo ai consumi, ma rappresenta altresì una tecnica di esternalizzazione dei costi, nella misura in cui l’indebitamento privato costituisce il contraltare delle politiche di intervento sul debito pubblico<sup>373</sup>.

Da quanto osservato emerge l’esigenza di riflettere sul rilievo sistematico assunto dalla normativa sul sovraindebitamento, considerato l’impatto delle procedure di composizione della crisi sulle dinamiche del diritto civile. Com’è stato infatti evidenziato, la reciproca influenza tra quest’ultimo e la disciplina delle procedure di gestione della crisi ha segnato «una chiara discontinuità» rispetto alle

---

sostengono che, dato il carattere extra concorsuale della procedura, sarebbe più opportuna l’applicazione del principio di proporzionalità.

<sup>369</sup> Cfr. Trib. Bologna, 28 gennaio 2024, in *ilCaso.it*.

<sup>370</sup> Trib. Modena, 19 giugno 2024, in *ilCaso.it*.

<sup>371</sup> Si esprime in questi termini SPIOTTA, *Riflessioni sulle deroghe al Codice civile contenute nella legge fallimentare*, cit., 1021.

<sup>372</sup> NIVARRA, *Sovraindebitamento e responsabilità patrimoniale*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, 331. Per una più compiuta analisi del tema, si rimanda al Capitolo IV.

<sup>373</sup> PELLECCIA, *Il “decreto ristori” e le novità in materia di sovraindebitamento del consumatore in tempo di pandemia e di squid game*, cit., 1289.

tradizionali regole del rapporto obbligatorio, della responsabilità patrimoniale, delle obbligazioni pecuniarie<sup>374</sup>.

Il rapporto obbligatorio che lega debitore e creditore, l'uno obbligato ad adempiere alla prestazione, l'altro avente il diritto di riceverla (art. 1175 c.c.), costituisce il nucleo del diritto patrimoniale<sup>375</sup>. Si intende per adempimento l'esatta esecuzione della prestazione, da intendersi quale comportamento dovuto che «costituisce il presupposto per l'attivazione» della garanzia patrimoniale generica<sup>376</sup>, la quale, in caso di inadempimento, consente al creditore di ottenere quanto dovuto attraverso l'esecuzione coattiva sul patrimonio del debitore, *strumento di ultima istanza*<sup>377</sup> fondato sul principio di cui all'articolo 2740 c.c.<sup>378</sup>, a norma del quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni *presenti e futuri*<sup>379</sup>. Adempimento che, se disatteso, genera appunto una responsabilità che sfugge alle motivazioni individuali del debitore o alle sue

---

<sup>374</sup> PELLECCIA, *Indebitamento e sovraindebitamento: tra codice civile e codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 822. Discontinuità rilevata con lucide osservazioni anche da PAGLIANTINI, *Il sovraindebitamento del consumatore. Studio critico sull'esdebitazione*, cit., 3; ID., *Debito e responsabilità nella cornice del XXI secolo: note minime*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 1074; CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del diritto civile*, in D'Amico (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, cit., 145, la quale ammonisce circa il rischio di «destrutturare l'assetto civilistico dei rapporti tra creditore e debitore senza averne elaborato un altro, che bilanci adeguatamente gli interessi coinvolti».

<sup>375</sup> RESCIGNO, *Introduzione al Codice civile*, Roma-Bari, 2001, 145 ss.

<sup>376</sup> Così, testualmente, ROJAS ELGUETA, *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore*, Milano, 2012, 14; l'A. aggiunge, a p. 16, che in capo al creditore, che ha il potere di provocare la modificazione della realtà giuridica del debitore, possa riconoscersi un vero e proprio diritto potestativo. Tra coloro che fanno espresso riferimento a questo stato di soggezione, v. RUBINO, *La responsabilità patrimoniale – Il pegno*, in *Trattato di diritto civile italiano*, dir. da Vassalli, Torino, 1949, vol. XIV, tomo I, 8; LAPERTOSA, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, II, 491 ss.

<sup>377</sup> L'espressione è di NERVI, *La responsabilità patrimoniale dell'imprenditore. Profili civilistici*, Padova, 2001, 24. Questo determina, come posto in evidenza da ROJAS ELGUETA, op. ult. cit., 9 s., che l'articolo 2740 c.c. non è un mero strumento processuale, poiché «esercita la sua influenza prima ed a prescindere dall'azione esecutiva»; è dunque identificabile come principio di diritto sostanziale che rappresenta la premessa logica del sorgere, in capo al creditore, del diritto all'azione.

<sup>378</sup> Sulla responsabilità patrimoniale v., *ex multis*, NICOLO', *Della responsabilità patrimoniale*, in *Commentario al Codice civile*, a cura di Scialoja, Branca, Libro sesto, *Tutela dei diritti*, sub art. 2740, Bologna-Roma, 1955, 1 ss.; LASERRA, *La responsabilità patrimoniale*, Napoli, 1966; MIRAGLIA, voce *Responsabilità patrimoniale*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991, vol. XXVII; MONTELEONE, *Per un chiarimento sul concetto di responsabilità patrimoniale*, in *Riv. dir. comm.*, 1993, I, 315 ss.; ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Trattato di diritto privato*, dir. da Rescigno, Torino, 1997, tomo 19, 485 ss.; MACARIO, *Responsabilità e garanzia patrimoniale: nozioni introduttive*, in *Attuazione e tutela dei diritti – L'attuazione dei diritti*, in *Diritto civile*, dir. da Lipari, Rescigno, Milano, 2009, vol. IV, tomo 2, 160 ss.; BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale – Disposizioni generali*, in *Il Codice civile. Commentario*, dir. da Schlesinger, artt. 2740-2744, Milano, 2010, 4 ss.; ROJAS ELGUETA, *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., *passim*.

<sup>379</sup> NICOLO', *Della responsabilità patrimoniale*, cit., 3, evidenzia che il codice, dopo aver disegnato la disciplina dell'obbligazione nel libro IV, regola la responsabilità patrimoniale nel libro VI fra le situazioni giuridiche strumentali che stanno a cavallo tra il diritto sostanziale e quello processuale; alla pag. seguente l'A. precisa, peraltro, che il debitore è responsabile non tanto dell'adempimento, quanto del *mancato* adempimento.

qualità personali<sup>380</sup>, essendo esso riferito alle sole *caratteristiche oggettive della prestazione*: esattezza, completezza e tempestività<sup>381</sup>.

Nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie, tradizionalmente soggette al principio *genus numquam perit*<sup>382</sup>, la situazione di sovraindebitamento non trova riconoscimento quale causa di estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione: il debito rimane valido indipendentemente dalla sproporzione tra obbligazioni e patrimonio del debitore. Tuttavia, nell'ambito delle procedure di gestione delle crisi da sovraindebitamento, la trasmissione di informazioni circa le *ragioni dell'indebitamento* del debitore-consumatore – poi inserite nella relazione redatta dal competente OCC – costituisce elemento «diretto a scalfire proprio il principio dell'indifferenza dell'obbligazione rispetto alle condizioni sociali delle parti e rendere perciò possibile una *valutazione* del giudice intesa a modificarne eventualmente le sorti, che *altrimenti* vedrebbero il debitore comunque responsabile»<sup>383</sup>.

La stessa collocazione sistematica della disciplina, che apre il titolo III del libro V del Codice civile, pone in risalto il ruolo centrale<sup>384</sup> del principio di responsabilità patrimoniale c.d. universale<sup>385</sup> quale mezzo di tutela del diritto di credito.

Il sorgere di molteplici rapporti obbligatori in capo a un medesimo soggetto instaura un vincolo di destinazione sul suo patrimonio per il soddisfacimento di ogni singola obbligazione. A norma dell'articolo 2741 c.c., qualora il soggetto passivo di una molteplicità di rapporti obbligatori divenga insolvente nei confronti di più creditori, l'inadempimento generalizzato viene gestito attraverso il

---

<sup>380</sup> Si tratta del principio *pacta sunt servanda*. Si v., in relazione alle molteplici sfaccettature del tema, GALLARATI, *Il diritto di ritirare la parola data tra formule e regole: un'indagine di analisi economica del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, 343 ss.; GRONDONA, *Pacta sunt servanda, tutela della sfera essenziale del contraente e costruzione del rimedio*, nota a Cass. 4 maggio 2015, n. 8867, in *Contr.*, 2015, 1102 ss.; IRTI, *Per una concezione normativa dell'autonomia privata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 555 ss. Cfr. anche PAGLIANTINI, *La c.d. risoluzione per causa concreta irrealizzabile*, in *Riv. not.*, 2010, 1211 ss.

<sup>381</sup> In questa sede non pare necessario insistere sulla rilevanza degli eventi esterni (*ex art. 1256 c.c.*) che impediscono il corretto adempimento della prestazione, la quale, oggettivamente, non può essere pretesa secondo il parametro della buona fede. Su adempimento e inadempimento, si v. MOSCATI, *Disciplina generale delle obbligazioni*, Torino, 2011, 179 ss.; NIVARRA, *Lineamenti di diritto delle obbligazioni*, Torino, 2011, 119 ss.

<sup>382</sup> A norma dell'articolo 1256 c.c. l'obbligazione si estingue per la sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento in maniera obiettiva e assoluta: la prestazione deve pertanto avere ad oggetto un fatto o un atto determinato, non una somma di denaro (cfr. Cass., 16 marzo 1987, n. 2691; Cass., 17 giugno 1980, n. 3844; più di recente, Cass., 30 aprile 2012, n. 6594).

<sup>383</sup> CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del diritto civile*, cit., 186.

<sup>384</sup> Puntuale, in tal senso, ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Trattato di diritto privato*, dir. da Rescigno, 9, Torino, 1985, 370: «la responsabilità patrimoniale presidia dall'esterno il buon funzionamento del rapporto obbligatorio e ne assicura comunque il risultato utile anche contro l'inerzia o la cattiva volontà del debitore, ne assicura il risultato esponendo i beni di quest'ultimo [...] all'azione esecutiva promossa dal creditore».

<sup>385</sup> Aderiscono a tale denominazione, *ex multis*, ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., 1997, 504; BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale*, cit., 5. L'universalità della responsabilità patrimoniale ha una duplice portata: oggettiva, perché investe *tutti i beni* facenti parte del patrimonio del debitore al momento dell'assunzione dell'obbligazione e anche pervenuti successivamente (al patrimonio del debitore viene cioè apposto un vincolo di destinazione); soggettiva, perché vede coinvolti *tutti i creditori* del medesimo soggetto.

“coordinamento”<sup>386</sup> dell’azione del singolo creditore con quella degli altri secondo il principio della *par condicio creditorum*.

Tuttavia, nel diritto privato tradizionale, le procedure concorsuali erano riservate agli imprenditori commerciali medio-grandi, che potevano essere sottoposti ad azione coattiva collettiva, con conseguente compressione del potere di iniziativa individuale dei singoli creditori<sup>387</sup>. La disciplina del sovraindebitamento consente, invece, di considerare la condizione debitoria «non in maniera atomistica ma nella prospettiva della pluralità dei rapporti che fanno capo al debitore»; vale a dire che il singolo rapporto obbligatorio non può più essere considerato nella sua individualità, ma è necessario tener conto del rapporto di interdipendenza delle varie posizioni creditorie nei confronti di uno stesso debitore<sup>388</sup>. In tal modo, mentre il singolo inadempimento attiva poteri di autotutela, l’insolvenza coinvolge la generalità dei creditori, rendendo essenziale il principio di concorsualità, che mira a garantire la parità di soddisfazione e il coordinamento tra creditori.

Attribuendo a tutti i creditori la facoltà di partecipazione alle procedure, tale principio è strumentale sia rispetto all’universalità della garanzia generica, sia (fatte salve le cause legittime di prelazione) alla pari soddisfazione di tutti i creditori partecipanti<sup>389</sup>.

L’inevitabile influsso che la struttura dell’obbligazione esercita sulle procedure di regolazione dell’insolvenza ha storicamente determinato la primaria protezione degli interessi del ceto creditorio<sup>390</sup>. Sebbene l’impostazione tradizionale che attribuisce cospicua rilevanza alla sicurezza di realizzazione del credito abbia condizionato finanche la legislazione contemporanea, non può trascurarsi l’emersione di interessi altri, considerati oggi paritetici rispetto a quello di tutela del credito<sup>391</sup>; situazione, questa, che ha comportato l’affioramento di taluni attriti con la disciplina del rapporto obbligatorio<sup>392</sup>. Detto altrimenti, poiché il concetto di insolvenza presuppone il pieno

---

<sup>386</sup> DI MARZIO, *Obbligazione, insolvenza, impresa*, Milano, 2019, 48; si v. anche pag. 49: «La considerazione dell’attività (ossia dell’operosità del soggetto), anziché del singolo atto, favorisce uno sguardo prospettico, stimolando l’attenzione sulla capacità complessiva del debitore di assolvere alle obbligazioni che va man mano assumendo; capacità misurata in ragione della consistenza attuale del patrimonio destinato all’adempimento. Questa capacità complessiva è detta *solvenza*».

<sup>387</sup> PAJARDI, *Radici e ideologie del fallimento*, cit., 5.

<sup>388</sup> PELLECCIA, *Indebitamento e sovraindebitamento: tra codice civile e codice della crisi e dell’insolvenza*, cit., 823, che in merito precisa altresì come «[i]n questa nuova logica il rapporto obbligatorio cambia fisionomia e il debitore e il creditore cambiano pelle».

<sup>389</sup> BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale*, cit., 116.

<sup>390</sup> In argomento, cfr. VOLANTE, *Autonomia contrattuale e fallimento tra fondazioni medievali, diritto comune e codici*, in Di Marzio, Macario (a cura di), *Autonomia negoziale e crisi d’impresa*, Milano, 2010, 125 ss.

<sup>391</sup> Come chiarisce PELLECCIA, *La definizione di sovraindebitamento nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: cosa resta e cosa cambia*, cit., 1149, «Il sovraindebitamento impone uno spostamento o quanto meno un ampliamento del punto di osservazione, con la considerazione – anche – dell’interesse del debitore. La l. n. 3/12 – pur con molte imperfezioni, ambiguità, incertezze – ha sancito proprio l’emergere dell’interesse del debitore alla ristrutturazione dei debiti e lo ha collocato in relazione dialettica con un più ampio interesse generale alla soluzione delle situazioni di sovraindebitamento, anche in funzione del superamento della crisi economica».

<sup>392</sup> Cfr. DI MARZIO, *Obbligazione, insolvenza, impresa*, cit., 6: «Il fatto che nessuno *osi* (e non credo che il verbo sia esagerato) porsi la domanda sugli scopi del diritto dell’insolvenza dipende dal radicamento estremo della risposta

riconoscimento della struttura e della disciplina dell'obbligazione<sup>393</sup>, è necessario riflettere su quale sia la funzione attribuita al principio di responsabilità patrimoniale nell'ambito delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nel porre in rilievo la perdita di centralità del creditore come polo del rapporto obbligatorio, non può non richiamarsi quell'illustre dottrina che già un secolo fa illustrava che «quando i rimedi contro il semplice inadempimento si applicano all'insolvente, aggravano il male»; pertanto, in chiave rimediale, «mentre il trattamento dell'*inadempienza* mette capo, inesorabilmente, alla espropriazione del debitore, il trattamento dell'*insolvenza* può risolversi nella *espropriazione del creditore*»<sup>394</sup>.

L'esdebitazione costituisce un sintomo emblematico del cambiamento ideologico: essa implica *sterilizzazione* della coercibilità dei diritti di credito residui, implicitamente – quando posta a base della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore – ovvero di diritto.

Il diritto del creditore di far valere la responsabilità patrimoniale del debitore si traduce nell'attivazione di quei meccanismi processuali che gli permettono di ottenere effetti esecutivi<sup>395</sup>. Pur tuttavia, nell'ambito della disciplina del sovraindebitamento e, specificamente, dell'esdebitazione, le prerogative processuali del creditore vengono ridotte a un mero controllo di legittimità<sup>396</sup>. Ciò comporta, come si è vividamente affermato in dottrina, che «[l]a legge speciale restituisce all'interprete un'immagine dissonante rispetto a quella a cui la storia delle obbligazioni ci aveva abituati: alla chiara fisionomia dell'adempimento esatto – cui il debitore è tenuto, nell'ottica della regolare attuazione del rapporto obbligatorio – si affianca l'immagine mutevole di un adempimento “come, quando e quanto possibile”»<sup>397</sup>.

Ed infatti, a riprova di tale cambio di fisionomia, si è osservato come la rigida disciplina civilistica che regola l'inadempimento – la cui primazia è oramai tramontata in favore del sistema *multilevel*

---

tradizionale a quella domanda, data dalla tutela incondizionata del credito. Tuttavia, la salvezza del vecchio modo di pensare non elimina i problemi, che il diritto si trova comunque ad affrontare».

<sup>393</sup> Sullo studio delle teorie dell'obbligazione si richiama illustre dottrina: DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale. Art. 1173- 1176*, in Scialoja, Branca (a cura di), *Commentario del Codice civile*, Bologna, 1988, *passim*. Si v. anche CASTRONOVO, *La relazione come categoria essenziale dell'obbligazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, 55 ss.; NIVARRA, *Lineamenti di diritto delle obbligazioni*, cit., *passim*; GAMBINO, *Le obbligazioni*, I, *Il rapporto obbligatorio*, in Sacco (dir. da), *Trattato di diritto civile*, Torino, 2015, 4 ss.

<sup>394</sup> Il riferimento è al celebre saggio di CARNELUTTI, *Espropriazione del creditore*, in *Riv. dir. comm.*, 1930, I, 676 [corsivi aggiunti].

<sup>395</sup> Sebbene già prima dell'introduzione della disciplina sul sovraindebitamento autorevole dottrina aveva evidenziato che «la tutela del creditore non è assoluta, ma trova limiti imposti dal principio personalistico di cui all'art. 2 Cost., a protezione del debitore»; così BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale*, cit., 9.

<sup>396</sup> PAGLIANTINI, *L'insolvenza del consumatore tra debito e responsabilità: lineamenti sull'esdebitazione*, in D'Amico (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, cit., 130, osserva come «il sovraindebitamento viene perciò ad accentuare la complessità del rapporto obbligatorio in quanto da un certo momento sfilaccia la pretesa creditoria internalizzandola dentro una cornice di traslazione sociale del debito».

<sup>397</sup> PELLECCIA, *Indebitamento e sovraindebitamento: tra codice civile e codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 824.

che discende dalle dinamiche dell'Unione Europea<sup>398</sup> – non è strumento efficacemente atto a «garantire il creditore senza impedire la conservazione di un livello costante dei consumi, attraverso misure che consentano il riposizionamento rapido del debitore sul mercato»<sup>399</sup>.

Sebbene la liberazione dai debiti si scontri, inevitabilmente, con la “concreta conformazione della responsabilità patrimoniale”<sup>400</sup> e determini un notevole ridimensionamento della sua portata “universale”<sup>401</sup>, è anche vero che non si può rispondere con «sostanziale indifferenza alla condizione umana e agli esiti estremi dell'indebitamento»<sup>402</sup>.

È bene comunque notare che l'esdebitazione, pur incidendo sulla portata della responsabilità patrimoniale universale, non modifica la prestazione originaria: essa comporta inesigibilità del debito, senza estinzione dell'obbligazione<sup>403</sup>, preservando i diritti verso coobbligati e fideiussori (art. 278 c.c.i., commi 1 e 6). Alcuni autori parlano di inadempimento di necessità, intendendo situazioni di impotenza finanziaria che paralizzano la pretesa creditoria; altri, tuttavia, mettono in guardia contro un'eccessiva estensione della *discharge* come forma di solidarietà generalizzata a scapito del creditore.

---

<sup>398</sup> Dinamiche peraltro costituzionalizzate attraverso gli artt. 11 e 117, comma 1 Cost.

<sup>399</sup> CAMARDI, *Certeza e incertezza nel diritto privato contemporaneo*, cit., 74.

<sup>400</sup> BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale*, cit., 6.

<sup>401</sup> Principali corollari dell'articolo 2740 c.c. sono l'*unicità* e l'*indivisibilità* della garanzia generica, posti in luce, tra gli altri, da ROJAS ELGUETA, *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., 23; a pag. 28, l'A. riporta un passo meritevole di menzione di COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano – Parte generale*, Milano, 1929, 253: «L'unità del patrimonio deriva dall'unità della persona, poiché esso non sarebbe altro che un'emanazione della persona, anzi la persona stessa considerata nelle sue relazioni con gli oggetti esteriori, sui quali può e potrà avere dei diritti da esercitare: onde comprende non solo i diritti e i debiti attuali ma anche quelli futuri e potenziali. Di qui le conseguenze che il patrimonio è *unico, indivisibile, inalienabile*, e che non v'ha persona senza patrimonio». A ben vedere, tuttavia, il principio della universalità della responsabilità patrimoniale è insidiato dalle regole del diritto civile stesso, che tiene conto di interessi altri, specificamente individuati. È innanzitutto il caso della separazione dei patrimoni dello stesso titolare – immuni dalla responsabilità per le altre obbligazioni contratte dal medesimo debitore, delle quali risponderà con il patrimonio generale – la cui segregazione è giustificata in base allo scopo cui sono destinati; è una forma di limitazione della garanzia correlata a quei complessi di beni e rapporti obbligatori geneticamente connessi a una destinazione di preferenza rispetto ad altri crediti, quali lo svolgimento di una determinata attività o il perseguimento di uno specifico scopo. Vi sono poi beni (eventualmente connessi a taluni crediti) caratterizzati dal vincolo di c.d. impignorabilità assolute (artt. 828, comma 2 c.c.; 831, comma 2 c.c.; 514 c.p.c., *et al.*) e relative (a mero titolo esemplificativo, v. artt. 557, comma 3 c.c.; 326, comma 2 c.c.; art. 22 d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797; v. altresì le limitazioni previste dall'art. 545 c.p.c. e dall'art. 2 d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 80). Sui patrimoni separati, cfr. DURANTE, voce *Patrimonio*, in *Enc. giur.*, Roma, 1990, vol. XXII, 3; IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, 2003; MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009, 43 e 61; INDOLFI, *Attività ed effetto nella destinazione di beni*, Napoli, 2010, 9 ss.; SCANO, *Gli atti estranei allo specifico affare*, Torino, 2010, 12 s.; STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter*, Padova, 2010. Per una specifica disamina delle limitazioni legali dell'universalità della responsabilità patrimoniale e dei casi di erosione del principio, v. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale*, cit., 35 ss.

<sup>402</sup> RESCIGNO, «Favor debitoris», *ambiguità di una formula antica*, in *Giur. it.*, 1994, IV, 1.

<sup>403</sup> Evidenza tale aspetto BENINCASA, *Nuove questioni in tema di esdebitazione e di “second chance”*, in *Giur. it.*, 2018, IV, 525. Illustre dottrina ha posto in rilievo il fraintendimento di significato tra il concetto di inesigibilità e quello di inesequibilità della prestazione. In particolare, sarebbe necessario distinguere i casi di *inesequibilità* dovuta all'impotenza economica del debitore – la quale, pur essendo una situazione meritevole di tutela, appartiene comunque alla sfera della “impossibilità soggettiva” – da quelli di *inesigibilità secondo buona fede* della prestazione, che presupporrebbe, a ben vedere, una forma di impossibilità oggettiva. In argomento, cfr. MENGONI, *Responsabilità contrattuale (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1089.

Il quesito è, dunque, se l'esdebitazione condizioni la vita dell'obbligazione o se, invece, incida solo sulla tenuta del principio di responsabilità patrimoniale. A dire il vero, non a caso la legge invoca l'inesigibilità dei debiti *nei confronti del debitore* (art. 278, comma 1, c.c.i.), «con inequivocabile riferimento cioè all'adempimento, piuttosto che alla prestazione, la quale [...] rimane in sé possibile e dunque teoricamente esigibile»<sup>404</sup>; ed infatti, la tesi dell'estinzione dell'obbligazione mal si concilia con il disposto del comma 6 dell'articolo 278 c.c.i., a norma del quale sono fatti salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso<sup>405</sup>.

Ancora diversa è la posizione di chi ha preferito utilizzare il paradigma dell'inadempimento di necessità per illustrare una causa di forza maggiore che determinerebbe una condizione di impotenza finanziaria del debitore di una portata tale da paralizzare la pretesa creditoria<sup>406</sup>. A tal riguardo, v'è chi pone in guardia lo studioso, poiché «di qui ad immaginare non una seconda *chance market oriented* bensì una solidarietà quale valore che giustifica il sacrificio dell'interesse creditorio, con una riscrittura *finalisticamente orientata* della garanzia patrimoniale generica vista in chiave di proporzionalità (art. 2740 c.c.), il passo [...] è breve»<sup>407</sup>.

In sostanza, la crisi o l'irreversibile dissesto insiti nel concetto di sovraindebitamento non costituiscono affatto delle vicende modificative dell'obbligazione. Sebbene, dunque, eventi imprevedibili quali un licenziamento, problemi familiari o di salute siano certamente idonei a cagionare l'impotenza finanziaria del debitore, nondimeno la prestazione da adempiere continua ad essere quella inizialmente pattuita; il creditore non pretende dal debitore l'impiego di mezzi non dedotti originariamente in obbligazione<sup>408</sup>.

Il tema, così complessivamente inquadrato, è fonte di innumerevoli riflessioni in ordine all'auspicabilità dell'esdebitazione come strumento diffuso, soprattutto nei confronti del debitore incapiente<sup>409</sup>. Sotto questo aspetto, in dottrina si avverte il rischio di pervenire alla trasformazione delle procedure concorsuali in mezzo di esclusivo vantaggio per il debitore<sup>410</sup>: queste –

---

<sup>404</sup> CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del diritto civile*, cit., 197.

<sup>405</sup> Sulla scelta di politica legislativa non sono mancate critiche, essenzialmente fondate sulla considerazione che spesso i garanti del debitore sono i suoi familiari, a favore dei quali si sarebbe potuto prevedere di estendere l'effetto liberatorio: così MONTINARO, *Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell'accesso al credito ed obblighi del fideiussore*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, 789.

<sup>406</sup> GRISI, *L'inadempimento di necessità*, in *Jus civile*, 2014, 6, 215 ss.

<sup>407</sup> PAGLIANTINI, op. ult. cit., 91.

<sup>408</sup> PAGLIANTINI, *L'insolvenza del consumatore tra debito e responsabilità: lineamenti sull'esdebitazione*, in D'Amico (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, cit., 87.

<sup>409</sup> Sull'ammissibilità dell'esdebitazione totale del debitore «impossidente» è vigorosamente critico PAGLIANTINI, *Il sovraindebitamento del consumatore. Studio critico sull'esdebitazione*, cit., 62 ss.

<sup>410</sup> APPIO, *L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente: una seconda chance per il debitore meritevole*, cit.; VATTERMOLI, *L'esdebitazione tra presente e futuro*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, 2, 491. *Contra* MODICA, *Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris*, cit., 385 ss.

finalisticamente orientate alla completa cancellazione delle posizioni debitorie – paiono essere «un congegno mostrante le fattezze» dei meccanismi «ritualizzat[i] dalla legge ad impedire che il diritto soggettivo del creditore sia attuato»<sup>411</sup>.

Chiarito il complicato rapporto tra il diritto civile e la disciplina della gestione dell'insolvenza, è quantomai opportuno chiedersi se le frizioni evidenziate incidano sulla generale configurazione del sistema della responsabilità patrimoniale e dunque il legislatore abbia voluto mutare il paradigma del rapporto obbligatorio; o se, invece, sia stato concepito un sistema binario da applicarsi, a seconda delle circostanze, nella prospettiva del singolo rapporto o nel contesto concorsuale<sup>412</sup>.

È invero ipotizzabile che un'alternativa non escluda l'altra, dal momento che la disciplina speciale del sovraindebitamento è «in grado di orientare i comportamenti di debitore e creditore all'interno del singolo rapporto, pur governato dalle regole generali» dell'inadempimento: entrambi sono infatti consapevoli che «quando l'indebitamento diventa sovraindebitamento è possibile attivare apposite procedure», le cui dinamiche creano rapporti di interdipendenza, sia tra debitore e creditore, sia tra i creditori stessi, responsabili gli uni verso gli altri<sup>413</sup>.

Tra i civilisti si è diffusa la sensazione che la disciplina del sovraindebitamento stia forzando oltre i limiti i margini del rapporto obbligatorio<sup>414</sup>, in quanto il principio *pacta sunt servanda* è indispensabile per il mantenimento della rete fiduciaria che caratterizza tutte le relazioni socio-economiche: «Depotenziare la vincolatività della promessa, seppur in circostanze che un minimo senso dell'etica sociale chiede di valorizzare, ha un costo che deve essere considerato ed un rischio che deve essere calcolato, almeno fino a quando la funzione fiduciaria svolta dalla vincolatività della promessa e dal principio *pacta sunt servanda* non venga riaffidata ad altre regole e ad altri meccanismi»<sup>415</sup>.

---

<sup>411</sup> PAGLIANTINI, *L'insolvenza del consumatore tra debito e responsabilità*, cit., 61.

<sup>412</sup> D'AMICO, *Esdebitazione e concorso dei creditori nella disciplina del sovraindebitamento*, in Id. (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, cit., 41, pone in rilievo come sia pacifico che fuori dalle dinamiche della concorsualità continui a farsi applicazione la regola di diritto comune. Cfr. anche FEMIA, *Esdebitazione, responsabilità, estinzione parziale*, in Llamas Pombo, Mezzasoma, Rana, Rizzo (a cura di), *Il consumatore e la riforma del diritto fallimentare*, Napoli, 2019, 245, il quale pone in evidenza la natura alternativa – non speciale – dell'istituto dell'esdebitazione rispetto a quella delle regole civilistiche.

<sup>413</sup> PELLECCIA, *Indebitamento e sovraindebitamento: tra codice civile e codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 825. L'A. evidenzia alla pag. seguente come il creditore non sia più «signore del singolo rapporto» poiché «la correttezza dell'esercizio del suo diritto andrà valutata non semplicemente nel singolo rapporto, ma nella nuova e più complessa cornice disegnata da una pluralità di rapporti che interferiscono tra loro». Sul riverberarsi della logica plurale sul singolo rapporto obbligatorio, cfr. altresì EAD., *La definizione di sovraindebitamento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: cosa resta e cosa cambia*, cit., 1156.

<sup>414</sup> Già LANFRANCHI, *Costituzione e procedure concorsuali*, Torino, 2010, 8, richiamando l'insegnamento di Salvatore Satta circa il fatto che il credito è una situazione strumentale e prodromica rispetto alla proprietà, si era domandato se l'esdebitazione non possa essere considerata come una forma di espropriazione che, dunque, violerebbe i principi costituzionali a tutela della proprietà.

<sup>415</sup> CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni*, cit., 144.

Non pare comunque peregrina la posizione di chi sostiene che «il sovraindebitamento possa e debba contrastarsi anche con un governo più flessibile del rapporto obbligatorio attraverso regole che consentano di piegarlo alla gestione *in itinere* a situazioni che attengano a *quel* rapporto e a *quel* debitore»<sup>416</sup>.

Ciononostante – sebbene l’effetto esdebitatorio consegua a dinamiche di tipo processuale e non sostanziale, in tal modo non incidendo sulla struttura dell’obbligazione – è necessario procedere a una riflessione più profonda circa la generalizzazione di tale effetto processuale. Ed infatti, è stato osservato che «quanto più è generalizzata l’efficacia dell’esdebitazione, tanto più diventa pressante l’interrogativo sulla sua costituzionalità, siccome contrastante con l’art. 42 Cost. che tutela il diritto di proprietà»<sup>417</sup>.

Per concludere, occorre soffermarsi sul delicato bilanciamento tra il diritto di proprietà e il principio solidaristico, entrambi di valenza costituzionale.

Sotto il profilo sistematico, non possono essere trascurate le implicazioni interpretative che la cornice costituzionale proietta sul sistema delle procedure di composizione della crisi. Particolare rilievo assume l’articolo 2 Cost., il quale – nella sua funzione di clausola generale e fattispecie aperta – legittima la ricezione e l’istituzionalizzazione giuridica delle istanze provenienti dal corpo sociale, imponendo l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà<sup>418</sup>. In parallelo, l’articolo 41 Cost. subordina l’esercizio dell’iniziativa economica privata alla conformità all’utilità sociale e al rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umana<sup>419</sup>.

Ne discende una concezione della persona che non può più essere isolata nel suo ruolo astratto di “centro di volontà” libero e autosufficiente, ma deve essere valutata in relazione al tessuto di relazioni interpersonali, familiari e socio-economiche in cui è inserita. Si tratta di un mutamento di prospettiva ermeneutica, in linea con gli apporti dell’analisi economica del diritto e della disciplina dell’economia comportamentale, che riconoscono come l’agire individuale sia spesso condizionato da fattori esterni e da dinamiche collettive.

---

<sup>416</sup> MODICA, *Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor debitoris*, cit., 471.

<sup>417</sup> LETIZIA, VASSALLI, *L’esdebitazione*, cit., 853, ove viene riportato il pensiero di LANFRANCHI, *op. ult. cit.*, *passim*.

<sup>418</sup> Cfr. BOCCHINI, DE MATTEIS, *Sovraindebitamento: profili civilistici nella legge delega di riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, cit., 656, evidenziano come «la *ratio* di una siffatta ricostruzione trova fondamento nel principio solidaristico di solidarietà sociale e di buona fede nell’esecuzione del contratto che si ritiene costituiscano non solo il terreno culturale e normativo costituzionale dal quale trae origine il principio di proporzionalità delle prestazioni del rapporto obbligatorio, ma che impongono, anche, un atteggiamento di tolleranza dello stato di difficoltà, di bisogno e di necessità della parte di un rapporto soggettivo».

<sup>419</sup> Si rimanda a NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, cit., 105; MAZZAMUTO, *Libertà contrattuale e utilità sociale*, cit., 365 ss.; GLIOZZI, *La distribuzione delle ricchezze e l’utilità sociale dell’art. 41 della Costituzione*, cit., 767 ss.

Letto in chiave dinamica, il principio solidaristico diviene così il fondamento degli istituti volti a realizzare un riequilibrio sociale ed economico e, nel contesto del diritto della crisi, può legittimare i sacrifici imposti al ceto creditorio e, più in generale, alla stessa garanzia patrimoniale, pur essa costituzionalmente tutelata.

## CAPITOLO IV

### *Il credito al consumo nell'economia del debito*

SOMMARIO: 1. Premessa. L'«economia del debito» – 2. Il credito al consumo – 3. Il credito non finalizzato e altri profili di diritto bancario – 3.1. La cessione del quinto tra credito al consumo e sovraindebitamento – 3.2. I contratti di credito immobiliare ai consumatori. Il mutuo ipotecario – 3.3. Mutuo di scopo: il contratto di credito collegato – 4. Informazione precontrattuale e “bancabilità” del cliente. Il *responsible lending* – 4.1. Dalla direttiva 2008/48/CE alla 2023/2225/UE: verso un modello integrato e digitale di prestito responsabile – 4.2. La valutazione del merito creditizio – 4.3. Concessione “abusiva” di credito – 4.4. La consulenza – 5. Mercati finanziari e intelligenza artificiale – 5.1. L'*AI Act* tra disciplina europea e attuazione interna – 5.2. Nuove prospettive nella regolamentazione della valutazione del merito creditizio: l'avvento degli algoritmi di *scoring* “intelligente”.

#### 1. Premessa. L'«economia del debito»

Come già osservato, la progressiva fallimentarizzazione del diritto civile ha segnato il tramonto della concezione classica dell'obbligazione come relazione chiusa e simmetrica tra debitore e creditore, aprendo la via a un modello nel quale l'insolvenza, lungi dal costituire un'anomalia, diviene componente fisiologica della dinamica economica. La crisi del principio di responsabilità patrimoniale universale e l'emergere di istanze solidaristiche di riequilibrio hanno reso evidente che il diritto, nel misurarsi con la realtà del sovraindebitamento, non può più limitarsi a regolare la mera esigibilità del credito, ma deve confrontarsi con le cause strutturali della vulnerabilità economica e con le trasformazioni dei meccanismi di inclusione sociale.

Questo mutamento strutturale ha segnato il passaggio dall'economia della produzione a quella del debito. Come osservato dal Comitato economico e sociale europeo già nel 2008, in una società segnata da profonde disuguaglianze e da un indebolimento dei legami solidaristici, il sovraindebitamento ha assunto «contorni allarmanti» e si è imposto come «problema sociale»<sup>420</sup>. Tale constatazione segna il punto d'incontro tra due dimensioni – quella finanziaria e quella sociale – che il diritto non può più tenere distinte: il credito e l'esclusione economica e relazionale, costituiscono oggi due facce della stessa medaglia.

Il nesso tra mercato del credito e istanze sociali, che a prima vista può apparire contraddittorio, trova la sua ragion d'essere in un contesto dominato dalle politiche neoliberali, orientate alla

---

<sup>420</sup> Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema del credito ed esclusione sociale in una società opulenta (2008/C 44/19). Al par. 3.1.3. la povertà viene definita come «mancanza o insufficienza di risorse materiali necessarie per soddisfare le esigenze vitali dell'individuo. È l'aspetto più visibile dell'esclusione sociale che relega una persona al margine della società ed alimenta sentimenti di rifiuto e di autoesclusione».

riduzione della spesa pubblica e alla privatizzazione dei servizi<sup>421</sup>. A fronte dell'arretramento dello Stato sociale e del progressivo smantellamento delle tutele universalistiche, il mercato ha assunto un ruolo surrogatorio delle politiche di *welfare*, ponendosi come nuovo strumento di inclusione<sup>422</sup>.

Il progressivo arretramento delle politiche pubbliche di protezione sociale ha favorito la traslazione sul mercato di funzioni un tempo proprie dello Stato, segnando il passaggio da un modello di *welfare* redistributivo a un *welfare* "finanziario"<sup>423</sup>. In tale prospettiva, il credito – e in particolare il credito al consumo – si è trasformato in uno strumento di inclusione economica, destinato a supplire alle carenze della spesa pubblica e a sostenere la domanda interna attraverso l'indebitamento privato. L'accesso al credito è divenuto, per ampie fasce della popolazione, condizione di sopravvivenza economica e fattore di legittimazione sociale, sostituendo progressivamente il reddito da lavoro quale principale vettore di partecipazione ai circuiti del consumo.

Ne è derivato un processo di normalizzazione del debito, in cui l'indebitamento perde la sua valenza patologica e si presenta come dimensione ordinaria dell'agire economico. La disponibilità di credito, inizialmente prerogativa di *élite* finanziarie, si è progressivamente "democratizzata"<sup>424</sup>, mentre il ricorso sistematico all'indebitamento per far fronte a spese primarie ha assunto la funzione di ammortizzatore sociale privato. Il mercato ha così assunto «una particolare responsabilità sociale, quasi paragonabile a quella di un servizio pubblico»<sup>425</sup>, e il diritto dei contratti si è trovato investito del compito di bilanciare l'efficienza del mercato con la tutela dei soggetti più vulnerabili<sup>426</sup>.

Come già rilevato, questo mutamento paradigmatico ha imposto una riconsiderazione delle categorie civilistiche tradizionali<sup>427</sup>. L'obbligazione, che nel diritto classico era segnata dalla

---

<sup>421</sup> SOMMA, *Scontro tra capitalismo, crisi del debito e diritti fondamentali*, in *Dir. pubbl. comp. Eur.*, 2013, 451 ss.; ID. *Il diritto privato europeo e il suo quadro costituzionale di riferimento nel prisma dell'economia del debito*, cit., 124 ss.

<sup>422</sup> V. PELLECCIA, *Il "decreto ristori" e le novità in materia di sovraindebitamento del consumatore in tempo di pandemia e di squid game*, cit., 1289: «Detto altrimenti: si smantella lo stato sociale per contenere il debito pubblico, si incoraggia l'indebitamento privato non più semplicemente per alimentare i consumi e quindi la produzione, ma anche per soddisfare bisogni essenziali, dalla sanità all'istruzione».

<sup>423</sup> MARELLA, *Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello costituzionale per il diritto europeo dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, 67 ss.; MICKLITZ, PATTERSON, *From the Nation State to the Market: The Evolution of EU Private Law*, *EUI Working Paper LAW 2012/15 ERPL-02*; cfr. anche LIPARI, *Riflessioni di un giurista sul rapporto tra mercato e solidarietà*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, 24 ss.

<sup>424</sup> Democratizzazione ben posta in evidenza da ROJAS ELGUETA, *L'esdebitazione del debitore civile: una rilettura del rapporto civil law – common law*, cit., 311; cfr. anche BURTON, *Credit and Consumer Society*, London, 2008, *passim*.

<sup>425</sup> CESE 2008/C 44/19, par. 4.4.

<sup>426</sup> Sul tema, diffusamente, WILHELMSSON, HURRI (ed. by), *From Dissonance to Sense: Welfare State Expectations, Privatisation and Private Law*, Abingdon, 2019, *passim*.

<sup>427</sup> In questa fase storica, caratterizzata da stagnazione dei redditi e progressivo impoverimento delle classi medie, la riproduzione costante del debito diventa dunque condizione indispensabile al funzionamento del mercato. Perché tale ingranaggio non si arresti, è necessario attenuare il dogma della responsabilità patrimoniale perpetua, che rischierebbe di frenare l'assunzione di nuovi debiti. Proprio al fine di promuovere lo sviluppo economico, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno sostenuto politiche finanziarie volte ad agevolare l'accesso al credito e, conseguentemente, a incentivare i consumi anche delle famiglie meno abbienti, come è esemplarmente dimostrato

neutralità rispetto alle condizioni personali delle parti, diviene oggi permeabile ai profili identitari e sociali del debitore. La *società del debito*<sup>428</sup> si consolida così come sistema di regolazione indiretta dei rapporti sociali, in cui il rischio economico e quello esistenziale si confondono: la solvibilità diviene sinonimo di affidabilità morale, e l'insolvenza si trasforma in indice di esclusione civile.

In questo contesto si è affermata la *consumer credit society*<sup>429</sup>, ove il diritto privato – in particolare il diritto dei contratti – diviene il principale strumento di governo delle disuguaglianze. A partire dagli anni Ottanta, complice la deregolamentazione dei mercati finanziari, l'accesso al credito è divenuto fenomeno di massa, indispensabile per la gestione del bilancio familiare e per l'acquisto di beni essenziali. Se il credito al consumo può costituire un fattore di crescita economica e un mezzo di emancipazione individuale, il suo abuso genera, al contrario, una spirale di vulnerabilità. La transizione dalla società del credito alla società del debito si è manifestata tanto a livello macroeconomico – con l'esplosione della crisi dei *subprime*<sup>430</sup> – quanto a livello micro, nella diffusione di pratiche predatorie e nella perdita della casa di abitazione da parte dei mutuatari meno solvibili. La mancata inclusione nei circuiti finanziari comporta spesso esclusione sociale<sup>431</sup>, e la linea di confine tra una classe media impoverita e i soggetti definitivamente emarginati tende a dissolversi<sup>432</sup>.

Si afferma così una nuova percezione della povertà, non più riducibile a problema individuale, bensì fenomeno strutturale e sistemico, con effetti pregiudizievole tanto sul piano economico quanto su quello giuridico e sociale. In tale prospettiva, la lotta alla povertà – già richiamata dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 3, par. 5, TUE – diviene uno degli obiettivi strategici dell'Unione, come testimoniato anche dalla “Strategia Europa 2020”.

L'“economia del debito” non è soltanto il prodotto della crisi del *welfare*, ma anche la sua prosecuzione con altri mezzi: un sistema in cui la sostenibilità dei consumi individuali è affidata alla solvibilità privata e in cui l'insolvenza costituisce l'esito fisiologico di un modello che alimenta sé stesso attraverso il credito<sup>433</sup>.

---

dalla importanza dei mercati subprime delle carte di credito e dei mutui immobiliari. In argomento, cfr. RAMSAY, *'Wannabe Wags' and Credit 'Binges': The Construction of Overindebtedness in the UK*, in *Consumer Credit, Debt & Bankruptcy. Comparative and International Perspectives*, a cura di Niemi, Ramsay, Whitford, Oxford-Portland, 2009, 75 ss.

<sup>428</sup> SARTORI, *La società del debito*, Firenze, 2013, spec. 143.

<sup>429</sup> PETRUZZELLIS, RAVAZZONI, ROMANAZZI, *L'evoluzione dei consumi: scenari micro e macro-economici*, in Lobocono, Lorzio (a cura di), *Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore*, Torino, 2007, 21 ss.; CAMARDI, *Legislazione della “crisi” e diritto privato patrimoniale. Una nuova complessità, tra efficienza e coerenza sistematica*, cit., 265 ss.

<sup>430</sup> SOVERN, *Preventing Future Economic Crises through Consumer Protection Law or How the Truth in Lending Act Failed the Subprime Borrowers*, in *71:4 Ohio St. L.J.*, 2010, 761.

<sup>431</sup> Cfr. MARINI, *Distribuzione e identità nel diritto dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2010, 63 ss.

<sup>432</sup> CESE 2008/C 44/19, par. 4.5.

<sup>433</sup> «Sta in ciò la cifra dell'*economia del debito*, quale esito potenziale dell'*economia del credito*: il consumatore riceve anticipazioni di valore monetario che dovrà restituire con scadenze dilazionate nel tempo, ma traendo la sua

In questa cornice si colloca la progressiva normativizzazione del credito al consumo, che a partire dagli anni Duemila ha cercato di governare le implicazioni sociali della diffusione dell'indebitamento mediante l'introduzione di obblighi informativi e di condotte di diligenza a carico del finanziatore. Con la direttiva 2008/48/CE, recepita in Italia dal d.lgs. n. 141/2010, il legislatore europeo ha perseguito l'obiettivo di un mercato creditizio «più trasparente ed efficiente», ponendo al centro dell'attenzione la tutela del consumatore. Le regole di trasparenza e di correttezza, la standardizzazione delle procedure e gli obblighi di informazione precontrattuale mirano a rendere il consumatore capace di compiere scelte consapevoli. L'approccio delineato dalla direttiva si inserisce nella logica del *responsible borrowing*, attribuendo al consumatore il compito di agire in modo razionale e prudente a fronte di un adeguato apparato informativo<sup>434</sup>. Tuttavia, l'evoluzione più significativa risiede nell'emergere del nuovo paradigma del *responsible lending*. L'art. 124-bis TUB, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, impone al finanziatore l'obbligo di valutare il merito creditizio del cliente sulla base di informazioni adeguate, ove necessario acquisite tramite banche dati pertinenti. Tale obbligo, che trascende la mera diligenza contrattuale, rappresenta una prima forma di responsabilizzazione dell'intermediario e riflette l'intento di prevenire comportamenti abusivi e concessioni di credito eccessivamente rischiose<sup>435</sup>.

La prospettiva inaugurata da queste riforme è stata ulteriormente consolidata dalla direttiva 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive*), recepita in Italia con il d.lgs. n. 72/2016, che introduce criteri di adeguatezza e di proporzionalità nella valutazione della capacità di rimborso del consumatore<sup>436</sup>. La centralità del bene-casa – diritto fondamentale ex art. 47 Cost. – conferma la tendenza a coniugare obiettivi economici e finalità sociali, ma anche la difficoltà di mantenere l'equilibrio tra tutela del debitore e stabilità del sistema finanziario. Nonostante il linguaggio solidaristico, l'architettura normativa resta fortemente *market-oriented*: la protezione del consumatore si traduce in requisiti di trasparenza e informazione più che in meccanismi redistributivi o correttivi delle asimmetrie strutturali. Ne deriva che l'inclusione finanziaria coincide spesso con

---

provista non da un'attività economica produttiva retta dalla logica del profitto e dell'investimento finanziario, ma dal suo reddito o dai suoi risparmi personali; sicché l'esposizione debitoria – in costanza di reddito e a fronte di un prevedibile aumento delle necessità personali e familiari – tende a diventare permanente e strutturale, e ad innestare anzi forme di copertura dei debiti realizzate con altri indebitamenti, i quali, estinguendo i precedenti, prolungano la sottoposizione del debitore alla spirale del debito/credito senza limiti predefiniti», così CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni*, in D'Amico (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, cit., 157 s. Cfr. anche PAGLIANTINI, *Il debito da eccezione a regola*, in *Persona e mercato*, 2014, 104 ss.; NUZZO, *Il debito e la storia: dalla colpa alla fisiologia dell'insolvenza*, cit., 89 ss.

<sup>434</sup> Il 9 giugno 2010 Banca d'Italia, Consob, Covip, Isvap e AGCM hanno sottoscritto un protocollo di intesa in materia di educazione finanziaria.

<sup>435</sup> Concetto che tradizionalmente afferiva al rapporto tra impresa e *stakeholders*.

<sup>436</sup> V. *infra*, par. 3.2.

l'esposizione al rischio di sovraindebitamento<sup>437</sup>. La "privatizzazione del *welfare*" si compie così attraverso l'indebitamento sistemico delle famiglie e, come è stato efficacemente osservato, il debito – da eccezione – diviene regola<sup>438</sup>.

Alla luce di tali dinamiche, il diritto si trova oggi a dover ripensare i confini della responsabilità e della solidarietà nel rapporto obbligatorio, bilanciando la libertà contrattuale con la necessità di proteggere la persona, se soggetto vulnerabile. La progressiva penetrazione del principio di buona fede e del canone di proporzionalità nell'interpretazione delle obbligazioni pecuniarie segna il passaggio da un diritto neutro dell'equilibrio formale a un diritto sostanziale dell'equità sociale. È in questa cornice che il principio di *responsible lending* si pone non solo come criterio tecnico di prudenza bancaria, ma come strumento di attuazione dei valori costituzionali di solidarietà e dignità.

In definitiva, il paradigma dell'economia del debito descrive un ordinamento che non si limita più a tollerare l'indebitamento, ma ne fa il perno della partecipazione economica e della coesione sociale. L'individuo contemporaneo è, per così dire, costituzionalmente debitore: inserito in un sistema che misura la sua affidabilità non sulla base della ricchezza posseduta, bensì della capacità di accedere al credito e di onorarlo. Ne consegue che la disciplina del credito al consumo assume un ruolo centrale non solo sul piano economico, ma anche su quello assiologico e costituzionale, poiché determina il grado di effettiva inclusione finanziaria e, in ultima istanza, di cittadinanza economica dei singoli.

Su queste premesse si colloca l'analisi della struttura e delle funzioni del credito al consumo, la cui evoluzione normativa riflette – più di ogni altro istituto – le tensioni tra mercato e solidarietà, autonomia privata e protezione del contraente debole.

## 2. *Il credito al consumo*

Il quadro normativo in materia di sovraindebitamento può essere compreso appieno solo se lo si considera come il naturale contrappeso – per certi versi speculare – della disciplina del credito al consumo<sup>439</sup>. Quest'ultima rappresenta infatti il canale ordinario attraverso il quale l'ordinamento consente e incoraggia il finanziamento esterno dei consumi e dei bisogni personali del cittadino, siano

---

<sup>437</sup> CAMARDI, *Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo*, cit., p. 72 ss. Cfr. anche WILLIAMS, *Per una ridefinizione del discorso sulla redistribuzione: mercato del lavoro, famiglia, immigrazione e politiche di welfare negli USA*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, 361 ss.

<sup>438</sup> PAGLIANTINI, *Il debito da eccezione a regola*, cit., p. 165 ss.

<sup>439</sup> *Ex multis*, DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, Torino, 2009; PELLEGRINO, *Le nuove regole sui contratti di credito ai consumatori (d.lg. 13.8.2010, n. 41)*, cit., 125 ss.; MAUGERI, *Cenni su alcuni profili della riforma del TUB in materia di credito ai consumatori*, cit., 463 ss.; ANTONUCCI, *Credito al consumo e zone limitrofe. Una scheda di lettura del D.lgvo. 141 del 2010*, cit., 297 ss.; MAUGERI, PAGLIANTINI, *Il credito ai consumatori. I rimedi nella ricostruzione degli organi giudicanti*, Milano, 2013; ROSSI, *Il credito al consumo: dal fenomeno socio-economico alla fattispecie contrattuale*, Padova, 2017; BIFERALI, *Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore*, cit.; LIACE, *Il credito al consumo*, in Anelli, Roppo (dir. da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2022.

essi legati a una propensione consumistica in senso stretto o a esigenze familiari di carattere essenziale. In tale prospettiva, il sovraindebitamento può essere letto come il superamento della soglia di “normale tollerabilità” dell’indebitamento sistematicamente offerto dal sistema bancario e finanziario come strumento di integrazione e sostegno delle capacità di spesa del consumatore. La disciplina del sovraindebitamento opera, dunque, come meccanismo di riequilibrio delle distorsioni generate da un modello economico fondato sull’accesso generalizzato al credito, e per ciò stesso incline a produrre situazioni di eccessiva esposizione debitoria<sup>440</sup>.

Dal momento che la nozione di consumatore è sostanzialmente coincidente nei due ambiti normativi, la disciplina del credito al consumo di cui agli artt. 121 ss. TUB, attuativa della direttiva 2008/48/CE, si applica a tutti i contratti di credito – comunque denominati – stipulati tra un finanziatore e un consumatore (art. 122 TUB), salvo le specifiche esclusioni previste. L’art. 121, lett. c), definisce tali contratti come quelli «*con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria*», comprendendo anche lo sconfinamento di conto corrente (lett. i). La disciplina si estende ai contratti di credito “collegati” (lett. d), ossia quelli destinati esclusivamente al finanziamento di uno specifico bene o servizio, quando il finanziatore si avvalga del fornitore per promuovere o concludere il contratto, o quando il bene o servizio sia espressamente individuato nel contratto stesso. L’importo tipico varia tra 200 e 75.000 euro. A tali operazioni si aggiungono i contratti diretti al finanziamento dell’acquisto di immobili residenziali, disciplinati dal d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72, di attuazione della direttiva 2014/17/UE.

La nozione di credito al consumo è funzionale, non tipologica. La categoria non si caratterizza per la forma contrattuale, la durata o le modalità di conclusione (in presenza o a distanza), bensì per la destinazione del credito, ricavata in via derivata dalla qualità soggettiva del debitore<sup>441</sup>. Ciò che rileva è la funzione del finanziamento, estranea all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente

---

<sup>440</sup> CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni*, in D’Amico (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, cit., 155.

<sup>441</sup> Sui contratti bancari del consumatore, cfr., *ex multis*, DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/CE e l’armonizzazione «completa» delle disposizioni nazionali concernenti «taluni aspetti» dei «contratti di credito ai consumatori»*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, 255 ss.; COSTANZA, *I consumatori: clienti speciali delle banche*, in *Giust. civ.*, 2009, I, 701 ss.; MACARIO (a cura di), *Credito al consumo e servizi di pagamento nella Comunitaria 2008*, in *Contr.*, 2009, 1145 ss.; DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina dei Contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario*, *ivi*, 2010, 1041 ss.; PADOVINI, *I contratti di credito ai consumatori. Il recesso e l’estinzione del contratto*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2011, I, 697 ss.; QUADRI, *Trasparenza nei servizi bancari e tutela del consumatore*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, 90 ss.; DELOGU, *Clausola di mediazione, contratti bancari, tutela del consumatore*, in *Contr. impr.*, 2012, 367 ss.; PAGLIANTINI, *La tutela del consumatore nell’interpretazione delle Corti*, Torino, 2012, *passim*; MAUGERI, PAGLIANTINI, *Il credito al consumo. I rimedi nella ricostruzione degli organi giudicanti*, cit., *passim*; MAFFEIS (a cura di), *Swap tra banche e clienti. I contratti e le condotte*, Milano, 2014, *passim*; PAGLIANTINI, *Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Contr. impr. Eur.*, 2014, 523 ss.

svolta dalla persona fisica: un ambito che comprende tanto l'acquisto di beni e servizi quanto il soddisfacimento di esigenze personali o familiari. È dunque la sola qualità di consumatore a determinare l'applicazione dell'articolato sistema di norme speciali, di matrice europea e nazionale, volto a rendere governabile un mercato che, in assenza di regole di correttezza e informazione, esibirebbe facilmente tratti di marcata iniquità.

Il credito al consumo ha progressivamente assunto un ruolo centrale nell'architettura delle economie contemporanee, divenendo non soltanto uno strumento di sostegno all'acquisto di beni e servizi, ma una componente strutturale dei sistemi di finanziamento della spesa privata<sup>442</sup>. Se nelle sue prime manifestazioni storiche esso appariva legato a fattispecie contrattuali semplici – tipicamente finalizzate all'acquisto di beni durevoli – l'evoluzione economica e giuridica<sup>443</sup> ha condotto a una moltiplicazione delle forme negoziali riconducibili a questa categoria<sup>444</sup>, tanto da farne oggi un fenomeno complesso e sfaccettato, che può assumere anche la veste del “credito non finalizzato”, oggetto di approfondimento *infra*.

In termini sostanziali, il credito al consumo consente al cittadino di ottenere liquidità per far fronte a necessità immediate o per dilazionare il pagamento di beni e servizi, assicurando quella flessibilità finanziaria che costituisce oggi la condizione ordinaria di partecipazione economica. Al tempo stesso, però, esso impone la necessità di un duplice processo di responsabilizzazione: dell'intermediario, chiamato a valutare la sostenibilità dell'operazione; e del cliente, che deve essere posto in grado di comprendere la portata economica delle proprie scelte. L'educazione finanziaria e la trasparenza informativa diventano, in quest'ottica, elementi essenziali per la tenuta del sistema.

Sul piano sistematico, il tema si colloca in stretta relazione con le tutele introdotte attraverso il Codice del consumo<sup>445</sup> e con la tutela del risparmio, evocata dall'art. 47 Cost., secondo cui la

---

<sup>442</sup> Il fenomeno trova oggi diffusione in molteplici settori, tra cui quello dei contratti di viaggi c.d. *all inclusive*, o il pagamento rateizzato di corsi di formazione e post universitari.

<sup>443</sup> Per un'accurata ricostruzione dell'evoluzione del credito al consumo, v. SORI, *Dal pauperismo al consumismo: la traiettoria storica del credito al consumo*, in Villanacci (a cura di), *Il credito al consumo*, Napoli, 2010, 87 ss.

<sup>444</sup> Cfr. MAZZAMUTO, *Il credito al consumo*, in Castronovo, Mazzamuto (a cura di), *Manuale di diritto privato europeo*, II, Torino, 2007, 959, che fa riferimento a «fattispecie negoziali eterogenee che più o meno direttamente approdano al finanziamento del consumatore».

<sup>445</sup> I contratti bancari del consumatore, infatti, non costituiscono una autonoma categoria negoziale; con questa locuzione si indicano quegli schemi contrattuali che rientrano in due distinti gruppi di contratti: i contratti bancari (ove la controparte è costituita da tutti i clienti, siano essi persone fisiche, enti giuridici, imprenditori o altri professionisti) e i contratti del consumatore. La disciplina consumeristica è oggetto di una bibliografia sterminata: ALPA, PATTI (a cura di), *Clausole vessatorie nei contratti del consumatore*, in *Il Codice Civile – Commentario*, dir. da Schlesinger, Busnelli, Artt. 1469-bis – 1469-sexies, Milano, 2003; AMATO, *Per un diritto europeo dei contratti con i consumatori. Problemi e tecniche di attuazione della legislazione comunitaria nell'ordinamento italiano e nel Regno Unito*, Milano, 2003; CALVO, *I contratti del consumatore*, in *Trattato di Diritto commerciale e di Diritto pubblico dell'economia*, dir. da Galgano, vol. XXXIV, Padova, 2005; D'AMICO, *L'abuso di autonomia negoziale nei contratti dei consumatori*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, 625 ss.; GABRIELLI, MINERVINI (a cura di), *I contratti dei consumatori*, in *Trattato dei contratti*, dir. da Rescigno, Gabrielli, Torino, 2005; GIUGGIOLI, *Il contratto del consumatore*, in *Trattato di Diritto civile*, dir. da Sacco, *Le fonti delle obbligazioni*, 4, Torino, 2012; GRECO, *Profili*

Repubblica lo «incoraggia e tutela [...] in tutte le sue forme», disciplinando, coordinando e controllando l'esercizio del credito.

La medesima logica può essere colta anche sul piano individuale, osservando il comportamento del singolo consumatore<sup>446</sup>: le somme depositate assolvono a funzioni differenti, che riflettono bisogni eterogenei del consumatore. Possono infatti svolgere una funzione assicurativa, per far fronte a eventi imprevisti come malattia o perdita del lavoro; una funzione previdenziale, quale riserva aggiuntiva rispetto alla pensione; ovvero una funzione di consumo, destinati a coprire spese di varia natura, comprese quelle correnti.

La complessità delle modalità di finanziamento e la moltiplicazione delle figure negoziali hanno imposto, sin dagli anni Ottanta, un progressivo intervento di armonizzazione a livello sovranazionale. La direttiva 87/102/CEE rappresentò il primo tentativo di ridurre le divergenze normative fra gli Stati membri, ma rimase ancorata al modello dell'armonizzazione minima, lasciando ampi margini di autonomia ai legislatori nazionali. La svolta si è avuta con la direttiva 2008/48/CE, che ha inaugurato il principio dell'armonizzazione massima e introdotto un *corpus* unitario di norme in materia di credito ai consumatori. L'obiettivo dichiarato non era soltanto quello di creare un mercato interno più efficiente, ma anche di rafforzare la fiducia dei consumatori e assicurare un livello uniforme di tutela.

La direttiva del 2008 ha infatti introdotto obblighi informativi più penetranti, regole di trasparenza più rigorose e, soprattutto, ha codificato un principio di portata innovativa: quello del *responsible lending*. La concessione del credito non è più concepita come libera espressione dell'autonomia negoziale dell'intermediario, ma subordinata a una preventiva verifica della solvibilità del richiedente. L'art. 124-bis TUB, che recepisce tale principio, impone al finanziatore di fondare la decisione su «informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente». L'obbligo di valutazione del merito creditizio, espressione dei principi di correttezza e buona fede, non è soltanto una regola di condotta, ma riflette la funzione sociale del credito: il finanziatore non può limitarsi a tutelare sé stesso dal rischio di insolvenza, ma deve concorrere alla stabilità del sistema e alla protezione del contraente debole.

---

*del contratto del consumatore*, Napoli, 2005; IRTI, *La fondazione hegeliana del diritto dei consumatori*, in Sirena (a cura di), *Il diritto europeo dei contratti d'impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato*, Milano, 2006, 475 ss.; SIRENA, *La tutela del consumatore e la parte generale del contratto*, in Macario, Miletta (a cura di), *Tradizione civilistica e complessità del sistema. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto*, Milano, 2006, 617 ss.; ALBANESE, *I contratti dei consumatori tra diritto privato generale e diritti secondi*, in *Jus*, 2009, 347 ss.; STANZIONE, MUSIO (a cura di), *La tutela del consumatore*, in *Trattato di Diritto Privato*, dir. da Bessone, vol. XXX, Torino, 2009; ALPA (a cura di), *I contratti del consumatore*, Milano, 2014.

<sup>446</sup> CATERINI, *Credito al consumo, «tutela e incoraggiamento del risparmio», sovraindebitamento*, in Villanacci (a cura di), *Il credito al consumo*, cit., 45 ss.; ID., *Controllo del credito, tutela del risparmio e adeguatezza nel finanziamento «finalizzato»*, in Rizzo, Caterini, Di Nella, Mezzasoma (a cura di), *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito*, Napoli, 2010, 37 ss.; IMBRENDA, *Carte di credito e tutela del consumatore*, *Ibidem*, 317 ss.

Questa impostazione, ulteriormente sviluppata con la direttiva 2014/17/UE, sposta l'attenzione dal credito "sicuro" al credito "sostenibile" (articolo 4, n. 17)<sup>447</sup>, valorizzando la capacità di rimborso del soggetto più che la patrimonializzazione del rischio. Il finanziatore è così investito di un ruolo di filtro etico, incaricato di bilanciare l'interesse al profitto con la salvaguardia dell'equilibrio economico-sociale.

In tale orizzonte valoriale, l'obbligo di valutazione del merito creditizio dovrebbe essere inteso come proiezione del principio di proporzionalità e dell'eguaglianza sostanziale, volto a prevenire l'indebitamento eccessivo e a garantire la dignità economica del debitore. Esso traduce, nel diritto contrattuale, i valori costituzionali di solidarietà (art. 2 Cost.) e di utilità sociale (art. 41 Cost.), fungendo da cerniera tra diritto privato e giustizia sociale. Il *responsible lending* si configura dunque come clausola di solidarietà che, mitigando il paradigma dell'autoresponsabilità individuale, introduce nel diritto dei contratti un principio di corresponsabilità dell'intermediario.

In definitiva, la valutazione del merito creditizio rappresenta il punto d'incontro tra efficienza del mercato e protezione della persona: un indice di "moralità economica" capace di reintrodurre nel diritto del credito un criterio di misura umana. Finché, tuttavia, tale principio rimarrà privo di strumenti effettivi di *enforcement*, continuerà a riflettere la tensione irrisolta di un sistema che, pur volendo tutelare il debitore, ne presuppone la solvibilità come condizione di appartenenza al mercato. È proprio da questa ambiguità che trae origine la necessità di affiancare alla disciplina del prestito responsabile strumenti di educazione e consulenza finanziaria, destinati a incidere non solo sulla condotta dell'intermediario, ma sulla consapevolezza stessa del debitore; profili, questi, che saranno oggetto di analisi nei paragrafi successivi.

### 3. *Il credito non finalizzato e altri profili di diritto bancario*

Il credito non finalizzato si caratterizza per l'assenza di un vincolo di destinazione delle somme erogate ed è concesso da una banca o altro ente creditizio alla clientela al dettaglio, indipendentemente dall'acquisto di uno specifico bene o servizio presso un rivenditore convenzionato. Le somme vengono versate direttamente al cliente, tramite assegno bancario o accredito sul conto corrente personale, consentendogli di disporre in autonomia per le proprie esigenze.

Il credito finalizzato, al contrario, riguarda finanziamenti stipulati presso rivenditori di beni o servizi allo scopo di dilazionare il prezzo di acquisto ed è caratterizzato da un vincolo di esclusiva

---

<sup>447</sup> La direttiva (cfr. Considerando 3), nel richiamare gli effetti devastanti di un comportamento irresponsabile degli operatori del mercato, ha esplicitamente riconosciuto che la fiducia dei consumatori costituisce una componente essenziale della stabilità finanziaria.

nell'utilizzo delle somme erogate<sup>448</sup>. Questa distinzione, pur non essendo proposta in forma espressa nelle attuali disposizioni in materia di credito ai consumatori<sup>449</sup>, è pacificamente riconosciuta in dottrina e conserva una rilevanza sistematica<sup>450</sup>.

Costituiscono forme di credito non finalizzato i prestiti personali<sup>451</sup>, le aperture di credito in conto corrente<sup>452</sup>, il credito *revolving*<sup>453</sup> e lo sconfinamento<sup>454</sup>. La cessione del quinto dello stipendio o della pensione, pur frequentemente ricondotta a tale categoria, non integra in realtà una tipologia autonoma di credito, bensì una modalità di rimborso del finanziamento, neutra rispetto alla distinzione tra credito finalizzato e non finalizzato. Si tratta, nel complesso, di strumenti di finanziamento collocati

---

<sup>448</sup> In tale contesto si colloca il *leasing* al consumo nella sua forma traslativa. L'operazione presenta una struttura trilaterale, in cui il finanziatore (concedente) acquista il bene dal fornitore e lo concede in godimento al consumatore, il quale corrisponde un canone periodico. Ai sensi dell'art. 2, lett. d), della direttiva 2008/48/CE e dell'art. 122, lett. m), TUB, rientra nell'ambito applicativo del credito ai consumatori esclusivamente il *leasing* traslativo, ossia quello in cui, una volta corrisposti i canoni, la proprietà del bene viene trasferita al consumatore. Tale forma di *leasing* è caratterizzata da un vincolo funzionale tra finanziamento e acquisizione di uno specifico bene, con conseguente esclusione di qualsiasi autonomia del consumatore nella destinazione delle somme.

<sup>449</sup> Nel quadro normativo italiano antecedente al recepimento della direttiva 2008/48/CE, il Testo Unico Bancario articolava con chiarezza le due categorie, fondandole sulla finalità dell'operazione. L'art. 124, infatti, distingueva i contratti di credito non finalizzato (secondo comma) da quelli aventi «ad oggetto l'acquisto di determinati beni e servizi» (terzo comma), imponendo a questi ultimi specifiche informazioni aggiuntive rispetto ai primi. Tale distinzione, solo implicitamente richiamata nella direttiva 87/102/CEE, evidenziava la volontà del legislatore nazionale di modulare gli obblighi informativi in funzione della tipologia di credito e del grado di protezione richiesto al consumatore. A livello europeo, invece, non si è ritenuto necessario tracciare tale separazione. L'unico accenno si rinveniva nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, che disciplinava i «crediti concessi per l'acquisizione di beni». In tal modo, la normativa comunitaria ha proposto un approccio più uniforme, eliminando la separazione tra credito «generico» e credito «finalizzato», e accentuando la centralità del rapporto obbligatorio come fenomeno unitario, indipendentemente dalla destinazione delle somme erogate. Ad ogni modo, nel linguaggio corrente e nella prassi commerciale, per credito non finalizzato continua a intendersi quell'insieme di operazioni mediante le quali un intermediario concede a un consumatore una somma di denaro non vincolata all'acquisto di uno specifico bene o servizio.

<sup>450</sup> Cfr. DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/Ce e l'armonizzazione «completa» delle disposizioni nazionali concernenti «taluni aspetti» dei «contratti di credito ai consumatori»*, cit., 265.

<sup>451</sup> In base a tale contratto, il consumatore riceve la disponibilità di una somma di denaro senza vincolo di utilizzo, salvo che l'operazione non riguardi l'attività professionale eventualmente svolta. L'obbligazione principale del debitore consiste nella restituzione dell'importo ricevuto, di norma mediante rate mensili comprensive di interessi.

<sup>452</sup> L'apertura di credito in conto corrente consiste nella messa a disposizione, da parte del finanziatore, di somme eccedenti il saldo disponibile del conto, che il consumatore si impegna a restituire – reintegrando i fondi – secondo le scadenze e le modalità pattuite, comprensive degli interessi dovuti. Si tratta di una forma di elasticità finanziaria che, se non adeguatamente gestita, può favorire situazioni di scoperto prolungato e di indebitamento crescente. Si v., *ex multis*, BLANDINI, FIENGO, *Il conto corrente bancario*, in Aratari, Romano (a cura di), *Il diritto bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 2023, 61 ss.

<sup>453</sup> Il credito *revolving* rappresenta, invece, una particolare modalità di utilizzo della carta di credito: consente al consumatore di effettuare spese senza ricorrere al contante, ma con la possibilità di rimborsare le somme utilizzate in modo rateale, con applicazione di interessi e oneri accessori. La funzione di finanziamento è qui evidente, ma la trasparenza delle condizioni e il livello effettivo dei tassi applicati rappresentano da tempo un tema critico sotto il profilo della tutela del consumatore. Per un quadro completo sul finanziamento a mezzo di carte di credito, v. IMBRENDA, *Carte di credito e tutela del consumatore*, cit., 320.

<sup>454</sup> Lo sconfinamento indica l'utilizzo tacito, non previamente autorizzato, di somme che eccedono il saldo disponibile o il limite di fido concesso. Anche questa forma di credito, sebbene di modesta entità, rientra nel perimetro del credito al consumo ai sensi dell'art. 121, lett. i), TUB, con la conseguente applicazione delle regole di trasparenza e di corretta informazione.

all'interno del *genus* del credito al consumo, che rispondono a logiche contrattuali e operative differenti, ma accomunate dall'assenza di vincolo di destinazione delle somme erogate.

L'insieme di queste operazioni delinea un quadro in cui l'accesso al credito si è progressivamente svincolato dalla materialità del bene acquistato, assumendo una funzione autonoma di sostegno al potere d'acquisto e di gestione della liquidità. Tale evoluzione ha indotto il legislatore europeo e nazionale a rafforzare gli strumenti di controllo sulla fase genetica del contratto, riconducendo anche le forme di credito "non finalizzato" all'alveo del *responsible lending* e delle regole di corretta valutazione del merito creditizio. L'esigenza di tale intervento risulta accentuata dal fatto che queste forme alternative di credito, unite alla diffusione di canali distributivi eterogenei – dai promotori finanziari agli esercizi commerciali convenzionati, fino alle piattaforme digitali – hanno accresciuto il rischio di sovraindebitamento.

### 3.1. *La cessione del quinto tra credito al consumo e sovraindebitamento*

La cessione del quinto rappresenta una delle principali tecniche di accesso al credito per soggetti a reddito fisso<sup>455</sup>. Nata come forma di credito riservata ai soli dipendenti e pensionati del settore pubblico, essa ha conosciuto, anche grazie all'impulso del diritto europeo volto a rafforzare la tutela del consumatore, una progressiva estensione soggettiva<sup>456</sup> e una crescente diffusione nel mercato finanziario, sino a divenire una delle modalità più frequenti di accesso al credito per le famiglie.

Questa evoluzione trova coerente collocazione nel quadro generale del credito al consumo delineato dall'art. 122, comma 1, lett. g), TUB, che ricomprende ogni forma di concessione di credito

---

<sup>455</sup> MARCHESI, *Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione: i nuovi orientamenti dell'Autorità di vigilanza*, in *Riv. dir. banc.*, 2018, 333 ss.; NAPOLITANO, *La cessione del quinto nell'ambito del piano del consumatore*, in *Fall.*, 2018, 4, 461 ss.; CACCIAMANI, FIORELLI (a cura di), *La cessione del quinto dello stipendio. Situazione e prospettive*, Torino, 2019; MALVAGNA, *La «cessione del quinto» come tipo contrattuale*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2021, II, 203 ss.; SALERNO, *La valutazione del merito creditizio nelle operazioni di "cessione del quinto"*, in *dirittobancario.it*, 14 marzo 2022; GRISAFI, *Il contratto di finanziamento di cessione del quinto dello stipendio e della pensione tra categorie civilistiche e prassi di mercato*, in *Judicium.it*, 2023; MAIMERI, *La cessione del quinto*, in Aratari, Romano (a cura di), *Il diritto bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 2023, 509 ss.

<sup>456</sup> I riferimenti normativi che segnano l'evoluzione della normativa sulla cessione del quinto sono: D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, *Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni*; D.P.R. 28 novembre 1950, n. 895, *Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni*; L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), art. 1, commi 137 ss., sulla estensione della cessione del quinto ai dipendenti privati; D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), in particolare: art. 121 ss. (definizione di contratto di credito, inclusiva della cessione del quinto); art. 125-bis, 125-quinquies, 125-sexies T.U.B. (recesso, estinzione anticipata, riduzione del costo totale del credito); D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, di attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori (rilevante per l'inquadramento della cessione del quinto nel perimetro del credito al consumo); L. 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata da L. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 8, comma 1-bis sulla falcidia dei crediti da cessione del quinto nei piani del consumatore; implicitamente richiamata anche nel Codice della Crisi, in particolari disposizioni che disciplinano il trattamento dei crediti nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento del consumatore.

“sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”. L’elemento qualificante della cessione del quinto risiede nella modalità di rimborso: la restituzione del finanziamento avviene mediante trattenuta diretta, da parte del datore di lavoro o dell’ente previdenziale, di una quota fissa della retribuzione o del trattamento pensionistico, in misura non superiore a un quinto degli emolumenti netti mensili, la quale è oggetto di cessione di credito a favore del finanziatore.

La peculiarità dell’istituto è rappresentata dal suo meccanismo di automatismo e continuità: la rata viene prelevata alla fonte, riducendo il rischio di insolvenza e garantendo al finanziatore una tutela rafforzata. Sotto il profilo strutturale, la cessione del quinto si configura come negozio complesso a causa mista, nel quale il contratto di finanziamento si combina con un atto di cessione di credito futuro avente a oggetto una quota della retribuzione o della pensione del debitore, imputata all’estinzione dell’obbligazione restitutoria<sup>457</sup>. Si tratta, dunque, di una cessione *pro solvendo* con funzione di garanzia, disciplinata dagli artt. 1260 ss. c.c.: affinché sia opponibile al terzo debitore ceduto (datore di lavoro o ente previdenziale), è necessaria la notifica o l’accettazione dell’atto, ai sensi degli artt. 1264 e 1265 c.c.<sup>458</sup> La complessità della figura deriva dall’intreccio tra l’obbligazione principale di rimborso e il vincolo di destinazione imposto su una parte del reddito, che trasforma il rapporto di lavoro o previdenziale in fonte diretta di garanzia del credito.

L’ampia diffusione di questo istituto – oggi accessibile anche a soggetti privi di patrimonio e con capacità reddituale modesta – ha contribuito a renderlo uno dei principali strumenti di *welfare* finanziario: un meccanismo di inclusione che consente l’accesso al credito anche a categorie socialmente fragili, ma che al tempo stesso può tradursi in un fattore di vulnerabilità strutturale, poiché l’obbligazione è ancorata a redditi che spesso rappresentano l’unica fonte di sostentamento del debitore e della sua famiglia.

In questa prospettiva, il collegamento tra cessione del quinto e disciplina del sovraindebitamento assume un rilievo centrale<sup>459</sup>. Entrambe le normative condividono, infatti, un comune destinatario –

---

<sup>457</sup> Come ben descrive MAIMERI, *La cessione del quinto*, cit., 518, «[L]o schema dell’operazione è abbastanza semplice: il datore di lavoro è debitore dello stipendio verso il proprio dipendente; il dipendente ha bisogno di un prestito da un intermediario finanziario e propone a costui di rimborsarlo cedendogli (nella misura del quinto del totale mensile) il credito che vanta verso il suo datore di lavoro (o di pensione)».

<sup>458</sup> In argomento, FIORELLI, CASSANO, *Aspetti giuridici della cessione del quinto*, in Cacciamani, Fiorelli (a cura di), *La cessione del quinto*, cit., 34.

<sup>459</sup> CAPPALÀ, *La ristrutturazione dei debiti del consumatore. Contratti con “cessione del quinto”*, in *Riv. giur. Sarda*, 2/2024, 55 ss., evidenzia proprio come la composizione dei debiti assistiti da cessione del credito a favore del creditore sia uno dei profili di maggior interesse della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Sulla problematica gestione della cessione del quinto nell’ambito delle procedure di composizione della crisi e in merito alla sua falciabilità, cfr. anche SOLDATI, *La sorte dei contratti di finanziamento al consumo nelle procedure di sovraindebitamento e la valutazione di meritevolezza nell’accesso al credito*, in *Riv. dir. banc.*, 2021, 1/2021, 99 ss.; NAPOLITANO, *La cessione del quinto nell’ambito del piano del consumatore (Trib. di Livorno 18 gennaio 2018, Trib. di Monza, sez. fall. 20 novembre 2017)*, in *Dir. fall.*, 2018, 467 ss. In giurisprudenza, Trib. Pavia, 1° giugno

il consumatore – e mirano a bilanciare il diritto del creditore alla soddisfazione con la tutela della dignità economica del debitore.

Nel quadro applicativo della legge n. 3 del 2012, la giurisprudenza aveva manifestato orientamenti contrastanti circa gli effetti della procedura di sovraindebitamento sulle trattenute già in corso. Secondo un primo indirizzo interpretativo, valorizzando la natura autonoma della cessione, si riteneva che la stessa – perfezionandosi come negozio opponibile ai terzi a seguito della notifica – restasse estranea alla procedura e continuasse a produrre i propri effetti<sup>460</sup>; l'orientamento maggioritario, invece, sosteneva che l'apertura della procedura comportasse la sospensione o la riduzione delle trattenute, ritenute incompatibili con la funzione riequilibratrice e solidaristica della composizione della crisi<sup>461</sup>. Il contrasto interpretativo rifletteva la tensione sistemica tra due logiche opposte: da un lato, la salvaguardia del credito, garantita dal meccanismo automatico di rimborso; dall'altro, la protezione del debitore sovraindebitato e la necessità di garantirgli un reddito minimo vitale, coerente con i principi di dignità e solidarietà.

Il legislatore è intervenuto a superare tale incertezza attraverso la legge delega n. 155 del 2017, che, all'art. 9, comma 1, lett. a), ha previsto il riordino della disciplina sul sovraindebitamento, imponendo di consentire che il piano del consumatore potesse «comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno».

Coerentemente, l'art. 67, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha espressamente stabilito che «la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto [...]». La disposizione ha così risolto definitivamente il contrasto interpretativo, consentendo un'applicazione uniforme sul territorio nazionale e riconoscendo al consumatore la

---

2023; Trib. Pistoia, 12 luglio 2022; Trib. Lecce, 27 gennaio 2021; Trib. Siracusa, 13 gennaio 2021; Trib. Crotone, 21 maggio 2019, tutte consultabili in *Banca Dati di Merito*, nel sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

<sup>460</sup> Questo è l'orientamento di Trib. Milano, 9 luglio 2017, il quale ha affermato che «L'assegnazione deve prevalere sulla procedura di sovraindebitamento successivamente intrapresa, in quanto la l. n. 3 del 2012 non prevede nessuno strumento di revoca né richiama l'art. 44 l. fall., che comporta l'inefficacia dei pagamenti successivi, con la conseguenza che la domanda di sovraindebitamento non ha potere sulla precedente disposizione giudiziale di assegnazione del credito futuro».

<sup>461</sup> Cfr. Trib. Brescia, 15 marzo 2019, in *ilcaso.it*, il quale ha affermato che: «Nelle procedure di liquidazione del patrimonio, ove trattandosi di procedura concorsuale, vige il principio della par condicio creditorum, il cessionario del quinto dello stipendio subisce la falcidia del proprio credito al pari di ogni altro creditore chirografario»; Trib. Napoli Nord, 16 maggio 2018, il quale, rigettando il reclamo proposto da un istituto di credito nei confronti di un consumatore, ha affermato che: «il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla falcidia prevista per i chirografari».

facoltà di includere anche tali debiti nel piano di ristrutturazione, nel rispetto del principio di *par condicio creditorum*<sup>462</sup>.

Analoga conclusione deve valere, *a fortiori*, anche con riferimento alla liquidazione controllata del sovraindebitato. In tale procedura, infatti, opera il principio dell'indisponibilità patrimoniale, che preclude al debitore la possibilità di compiere atti di disposizione o pagamenti opponibili ai creditori una volta aperta la procedura. Le trattenute derivanti dalla cessione del quinto, pur realizzandosi mediante il meccanismo del *debitor debitoris*, costituiscono a tutti gli effetti una forma di pagamento e risultano pertanto incompatibili con il regime liquidatorio. A ciò si aggiunga che l'art. 73 c.c.i. consente la conversione della ristrutturazione in liquidazione controllata, rendendo incoerente qualsiasi differenziazione di trattamento dei medesimi crediti nelle due procedure, le cui finalità – orientate a favorire la seconda opportunità del debitore onesto e la sua reintegrazione economica e sociale – rimangono sostanzialmente convergenti.

La cessione del quinto, istituto emblematico della società del debito, si colloca dunque al crocevia tra autonomia privata, diritto del consumo e diritto della crisi, incarnando quella progressiva ibridazione tra mercato e funzione sociale che caratterizza il diritto dell'economia contemporaneo. La sua evoluzione – da strumento di credito riservato ai dipendenti pubblici a meccanismo generalizzato di finanziamento al consumo – mostra come il sistema creditizio abbia progressivamente assorbito una funzione di sostegno sociale un tempo propria del *welfare* pubblico.

Tuttavia, questa “tutela privatizzata” della persona comporta un rovescio della medaglia: la dipendenza economica del debitore, vincolato da obbligazioni rigide e durature, può trasformarsi in strutturale rischio di povertà. La cessione del quinto diventa così una manifestazione paradigmatica della tensione tra inclusione finanziaria e vulnerabilità economica, tra libertà contrattuale e protezione della dignità del debitore.

A questa logica del credito di necessità, fondata su strumenti di liquidità immediata e garanzie dirette sul reddito, si affianca quella del credito finalizzato, destinato al finanziamento di beni determinati e funzionalmente connesso alla realizzazione di scopi specifici. È in tale contesto – rappresentato emblematicamente dal mutuo fondiario e dal mutuo di scopo – che si può cogliere un diverso volto dell'economia del debito: non più la gestione del bisogno, ma la costruzione di modelli di indebitamento orientati alla produzione, all'investimento e, talvolta, all'illusione della patrimonializzazione del consumo.

---

<sup>462</sup> In giurisprudenza, *ex multis*, cfr. Trib. Milano, 26 dicembre 2024, in *ilCaso.it*.

### 3.2. I contratti di credito immobiliare ai consumatori. Il mutuo ipotecario

La tutela del diritto all'abitazione, riconosciuto come espressione essenziale della dignità della persona, si intreccia in modo sempre più stretto con le dinamiche del credito e, in particolare, con il ricorso al mutuo ipotecario quale principale strumento di accesso alla proprietà immobiliare. In un contesto segnato da crescenti disuguaglianze economiche e da una progressiva erosione delle garanzie offerte dal *welfare*, l'indebitamento per finalità abitative non rappresenta più soltanto una scelta di investimento o di pianificazione familiare, ma diventa spesso l'unico mezzo per assicurarsi un bene primario, costituzionalmente garantito<sup>463</sup>.

La crisi finanziaria globale ha mostrato con drammatica evidenza come condotte improntate all'irresponsabilità degli operatori del mercato possano minare la fiducia reciproca tra intermediari e consumatori, generando effetti sistemici dirompenti. La vicenda dei *subprime loans* e della loro successiva cartolarizzazione ha rivelato la necessità di un intervento regolatorio volto a prevenire il ripetersi di simili fenomeni, introducendo presidi di sostenibilità e trasparenza nella concessione del credito<sup>464</sup> e regole più efficaci in materia di vigilanza e requisiti prudenziali del sistema bancario<sup>465</sup>.

Si pone in continuità con tali premesse la Direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (*Mortgage Credit Directive – MCD*)<sup>466</sup>, con la quale il legislatore europeo ha inteso promuovere un mercato interno più trasparente, competitivo e prudente, idoneo a coniugare libertà d'impresa e tutela del consumatore. La direttiva muove dalla constatazione che l'indebitamento delle famiglie europee è in larga misura connesso ai finanziamenti immobiliari e si pone l'obiettivo di garantire che l'accesso al credito avvenga in condizioni di effettiva sostenibilità economica, attraverso la previsione di soglie minime – rapporti prestito/valore,

---

<sup>463</sup> In argomento, cfr. MENDOLA, *Diritto all'abitazione e credit scoring*, Milano, 2024, *passim*.

<sup>464</sup> *Ex multis*, VALENTINO, *Crisi economica e tipologie contrattuali*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, 34 ss.; CAPRIGLIONE, *I "prodotti" di un sistema finanziario evoluto. Quali regole per le banche? Riflessioni a margine della crisi causata dai mutui sub-prime*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2008, I, 20 ss.

<sup>465</sup> SIRENA, *Autonomia privata e vigilanza bancaria nel diritto europeo dei contratti di finanziamento*, in *ID.*, *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo*, Milano, 2016, 3 ss.; CARRIERO, *Vigilanza bancaria e tutela del consumatore: obiettivi e strumenti*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2013, 577 ss.; ZOPPINI, *Appunti in tema di rapporti tra tutele civilistiche e disciplina della vigilanza bancaria*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2012, I, 26 ss.

<sup>466</sup> La direttiva, nota come *Mortgage Credit Directive* (MCD), è stata recepita dall'ordinamento italiano con il d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72, che ha novellato il TUB, aggiungendo al Titolo IV, in tema di Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il Capo I-bis disciplinante il credito immobiliare ai consumatori. La normativa di recepimento della direttiva è rimessa dal TUB a ulteriore regolamentazione, in particolare a quella emanata dalla Banca d'Italia, in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», nonché a quella emanata dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) di cui al decreto del 29 settembre 2016, n. 380, recante «Disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori». In argomento, cfr. RUMI, *Profili privatistici della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali*, in *Contr.*, 2015, 70 ss.; PELLECCIA, *La Direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativa a beni immobili residenziali*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2016, 206 ss.; SIRENA (a cura di), *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commento alla direttiva 2014/17/UE*, cit.; QUARTA, *Il credito ai consumatori tra contratto e mercato. Percorsi di studio sul prestito «responsabile»*, Napoli, 2020.

prestito/reddito e debito/reddito – nonché di strumenti correttivi funzionali alla prevenzione del sovraindebitamento.

Come rilevato anche *supra*, cuore del paradigma del *responsible lending* è l'obbligo, posto in capo al finanziatore, di una valutazione precontrattuale del merito creditizio, inteso come capacità e propensione del consumatore a rimborsare il prestito nei termini pattuiti. Tale obbligo, lungi dal perseguire solo la tutela individuale del debitore, risponde a un disegno di più ampia portata, volto a rafforzare la vigilanza e la stabilità complessiva del sistema bancario<sup>467</sup>, bilanciando tre interessi convergenti: quello del finanziatore alla gestione prudente del rischio, quello del consumatore a un credito sostenibile e quello pubblico alla stabilità dei mercati.

La disciplina, recepita nel nostro ordinamento con l'inserimento del Capo I-*bis* nel Titolo VI del TUB (artt. 120-*quinquies* – 120-*noviesdecies*), definisce con precisione il proprio ambito oggettivo e soggettivo. Ai sensi dell'art. 120-*quinquies* TUB, il contratto di credito immobiliare consiste nell'impegno del finanziatore a concedere al consumatore una dilazione di pagamento, un prestito o altra facilitazione finanziaria; si applica ai finanziamenti garantiti da ipoteca su diritti reali relativi a immobili residenziali, nonché a quelli finalizzati all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su terreni o immobili, anche solo progettati.

Nel panorama del credito immobiliare, il mutuo ipotecario rappresenta la forma contrattuale più diffusa. Esso consiste in un finanziamento a medio-lungo termine concesso da un intermediario bancario per finalità eterogenee: l'acquisto di un immobile, la sua ristrutturazione, la costruzione *ex novo*, oppure la sostituzione di un precedente mutuo a condizioni economiche più favorevoli. L'erogazione consente al mutuatario di disporre immediatamente del capitale necessario e di restituirlo progressivamente secondo un piano di ammortamento predefinito<sup>468</sup>.

Elemento qualificante del mutuo ipotecario è la garanzia reale costituita dall'ipoteca, diritto reale di garanzia che grava su un bene determinato – tipicamente l'immobile oggetto del finanziamento – e che differenzia tale figura dai mutui chirografari, privi di garanzie reali ma assistiti, eventualmente, da garanzie personali. L'ipoteca attribuisce alla banca un meccanismo privilegiato di tutela: in caso di persistente inadempimento, il creditore può soddisfarsi sul ricavato della liquidazione forzata del bene. La garanzia, formalizzata mediante atto notarile, acquista efficacia con l'iscrizione nei registri immobiliari e può assumere gradi differenti (primo, secondo e successivi), rilevanti ai fini della priorità nel soddisfacimento del credito.

---

<sup>467</sup> SIRENA, *Autonomia privata e vigilanza bancaria nel diritto europeo dei contratti di finanziamento*, in *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo*, cit., 3 ss.

<sup>468</sup> «Il mutuo ipotecario è un finanziamento a medio-lungo termine, che in genere dura da 5 a 30 anni. Di solito il cliente riceve l'intera somma in un'unica soluzione e la rimborsa nel tempo con rate di importo costante o variabile. Serve per acquistare, costruire o ristrutturare un immobile, in particolare la casa di abitazione», in *Le guide della Banca d'Italia. Comprare casa: il mutuo ipotecario in parole semplici*, nel sito istituzionale della Banca d'Italia.

All'interno della categoria generale dei mutui ipotecari si colloca il mutuo fondiario, disciplinato dall'art. 38 TUB, che lo qualifica come la concessione, da parte delle banche, di «finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili». La qualificazione fondiaria dipende, dunque, dalla ricorrenza di tre elementi strutturali: la durata medio-lunga del finanziamento, la presenza di un'ipoteca immobiliare di primo grado e il rispetto di un limite di finanziabilità in rapporto al valore dell'immobile posto a garanzia<sup>469</sup>.

Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo: nessuna norma impone una destinazione vincolata delle somme né attribuisce alla banca doveri di controllo sull'utilizzo del finanziamento. La sua specificità risiede invece nella natura della garanzia e nella finalità, storicamente connaturata, di agevolare l'accesso al credito a soggetti dotati di proprietà immobiliari, consentendo la “smobilizzazione” di tali beni attraverso finanziamenti di medio-lungo termine.

Tra i profili maggiormente significativi del credito fondiario rientra il peculiare regime processuale delineato dall'art. 41, comma 2, TUB<sup>470</sup>, che attribuisce al creditore fondiario la facoltà di iniziare o proseguire l'esecuzione immobiliare anche dopo l'accertamento dell'insolvenza del debitore, oggi da intendersi come apertura della procedura di liquidazione giudiziale ai sensi del Codice della crisi. Il curatore può intervenire nell'esecuzione ma non è legittimato a paralizzarne gli effetti; le somme ricavate in eccedenza rispetto al credito garantito restano comunque destinate alla massa. Tale previsione costituisce una deroga strutturale al principio generale, attualmente sancito dall'art. 150 c.c.i. (già art. 51 L. fall.), che vieta l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura concorsuale.

Questo “privilegio”, pur confinato alla dimensione esclusivamente processuale<sup>471</sup> ha continuato per anni a generare interrogativi interpretativi e difficoltà applicative, risolti progressivamente dalla giurisprudenza<sup>472</sup>.

---

<sup>469</sup> Sebbene il mutuo fondiario e il mutuo ipotecario ordinario condividano la medesima struttura di garanzia reale, le due figure si distinguono per profili essenziali. Nel mutuo fondiario l'ipoteca deve necessariamente essere di primo grado, mentre nel mutuo ipotecario ordinario la garanzia può essere costituita anche in gradi successivi. Solo al fondiario si applica inoltre il limite di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile stabilito dall'art. 38 TUB e dalla delibera CICR del 22 aprile 1995, limite che non opera nel mutuo ipotecario comune. Sul piano procedurale, il fondiario beneficia di un regime di favore, delineato dagli artt. 38 e 41 TUB, che include – tra gli altri – la possibilità di proseguire l'esecuzione immobiliare anche dopo l'apertura del “fallimento” del debitore. Da ultimo, la funzione economica delle due operazioni diverge: mentre il mutuo fondiario costituisce uno strumento a disciplina più rigorosa e qualificata, l'ipotecario ordinario mantiene una struttura più flessibile, idonea a soddisfare una gamma più ampia di operazioni creditizie.

<sup>470</sup> «L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento».

<sup>471</sup> La disposizione di favore, infatti, non comporta l'esonero del creditore fondiario dall'obbligo di partecipare al concorso formale.

<sup>472</sup> Si v., in particolare, Cass., 28 settembre 2018, n. 23482, in *Proc. conc. e crisi d'impr. (ex Fall.)*, 6/2024, con commento a cura di GAFFURI, 57 ss.

È significativo osservare che già nella fase antecedente all'approvazione del Codice della crisi erano maturi i presupposti per un ripensamento della disciplina di favore. La legge delega (art. 7, comma 4, lett. a), l. 155/2017) indicava tra i criteri direttivi il rafforzamento della procedura concorsuale maggiore anche mediante l'«esclusione dell'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari», prevedendo tuttavia una fase transitoria di sopravvivenza del privilegio per i due anni successivi all'entrata in vigore dei decreti delegati.

L'esito normativo è stato però differente: il Codice della crisi non ha abrogato l'art. 41, comma 2, TUB. L'art. 150 c.c.i. riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art. 51 l. fall., mentre l'art. 349 c.c.i. stabilisce che nelle disposizioni vigenti il termine “fallimento” debba intendersi sostituito da “liquidazione giudiziale”, “con salvezza di continuità della fattispecie”. Il coordinamento operato dal legislatore – e il mancato intervento abrogativo dell'art. 41 TUB da parte dell'art. 369 c.c.i. – impongono quindi di ritenere tuttora vigente e applicabile il privilegio processuale fondiario nella procedura di liquidazione giudiziale.

Più complessa si è rivelata, invece, la questione dell'applicabilità della disciplina fondiaria nelle altre procedure concorsuali introdotte dal Codice, in particolare nella liquidazione controllata. Sotto la vigenza della legge n. 3/2012, la giurisprudenza di merito aveva escluso l'operatività del privilegio fondiario nella liquidazione del patrimonio<sup>473</sup>. Con l'entrata in vigore del Codice della crisi, tuttavia, il rinvio espresso dell'art. 270, comma 5, all'art. 150 c.c.i., ha alimentato un contrasto interpretativo; nondimeno, l'orientamento largamente prevalente ha ritenuto che detto rinvio comportasse l'estensione del privilegio fondiario anche alla liquidazione controllata<sup>474</sup>.

Il dibattito è stato risolto dalla Suprema Corte<sup>475</sup>, la quale ha confermato la piena sopravvivenza e l'ambito applicativo esteso del privilegio fondiario nel nuovo sistema delineato dal Codice della crisi, con ciò riaffermando il carattere eccezionale, ma tuttora vigente, della disciplina di favore accordata ai finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado.

La centralità delle tutele concorsuali non esaurisce, tuttavia, le esigenze di protezione del debitore, imponendo di superare una logica meramente riparatoria e di spostare l'attenzione sulla fase genetica del contratto di credito. È infatti nella fase precontrattuale che si misura l'effettività del principio di

---

<sup>473</sup> Cfr. Trib. Modena, 1° giugno 2017, in *ilCaso.it*; Trib. Vicenza, 24 marzo 2020, *ivi*.

<sup>474</sup> In dottrina, cfr. D'ARRIGO, *Il trattamento fondiario nel nuovo Codice della crisi d'impresa. Note sul passato, sul presente e sul futuro del credito fondiario*, in *inexecutivis.it*; D'ALONZO, *Le interferenze tra l'esecuzione forzata ed i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento nel Codice della crisi d'impresa*, *ivi*; PASSAFIUME, *Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento*, *ivi*; LEUZZI, *Appunti su esecuzioni individuali e liquidazione giudiziale*, *ivi*. In giurisprudenza, aderiscono a questa tesi Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 24 gennaio 2023, in *ilCaso.it*; Trib. Torre Annunziata, 14 marzo 2023, *ivi*, Trib. Brescia, 12 aprile 2023, *ivi*; in senso contrario, Trib. Treviso, 28 novembre 2022, in *ilCaso.it*, Trib. Verona, 20 dicembre 2022, in *inexecutivis.it*, Trib. Modena, 3 marzo 2023, *ilCaso.it*.

<sup>475</sup> Cass., 19 agosto 2024, n. 22914, in *Proc. conc. e crisi d'impr. (ex Fall.)*, 5/2025, con commento a cura di SPADARO, 695 ss.

*responsible lending*. L'esperienza della crisi del 2008 ha infatti mostrato come la stipula di mutui sproporzionati rispetto alla capacità restitutoria del debitore derivi spesso da una combinazione di informazioni asimmetriche, pubblicità ingannevoli e prassi scorrette di concessione.

A tal fine, la direttiva 2014/17/UE impone obblighi informativi stringenti sin dalla fase pubblicitaria, affiancandovi strumenti di alfabetizzazione economico-finanziaria per accrescere la consapevolezza del consumatore<sup>476</sup>. Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano, così, tre momenti essenziali del rapporto tra finanziatore e consumatore – educazione, correttezza e informazione – delineando un percorso che accompagna l'individuo ben oltre la stipula del contratto di credito.

L'articolo 6 riconosce, anzitutto, che la sostenibilità del mercato del credito dipende anche dal livello di consapevolezza dei consumatori, e impone agli Stati membri di promuovere misure di educazione finanziaria volte a favorire un indebitamento e una gestione del debito responsabili<sup>477</sup>. Si afferma, per la prima volta, una *visione culturale del credito*: non più mera operazione economica, ma processo educativo continuo, nel quale l'informazione diventa condizione di libertà contrattuale effettiva. Il legislatore europeo assegna così un ruolo di rilievo alle autorità nazionali di vigilanza, chiamate a diffondere conoscenze sui rischi connessi all'assunzione di obbligazioni a lungo termine, con particolare riguardo ai contratti di credito ipotecario.

L'articolo 7 definisce poi la cornice etica e professionale entro cui deve muoversi l'intermediario, prevedendo che i creditori, gli intermediari del credito e i loro rappresentanti agiscano in modo onesto, equo, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi del consumatore in ogni fase del rapporto. Questa disposizione segna un netto superamento del modello contrattuale puramente sinallagmatico, poiché subordina la legittimità stessa dell'attività creditizia al rispetto di canoni di comportamento coerenti con la funzione sociale del credito. Ne discende un vero e proprio dovere di correttezza sostanziale, che permea l'intero ciclo del contratto, dall'offerta pubblicitaria alla gestione del rapporto, e che si traduce in un obbligo di valutare non solo la solvibilità del debitore, ma anche l'adeguatezza dell'operazione rispetto ai suoi bisogni e alle sue capacità economiche.

L'articolo 8, infine, impone ai finanziatori di fornire informazioni chiare, comprensibili e comparabili, sin dalla fase precontrattuale e per tutta la durata del rapporto. Il consumatore deve essere messo in condizione di confrontare le diverse offerte di credito e di comprendere le implicazioni economiche e giuridiche del finanziamento. In questa prospettiva, il legislatore europeo eleva la valutazione del merito creditizio a *obbligo di sistema*: il finanziatore è tenuto a fondare la

---

<sup>476</sup> DI PORTO, *La regolazione degli obblighi informativi. Le sfide delle scienze cognitive e dei big data*, Napoli, 2017, *passim*; CALVO, *Le regole generali di condotta dei creditori, intermediari e rappresentanti nella Direttiva 2014/17/UE*, in *Corr. giur.*, 2015, 823 ss.

<sup>477</sup> In tale contesto, si richiede che le informazioni siano chiare e generali, rivolte soprattutto a chi accede per la prima volta al credito ipotecario. In argomento, v. PATTI, *Sub art. 6*, in *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo*, in Sirena (a cura di), *Commentario alla direttiva. 2014/17/UE*, Milano, 2016, p. 194 ss.

propria decisione su informazioni adeguate, verificate e proporzionate, acquisite anche tramite banche dati pertinenti. L'obiettivo è evitare che il credito sia concesso in base a mere logiche commerciali o alla sola esistenza di garanzie patrimoniali, sostituendo alla logica della massimizzazione del profitto quella della sostenibilità contrattuale.

Nel loro insieme, queste norme delineano un modello di mercato creditizio fondato su una responsabilità condivisa tra consumatore e professionista, in cui la conoscenza, la correttezza e la trasparenza diventano strumenti di prevenzione del sovraindebitamento e di salvaguardia della stabilità economica collettiva. In tal modo, la direttiva ha elevato il principio di *responsible lending* da criterio deontologico a parametro di legalità sostanziale, ponendo le basi di un diritto europeo del credito intrinsecamente orientato alla giustizia contrattuale e alla tutela della persona.

Il recepimento interno trova attuazione nell'art. 120-*octies* TUB, che vieta comunicazioni pubblicitarie ingannevoli e impone la chiarezza e la leggibilità delle condizioni essenziali, come il tasso d'interesse e i costi accessori. A ciò si aggiunge l'obbligo per il finanziatore di fornire al consumatore, in qualunque momento, un documento informativo generale – su supporto cartaceo o durevole – contenente l'elenco dei dati necessari per la valutazione del merito creditizio, i termini di consegna e l'avvertimento che il credito non potrà essere concesso in assenza delle informazioni richieste.

Un ulteriore strumento di trasparenza è rappresentato dal Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES)<sup>478</sup>, che il finanziatore deve consegnare prima della stipula per consentire il confronto tra diverse offerte di credito e l'assunzione di una decisione consapevole. Tale prospetto, pur non costituendo offerta vincolante, ha la funzione di agevolare la comparazione e la concorrenza tra operatori, garantendo che la scelta del consumatore sia frutto di un processo informato.

Il sistema di tutele è completato dall'art. 120-*novies*, comma 3, TUB, che riconosce al consumatore un periodo di riflessione di almeno sette giorni (c.d. *cooling-off period*), durante i quali egli può valutare le proposte ricevute e decidere se accettare; e dall'art. 120-*quinquiesdecies*, che prevede obblighi informativi rafforzati in presenza di patti marciani, ossia quando il debito può essere estinto mediante trasferimento dell'immobile ipotecato o dei proventi della sua vendita.

Sul piano sostanziale, la direttiva valorizza la valutazione della capacità di rimborso come criterio principale di concessione del credito, relegando le garanzie a un ruolo meramente accessorio. La capacità di restituzione deve prevalere sul valore del bene ipotecato: il credito non può essere fondato

---

<sup>478</sup> Sull'imprescindibilità della personalizzazione del rapporto tra utente e professionista del settore finanziario, si v. PERLINGIERI, *Regole del mercato e tutela dell'investitore. Riflessioni a margine della MIFID*, in *Regolamentazione del mercato finanziario e contratti con gli investitori*, a cura di Adamo, Capobianco e Cucurachi, Napoli, 2010, 309 ss. Cfr. anche CAPOBIANCO, *Profili generali della contrattazione bancaria*, in ID. (a cura di), *I contratti bancari*, Milano, 2016, 10 ss.

sull'aspettativa di un incremento patrimoniale, né sulla possibilità di trasferire il rischio a terzi attraverso la cartolarizzazione.

L'art. 120-*undecies* TUB, recependo l'art. 4 MCD, impone dunque al finanziatore una valutazione approfondita e proporzionata della situazione economica del consumatore, fondata su informazioni verificate e attualizzate, che tenga conto anche di eventi futuri prevedibili (come pensionamento, variazione dei tassi o del reddito familiare)<sup>479</sup>.

Sulla vicenda creditizia possono tuttavia incidere variabili esterne alla volontà del mutuatario, idonee a compromettere anche la più accurata valutazione iniziale della capacità di rimborso. La perdita del lavoro, le crisi familiari, le malattie o l'innalzamento dei tassi di interesse – fattori spesso indipendenti dalla volontà del debitore – possono trasformare un contratto di mutuo, in origine sostenibile, in un peso insopportabile, generando situazioni di insolvenza personale e familiare. In tali circostanze, la funzione sociale del credito immobiliare emerge in tutta la sua ambivalenza: da un lato, strumento di realizzazione del diritto all'abitazione; dall'altro, possibile veicolo di esclusione economica, quando l'accesso al credito non sia accompagnato da valutazioni effettive di merito e sostenibilità.

La direttiva sul credito immobiliare ai consumatori (e il correlato impianto di recepimento interno) si muove proprio da questa consapevolezza: la prevenzione del sovraindebitamento passa non solo attraverso la trasparenza precontrattuale, ma anche mediante un controllo sostanziale e dinamico della compatibilità del debito con la reale capacità restitutiva del soggetto.

La crescente esposizione del mutuatario a situazioni di crisi ha progressivamente spostato l'asse della tutela, orientando l'intervento normativo non più soltanto verso l'equilibrio contrattuale tra banca e cliente, ma verso la protezione complessiva della persona del debitore. In questa prospettiva, strumenti di rinegoziazione, sospensione o composizione della crisi assumono una valenza di politica sociale, nella misura in cui mirano a salvaguardare l'interesse abitativo come valore autonomamente meritevole di tutela<sup>480</sup>.

---

<sup>479</sup> Per una trattazione più ampia del tema, si v. *infra*, par. 4.1.

<sup>480</sup> In tale prospettiva, il caso del creditore ipotecario assume un valore paradigmatico: titolare di uno *ius praelationis* ex art. 2808 c.c., egli vanta una posizione privilegiata sul ricavato della liquidazione del bene, posizione che, tuttavia, la normativa sul sovraindebitamento consente di ridimensionare, in virtù di una logica di riequilibrio tra esigenze individuali e interessi collettivi. L'ammissione della cosiddetta falcidia del creditore ipotecario – prevista, in termini analoghi, tanto dalla legge n. 3/2012 quanto dal Codice della crisi – rappresenta infatti una deroga esplicita al paradigma tradizionale dell'art. 2740 c.c., in base al quale il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri. Si tratta di un temperamento al principio di ordine pubblico economico della responsabilità patrimoniale, giustificato da una diversa *ratio* costituzionale: la necessità di conciliare la tutela del credito con quella della persona, in particolare quando l'adempimento integrale risulti inesigibile a fronte di eventi non imputabili al debitore e in presenza di bisogni fondamentali, primo fra tutti quello abitativo, espressamente tutelato dagli artt. 2, 3, 41 e 47 Cost. La giurisprudenza ha valorizzato questo approccio, riconoscendo che l'interesse del creditore può cedere il passo dinanzi alla salvaguardia di valori superiori, quali la dignità, l'abitazione e la reintegrazione sociale del debitore onesto ma sfortunato. Emblematica, in tal senso, la pronuncia di Trib. Verona, 20 luglio 2016, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 3, 329 ss., che ha ritenuto ammissibile

In definitiva, l'impianto normativo non si limita a responsabilizzare il consumatore (*responsible borrowing*), ma attribuisce al finanziatore un vero e proprio dovere di diligenza qualificata, volto a evitare l'erogazione di credito insostenibile e a prevenire l'emersione di crisi individuali e sistemiche. La capacità di rimborso diventa così parametro oggettivo di correttezza professionale, e la violazione dell'obbligo di astensione in caso di esito negativo della valutazione può integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli artt. 20-23 del Codice del consumo<sup>481</sup>.

Le conseguenze giuridiche della concessione irresponsabile di credito rimangono tuttavia oggetto di discussione: rimedi come nullità o annullabilità si rivelano spesso sproporzionati, mentre l'esperienza comunitaria ha valorizzato il ricorso alla nullità di protezione (che mira a correggere pattuizioni abusive senza compromettere la struttura contrattuale)<sup>482</sup> e alla riduzione perequativa degli interessi e delle spese contrattuali quale strumento idoneo a bilanciare l'interesse del consumatore con la stabilità del mercato. La giurisprudenza comunitaria ha confermato la necessità per il giudice nazionale di verificare d'ufficio il rispetto degli obblighi di valutazione, anche oltre i limiti temporali ordinari, a garanzia dell'effettività della tutela<sup>483</sup>.

In questa prospettiva, la disciplina del credito immobiliare ai consumatori si pone come il terreno elettivo per la piena attuazione del principio di *responsible lending*, che si traduce non soltanto in una regola di condotta contrattuale, ma in un vero e proprio limite funzionale alla libertà negoziale del finanziatore (v. Considerando 57)<sup>484</sup>.

---

un piano di ristrutturazione comportante la soddisfazione parziale del creditore ipotecario, in misura comunque più vantaggiosa rispetto alla liquidazione forzata del bene, valorizzando la buona fede della debitrice e la finalità primaria del mutuo (l'acquisto dell'abitazione principale). Si tratta di un mutamento di prospettiva già richiamato, che vede la responsabilità patrimoniale riletta in chiave di bilanciamento tra tutela del credito e protezione della persona del debitore.

<sup>481</sup> *Ex multis*, MAUGERI, *Pratiche commerciali scorrette e disciplina generale dei contratti*, in *I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette. Attuazione e impianto sistematico della Direttiva 2005/29/CE*, a cura di Genovese, Padova, 2008, 272 ss.; ROSSI CARLEO, *Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella disciplina delle pratiche scorrette*, in *Eur. dir. priv.*, 2010, 685 ss.; GENTILI, *Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, 37 ss. In giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, 14 aprile 2020, n. 2414, in *Dir. giust.*: «Scopo della normativa è quello di ricondurre l'attività commerciale in generale entro i binari della buona fede e della correttezza. Il fondamento dell'intervento è duplice: da un lato, esso si ispira ad una rinnovata lettura della garanzia costituzionale della libertà contrattuale, la cui piena esplicazione si ritiene presupponga un contesto di piena "bilateralità", dall'altro, in termini analisi economica, la trasparenza del mercato è idonea ad innescare un controllo decentrato sulle condotte degli operatori economici inefficienti. Le politiche di tutela della concorrenza e del consumatore sono sinergicamente orientate a promuovere il benessere dell'intero sistema economico».

<sup>482</sup> POLIDORI, *Nullità di protezione e sistematica delle invalidità negoziali*, Napoli, 2016; si veda, in part., p. 4, ove l'A. sottolinea proprio la circostanza che le nullità di protezione, «pur assumendo la veste formale di nullità, sono dichiaratamente preordinate a tutelare un interesse non superindividuale, ma riferibile a quella, fra le parti del rapporto, che stipula il contratto in posizione di debolezza rispetto all'altra». Lo scopo perseguito è dunque quello di «prevenire o neutralizzare regole pattizie inique, in situazioni nelle quali il maggior potere di uno dei contraenti gli consente, di fatto, di imporre le regole dell'affare».

<sup>483</sup> CGUE, 5 marzo 2020, C-679/18, Okresní Soud, in *Diritto giust.*

<sup>484</sup> Sul punto, cfr. GORGONI, *Spigolature su luci (poche) e ombre (molte) della nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, 765; PIEPOLI, *Sovraindebitamento e credito responsabile*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2013, I, 60; FALCONE, *Il trattamento normativo del sovraindebitamento del consumatore*,

L'erogazione imprudente del credito, oltre a generare sovraindebitamento e contenzioso, incide sulla posizione degli altri creditori, altera l'equilibrio concorsuale e compromette la fiducia collettiva nel mercato<sup>485</sup>. Ne consegue, come già evidenziato a più riprese, che la responsabilità del finanziatore travalica la dimensione civilistica del singolo rapporto, assumendo una valenza sistemica: essa si riflette sul piano concorsuale, incidendo sulla graduazione dei crediti e sull'equilibrio distributivo delle procedure di crisi<sup>486</sup>. Il principio del prestito responsabile, da criterio tecnico di prudenza bancaria, si trasforma così in strumento di *giustizia economica*, orientato a disincentivare condotte opportunistiche e a garantire la sostenibilità complessiva dell'economia del debito.

In conclusione, la disciplina del credito immobiliare ai consumatori mostra come la sostenibilità del debito non possa più essere affidata unicamente alla logica patrimoniale delle garanzie, ma debba misurarsi sulla capacità effettiva del soggetto di adempiere, nella consapevolezza del rischio assunto e della durata dell'impegno economico. Tuttavia, non ogni credito risponde a una logica di autonomia: il finanziamento può assumere una funzione più strettamente strumentale, quando la destinazione delle somme erogate diviene elemento essenziale della causa contrattuale. È in questo spazio che si colloca il terreno dei contratti di credito collegati.

### 3.3. *Mutuo di scopo: il contratto di credito collegato*

Nel panorama dei contratti di credito, il mutuo si presenta, in linea generale, come figura neutra rispetto alla destinazione della somma erogata. Secondo la definizione codicistica, la finalità perseguita dal mutuatario costituisce un mero motivo soggettivo della stipula e non incide sulla causa del contratto, che resta circoscritta all'attribuzione della somma e all'obbligo di restituzione, eventualmente con l'aggiunta degli interessi (artt. 1813 e 1815 c.c.). In questa prospettiva, la libertà del mutuatario nella scelta dell'impiego delle somme rappresenta la naturale espressione del principio di autonomia privata, che governa la gestione della propria posizione patrimoniale.

Il mutuo di scopo<sup>487</sup> si differenzia dal normale assetto negoziale per il fatto che il mutuatario non si limita ad obbligarsi alla restituzione della somma ricevuta, con i relativi interessi, ma assume anche

---

in *Giur. comm.*, 2015, I, 134 ss. Sull'interesse alla corretta allocazione delle risorse, v. PERLINGIERI, *L'incidenza dell'interesse pubblico sulla negoziazione privata*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, 933 ss.; ID., *Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto dalla comunità economica europea all'unione europea*, in *Il diritto dei consumi*, a cura di Perlingieri e Caterini, IV, Rende, 2009, 7 ss., spec. 19.

<sup>485</sup> CHERTI, FOLLIERI, VERDE, *La nuova disciplina del credito immobiliare ai consumatori*, in Piraino, Cherti (a cura di), *I contratti bancari*, Torino, 2016, 213.

<sup>486</sup> Si rimanda al Cap. II, par. 2, e all'art. 69 c.c.i., che esclude il creditore che abbia colpevolmente contribuito a determinare o aggravare tale situazione, o che abbia violato i principi di concessione responsabile del credito di cui all'art. 124-bis T.U.B., dalla possibilità di proporre opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

<sup>487</sup> *Ex multis*, si rimanda a BALESTRA, *Il mutuo di scopo tra "arricchimento" degli interessi perseguiti e deviazioni dal modello codicistico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, IV, 2019, 1133 ss.; CLARIZIA, *I contratti per il finanziamento dell'impresa. Mutuo di scopo, leasing, factoring*, in *Trattato di Diritto Commerciale*, dir. da

l'impegno di realizzare lo scopo previsto, attuando in concreto l'attività programmata. Tale obbligazione ulteriore entra nel sinallagma, assumendo rilievo corrispettivo rispetto all'attribuzione della somma.

Elemento strutturale di questa tipologia contrattuale è la clausola di destinazione, con la quale il mutuatario si obbliga a impiegare le somme per la realizzazione dello scopo predeterminato<sup>488</sup>. Questo vincolo trasforma la causa del contratto, elevando lo scopo da semplice motivo soggettivo a *prestazione corrispettiva*, con effetti che travalicano la dimensione strettamente civilistica: la destinazione vincolata funge infatti da presidio preventivo rispetto a comportamenti imprudenti o opportunistici del mutuatario, rafforzando indirettamente la posizione creditoria del finanziatore e contribuendo alla sostenibilità dell'operazione<sup>489</sup>.

Tale conformazione realizza una duplice funzione: da un lato, consente di assicurare che le somme erogate siano effettivamente impiegate per il fine concordato; dall'altro, rappresenta un presidio di razionalizzazione e di controllo del rischio, prevenendo comportamenti imprudenti o opportunistici del debitore e rafforzando, indirettamente, la posizione creditoria del finanziatore.

---

Buonocore, II, 4, Torino, 2002, 112 ss.; FRAGALI, *Del mutuo, artt. 1813-1822*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di Scialoja, Branca, Bologna, 1982, 69 ss.; TETI, *I mutui di scopo*, in *Trattato di Diritto Privato*, dir. da Rescigno, 12, *Obbligazioni e contratti*, IV, Torino, 2007, 649 ss.; ZIMATORE, *Il mutuo di scopo. Problemi generali*, Padova, 1985.

<sup>488</sup> La clausola di destinazione è normalmente accompagnata da ulteriori pattuizioni contrattuali che, da un lato, attribuiscono al soggetto mutuante penetranti facoltà di controllo sull'effettivo impiego delle somme erogate in funzione del raggiungimento dello scopo e, dall'altro, prevedono lo scioglimento del contratto ove il vincolo di destinazione non sia rispettato dal mutuatario; è sovente previsto il diritto unilaterale ed insindacabile di recesso a favore del soggetto mutuante al verificarsi di determinate situazioni tali da mettere in pericolo la restituzione del *tantundem*.

<sup>489</sup> La funzione causale del mutuo di scopo ha suscitato un acceso dibattito. Una parte della dottrina, fedele alla centralità del Codice civile, ha interpretato la clausola di destinazione come mera specificazione del mutuo ordinario, volta a "colorare" la causa senza modificarne l'identità, configurando il mutuo di scopo come un sottotipo tipico (cfr. FRAGALI, *Del mutuo*, cit., 76 ss.; CLARIZIA, *I contratti per il finanziamento dell'impresa*, cit., 114). In altra prospettiva, si è riconosciuta alla clausola di destinazione una funzione strutturale autonoma, capace di generare una causa propria e di caratterizzare il mutuo di scopo come contratto atipico, in cui la realizzazione dello scopo diventa elemento essenziale del sinallagma contrattuale, equiparabile al pagamento degli interessi o alla restituzione del capitale (cfr. FAUCEGLIA, *Del mutuo*, in *Commentario del Codice Civile*, dir. da Gabrielli, *Dei singoli contratti (artt. 1803-1860)*, a cura di Valentino, Torino, 2011, 160 ss.; MASTROPAOLO, *I contratti reali*, in *Trattato di Diritto Civile*, dir. da Sacco, VII, Torino, 1999, 577; ZIMATORE, *Il mutuo di scopo*, cit., 110). La giurisprudenza ha confermato questa impostazione: l'obbligo del mutuatario di perseguire la finalità pattuita integra la struttura del contratto e produce effetti sul piano dell'inadempimento (Cass., 25 gennaio 2021, n. 1517, in *Foro it.*, 2021, 1263 ss.; Cass., 18 giugno 2018, n. 15929, in *Riv. not.*, 2020, 490 ss.; Cass., 19 ottobre 2017, n. 24669, in *Contr.*, 2018, 415; Cass., 15 marzo 2022, n. 8382, *ivi*, 2022, 513 ss., con nota di TIMPANO, *Mutuo di scopo convenzionale: profili strutturali e tratti distintivi rispetto al mutuo codicistico*). In caso di violazione del vincolo di destinazione, il mutuante può attivare la risoluzione contrattuale o la clausola risolutiva espressa, senza necessità di dimostrare l'importanza dell'inadempimento, evidenziando come lo scopo sia elemento essenziale del contratto. L'interesse alla realizzazione dello scopo non riguarda solo il mutuatario, ma deve rispondere anche a un concreto interesse del mutuante. Questo interesse può avere una funzione di garanzia indiretta: il rispetto del vincolo di destinazione aumenta le probabilità di restituzione del capitale e degli interessi, consolidando la posizione del finanziatore. Solo quando la destinazione soddisfa un interesse reciproco delle parti si configura pienamente il mutuo di scopo; in caso contrario, la previsione rimane mero riflesso dei motivi soggettivi del mutuatario, e il contratto resta riconducibile al mutuo ordinario.

Il modello del mutuo di scopo trova una declinazione significativa nel contratto di credito collegato, disciplinato dal Testo unico bancario nell'ambito del credito ai consumatori (artt. 121 ss. TUB), in attuazione della direttiva 2008/48/CE.

Ai sensi dell'art. 3, lett. n), della direttiva, si considera collegato quel contratto in cui le somme erogate sono destinate esclusivamente all'acquisto di un determinato bene o alla fruizione di un servizio specifico<sup>490</sup>. Perché si configuri tale fattispecie, è necessario che sussistano due condizioni: (a) il credito deve finanziare un contratto di fornitura di beni o di prestazione di servizi determinati; (b) i due contratti devono presentare un collegamento funzionale oggettivo.

Il collegamento può derivare da diverse circostanze: ad esempio, quando il fornitore o prestatore dei servizi finanzia direttamente l'acquisto, oppure quando il finanziamento è erogato da un terzo che si avvale del fornitore per promuovere o concludere il contratto di credito, o ancora quando il bene o il servizio finanziato è chiaramente indicato nel contratto di finanziamento stesso.

L'interesse del legislatore, in questo ambito, non si concentra sulla disciplina della destinazione in senso tecnico-causale, ma sul collegamento negoziale tra contratto di credito e contratto di fornitura. Il tratto qualificante della figura è, infatti, la reciproca interdipendenza tra i due rapporti: la sorte dell'uno incide direttamente sull'altro, riflettendo l'unitarietà economica dell'operazione sottostante. Tale meccanismo trova espressione nell'art. 125-*quinquies* TUB, secondo il quale, in caso di inadempimento di non scarsa importanza del fornitore, il consumatore – previa costituzione in mora di quest'ultimo – può ottenere la risoluzione del contratto di credito, con obbligo del finanziatore di rimborsargli le rate già pagate e ogni altro onere corrisposto.

In tal caso, il consumatore non è tenuto a restituire al finanziatore l'importo già versato al fornitore, poiché quest'ultimo diviene direttamente obbligato alla restituzione nei confronti del finanziatore stesso. Si realizza così un peculiare effetto di sostituzione soggettiva dell'obbligato restitutorio, coerente con l'idea di fondo del collegamento negoziale: il finanziatore ha erogato il credito non a beneficio diretto del consumatore, ma in funzione della prestazione del fornitore, che ne diviene il destinatario economico immediato.

Il collegamento funzionale tra i due contratti produce, pertanto, una tutela rafforzata per il consumatore, assicurandogli un rimedio unitario in presenza di inadempimento del fornitore o di vizio del bene o servizio finanziato. La risoluzione del contratto di fornitura trascina con sé, in virtù del collegamento negoziale, anche il contratto di credito, salvaguardando l'equilibrio economico

---

<sup>490</sup> Con riguardo a tale figura contrattuale v., tra gli altri, DI MARZIO, *Il credito al consumo come mutuo di scopo: c'è il nesso funzionale vendita-finanziamento*, *Dir. giust.*, 2004, 92 ss., che pare favorevole a ricomprendere il mutuo di scopo nell'ambito del credito al consumo; VILLANACCI, *Credito al consumo: verso un diritto europeo dei contratti*, in Villanacci (a cura di), *Il credito al consumo*, cit., 17; MODICA, *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, 791.

dell'intero rapporto. In tal modo, la disciplina del credito collegato si pone come una proiezione della logica del *responsible lending* sul piano dell'esecuzione contrattuale, poiché tende a prevenire il rischio che il consumatore resti vincolato a un debito insostenibile in assenza del corrispettivo economico previsto.

Ancora una volta, sul piano sistematico, emerge come il diritto del credito, da mero strumento di circolazione della ricchezza, si stia progressivamente trasformando in un diritto "funzionale", volto a indirizzare l'allocazione delle risorse in coerenza con finalità economiche e sociali di rilievo generale.

#### 4. *Informazione precontrattuale e "bancabilità" del cliente. Il responsible lending*

Il cuore della direttiva 2008/48/CE risiede nella fase precontrattuale, terreno privilegiato sul quale si gioca l'equilibrio tra libertà negoziale, tutela del consumatore e stabilità del mercato creditizio. È in questa dimensione che prende forma il principio del *responsible lending*, espressione di un diritto del credito che non si limita a regolare i rapporti patrimoniali, ma interviene sulle dinamiche cognitive e informative che ne precedono la formazione.

La direttiva ha infatti segnato il definitivo superamento di una concezione meramente "notiziale" dell'informazione, intesa come semplice strumento di riequilibrio tra le parti, e le attribuisce una funzione più ampia e sistemica: promuovere decisioni consapevoli e prevenire il sovraindebitamento. Gli obblighi informativi<sup>491</sup> – tanto nella loro dimensione standardizzata quanto in quella personalizzata – si configurano non solo come presidi di trasparenza<sup>492</sup>, ma come parametri di diligenza professionale dell'intermediario e, al tempo stesso, come preconditione per la corretta valutazione della "bancabilità" del cliente<sup>493</sup>.

---

<sup>491</sup> Ai sensi dell'articolo 5, par. 6 della direttiva, «gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite [...], le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento [...]».

<sup>492</sup> Le disposizioni mirano a implementare lo «sviluppo di un mercato creditizio più trasparente ed efficiente nello spazio senza frontiere interne», così il Considerando 6. A dire il vero, oggi è opinione largamente diffusa che, nonostante le enunciazioni di principio – in forza delle quali la protezione del consumatore rientra a pieno titolo tra quelli che sono gli obiettivi primari del legislatore europeo –, tutta la legislazione consumeristica sia prioritariamente preordinata all'equilibrio del mercato e alla crescita economica. In argomento, CATERINI, *Politica dei consumi e diritto dei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2006, 627 ss.; CARRIERO, *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: linee d'indirizzo, questioni irrisolte, problemi applicativi*, in De Cristofaro (a cura di), *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*, cit., 39

<sup>493</sup> Per bancabilità si intende l'idoneità del cliente ad essere destinatario di servizi finanziari, come la concessione di prestiti o di carte di credito. Il merito creditizio è il principale strumento utilizzato per valutare la bancabilità di un potenziale cliente. Un soggetto, pur considerato "bancabile", può essere destinatario di offerte diverse a seconda del suo punteggio di credito. I soggetti con punteggi di credito più alti possono ricevere proposte commerciali con tassi di interesse più bassi e termini di rimborso più favorevoli; al contrario, quelli con punteggi più bassi potrebbero dover far fronte a condizioni contrattuali più sfavorevoli. V'è da chiedersi, peraltro, come tale circostanza si rapporta e si rapporterà con l'utilizzo sistemico dei big data e, in generale, con i meccanismi "intelligenti" di profilazione.

L'intermediario non è più un soggetto neutrale che si limita a fornire dati, ma un attore attivo nella costruzione del consenso negoziale, tenuto a verificare che il consumatore comprenda natura, rischi e conseguenze dell'impegno che si accinge ad assumere<sup>494</sup>.

Un primo snodo critico attiene alla standardizzazione delle informazioni precontrattuali prevista dall'art. 5, par. 1, della direttiva 2008/48/CE. Tale modello di *disclosure*, pur rispondendo all'esigenza di garantire la comparabilità tra le offerte, finisce per appiattare la comunicazione su un piano meramente formale, privilegiando la completezza documentale rispetto all'effettiva utilità informativa per il singolo consumatore.

La direttiva ammette, peraltro, che le informazioni possano tener conto delle preferenze espresse dal cliente, ma tale apertura risulta marginale. Sebbene, infatti, si sia registrata una crescente valorizzazione, specie in via interpretativa, di un modello di informazione personalizzata, mutuato dal settore del credito immobiliare<sup>495</sup>, l'obbligo in questione si considera adempiuto con la consegna del modulo informativo europeo standardizzato, sicché la "personalizzazione" si riduce a un mero adattamento minimale del prodotto alle esigenze dichiarate.

Il salto qualitativo si compie con il par. 6 del medesimo art. 5, che introduce un vero e proprio dovere di chiarimento e assistenza. In questa prospettiva, l'informazione standardizzata rappresenta soltanto il primo livello di *disclosure*, mentre una seconda fase – di natura dialogica – impone al creditore e all'intermediario di fornire spiegazioni adeguate affinché il consumatore possa valutare l'idoneità del contratto rispetto alle proprie esigenze e condizioni economiche.

Il legislatore nazionale ha recepito questo principio all'art. 124, comma 5, TUB, prevedendo che il finanziatore o l'intermediario debbano illustrare non solo le caratteristiche essenziali del prodotto, ma anche i rischi connessi all'inadempimento e gli effetti specifici dell'operazione. Si delinea così un modello di informazione "dialogica", nel quale il consenso del consumatore non è il risultato di una mera ricezione di dati, bensì di un processo di comprensione assistita.

---

<sup>494</sup> Ciò presuppone la necessità che al cliente vengano fornite informazioni essenziali, filtrate ed intelleggibili. ALPA, *La direttiva sui mercati finanziari e la tutela del risparmiatore*, in *Contratti*, 2004, 743, sostiene che troppe informazioni non permettano di informare e chiarire meglio, ma che, al contrario, rischiano di confondere il consumatore medio: includere talune informazioni di dettaglio risulta pressoché inutile, in quanto non comprensibili dal consumatore medio, anche se "educato", al quale dovrebbero essere indirizzate solo quelle essenziali e riguardanti il funzionamento del prodotto di credito sottoscritto, che, al contrario, magari non vengono fornite, così DOLMETTA, *La valutazione del merito del credito nell'accesso al servizio. La prospettiva del contratto d'impresa*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, I, 317.

<sup>495</sup> LAS CASAS, *Informazioni generali e informazioni precontrattuali nella nuova direttiva sui mutui ipotecari ai consumatori*, in *Persona e mercato*, 2015, 251 ss. Comunque, sebbene manchi, nella direttiva del 2008, una previsione espressa sulla personalizzazione, in dottrina, già prima della dir. 2014/17/UE, si era ritenuto opportuno – basandosi sull'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 124 e 124-bis TUB – riconoscere a favore del consumatore un'informazione calibrata sulla sua situazione personale e idonea a consentirgli una scelta consapevole al fine di evitare il suo sovraindebitamento. A tal riguardo, cfr. SANTAGATA, *La concessione abusiva di credito al consumo*, Torino, 2020, 43 ss.

Non sorprende, pertanto, che in dottrina si sia parlato di un vero e proprio “obbligo di assistenza”, ravvisando in questa disciplina un parallelismo con la regolamentazione dei servizi di investimento<sup>496</sup>. Lo stesso considerando n. 27 della direttiva conferma tale lettura, sottolineando come, nonostante la consegna delle informazioni di base, il consumatore possa ancora necessitare di un ulteriore supporto per individuare il contratto di credito più adatto alla propria situazione. L’attività di assistenza, secondo il legislatore europeo, implica dunque una spiegazione personalizzata sia delle informazioni precontrattuali, sia delle caratteristiche del prodotto offerto.

L’attività informativa, in questa prospettiva, si connette strettamente all’obbligo di valutazione del merito creditizio. L’illustrazione degli effetti economici del contratto e dei rischi prevedibili non ha solo finalità conoscitiva, ma mira a prevenire situazioni di sovraindebitamento, orientando il consumatore verso decisioni sostenibili. In tale contesto, i richiami contenuti nei Considerando 26 e 27 alla situazione finanziaria del consumatore non rappresentano meri elementi retorici, ma segnali concreti della volontà del legislatore di intrecciare la disciplina informativa con quella relativa alla sostenibilità del debito.

Al contempo, la direttiva ribadisce che la libertà contrattuale del consumatore resta intatta: il consenso deve essere informato, ma anche libero, e la responsabilità della decisione finale rimane in capo a chi assume l’obbligazione.

In questo contesto, l’informazione precontrattuale non si configura soltanto come diritto del consumatore, ma anche come dovere di collaborazione: il cliente deve fornire dati veritieri e completi, affinché il creditore possa valutare la congruità del prodotto e modulare l’offerta in modo proporzionato. Si realizza così una *relazione cooperativa*, nella quale entrambe le parti concorrono alla costruzione di un equilibrio contrattuale sostenibile<sup>497</sup>.

---

<sup>496</sup> IEMMA, *I contratti di investimento*, in Acciari, Bragantini, Braghini, Chiarenza, Grippo, Iemma, Zaccagnini (a cura di), *Contratti di finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati*, Milano, 2012, III, 305. Cfr. anche FEBBRAJO, *La tutela del consenso del consumatore: disciplina vigente e prospettive di riforma*, in Rizzo, Mezzasoma, Caterini, Di Nella (a cura di), *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito*, cit., 216 ss.

<sup>497</sup> In tale contesto emerge la distinzione tra le informazioni precontrattuali e l’obbligo di assistenza, altro delicato snodo della disciplina. Secondo un orientamento largamente condiviso, le prime avrebbero la funzione di colmare l’asimmetria informativa che separa consumatore e professionista, garantendo così la prestazione di un consenso più consapevole; l’assistenza, invece, non si arresterebbe alla mera acquisizione di consapevolezza: mira invece a indirizzare il consumatore verso una decisione che non solo sia libera, ma anche adeguata al suo profilo economico. In argomento, cfr. FEBBRAJO, op. ult. cit., 218 ss.

#### 4.1. *Dalla Direttiva 2008/48/CE alla 2023/2225/UE: verso un modello integrato e digitale di prestito responsabile*

L'informazione precontrattuale costituisce, dopo l'educazione finanziaria<sup>498</sup>, il secondo gradino del sistema di tutela del consumatore e il fondamento operativo del principio di prestito responsabile.

Le disposizioni sulle informazioni generali – rivolte alla clientela indistinta e destinate a pubblicizzare i prodotti offerti – e quelle sulle informazioni personalizzate appaiono oggi pienamente allineate con la disciplina introdotta dalla direttiva 2014/17/UE sul credito immobiliare<sup>499</sup>.

Il dovere di fornire informazioni corrette e complete trova il suo fondamento nel principio di buona fede *ex art.* 1337 c.c. e nell'art. 127, comma 1, TUB, che lo richiama espressamente nella fase di erogazione del credito. Tale obbligo tutela non solo la posizione individuale del consumatore, ma anche la stabilità complessiva del mercato, poiché la qualità dell'informazione condiziona direttamente la qualità del credito concesso e, con essa, l'equilibrio del sistema finanziario.

La nuova direttiva (UE) 2023/2225 recepisce e consolida questa evoluzione, modellando l'intero Capo II sullo schema già sperimentato nel settore del credito immobiliare: un percorso progressivo che parte dalla pubblicità dei prodotti (artt. 7-8), prosegue con le informazioni generali (art. 9) e culmina nell'informazione precontrattuale personalizzata di cui all'art. 10.

L'impianto è sorretto da due direttrici fondamentali: completezza e chiarezza. Da un lato, il consumatore deve ricevere un'informazione calibrata sulle proprie esigenze e sulle notizie fornite alla banca – in un processo di circolarità informativa che culmina nella valutazione del merito creditizio<sup>500</sup>. Dall'altro, il legislatore insiste sull'esigenza di una comunicazione essenziale e intellegibile<sup>501</sup>: il linguaggio deve essere chiaro, la forma visivamente leggibile, e i dati più rilevanti – costo totale, TAEG, durata, piano di ammortamento – devono risultare immediatamente percepibili.

---

<sup>498</sup> Si rimanda la trattazione del tema al Cap. V, par. 5.

<sup>499</sup> Cfr. PAGLIANTINI, *Statuto dell'informazione e prestito responsabile nella direttiva 2014/17/UE*, cit., 33; NATOLI, *Il contratto adeguato. La protezione del cliente nei servizi di credito, di investimento e di assicurazione*, Milano, 2012, 57.

<sup>500</sup> Questa fase di scambio informativo assume un ruolo centrale non solo nella protezione del debitore ma nella stessa logica prudenziale dell'operazione di finanziamento. Sul punto, RUMI, *Profili privatistici della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali*, cit., 77; PAGLIANTINI, *Statuto dell'informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE*, cit., 525.; TRAPANI, *La nuova Direttiva 2023/2225/UE sul credito al consumo: note in tema di educazione finanziaria, merito di credito e servizi di consulenza sul debito*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, 757.

<sup>501</sup> ALPA, *La direttiva sui mercati finanziari e la tutela del risparmiatore*, cit., 743, sostiene che troppe informazioni non permettano di informare e chiarire meglio, ma che, al contrario, rischiano di confondere il consumatore medio: includere talune informazioni di dettaglio risulta pressoché inutile, in quanto non comprensibili dal consumatore medio, anche se "educato", al quale dovrebbero essere indirizzate solo quelle essenziali e riguardanti il funzionamento del prodotto di credito sottoscritto, che, al contrario, magari non vengono fornite, così DOLMETTA, *La valutazione del merito del credito nell'accesso al servizio. La prospettiva del contratto d'impresa*, cit., 317.

Sempre nella prospettiva della personalizzazione, l'art. 12 impone ai creditori di fornire "spiegazioni adeguate" sui prodotti proposti, così da consentire al cliente di valutarne la conformità alle proprie esigenze e alla propria situazione economica. Si tratta di un obbligo distinto e preliminare rispetto all'attività di consulenza, disciplinata dall'art. 16, che resta eventuale ma rappresenta la naturale evoluzione del principio di *responsible lending* verso una relazione creditizia pienamente cooperativa.

L'intervento normativo si colloca in un contesto profondamente mutato, segnato dalla digitalizzazione dei processi, dall'emersione di modelli di offerta innovativi e dall'utilizzo crescente di sistemi di valutazione automatizzata. La direttiva 2023/2225 sostituisce integralmente la 2008/48/CE e si pone come *lex specialis* rispetto alla direttiva 2002/65/CE in materia di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori. Il legislatore europeo ha rafforzato le garanzie di trasparenza, imponendo ai professionisti di dichiarare se il prezzo o le condizioni economiche offerte al consumatore derivino da un'elaborazione algoritmica o da una profilazione automatizzata, e di informare in modo chiaro e comprensibile circa la logica e gli effetti di tali processi.

Di particolare rilievo è l'art. 13, che impone di rendere esplicita la natura personalizzata dell'offerta basata sul trattamento automatizzato dei dati personali, per evitare che l'uso dell'intelligenza artificiale nella personalizzazione delle condizioni contrattuali si traduca in opacità informativa o in squilibri negoziali.

Il nuovo impianto normativo amplia inoltre il proprio ambito di applicazione, includendo i crediti di modesto importo e i sistemi di pagamento dilazionato, come il c.d. *Buy Now Pay Later*, e introduce il divieto di concessione non sollecitata di credito, rafforzando la tutela contro pratiche commerciali aggressive e promuovendo una più efficace prevenzione del sovraindebitamento.

Centrale è la previsione dell'art. 18, che tutela il consumatore nei casi in cui la valutazione del merito creditizio avvenga tramite processi automatizzati: al cliente deve essere garantito il diritto di chiedere l'intervento umano, di ricevere una spiegazione chiara della logica seguita dal sistema, di esprimere le proprie osservazioni e di ottenere un riesame della decisione.

Parallelamente, la direttiva accentua la responsabilità dei professionisti, imponendo politiche di remunerazione che non incentivino assunzioni di rischio eccessive e prescrivendo che la gestione dei rapporti con i clienti avvenga sempre nel rispetto del loro miglior interesse.

Anche la fase patologica è oggetto di specifica considerazione, ed esige che nelle procedure esecutive sia garantito un "ragionevole grado di tolleranza", prevedendo strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Nel complesso, l'intervento normativo segna il passaggio da un modello di prestito responsabile centrato sulla trasparenza formale a un paradigma di *digital responsible lending*, nel quale la tutela del consumatore si intreccia con la garanzia della comprensibilità algoritmica e con il diritto a un controllo umano effettivo.

L'informazione precontrattuale, la personalizzazione dell'offerta e la valutazione automatizzata del merito creditizio convergono così in un quadro unitario, dove la sostenibilità del debito si misura non solo sulla base dei dati economici, ma anche sulla qualità – e sull'intelligibilità – dei processi che li generano.

La traiettoria evolutiva tracciata dalla direttiva 2023/2225 mostra come il principio di *responsible lending* stia progressivamente assumendo una dimensione tecnologica, in cui la tutela del consumatore si intreccia con l'esigenza di garantire la trasparenza e la comprensibilità dei processi automatizzati. Essa, nel tentativo di disciplinare la profilazione automatizzata, apre così la via a un diritto della finanza digitale che richiede nuove garanzie epistemiche e nuove forme di responsabilità. L'*AI Act* e il disegno di legge italiano si collocano su questa stessa direttrice, proseguendo il processo di “costituzionalizzazione tecnologica” del principio di *responsible lending*.

#### 4.2. La valutazione del merito creditizio

Ferma restando la responsabilità del debitore e la necessità di una sua consapevolezza accresciuta nell'assunzione del debito, la nuova direttiva 2023/2225/UE valorizza in modo più marcato la condotta del finanziatore, ponendo al centro l'obbligo di verificare il merito creditizio del cliente.

L'attività istruttoria, volta a stimare la capacità attuale e prospettica del debitore di adempiere agli obblighi assunti, risponde sì a un interesse proprio dell'impresa bancaria, connesso alla stabilità del sistema creditizio, ma si configura oggi sempre più come uno strumento di tutela del patrimonio del consumatore. L'art. 18 della direttiva introduce infatti una disciplina più analitica rispetto al passato, chiarendo che la valutazione è effettuata “nell'interesse del consumatore” e con l'obiettivo di “evitare pratiche irresponsabili in materia di concessione di prestiti e sovraindebitamento”.

Per la prima volta<sup>502</sup> tale principio trova ingresso nel corpo normativo e non solo nei considerando, superando le iniziali incertezze interpretative e consacrando la tendenza – ormai

---

<sup>502</sup> Il principio del *responsible lending* era già presente all'art. 9 dell'originaria *Proposta di direttiva relativa al credito ai consumatori* risalente al 2002 (cfr. Commissione europea COM(2002) 443 final, consultabile in *eur-lex.europa.eu*) che lo identificava in una serie di obblighi posti in capo al finanziatore volti ad individuare con precisione l'indice di solvibilità del consumatore; nella successiva bozza del 2005, poi, il principio di prestito responsabile venne espressamente definito dall'art. 5 secondo cui «il creditore e se del caso l'intermediario del credito è tenuto a rispettare il principio del prestito responsabile». Esso non venne tuttavia trasposto nella versione finale della direttiva del 2008. In argomento, si v. SANTAGATA, *La concessione abusiva di credito al consumo*, cit., 6 ss., il quale evidenzia che il mancato recepimento nella direttiva è dovuto alle vivaci reazioni critiche della dottrina, preoccupata principalmente che l'operatività del principio avrebbe comportato limitazioni alla autonomia imprenditoriale delle banche. Sul punto v. anche PIEPOLI, *Sovraindebitamento e credito responsabile*, cit., 49.

prevalente – a qualificare la valutazione del merito creditizio come dovere di protezione funzionale a prevenire l’indebitamento eccessivo in contrasto con il principio di responsabilità patrimoniale generale *ex art. 2740 c.c.*<sup>503</sup>.

L’obbligo di verifica del merito creditizio, già previsto dall’art. 8 della direttiva 2008/48/CE, si è così trasformato da adempimento tecnico in un principio strutturale di correttezza sostanziale: non si tratta più soltanto di un momento preliminare alla stipula del contratto, ma di una vera e propria condizione di legittimità dell’erogazione.

L’idea di “concessione responsabile del credito” implica infatti una fattibilità del mutuo intesa come rispondenza del finanziamento all’interesse materiale del consumatore, coniugando probabilità di restituzione e adeguatezza del prodotto rispetto alle alternative di mercato<sup>504</sup>. In altri termini, il finanziatore – titolare di un potere discrezionale di concessione – ha il dovere di condurre un’analisi prognostica sulla capacità di rimborso del richiedente e di astenersi dall’erogare il credito qualora tale analisi risulti negativa<sup>505</sup>.

È vero che la direttiva non enuncia espressamente un divieto di contrattare in caso di esito sfavorevole, ma l’art. 18, par. 6, letto in combinato disposto con l’art. 5, par. 6, e con la disciplina del credito immobiliare, consente di ricavare un implicito *obbligo di astensione*. Una lettura che appare coerente con la *ratio* di tutela del consumatore e con il principio di diligenza professionale dell’intermediario<sup>506</sup>: ove l’istruttoria evidenziasse l’insostenibilità del debito, la conclusione del contratto si porrebbe in contrasto con i canoni di buona fede e correttezza *ex artt. 1175 e 1375 c.c.*

Di converso, un esito positivo della verifica non genera un diritto soggettivo del consumatore all’ottenimento del credito<sup>507</sup>: viene così definitivamente esclusa la configurabilità di un obbligo di concessione, confermando la discrezionalità dell’impresa bancaria, tutelata tanto dallo statuto speciale dell’attività creditizia (art. 5 TUB) quanto dalla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).

---

<sup>503</sup> Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, in *dirittodellacrisi.it. Ex multis*, cfr. DOLMETTA, *Merito del credito e concessione abusiva. Dopo Cass. n. 18610/2021*, editoriale, in *Dialoghi di Diritto dell’Economia*, 2021. Commenta l’ordinanza anche LANDINI, *Sovraindebitamento del finanziato: quando è responsabile la banca?*, in *Quotidiano giur.*, 13 luglio 2021.

<sup>504</sup> PAGLIANTINI, *Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella Direttiva 2014/17/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, cit., 532.

<sup>505</sup> Cfr. PELLECCIA, *L’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore: spunti di riflessione per un nuovo modo di guardare alla “contrattazione con l’insolvente”*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, 1088 ss.

<sup>506</sup> In questo senso, CGUE, 5 marzo 2020, C-679/18, OPR-Finance s.r.o. c. GK. In dottrina, LIBERATI BUCCIANI, *Merito creditizio e obbligo di non concludere il contratto*, in *Nuova giur. civ.*, 2020, 125; SEMERARO, *Informazioni adeguate e valutazione del merito creditizio: opzioni interpretative nel credito ai consumatori*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 1851, secondo il quale tale obbligo di astensione è «attuativo di un principio generale ricavabile dal sistema».

<sup>507</sup> Chiarissimo, a tal riguardo, il Considerando 54 della Direttiva.

La valutazione del merito creditizio si configura quindi come un dovere funzionale, destinato a operare a presidio di interessi generali – la stabilità del mercato e la sostenibilità sociale dell’indebitamento – e non come strumento di eteroregolazione della libertà negoziale del creditore.

Sotto il profilo operativo, l’art. 18, par. 3, impone che l’istruttoria si basi su dati pertinenti, proporzionati e verificati, secondo logiche di prognosi prospettica circa la capacità restitutoria del consumatore. Non è sufficiente una mera ricezione passiva delle dichiarazioni del cliente: grava sulla banca un obbligo attivo di accertamento, anche mediante documentazione indipendente.

Rimane, tuttavia, un margine di discrezionalità nella selezione delle informazioni, poiché l’elencazione contenuta nella direttiva è volutamente aperta. Tale flessibilità, se da un lato consente l’adattamento a differenti modelli di *business*, dall’altro può indebolire le cautele a favore del consumatore, specie alla luce del crescente impiego di algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale nei processi di *credit scoring*<sup>508</sup>.

Il legislatore europeo, consapevole di tale rischio, ha introdotto specifiche garanzie procedurali, imponendo trasparenza nella raccolta dei dati, diritto all’intervento umano e possibilità di riesame delle decisioni automatizzate. Ciononostante, il pericolo di un nuovo squilibrio informativo – generato non solo dall’asimmetria tra banca e cliente, ma dall’opacità dei modelli algoritmici – resta tutt’altro che remoto.

Nel complesso, la disciplina tende a rafforzare la responsabilità dell’intermediario, colmando le lacune della direttiva del 2008. Restano tuttavia aperti i nodi relativi alla reale effettività dell’obbligo di astensione e alle conseguenze della sua violazione. La direttiva, infatti, tace sui rimedi, demandando ai legislatori nazionali la definizione delle sanzioni.

Sul piano interno, il principio trova oggi un riconoscimento indiretto nel già menzionato articolo 69 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che limita la legittimazione del creditore colpevole di avere determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento, o di avere violato gli obblighi di verifica *ex art. 124-bis TUB*, ad agire in sede di opposizione o reclamo in fase di omologazione. Tale previsione rappresenta un significativo passo avanti verso la sanzione civilistica della concessione abusiva di credito, che si colloca al crocevia tra diritto dei contratti, responsabilità civile e diritto della crisi.

Il mutamento di prospettiva è evidente: informazione e valutazione non costituiscono più momenti separati, ma fasi complementari di un medesimo processo di responsabilizzazione.

La prima mira a garantire che il consumatore assuma decisioni consapevoli; la seconda, che l’intermediario non immetta nel circuito finanziario crediti destinati sin dall’origine a trasformarsi in insolvenze.

---

<sup>508</sup> Si rimanda al Cap. V, par. 2.1.

Si delinea così un modello di responsabilità condivisa, fondato sulla cooperazione leale tra le parti: da un lato, l'istituto erogante, tenuto a verificare la solvibilità; dall'altro, il consumatore, tenuto a fornire informazioni veritiere e complete sulla propria situazione economica.

L'obiettivo ultimo è quello di trasformare il credito da mero strumento di accesso alla liquidità in un meccanismo sostenibile di inclusione economica, capace di bilanciare efficienza del mercato e tutela della persona.

La verifica del merito creditizio rappresenta dunque la soglia di confine (e, potenzialmente, di frizione) tra autonomia privata e funzione sociale del credito. Quando il finanziatore, pur consapevole dell'insostenibilità del debito, decide comunque di procedere all'erogazione, il credito cessa di essere strumento di inclusione economica per divenire fattore di vulnerabilità sistemica.

È qui che il principio di *responsible lending* rovescia la sua dimensione preventiva in una funzione sanzionatoria, aprendo il campo alla responsabilità per concessione abusiva di credito, in cui il diritto civile incontra il diritto della crisi d'impresa e della persona sovraindebitata.

#### 4.3. Concessione "abusiva" di credito

L'idea che l'erogazione disinvolta di credito possa costituire una concausa del sovraindebitamento apre una prospettiva inedita nel diritto dei contratti: quella di una possibile responsabilità del finanziatore nei confronti non solo del consumatore, ma anche dei terzi creditori, secondo una logica analoga – pur con le dovute distinzioni – a quella elaborata per la concessione abusiva di credito alle imprese<sup>509</sup>. L'operatore bancario che immetta risorse a favore di un soggetto già strutturalmente insolvente contribuisce, infatti, ad aggravare il dissesto, rendendo più difficile la soddisfazione degli altri creditori e alterando il corretto funzionamento del mercato e dei meccanismi concorsuali.

---

<sup>509</sup> In termini generali, si configura un'ipotesi di concessione abusiva di credito quando l'intermediario finanziario, in violazione dei canoni di prudenza e diligenza professionale, eroghi o mantenga in essere un rapporto creditizio – anche mediante operazioni di rinegoziazione o proroga delle scadenze – nei confronti di un soggetto che versa in una situazione di insolvenza o di marcato squilibrio finanziario, della quale la banca era, o avrebbe dovuto essere, consapevole sulla base delle informazioni ragionevolmente acquisibili. In argomento, senza alcuna pretesa di esaustività, si v. DI MARZIO, *Abuso nella concessione del credito*, Napoli, 2005; ID., *Sulla fattispecie 'concessione abusiva di credito'*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, II, 382 ss.; BALESTRA, *Crisi dell'impresa e abusiva concessione del credito*, in *Giur. comm.*, 2013, I, 111 ss.; INZITARI, DEPRETIS, *Abusiva concessione di credito, legittimazione del curatore, danno alla massa ed al soggetto finanziario*, in *Dir. fall.*, 2018, 1035 ss.; PACILEO, *Concessione "abusiva" di credito ed azione del curatore fallimentare: il cavillo del concorso della banca nella mala gestio degli amministratori*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, I, 167 ss.; ABRIANI, BENEDETTI, *Finanziamenti all'impresa in crisi e abusiva concessione di credito: un ulteriore frammento della disciplina speciale dell'impresa in crisi*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, I, 41 ss.; CISOLLA, *La responsabilità della banca da (co)gestione dannosa dell'impresa finanziata, in ilCaso.it*; BOCCHINI, *La concessione abusiva del credito nell'epoca post pandemica: modello predittivo o fallibilità umana?*, in *Riv. dir. banc.*, 2022, I, 231 ss.; ANDREANI, *Verifica del merito creditizio e abusiva concessione del credito*, cit.; ROMANO, *La concessione abusiva di credito*, in Aratari, Romano (a cura di), *Il diritto bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 2023, 897 ss.

È stato osservato che, sul piano giuridico, la concessione abusiva di credito si configura come un abuso della libertà contrattuale imputabile tanto al finanziatore quanto al finanziato, i cui effetti pregiudizievoli si riflettono sui terzi. La peculiarità dell'istituto risiede nel fatto che il contratto di finanziamento resta valido ed efficace tra le parti, ma assume rilievo, quale fatto giuridico, nei confronti di specifiche categorie di terzi. In particolare, esso diviene giuridicamente rilevante rispetto a quei creditori che, confidando incolpevolmente nel segnale di solvibilità derivante dall'erogazione del credito, abbiano assunto decisioni economiche pregiudizievoli per la propria posizione, risultando così danneggiati dall'aggravamento del dissesto del finanziato<sup>510</sup>. In tal senso, l'idea classica di libertà negoziale tra contraenti è oggi temperata dalla necessità di tutelare non solo il singolo consumatore, ma il mercato nel suo complesso, secondo la logica della "sana e prudente gestione" che permea la disciplina bancaria.

In questa direzione si è mossa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha riconosciuto che l'erogazione del credito a soggetti che «si palesano come non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni» può integrare illecito del finanziatore per il danno arrecato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di gestione prudente, doveri che – pur essendo diretti a tutela del mercato e dei terzi – sono idonei anche a proteggere il singolo debitore indebitamente finanziato<sup>511</sup>.

Nella pronuncia si è inoltre ribadito che l'attività di concessione del credito «non costituisce un mero affare privato»: la banca deve procedere secondo lo standard di diligenza dell'operatore professionale qualificato, dotandosi *ex ante* dei metodi, delle procedure e delle competenze necessarie per la verifica del merito creditizio.

Accanto alla regola generale di cui all'art. 1176 c.c., assumono quindi rilievo le norme di settore, la disciplina secondaria di vigilanza e gli standard internazionali (Basilea, EBA), che impongono all'intermediario di conformare la propria condotta a una logica di prevenzione del rischio. Ne deriva che sul finanziatore gravano obblighi di comportamento più stringenti rispetto al generale principio del *neminem laedere*, e che la violazione di tali obblighi può integrare una responsabilità tanto verso il debitore quanto verso i terzi danneggiati.

La disciplina del sovraindebitamento si pone in rapporto di stretta continuità con questa impostazione, assumendo la condotta del finanziatore come parametro di giudizio della crisi. La legge n. 176/2020 ha introdotto una regola di rilievo sistematico: il creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione debitoria del consumatore, ovvero abbia violato gli obblighi di

---

<sup>510</sup> DI MARZIO, *Obbligazione, insolvenza, impresa*, cit., 214-215.

<sup>511</sup> Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, in *ilCaso.it*.

verifica previsti dall'art. 124-*bis* T.U.B., non può proporre opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta<sup>512</sup>.

Questa previsione, oggi riprodotta nell'art. 69 c.c.i., segna un deciso spostamento dell'asse della disciplina: il baricentro dell'intervento non è più nella condotta del debitore – la cui “meritevolezza” è sostituita dal requisito della semplice “non immeritevolezza” – ma in quella del creditore-finanziatore, la cui diligenza diventa elemento determinante per l'accesso e la riuscita della procedura.

Alla valutazione negativa del comportamento del finanziatore il legislatore correla una sanzione peculiare, che incide sul piano processuale ma ha effetti sostanziali: la perdita di alcune prerogative nel concorso, con riflessi diretti sulla distribuzione del rischio tra debitore e creditore. Si tratta di una misura di conformazione comportamentale che, pur formalmente processuale, mira a prevenire la reiterazione di pratiche di concessione imprudenti, inducendo gli operatori del credito a dotarsi di procedure interne più rigorose di *credit risk management*.

Ne deriva un sistema a doppio binario: da un lato, il debitore è chiamato a dimostrare di aver agito con buona fede e trasparenza, adempiendo all'obbligo di *disclosure*; dall'altro, il finanziatore deve provare di aver eseguito una verifica diligente del merito creditizio.

La condotta del creditore incide, dunque, non solo sul rapporto bilaterale, ma anche sulla posizione del consumatore nel sistema concorsuale, potendo influire sulla stessa ammissibilità della procedura o sull'omologa del piano. Resta esclusa, tuttavia, la possibilità che il giudice dell'omologa accerti e liquidi eventuali danni da concessione abusiva: le procedure di composizione della crisi sono strutturalmente semplificate e non idonee a gestire questioni risarcitorie o accertamenti di nullità<sup>513</sup>.

Ciò non esclude, in via teorica, la proponibilità di un'azione aquiliana da parte dei creditori pregiudicati, fondata sul depauperamento del patrimonio del debitore – bene giuridico posto a garanzia generale *ex art. 2740 c.c.* – come conseguenza immediata dell'erogazione colpevole del credito.

In tale scenario, emergono confini labili tra credito irresponsabilmente concesso e credito irresponsabilmente assunto. La complessità del fenomeno richiede un approccio sistemico che consideri, accanto ai profili giuridici, anche quelli macro-economici e sociologici. Da un lato, gli

---

<sup>512</sup> Cfr. artt. 69, comma 2 e 80, comma 4, c.c.i. Invero, nella sua versione originale, la modifica apportata dalla novella del 2020 prevedeva altresì l'impossibilità, per il creditore colpevole, di eccepire cause di inammissibilità che non fossero derivate da condotte dolose del debitore.

<sup>513</sup> DOLMETTA, “*Merito del credito*” e *procedure di sovraindebitamento*, in *Fall.*, 2021, 1214, osserva: «Il giudice dell'omologa non ha alcuna competenza in materia di accertamento e liquidazione del danno, né tanto meno potrebbe emettere accertamenti di nullità e condanne alla ripetizione di somme. D'altra parte, le procedure di indebitamento date dall'accordo coi creditori e dal piano del consumatore sono, oltre che di mera definizione di debiti, procedure estremamente semplificate, che mal si adatterebbero - salvo modifiche radicali nella loro struttura - alla gestione di simili eventualità».

intermediari finanziari, forti della possibilità di esternalizzare il rischio o di compensarlo attraverso la leva dei tassi, mostrano una propensione eccessiva alla concessione di credito; dall'altro, i consumatori, immersi in un'economia fondata sull'indebitamento e stimolati da tecniche di *marketing* e *behavioural economics*<sup>514</sup>, ricorrono sempre più frequentemente al credito per sostenere consumi non necessari.

In questa dinamica circolare – dove la vulnerabilità del debitore alimenta la redditività del sistema e viceversa – la concessione abusiva di credito diventa la chiave di lettura di un nuovo squilibrio strutturale: quello tra efficienza del mercato e sostenibilità del debito, tra libertà contrattuale e dignità economica della persona.

#### 4.4. *La consulenza*

La responsabilità per concessione abusiva di credito delimita il limite esterno del *responsible lending*. Ma lo stesso principio, letto nella sua manifestazione fisiologica, si traduce in un dovere di orientamento e di guida del consumatore, volto a coniugare efficienza del mercato e tutela sostanziale della persona. È su questo terreno che prende forma la funzione consulenziale dell'intermediario finanziario.

Tra le innovazioni di maggiore rilievo introdotte dalla direttiva 2023/2225/UE spicca l'istituzione dei servizi di consulenza sul debito, concepiti come strumenti di prevenzione effettiva del dissesto del debitore. Si tratta di un istituto inedito nel settore del credito al consumo, la cui portata concreta dovrà essere precisata dalla normativa di attuazione. Tuttavia, l'art. 36 – letto in combinato disposto con l'art. 18, par. 9, e con il Considerando 81 – consente di ricostruirne i tratti essenziali.

Il legislatore europeo pone a carico dei creditori una serie di obblighi stringenti. Essi devono, in primo luogo, rendere disponibili servizi di consulenza “indipendenti” ai clienti che si trovino o che possano trovarsi in difficoltà nell'adempimento dei propri impegni finanziari (art. 36, par. 1). A ciò si aggiunge il dovere di dotarsi di procedure e politiche interne idonee a individuare tempestivamente le posizioni finanziariamente fragili (par. 2) e di attivarsi concretamente per indirizzare tali soggetti verso i servizi di assistenza (par. 3).

Ne deriva un duplice onere: anticipare, mediante sistemi organizzativi adeguati, l'individuazione dei debitori a rischio e, successivamente, favorire il ricorso del cliente ai percorsi di sostegno. La consulenza sul debito diventa così una componente funzionale del *risk management* e, al contempo, un presidio di protezione sociale.

Occorre distinguere questi servizi dalla consulenza sul prodotto adeguato di cui all'art. 16 della stessa direttiva. Quest'ultima, collocata nella fase precontrattuale, si innesta nella tradizione della

---

<sup>514</sup> Oggetto di più specifica trattazione nel prossimo Capitolo.

consulenza finanziaria ed è diretta a raccomandare al cliente – sulla base della sua situazione economica e dell’offerta disponibile – il contratto più idoneo alle sue esigenze, secondo la logica della *suitability rule*<sup>515</sup>.

Si tratta di un istituto affine alla disciplina già contenuta nell’art. 22 della direttiva 2014/17/UE, che aveva introdotto la regola di adeguatezza anche nel credito immobiliare<sup>516</sup>, distinguendola dalla valutazione del merito creditizio: la prima orientata alla congruità soggettiva del prodotto, la seconda alla sostenibilità oggettiva del debito.

Diversamente, i servizi di consulenza sul debito *ex art. 36* operano in una fase successiva alla stipula, con funzione di gestione o di prevenzione della crisi. La loro finalità è duplice: da un lato, monitorare i clienti in costanza di rapporto; dall’altro, informare e indirizzare quelli in difficoltà verso professionisti specializzati in grado di fornire assistenza concreta.

Elemento qualificante è il requisito di *indipendenza* del soggetto che presta il servizio, che esclude la possibilità di affidare tali compiti alla stessa banca erogatrice o a intermediari collegati. È dunque necessaria la terzietà del consulente, da garantire mediante criteri rigorosi di imparzialità e trasparenza, sul modello della disciplina in materia di revisione legale.

In questa prospettiva, l’esperienza degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento offre un precedente utile: anch’essi operano secondo regole di indipendenza, previa dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e mediante procedure di nomina garantite. *De iure condendo*, un simile assetto potrebbe essere replicato, con il necessario coordinamento normativo, anche per i nuovi servizi di consulenza sul debito<sup>517</sup>.

Il contenuto funzionale di tali servizi si annuncia ampio e multidimensionale. Il Considerando 81 chiarisce che essi potranno comprendere non solo consulenza legale e finanziaria, ma anche assistenza sociale e psicologica, secondo un approccio olistico volto a favorire la stabilità economica e personale del debitore. L’educazione finanziaria e l’incoraggiamento alla modifica di stili di vita non sostenibili costituiscono parte integrante di questo percorso, configurando un modello di *financial well-being* che trascende la logica puramente economica del credito.

La portata sistematica degli obblighi previsti dall’art. 36 emerge con chiarezza dal collegamento con l’art. 18, par. 9: il creditore deve indirizzare il consumatore ai servizi di consulenza non solo

---

<sup>515</sup> Principio tratto dalla disciplina dei servizi di investimento (Reg. Intermediari 16190/2017, di recepimento della normativa comunitaria MiFID I). Nello specifico, l’articolo 39 stabilisce un obbligo informativo per gli intermediari, tenuti a richiedere al cliente informazioni sulle proprie conoscenze e sulla familiarità con gli investimenti.

<sup>516</sup> Tale servizio, erogato su richiesta del cliente, costituisce prestazione separata e facoltativa ed è oggetto di autonomo compenso all’intermediario, come si desume dai Considerando 63 e 64 della Direttiva 2014/17/UE, nonché dall’art. 120-*terdecies*, comma 3, lett. c), TUB.

<sup>517</sup> Come suggerisce anche TRAPANI, *La nuova Direttiva 2023/2225/UE sul credito al consumo: note in tema di educazione finanziaria, merito di credito e servizi di consulenza sul debito*, cit., 766.

durante l'esecuzione del contratto, ma anche nella fase di valutazione della domanda, qualora neghi il credito per inadeguatezza della situazione finanziaria del richiedente.

L'istituto si proietta dunque su entrambe le fasi del rapporto – precontrattuale e gestionale – rafforzando la logica di prevenzione e la responsabilizzazione dell'intermediario.

In questa prospettiva, la consulenza sul debito e quella sul prodotto adeguato, pur operando su piani diversi, condividono la medesima finalità: prevenire l'insolvenza e assicurare una decisione di finanziamento sostenibile. Esse possono quindi essere ricondotte a una categoria più ampia di “consulenza ai consumatori”, destinata ad accompagnare l'intero ciclo di vita del credito, dalla fase genetica alla fase patologica.

Nel complesso, l'introduzione di tali servizi rappresenta un ulteriore tassello nel processo di evoluzione del principio di *responsible lending*, che la direttiva 2023/2225 estende a tutte le fasi del rapporto creditizio. Il finanziatore non è più soltanto il soggetto che valuta il rischio, ma diviene parte attiva nella costruzione di una relazione finanziaria sostenibile, assumendo un ruolo di *custodian* della stabilità economica del consumatore.

In questo senso, la consulenza sul debito segna il passaggio dal controllo alla cura: da strumento di prevenzione giuridica a presidio di inclusione finanziaria e di tutela sostanziale della persona.

##### 5. Mercati finanziari e intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale può essere definita, in senso ampio, come l'insieme delle tecniche e delle metodologie volte a realizzare sistemi capaci di riprodurre, in modo più o meno autonomo, processi cognitivi umani. Sebbene non si tratti di “macchine pensanti”<sup>518</sup> in senso proprio, tali sistemi consentono di automatizzare funzioni complesse, migliorare l'efficienza e personalizzare l'offerta dei servizi bancari e finanziari<sup>519</sup>.

Nel settore *fintech*, l'AI costituisce ormai l'infrastruttura tecnologica di riferimento, favorendo la creazione e la distribuzione di servizi innovativi, ma anche la parziale disintermediazione degli operatori tradizionali.

L'espansione di queste pratiche ha posto al centro dell'agenda regolatoria i temi della trasparenza algoritmica, della protezione dei dati personali e della non discriminazione. Gli algoritmi riflettono infatti le caratteristiche dei dati su cui sono addestrati e possono perpetuare *bias*, dando luogo a decisioni discriminatorie o opache.

---

<sup>518</sup> In tema, v. Bankitalia, collana “*Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento*”, Studio n. 58, maggio 2025, sull'etica dell'intelligenza artificiale nel settore finanziario.

<sup>519</sup> *Ex multis*, si rimanda a PROTO (a cura di), *Intelligenza artificiale e rapporti bancari*, Pisa, 2024; AMMANNATI, GRECO, *Il credit scoring “intelligente”: esperienze e nuove regole*, in *Riv. dir. banc.*, 2023, III.

Da qui l'esigenza di un quadro normativo capace di bilanciare innovazione e tutela dei diritti fondamentali, nel segno della centralità della persona e della vigilanza umana.

L'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nei processi bancari e finanziari segna una delle trasformazioni più profonde del diritto dell'intermediazione, imponendo una ridefinizione dei confini della responsabilità dell'intermediario, tanto in ambito contrattuale quanto extracontrattuale.

Nonostante la crescente incidenza dell'AI nel settore finanziario, manca ancora una disciplina organica dedicata ai rapporti bancari digitali<sup>520</sup>. Gli interventi normativi, allo stato frammentari, hanno riguardato il regolamento sul commercio elettronico, la disciplina dei servizi di pagamento (PSD2), il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) sulle crypto-attività, il Regolamento (UE) 2020/1503 sul *crowdfunding*, nonché le norme sulla *blockchain*. Restano tuttavia prive di regolamentazione specifica molte pratiche già diffuse, che continuano a essere ricondotte, in via sussidiaria, ai principi del codice civile, alla normativa di vigilanza e agli strumenti di *soft law*.

Il principio generale che orienta il nuovo scenario è chiaro: l'uso dell'AI non può sostituire la supervisione umana e deve conformarsi a elevati standard di diligenza professionale, in linea con l'art. 1176, comma 2, c.c., e, per i servizi di investimento, con l'art. 21 TUF.

La tutela del cliente si articola oggi sui due livelli complementari della trasparenza e dell'informazione precontrattuale, che assicurano la comprensione del funzionamento dei sistemi automatizzati e delle loro implicazioni; e della chiarezza e correttezza contrattuale e operativa, che impone coerenza tra la documentazione informativa e la condotta concreta dell'intermediario, secondo i principi di buona fede e correttezza.

L'impiego dell'intelligenza artificiale introduce, tuttavia, specifiche criticità. Gli algoritmi predittivi o di autoapprendimento possono operare in modo distorto se alimentati con dati incompleti o non rappresentativi, generando decisioni automatizzate che fino a ieri erano riservate al giudizio umano.

Sul piano operativo, gli intermediari finanziari sono chiamati a garantire imparzialità e assenza di *bias* algoritmici, al fine di evitare discriminazioni tra clienti e potenziali clienti, unitamente ai requisiti di trasparenza e spiegabilità dei modelli (*explainability*), così da consentire all'utente di comprendere le logiche decisionali e contestarle. In applicazione del principio *risk-based* introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1689 sull'AI, deve inoltre essere assicurata la supervisione umana dei sistemi ad alto rischio – distinti in sistemi a rischio inaccettabile (vietati), alto rischio, rischio limitato e minimo – nonché una compliance integrata, comprendente la valutazione dei rischi, la tracciabilità dei processi e il presidio costante della qualità dei dati.

---

<sup>520</sup> Cfr. CAPOBIANCO, *Intelligenza artificiale e rapporti bancari*, in *Riv. dir. bancario*, 2024.

A presidio della dimensione operativa e tecnologica interviene, inoltre, il Regolamento c.d. DORA (Reg. UE 2022/2554 – *Digital Operational Resilience Act*), entrato in vigore il 18 gennaio 2025, che impone presidi di resilienza operativa e *cyber-security*, e l’obbligo di inserire nei contratti con i fornitori clausole sulla responsabilità, la manutenzione e l’indennizzo per danni o malfunzionamenti.

### 5.1. *L’AI Act tra disciplina europea e attuazione interna*

Con l’approvazione definitiva del Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act), avvenuta il 21 maggio 2024 dopo il voto favorevole del Parlamento europeo nel marzo precedente, l’Unione europea ha inaugurato il primo quadro normativo organico a livello globale dedicato alla regolazione dell’intelligenza artificiale. Il regolamento si fonda su un approccio basato sul rischio (*risk-based approach*), che calibra l’intensità degli obblighi giuridici in funzione del potenziale impatto dei sistemi di IA sui diritti fondamentali, sulla sicurezza e sugli interessi collettivi<sup>521</sup>.

Coerentemente con tale impostazione, la disciplina non si rivolge all’IA intesa come entità astratta o autonoma, bensì ai «sistemi di IA», considerati quali prodotti tecnologici lungo l’intero ciclo di vita, dalla progettazione all’immissione sul mercato, fino all’utilizzo concreto. In questa prospettiva, il regolamento distingue tra pratiche vietate, in quanto caratterizzate da un rischio inaccettabile, sistemi ad alto rischio – sottoposti a requisiti particolarmente stringenti in materia di trasparenza, sorveglianza umana e governance dei dati – e usi a rischio limitato, per i quali sono previsti obblighi informativi mirati.

Un’attenzione specifica è inoltre riservata ai modelli di IA per finalità generali e ai modelli suscettibili di generare rischi sistemici, in considerazione della loro ampia diffusività e versatilità applicativa. A completare il quadro, l’AI Act istituisce un articolato sistema di *governance* multilivello, fondato sul coordinamento tra autorità nazionali competenti e un Ufficio europeo per l’intelligenza artificiale, e prevede un regime sanzionatorio proporzionato ma significativo, accanto a strumenti volti a sostenere l’innovazione, quali le c.d. *sandbox* regolamentari.

In questo quadro regolatorio, uno degli ambiti nei quali l’impatto dei sistemi di intelligenza artificiale risulta più significativo – e al tempo stesso più problematico – è rappresentato dal mercato del credito, e in particolare dalle tecniche algoritmiche di *scoring* creditizio. Gli algoritmi di

---

<sup>521</sup> SIMONE, *Verso l’individuazione di una “via europea” allo sviluppo tecnologico. Alcune riflessioni sul Regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce norme armonizzate sull’intelligenza artificiale*, in Amato Mangiameli, Simone, Venturini (a cura di), *Nuove tecnologie e diritto. Opportunità e rischi per la società del XXI secolo*, Milano, 2025; AA.VV., *Intelligenza artificiale. Commentario*, a cura di Mantelero, Resta, Riccio, Milano, 2025; AA.VV., *Navigare l’European AI Act*, a cura di AIRIA – Associazione per la Regolazione dell’Intelligenza Artificiale, Milano, 2024; PAVAN, *Intelligenza artificiale e modelli di responsabilità civile: riflessione a margine dei recenti interventi normativi europei*, in *Danno resp.*, 6/2025, 678 ss.; SOLINAS, *Sistemi di IA e tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli. Il perimetro del divieto nell’AI Act*, in *Contr. impr.*, 4/2025, 1018 ss.

valutazione del merito creditizio rappresentano la nuova frontiera del mercato del credito, ma ne rivelano anche le fragilità: opacità del calcolo, asimmetria informativa, rischio di discriminazione automatizzata<sup>522</sup>. Essi utilizzano tecniche di *machine learning* o *deep learning* per stimare la probabilità di inadempimento di un potenziale debitore. Tali modelli non si limitano a esaminare le tradizionali variabili economiche (reddito, patrimonio, storico dei pagamenti), ma attingono a dati alternativi – i c.d. *alternative data* – che includono abitudini di consumo, comportamenti digitali, geolocalizzazione, interazioni sui *social network*, fino ai metadati generati dai dispositivi mobili.

L’ampliamento delle fonti informative produce, da un lato, una maggiore accuratezza predittiva, ma dall’altro solleva interrogativi di ordine giuridico e assiologico: quali limiti incontra l’utilizzo di dati “non finanziari” nel processo di valutazione? e fino a che punto la profilazione può incidere sulla libertà economica e sulla dignità della persona?

La disciplina di riferimento si colloca all’incrocio tra diritto bancario, diritto dei dati personali e tutela del consumatore. Il GDPR offre i principali parametri di riferimento. In particolare, l’art. 5 impone che ogni trattamento di dati sia fondato sui principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e proporzionalità, mentre l’art. 22 vieta, salvo specifiche eccezioni, che il soggetto sia sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici significativi sulla sua persona.

Ne deriva il divieto di affidare integralmente la decisione di concessione del credito al sistema algoritmico: l’AI può coadiuvare, ma non sostituire il giudizio umano. Il consumatore conserva inoltre una serie di diritti partecipativi tra i quali il diritto di ottenere informazioni significative sulla logica utilizzata dal sistema e sulle conseguenze previste dal trattamento (art. 15, par. 1, lett. h); il diritto di esprimere le proprie osservazioni e di chiedere l’intervento umano; e, ove necessario, il diritto a una rettifica o riesame della decisione.

L’AI Act recepisce e rafforza tali garanzie, includendo i sistemi di *credit scoring* tra quelli ad alto rischio (allegato III), circostanza che impone una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali,

---

<sup>522</sup> Sul *credit scoring* effettuato tramite tecnologie di intelligenza artificiale, v. GAGGERO, VALENZA, *Le moderne tecniche di credit scoring tra GDPR, disciplina di settore e AI Act*, in *Riv. dir. banc.*, 2024: la crisi dei mutui *subprime* ha definitivamente mostrato quanto la corretta valutazione del merito creditizio costituisca un presupposto essenziale per la stabilità del mercato bancario e per la protezione dei consumatori. Gli Autori rilevano tuttavia come il quadro normativo vigente non offra ancora una regolazione compiuta delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati funzionali al *credit scoring*, con la conseguenza che la disciplina applicabile è dominata – più per necessità che per scelta – dai principi del GDPR. Tale disciplina, però, non appare idonea a governare le principali criticità introdotte dai modelli algoritmici di nuova generazione, soprattutto in relazione ai limiti posti dall’art. 22 GDPR alle decisioni automatizzate. Pur riconoscendo che la CCD II e l’AI Act affrontano in maniera più puntuale alcuni dei rischi connessi ai sistemi di scoring basati sull’intelligenza artificiale, gli Autori segnalano la persistente difficoltà di individuare una base giuridica adeguata all’uso di tali tecnologie, poiché né il consenso né la necessità contrattuale sembrano, allo stato, soluzioni pienamente soddisfacenti. In questo scenario, viene prospettata la necessità di un intervento legislativo *ad hoc*, che autorizzi espressamente l’impiego dei sistemi innovativi di valutazione del merito creditizio e introduca contestualmente garanzie idonee a tutelare diritti e interessi degli interessati.

obblighi di tracciabilità, requisiti di governance algoritmica e possibilità di intervento umano (*override*), oltre a vincoli di accuratezza, robustezza e sicurezza.

Il principio cardine è duplice: vigilanza umana e comprensibilità del processo decisionale, cui si affianca il principio di “*fairness*”, volto a prevenire ogni forma di discriminazione automatica. L’inosservanza dei requisiti può integrare violazione della diligenza professionale *ex art.* 1176 c.c. e dei doveri di corretta gestione di cui all’articolo 21 TUF.

Questi strumenti, se correttamente applicati, rappresentano il contrappeso necessario all’automazione dei processi decisionali e rafforzano la dimensione cooperativa del rapporto creditizio.

Tuttavia, nella prassi bancaria, l’effettività di tali garanzie rimane problematica. I modelli di *credit scoring* basati su *machine learning* sono spesso caratterizzati da un elevato grado di complessità e di non spiegabilità (*black box effect*): la banca stessa, pur disponendo del risultato predittivo, può non essere in grado di ricostruire con precisione il processo che ha condotto a una determinata valutazione.

Questa opacità si traduce in una *asimmetria informativa inversa*: non più soltanto a danno del consumatore, ma anche dell’intermediario, che rischia di fondare decisioni economicamente rilevanti su processi non pienamente controllabili.

Il principio cardine del nuovo impianto normativo è duplice. Da un lato, l’intelligenza artificiale deve essere sottoposta a vigilanza e controllo umano, così da evitare che le decisioni automatizzate producano effetti giuridici senza possibilità di intervento correttivo; dall’altro, è necessario garantire la comprensibilità dei processi decisionali, affinché l’utente sia posto in condizione di conoscere i criteri adottati nella valutazione della propria posizione

Sul versante interno, l’Italia ha inizialmente anticipato il dibattito europeo con l’approvazione, nell’aprile 2024, del disegno di legge n. 1146/2025 sull’intelligenza artificiale, considerato tra i primi tentativi di intervento organico a livello mondiale. Tale iniziativa delineava una strategia nazionale per lo sviluppo e l’impiego dell’IA, orientata a bilanciare le opportunità dell’innovazione con i rischi di abuso e distorsione.

Successivamente, con l’entrata in vigore della legge n. 132/2025, il legislatore ha provveduto ad adeguare in modo sistematico la disciplina nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689<sup>523</sup>. La legge, articolata in 28 articoli suddivisi in più capi, si colloca esplicitamente entro la cornice valoriale e strutturale dell’AI Act, dal quale mutua ambito di applicazione, finalità e definizioni, ribadendo

---

<sup>523</sup> La legge è stata oggetto di prime riflessioni di carattere interdisciplinare; sul tema, cfr. COMANDÈ, *La r.c. dopo la L. 132/2025: per favore parliamone!*, in *Danno resp.*, 6/2025, 673 ss.; ALESCI, *Processo algoritmico e contrasto alla violenza di genere. Punti di contatto*, in *Dir. pen. proc.*, 11/2025, 1330 ss.; COSTANTINI, *La L. n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale: una prima lettura e alcune indicazioni in materia di diritto del lavoro*, in *Lav. nella giur.*, 12/2025, 1087 ss.; GIOIA, *Intelligenza artificiale e indipendenza della magistratura: un equilibrio tra trasparenza e controllo*, in *Riv. dir. proc.*, 4/2025, 1338 ss.

espressamente che le disposizioni interne devono essere interpretate e applicate in conformità al diritto dell'Unione.

Coerentemente con l'impostazione europea, la normativa nazionale assume come asse portante un approccio antropocentrico, fondato sul primato della decisione umana e sulla necessità di coniugare sviluppo tecnologico, tutela dei diritti fondamentali e fiducia sociale. In questa prospettiva si collocano, da un lato, le disposizioni che circoscrivono l'uso dell'IA nelle professioni intellettuali e nel processo giudiziario a funzioni meramente strumentali e di supporto, riservando all'uomo la valutazione discrezionale e la decisione finale; dall'altro, l'enunciazione di principi generali quali trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, non discriminazione e sostenibilità.

Quanto agli assetti istituzionali, la legge n. 132/2025 disegna un sistema di *governance* articolato, fondato sul coinvolgimento di una pluralità di autorità nazionali chiamate a svolgere funzioni di sviluppo, controllo e vigilanza, in coordinamento con il quadro europeo delineato dall'AI Act.

Resta tuttavia aperta una questione di particolare rilievo, anche per il settore bancario, relativa alla responsabilità civile derivante dall'impiego di algoritmi predittivi o auto-apprendenti: dal malfunzionamento dei sistemi agli errori di valutazione, fino ai danni riconducibili a *bias* o a carenze nei controlli di conformità.

### 5.2. Nuove prospettive nella regolazione della valutazione del merito creditizio: l'avvento degli algoritmi di scoring "intelligente"

La digitalizzazione del mercato finanziario e la diffusione della *Fintech* hanno segnato un punto di svolta nel modo in cui gli intermediari valutano l'affidabilità dei propri clienti. L'analisi del merito creditizio, un tempo fondata su parametri economico-contabili e su valutazioni discrezionali del funzionario bancario, è oggi sempre più affidata a sistemi automatizzati di *credit scoring* intelligente, basati su algoritmi predittivi e tecniche di *machine learning*.

Questi strumenti promettono una maggiore efficienza nella selezione del rischio, tempi decisionali ridotti e una capacità di previsione più accurata. Tuttavia, il loro impiego solleva questioni inedite di natura giuridica e sistemica: fino a che punto la decisione algoritmica può sostituire quella umana senza alterare la natura fiduciaria del credito e la centralità della persona nella relazione contrattuale?

L'attenzione delle istituzioni europee e nazionali si è progressivamente concentrata sulla qualità e sulla trasparenza dei processi di valutazione. Le *Guidelines on Loan Origination and Monitoring* emanate dall'EBA nel 2021 hanno posto l'accento su una logica di prevenzione del rischio di credito, imponendo agli intermediari l'adozione di politiche interne idonee a garantire che le decisioni di concessione siano fondate su criteri prudenti, verificabili e proporzionati.

Parallelamente, la Direttiva (UE) 2019/1023 (*Insolvency Directive*) ha rafforzato il legame tra vigilanza prudenziale e diritto concorsuale, invitando gli Stati membri a introdurre strumenti di allerta precoce capaci di individuare tempestivamente i segnali di deterioramento finanziario.

Il diritto del credito, da disciplina della concessione, tende così a farsi diritto della prevenzione, estendendo il controllo non solo sull'impresa, ma anche sul consumatore. Il rischio di credito, inteso come la possibilità che il peggioramento inatteso dell'affidabilità del debitore si traduca in una perdita per l'intermediario, viene oggi stimato mediante modelli di *scoring* che integrano informazioni quantitative (reddito, patrimonio, storico dei pagamenti) e qualitative (comportamenti digitali, relazioni economiche, indicatori psicometrici).

Questa estensione della base informativa accresce la capacità predittiva, ma accentua al contempo il rischio di opacità e discriminazione automatizzata, soprattutto quando l'output del modello non è pienamente spiegabile o verificabile dall'intermediario.

Come osservato in dottrina, l'intelligenza artificiale offre alle banche strumenti preziosi per affinare l'analisi del rischio e ottimizzare la gestione del portafoglio crediti; ma la sua affidabilità dipende in misura decisiva dalla qualità dei dati, dalla governance dei modelli e, soprattutto, dalla presenza di una supervisione umana effettiva<sup>524</sup>.

La valutazione del merito creditizio rimane, anche nell'era digitale, un terreno nel quale la componente tecnica si intreccia con il giudizio prudenziale e con la responsabilità dell'intermediario. L'AI può assistere la decisione, ma non sostituirla: la discrezionalità valutativa, che è espressione della professionalità bancaria, non può essere delegata integralmente a un sistema auto-apprendente senza svuotare di contenuto la stessa nozione di *responsible lending*.

Il nodo centrale diviene dunque quello del bilanciamento tra innovazione tecnologica e tutela del credito. Se, da un lato, l'adozione di modelli predittivi consente una gestione più efficiente del rischio e una più ampia inclusione finanziaria, dall'altro la ricerca di sicurezza algoritmica può tradursi in razionamento del credito o in esclusione sistematica di intere categorie di soggetti, penalizzate da parametri automatizzati o da *bias* non corretti.

È qui che il principio di equità e inclusione deve riemergere come criterio ordinatore del sistema, impedendo che la razionalità tecnica si trasformi in nuova forma di discriminazione economica. Solo un approccio realmente integrato – che combini strumenti digitali, competenze umane e un quadro regolatorio solido e trasparente – può consentire di cogliere le opportunità dell'intelligenza artificiale senza sacrificare i principi fondamentali del diritto civile e bancario.

---

<sup>524</sup> Cfr. BERTI, *Intelligenza artificiale e merito creditizio: problemi e possibili soluzioni*, in *Bilancio e rev.*, 2, 2025, 20 ss.

La sfida del futuro sarà dunque quella di tradurre il *responsible lending* in un *responsible algorithmic lending*: un modello capace di mantenere la fiducia, la proporzionalità e la responsabilità come assi portanti del credito, anche in un sistema governato dal calcolo e dai dati.

## CAPITOLO V

### *Indebitamento sistemico e mercato digitale*

SOMMARIO: 1. La posizione del consumatore nell'ecosistema *FinTech* – 1.1. Il valore dei dati personali nella realtà digitale – 1.2. Il ruolo del GDPR – 1.3. Patrimonializzazione dei dati personali e transazioni c.d. *zero price* – 1.4. I sistemi di protezione – 2. Il tramonto dell'*homo oeconomicus* – 3. *Credit scoring* algoritmico – 3.1. I *soft data* – 3.2. Sistemi di *machine learning* – 3.3. Profilazione dell'utente – 4. *Behavioural economics* e *marketing* – 4.1. Pratiche commerciali aggressive nell'ecosistema digitale – 5. La «consumerizzazione del diritto delle obbligazioni» e i profili di interconnessione con gli acquisti e le rateizzazioni online – 5.1. Il modello “*Buy Now, Pay Later*”: ascesa di un modello e regolazione del credito al consumo – 5.2. Tensioni sistematiche: credito “mascherato” e prestito responsabile – 6. Dalla tutela *ex post* alla prevenzione: educazione finanziaria e digitale.

#### 1. *La posizione del consumatore nell'ecosistema FinTech*

L'evoluzione del contesto economico e sociale contemporaneo ha determinato un progressivo rafforzamento dell'economia digitale, ormai strutturalmente *data-driven*, incidendo in modo profondo sulle modalità di offerta di beni e servizi. La personalizzazione delle prestazioni, la selezione dei destinatari e l'orientamento delle scelte di consumo si fondano sempre più sullo sfruttamento sistematico dei dati personali, il cui valore economico tende a rendere lo scambio informativo funzionalmente assimilabile, sul piano giuridico ed economico, alla fornitura di un servizio. Il dato non rappresenta più soltanto un elemento accessorio del rapporto contrattuale, ma si configura come una vera e propria risorsa produttiva, capace di incidere sulla struttura stessa del mercato<sup>525</sup>.

In tale prospettiva, l'attenzione si concentra inevitabilmente sull'intelligenza artificiale<sup>526</sup>, intesa come insieme di tecniche e strumenti che, nutrendosi di dati, consentono di elaborare previsioni, classificazioni e decisioni mediante sistemi in grado di apprendere dall'esperienza. L'impiego

---

<sup>525</sup> In merito, si v. la Dir. (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nell'ambito della quale il legislatore europeo – dopo aver evidenziato come i contenuti digitali e i servizi digitali sono spesso forniti *online* nell'ambito di contratti che non prevedono il pagamento di un prezzo da parte del consumatore, bensì la cessione dei propri dati personali al professionista (Cons. 31) e che, pertanto, dovrebbe essere esteso l'ambito di applicazione della direttiva 2011/83 «per contemplare anche i contratti nel cui ambito il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio digitale al consumatore, e il consumatore comunica o si impegna a comunicare dati personali» (Cons. 33) – ha modificato la Dir. 2011/83/UE definendo il contratto di servizi «qualsiasi contratto in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore» (art. 4).

<sup>526</sup> Senza pretesa di esaustività, si v. TURING, *Computing Machinery and Intelligence*, in *Mind*, LIX, 236, 1950, pp. 433 ss.; cfr. anche MORAVEC, *Mind Children. The Future of Robot and Human Intelligence*, Cambridge, 1990; CREVIER, *AI: The Tumultuous Search for Artificial Intelligence*, New York, 1993; VITERBO, CODIGNOLA, *L'intelligenza artificiale e le sue origini culturali*, in *Giur. it.*, 2004, 1541 ss.; MCCORDUCK, *Machines Who Think*, Natick, 2004; BARRAT, *Our final invention. Artificial intelligence and the end of the human era*, New York, 2013; HUSAIN, *The Sentient Machine. The coming age of artificial intelligence*, New York, 2017; BROUSSARD, *Artificial Unintelligence. How Computers Misunderstand the World*, Boston, 2018; ODEN, *L'Intelligenza Artificiale*, Bologna, 2019; WOOLDRIDGE, *The Road to Concious Machines. The Story of AI*, Dublino, 2020.

crescente di tali tecnologie, anche per lo svolgimento di attività tradizionalmente riservate all'intervento umano<sup>527</sup>, si colloca all'interno di un processo più ampio, comunemente ricondotto alla c.d. *quarta rivoluzione industriale*, caratterizzato dalla progressiva integrazione tra dimensione digitale, fisica e – in prospettiva – biologica.

Questa trasformazione produce effetti ambivalenti. Da un lato, essa apre scenari di efficienza, inclusione e innovazione; dall'altro, introduce rischi inediti, che si manifestano soprattutto sul piano della protezione della persona, della distribuzione del potere informativo e della ridefinizione delle responsabilità. L'avvento di nuovi apparati informatici, investendo una pluralità di settori produttivi e di consumo, ha infatti favorito la commistione tra tecnologie digitali e mercati dell'informazione e della comunicazione, ponendo le basi per la diffusione di processi decisionali fondati sull'uso di algoritmi<sup>528</sup>. Ne deriva l'esigenza di ripensare il rapporto tra diritto e tecnologia non come semplice adattamento regolatorio, ma come confronto strutturale tra categorie giuridiche tradizionali e nuove forme di organizzazione del mercato<sup>529</sup>.

In questo contesto, può dirsi che il motore della trasformazione digitale sia rappresentato dalla disponibilità massiva di dati e informazioni (*big data*)<sup>530</sup>, dai quali viene estratto valore economico mediante l'impiego di algoritmi utilizzati da sistemi sempre più sofisticati. La centralità del dato consente di comprendere la rinnovata rilevanza della tutela consumeristica, che nasce – già a livello europeo, a partire dall'art. 169 TFUE – dalla consapevolezza di una strutturale asimmetria informativa tra consumatore e professionista<sup>531</sup>. Tuttavia, nell'economia digitale tale asimmetria non

---

<sup>527</sup> COMANDÉ, *Intelligenza artificiale e responsabilità tra liability e accountability. Il carattere trasformativo dell'IA e il problema della responsabilità*, in *An. giur. ec.*, 2019, p. 169.

<sup>528</sup> Volendo utilizzare l'espressione di FRY, *Hello World*, Torino, 2019, p. 18, l'algoritmo è «una serie di istruzioni logiche che spiegano, un passo dopo l'altro, come portare a termine un'attività». Su nozione e funzionamento degli algoritmi v. STONE, *Introduction to Computer Organization and Data Structures*, New York, 1971, *passim*; HAREL, FELDMAN, *Algoritmi: Lo spirito dell'informatica*, Milano, 2008, *passim*; DOMINGO, *L'algoritmo definitivo: La macchina che impara da sola e il futuro del nostro mondo*, Torino, 2016, *passim*; FINN, *Che cosa vogliono gli algoritmi. L'immaginazione nell'era dei computer*, Torino, 2018, *passim*; ROMANO, *Algoritmi al potere*, Torino, 2018, *passim*; NUZZO, *Algoritmi e regole*, in *An. giur. ec.*, 2019, 39 ss.; ZAMBRANO, *Algoritmi e giustizia predittiva: tra esigenze di certezza e responsabilità*, in *Annuario dir. comp. e studi leg.*, 2020, 611 ss.

<sup>529</sup> Del resto, già IRTI, *Scambi senza accordo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, p. 364, aveva osservato come «la storia del contratto non può separarsi dalla storia delle tecnologie, mediante le quali si determinano i rapporti di scambio». Tra le prime riflessioni sul tema, cfr. anche ALPA, *Cyber law. Problemi giuridici connessi allo sviluppo di internet*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, 385 ss.

<sup>530</sup> In argomento, *ex multis*, cfr. MAYER-SCHÖNBERGER, CUKIER, *Big Data. A Revolution that will Transform How We Think, Work, and Think*, New York, 2014, *passim*; HOLMES, *Big Data. A Very Short Introduction*, Oxford, 2014; BOROCAS, SELBST, *Big Data's Disparate Impact*, in *California L. Rev.*, 2016, 3; FALCE, GHIDINI, OLIVIERI, *Informazione e Big Data tra innovazione e concorrenza*, in *Quaderni Romani Dir. Comm.*, 2018, *passim*. V. anche AGCom, *Big data, interim report nell'ambito dell'indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 2017/17/CONS*, 2018.

<sup>531</sup> CAMARDI, *Integrazione giuridica europea e regolazione del mercato. La disciplina dei contratti di consumo nel diritto della concorrenza*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, 703 ss.; EAD., *Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull'asimmetria contrattuale e i rapporti di scambio e nei rapporti reticolari*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005, 549 ss.; ROPPO, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, cit., 769 ss.; ID., *Parte generale del contratto, contratti del*

si esaurisce più nella carenza informativa del consumatore, ma si arricchisce di una dimensione ulteriore, legata alla capacità del professionista di raccogliere, elaborare e utilizzare informazioni sul comportamento individuale.

L'assetto normativo in materia di tutela del consumatore non si limita a introdurre obblighi tecnici di trasparenza, ma assume la "posizione conoscitiva" del consumatore come parametro operativo, da valutare in relazione al potere informativo e alle competenze del professionista. Gli obblighi imposti dall'ordinamento sono declinati secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza<sup>532</sup> e danno luogo a un sistema di protezione a duplice livello: da un lato, la tutela di interessi individuali contro pregiudizi concreti; dall'altro, la salvaguardia di interessi diffusi, mediante la previsione di illeciti "di pericolo" volti a prevenire distorsioni del mercato e fenomeni di erosione della fiducia collettiva<sup>533</sup>. In tale prospettiva, la protezione del consumatore mira anzitutto a preservarne la libertà di autodeterminazione e, indirettamente, a intercettare le criticità nelle fasi che precedono il perfezionamento del rapporto negoziale<sup>534</sup>.

È su questo sfondo che si colloca l'attenzione per il c.d. ecosistema *FinTech*, inteso come l'insieme di operatori che offrono servizi di finanziamento, pagamento, investimento e consulenza attraverso modelli fortemente digitalizzati e spesso caratterizzati da disintermediazione; si tratta di «un insieme di società accomunate dallo sviluppo di attività basate su nuove tecnologie informatiche e digitali, che vengono applicate in ambito finanziario»<sup>535</sup>.

La tecnologia finanziaria è in grado di migliorare l'allocazione del capitale, facilitare le transazioni e ottimizzare la gestione del rischio, offrendo opportunità economiche rilevanti. Al contempo, essa espone il consumatore a rischi significativi, che spaziano dalla *cybersecurity* alla protezione dei dati personali, fino ai fenomeni di discriminazione nell'accesso ai finanziamenti e alla valutazione indiretta dell'individuo sulla base di indicatori di solvibilità, in un contesto che rende sempre più labile il confine con forme di *social scoring* (quantomeno indirettamente, dato che allo stato è pratica

---

*consumatore e contratti asimmetrici (con postilla sul «terzo contratto»)*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, 695 ss.; PERLINGIERI, *Riflessioni sul «diritto contrattuale europeo» tra fonti e tecniche legislative*, in Id., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, Napoli, 2003, 485; ALPA, *Introduzione al diritto dei consumatori*, Bari-Roma, 2006, 43 ss.; NAVARRETTA, *L'evoluzione dell'autonomia contrattuale fra ideologie e principi*, in *Quad. fior.*, 2014, 590 ss.; PAGLIANTINI, *La trasparenza consumeristica tra "dottrina" della Corte ed equivoci interpretativi*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, 651 ss.

<sup>532</sup> BATELLI, *Diritto dei contratti e questioni di razionalità economica*, in *Contr. impr.*, 2019, 112 ss.

<sup>533</sup> Come ben argomentato da ROSSI CARLEO, *Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, cit., 697.

<sup>534</sup> Cfr. LIBERTINI, *Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contr. impr.*, 2010, 73 ss.; NAVARRETTA, *L'evoluzione dell'autonomia contrattuale fra ideologie e principi*, cit., 590 ss.

<sup>535</sup> *Lo sviluppo del Fintech. Opportunità e rischi per l'industria finanziaria nell'era digitale*, in *Quaderni Fintech Consob*, 1° marzo 2018, 9.

vietata entro i confini UE<sup>536</sup>), poiché oggi risulta quasi inevitabile una valutazione dell'individuo tramite la sua solvibilità<sup>537</sup>.

In tale scenario, le pratiche commerciali scorrette costituiscono un osservatorio privilegiato per comprendere come il diritto declini la tutela conoscitiva del consumatore nell'economia digitale. La disciplina europea (direttiva 2005/29/CE come modificata dalla direttiva c.d. "omnibus" 2019/2161/UE) e nazionale (artt. 18 ss., d.lgs. 206/2005) evidenziano come non solo il contenuto informativo, ma anche le modalità comunicative e le condotte commerciali siano idonee a incidere sulle preferenze e sui comportamenti economici dei destinatari. Al professionista è richiesto di consentire scelte libere e consapevoli sin dal primo contatto comunicativo, astenendosi dall'adozione di fattori idonei a perturbare i processi cognitivi del consumatore, indipendentemente dalla possibilità che quest'ultimo reperisca chiarimenti in fasi successive<sup>538</sup>. La tutela si configura così come orizzontale e preventiva, orientata a considerare il consumatore non solo come acquirente finale, ma come soggetto di mercato la cui libertà decisionale deve essere rispettata e favorita lungo l'intero percorso negoziale<sup>539</sup>.

Il parametro centrale di valutazione resta quello del *consumatore medio*, figura elaborata dalla giurisprudenza europea come soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto<sup>540</sup>. Tale nozione, tuttavia, non presenta carattere assoluto, ma si modula in funzione della platea di riferimento<sup>541</sup>. Quando è individuabile un sottoinsieme di destinatari caratterizzato da una vulnerabilità prevedibile, il parametro del consumatore medio deve essere ricavato proprio da quella categoria, dando luogo a un'immagine "frastagliata"<sup>542</sup> (o "frantumata"<sup>543</sup>) del consumatore. A una vulnerabilità fisiologica, connaturata a ogni scelta economica, si affiancano così forme di

---

<sup>536</sup> Sebbene nell'esperienza europea si rinvenivano meccanismi che, pur non determinando l'attribuzione di veri e propri punteggi di carattere generale dei cittadini e degli operatori economici, permettono comunque l'adozione di decisioni amministrative automatizzate che sfruttano informazioni ottenute tramite l'utilizzo di vari *database*; in argomento, v. SCIASCIA, *Reputazione e potere: il social scoring tra distopia e realtà*, in *Giornale dir. amm.*, 2021, cit., p. 321.

<sup>537</sup> PESUCCI, op. cit., 1; l'A. sottolinea poi, alla pag. seguente, come «tutto il nostro sistema europeo, dal modello bancario a quello dei mercati, dalla gestione del lavoro a quello della semplice circolazione dei cittadini membri, può essere riletto e valutato attraverso il filtro del *Credit Scoring*».

<sup>538</sup> T.A.R. Lazio, 21 aprile 2022, n. 4876, in *Foro amm.*, 2022, II, 569 ss.

<sup>539</sup> ROSSI CARLEO, *Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, cit., 700.

<sup>540</sup> Sebbene la direttiva non definisca il consumatore medio, la nozione emerge dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGUE, 16 luglio 1998, C-210/96, in *eur-lex.europa.eu*) che lo definisce, appunto, come colui che "is reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect".

<sup>541</sup> ZORZI GALGANO, *Il consumatore medio ed il consumatore vulnerabile nel diritto comunitario*, in *Contr. e impr. Eur.*, 2010, 569 ss.

<sup>542</sup> PAGLIANTINI, *Il consumatore frastagliato. (Istantanee sull'asimmetria contrattuale tra vicende circolatorie e garanzie)*, cit., *passim*.

<sup>543</sup> ROSSI CARLEO, *Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, cit., 685 ss.

vulnerabilità patologica, legate a condizioni personali o contestuali che amplificano il rischio di sopraffazione informativa e che dunque richiedono una tutela rafforzata<sup>544</sup>.

Su questo piano emerge la necessità di interrogarsi sul modello di razionalità sotteso alla tutela consumeristica<sup>545</sup>. L'alternativa tra l'*homo oeconomicus* della *rational choice theory*, agente perfettamente informato e razionale, e il *decision maker* a razionalità limitata descritto dalle scienze comportamentali<sup>546</sup> non è neutra, ma incide profondamente sulla configurazione degli obblighi gravanti sul professionista. È in questo passaggio che si coglie una trasformazione antropologica del consumatore contemporaneo: nel passaggio dall'*homo faber* all'*homo consumens*<sup>547</sup>, la possibilità di accedere al consumo e di contrarre debito diviene misura della partecipazione economica e, in ultima istanza, della cittadinanza sociale.

Rafforzare la consapevolezza del consumatore, in questo contesto, non significa limitarne l'accesso al mercato, ma promuovere un modello di soggetto capace di interagire criticamente con un ecosistema digitale che tende a orientarne le scelte prima ancora che egli ne abbia piena percezione. È in questa prospettiva che ci si può riferire al «consum-attore»<sup>548</sup>, chiamato a confrontarsi con un mercato sempre più pervasivo, nel quale informazione, tecnologia e credito concorrono a ridefinire i confini tradizionali dell'autonomia negoziale.

### 1.1. *Il valore dei dati personali nella realtà digitale*

Nel contesto economico contemporaneo, i dati personali hanno assunto una rilevanza centrale, configurandosi come una risorsa strategica tanto per le imprese quanto per il funzionamento quotidiano degli scambi economici digitali. Le tecnologie informatiche sempre più sofisticate

---

<sup>544</sup> Sul concetto di vulnerabilità si rinvia a GIOLO, PASTORE (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma, 2018, *passim*; FUSARO, *L'atto patrimoniale della persona vulnerabile*, Napoli, 2019, 3 ss.; GENTILI, *La vulnerabilità sociale. Un modello teorico per il trattamento legale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2019, 46 ss.; BATTELLI, *I soggetti vulnerabili: prospettive di tutela della persona*, in *Dir. fam. pers.*, 2020, 286 ss.; CORRIAS, PIRAS, *I soggetti vulnerabili nell'economia, nel diritto e nelle istituzioni*, Napoli, 2021, *passim*. Cfr. anche ROMEO, *Contratti asimmetrici, codici di settore e tutela del contraente debole*, in *Obbl. contr.*, 2012, 440 ss.; ALPA, *Introduzione al diritto dei consumatori*, Bari, 2016, 43 ss.; BATTELLI, *Vulnerabilità della persona e debolezza del contraente*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 939.

<sup>545</sup> Cfr. CATERINA, *Psicologia della decisione e tutela del consumatore*, in *An. giur. ec.*, 2012, 67 ss.; BERTANI, *Pratiche commerciali scorrette e consumatore medio*, Milano, 2016, 20 ss.; SIMON, *La ragione nelle vicende umane*, Bologna, 2019, *passim*; VELLA, *Diritto ed economia comportamentale*, Bologna, 2023, 28 ss.

<sup>546</sup> ROPPO, "Behavioural Law and Economics", *regolazione del mercato e sistema dei contratti*, in *Riv. dir. priv.*, 2013, 167 ss.; INCUTTI, *Sistemi di riconoscimento delle emozioni e ruolo dell'autonomia privata: linee evolutive di un umanesimo digitale*, in *Giust. civ.*, 2022, 523 ss.; BERTANI, *Pratiche commerciali scorrette e consumatore medio*, cit., 25.

<sup>547</sup> In questi termini, PAGLIANTINI, *Il debito da eccezione a regola*, in Id., *Nuovi profili del diritto dei contratti. Antologia di casi e questioni*, cit., 166. Sul passaggio dall'*homo oeconomicus* all'*homo consumens*, oggetto di più ampia trattazione nel Capitolo V, cfr. anche LIPOVETSKY, *Una felicità paradossale. Sulla società dell'iperconsumo*, Milano 2007, 99 ss.

<sup>548</sup> AMMANNATI, *Il paradigma del consumatore nell'era digitale. Consumatore digitale o digitalizzazione del consumatore?*, in Caprioglio (a cura di), *Liber Amicorum Guido Alpa*, Padova, 2019, 431.

consentono di raccogliere, trattare e analizzare tali informazioni in modo sistematico, al fine di ottimizzare i processi organizzativi e decisionali delle aziende nell'ambito di quello che viene comunemente definito *data management*. Parallelamente, i dati personali circolano incessantemente nell'economia digitale: dalla semplice iscrizione a una piattaforma online alla partecipazione a programmi di fidelizzazione o a campagne di *marketing* personalizzato, essi costituiscono una componente essenziale degli scambi commerciali su internet. In questa prospettiva, i dati non si limitano più a rappresentare l'identità dell'individuo, ma diventano il nucleo attorno al quale si struttura una parte significativa dell'economia digitale.

Su tale base emergono le c.d. *data driven companies*, ossia imprese che fondano i propri modelli di *business* sulla raccolta e sull'elaborazione massiva di informazioni digitali, orientando i processi decisionali attraverso strumenti di *data driven decision making* più che mediante valutazioni discrezionali dei *manager*<sup>549</sup>. Questo approccio genera enormi giacimenti informativi che includono anche dati personali e che vengono successivamente analizzati tramite algoritmi avanzati al fine di estrarne valore economico. L'elaborazione dei *big data* consente così alle imprese di comprendere in profondità bisogni, preferenze e comportamenti dei consumatori, permettendo la costruzione di offerte sempre più personalizzate, basate sulla profilazione delle abitudini di navigazione e di acquisto *online*, con prospettive di sfruttamento commerciale progressivamente più sofisticate<sup>550</sup>.

Con il termine *big data* si fa riferimento all'accumulo sistematico di enormi quantità di dati, caratterizzate da elevato volume, varietà e velocità di generazione, rese gestibili grazie ai recenti progressi tecnologici nel campo delle telecomunicazioni, dei dispositivi digitali portatili, dei sistemi di conservazione *in cloud* e delle capacità di calcolo dei computer. L'accessibilità diffusa delle informazioni digitali, unita allo sviluppo di algoritmi sempre più complessi e autonomizzati, in grado di elaborare i dati attraverso tecniche di *data mining*<sup>551</sup> e di inferire gusti, attitudini e intenzioni future degli individui, ha reso evidente la necessità di un intervento regolatorio specifico anche in materia di intelligenza artificiale.

Anche informazioni apparentemente banali, quali quelle volontariamente caricate dagli utenti sui *social network* o generate passivamente dai dispositivi personali, acquistano valore economico attraverso la loro aggregazione, correlazione e successiva circolazione nel mercato digitale. Sebbene

---

<sup>549</sup> Piattaforme come Amazon, Google, Netflix e Spotify utilizzano algoritmi in grado di scoprire gli acquisti fatti da ciascun utente della rete al fine di creare collegamenti specifici tra le preferenze manifestate dal cliente e il suggerimento dei propri prodotti. In argomento, cfr. VALLI, MULA, *Influencer marketing*, Bologna, 2023, 24 s.

<sup>550</sup> A titolo esemplificativo, secondo l'*Indagine conoscitiva sui Big Data* pubblicata nel febbraio 2020 e svolta congiuntamente da AGCM, AGCom e dal Garante per la protezione dei dati personali, reperibile nel Sito Istituzionale dell'AGCM, p. 21, «L'elaborazione dei Big Data consentirà infatti alle imprese assicurative di formulare offerte incentrate sulle caratteristiche sempre più personali della cliente, con importanti effetti sulla prevenzione e la riduzione dei rischi nonché sul miglioramento della gestione dei sinistri e nel contrasto alle frodi».

<sup>551</sup> «I *big data* sono la materia prima dell'universo digitale, una sorta di petrolio dell'economia della conoscenza che ha valore solo se estratto e raffinato», così MAGNANI, *Fatti non foste a viver come robot*, Milano, 2020, 65.

tali operazioni siano spesso percepite dal consumatore come “gratuite” – anche in virtù di *claim* comunicativi che enfatizzano l’assenza di un corrispettivo monetario e del rilascio dei consensi richiesti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali – la cessione dei dati si configura, in realtà, come un trasferimento idoneo a generare valore economico non monetario. Ne deriva che tali scambi non possono essere qualificati come operazioni a costo zero, ma come transazioni fondate su una diversa forma di controprestazione.

Da ciò discende l’esigenza di garantire un’informazione chiara e trasparente sulla reale natura della cessione dei dati personali e sui relativi utilizzi economici. Tale esigenza trova un presidio non solo nella disciplina in materia di protezione dei dati personali, ma anche nel Codice del consumo, attraverso il divieto di pratiche commerciali scorrette. Si tratta di due ambiti normativi distinti, che non si sovrappongono, ma che concorrono a tutelare il consumatore sotto profili differenti: da un lato, la liceità del trattamento dei dati; dall’altro, la correttezza delle modalità con cui tali trattamenti vengono presentati e utilizzati nel rapporto di consumo.

Sebbene lo sviluppo delle tecnologie digitali ponga numerose criticità in termini di tutela del consumatore – sia con riguardo alla libertà di scelta nelle decisioni di acquisto o investimento, sia in relazione alla trasparenza informativa e all’uso dei dati personali – parte della dottrina ha evidenziato come l’utilizzo dei dati *social* sia divenuto, di fatto, imprescindibile<sup>552</sup>. Ciò non esime, tuttavia, dal considerare con attenzione le ricadute che tali dinamiche producono sul piano delle asimmetrie informative e della distribuzione delle responsabilità tra le parti del rapporto contrattuale.

In particolare, la procedura di valutazione dell’affidabilità del cliente – soprattutto quando condotta in forma automatizzata – deve essere analizzata congiuntamente a due fattori strutturali di debolezza del consumatore: la standardizzazione della contrattazione e il persistente squilibrio informativo rispetto al professionista. Tali elementi hanno già da tempo indotto il legislatore europeo e nazionale a rivedere l’approccio tradizionale, rafforzando i doveri informativi e di correttezza gravanti sull’operatore economico.

Analogamente, occorre interrogarsi sugli effetti della tecnologia finanziaria, non solo in chiave economica, ma anche comportamentale, con particolare riguardo alle ricadute sul diritto della crisi e sulla situazione di sovraindebitamento del consumatore. Le riflessioni socio-economiche più recenti, unite agli studi delle scienze comportamentali<sup>553</sup>, consentono di spiegare – in modo più efficace

---

<sup>552</sup> MATTASSOGLIO, *Innovazione tecnologica e valutazione del merito creditizio dei consumatori. Verso un Social Credit System?*, Milano, 2018, 21 s.

<sup>553</sup> *Ex multis*, si v. BECKER, *The Economic Approach to Human Behavior*, Chicago, 1976; SENT, *Behavioral economics: How Psychology Made Its (Limited) Way Back Into Economics*, in *History of Political Economy*, 2004, 735 ss.; CAMERER, LOEWENSTEIN, *Behavioral economics, Past, Present, Future*, in Camerer, Loewenstein, Rabin (a cura di), *Advances in Behavioral Economics*, New Delhi, 2006, 3 ss.; HEUKELOM, *Behavioral Economics: A History*, New York, 2014, *passim*; ANGNER, *Economia comportamentale. Guida alla Teoria della scelta*, Milano, 2017, *passim*.

rispetto alla dottrina classica, fondata sul modello dell'operatore razionale – una serie di dinamiche ricorrenti: la tendenza all'indebitamento eccessivo anche per spese non essenziali, la difficoltà a riconoscere tempestivamente l'insorgere della crisi finanziaria, nonché condotte riconducibili a fenomeni di *moral hazard* o alla sovrastima delle proprie capacità di gestione patrimoniale e finanziaria (*overconfidence bias*). In sostanza, gli individui tendono a mostrarsi eccessivamente ottimisti circa la possibilità di mantenere sotto controllo la propria esposizione debitoria, rinviando l'emersione della crisi fino a quando essa diviene difficilmente reversibile.

Tali circostanze non possono essere ignorate nel bilanciamento delle responsabilità tra intermediario finanziario e cliente. Esse impongono di tenere conto non solo delle distorsioni comportamentali in cui il consumatore incorre in modo inconsapevole – e, spesso, incolpevole –, ma anche dello squilibrio strutturale di competenze e consapevolezza che caratterizza il rapporto tra le parti nell'economia digitale.

### 1.2. Il ruolo del GDPR

Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) rappresenta un pilastro imprescindibile nella disciplina del *credit scoring* basato su sistemi di intelligenza artificiale, in quanto definisce il quadro generale entro cui deve collocarsi il trattamento dei dati personali<sup>554</sup>, predispone gli strumenti per l'anonimizzazione degli stessi<sup>555</sup>, nonché una serie di garanzie volte a contenere gli effetti distorsivi delle decisioni automatizzate. Pur non essendo concepito specificamente per regolamentare l'uso dell'AI in ambito finanziario, il GDPR svolge una funzione di regolazione trasversale del potere informativo, incidendo in modo diretto sulle modalità di raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati impiegati nei processi di valutazione del merito creditizio.

In primo luogo, il regolamento impone che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di limitazione delle finalità, minimizzazione e accuratezza. In particolare, il principio di minimizzazione dei dati opera come una prima barriera rispetto a pratiche di profilazione algoritmica eccessivamente invasive, imponendo che il trattamento sia circoscritto alle informazioni effettivamente necessarie rispetto alla finalità perseguita. In un contesto di *credit scoring* automatizzato, ciò si traduce nell'obbligo di interrogarsi sulla pertinenza dei dati utilizzati, evitando che informazioni indirette o solo apparentemente correlate possano incidere in modo sproporzionato sulla valutazione dell'affidabilità del consumatore.

Accanto a tali limiti strutturali, il GDPR attribuisce un ruolo centrale alla trasparenza del trattamento, riconoscendo all'interessato il diritto di essere informato circa l'esistenza di processi

---

<sup>554</sup> Per la definizione di dato personale e di trattamento, si v. art. 4, punti 1 e 2 del GDPR.

<sup>555</sup> Cfr. D'ACQUISTO, NALDI, *Big Data e privacy by design. Anonimizzazione. Pseudoanonimizzazione. Sicurezza*, Torino, 2017, *passim*.

decisionali automatizzati e di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata. Tale obbligo non può essere soddisfatto mediante una comunicazione meramente formale della presenza di un algoritmo, ma richiede che il soggetto sia posto nelle condizioni di comprendere, almeno a livello funzionale, in che modo il trattamento dei suoi dati incida sull'esito della decisione. In altri termini, la trasparenza assume una dimensione sostanziale, funzionale alla possibilità per il consumatore di orientare consapevolmente le proprie scelte e di valutare le conseguenze del trattamento dei dati personali.

Un ulteriore presidio fondamentale è rappresentato dalla disciplina delle decisioni interamente automatizzate. L'art. 22 GDPR riconosce all'interessato il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici o incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo specifiche eccezioni. Anche in tali ipotesi, il regolamento richiede l'adozione di garanzie adeguate, tra cui il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Questo assetto normativo mira a evitare che l'automazione si traduca in una deresponsabilizzazione del professionista o in una delega in bianco al fornitore tecnologico.

In tale contesto si inserisce il crescente rilievo del principio di *explainability*, inteso come capacità di fornire spiegazioni comprensibili e significative in merito alle determinazioni algoritmiche, senza compromettere la tutela dei segreti industriali o degli algoritmi proprietari. La recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha rafforzato questa impostazione, chiarendo che la protezione dei diritti dell'interessato non può essere soddisfatta mediante una descrizione astratta del funzionamento dell'algoritmo, ma richiede che il soggetto sia posto in condizione di comprendere quali categorie di dati siano state utilizzate e quale peso esse abbiano avuto nel processo decisionale, al fine di poter contestare efficacemente l'esito della valutazione<sup>556</sup>.

L'integrazione di tali principi conduce a un modello di utilizzo dell'intelligenza artificiale nel *credit scoring* che può essere descritto in termini di integrazione uomo-macchina, nel quale le decisioni automatizzate non sostituiscono il giudizio umano, ma lo supportano e lo orientano. In questa prospettiva, l'AI non può essere considerata una scorciatoia operativa volta a incrementare l'efficienza a scapito delle garanzie, bensì uno strumento la cui affidabilità deve essere costantemente verificata, attraverso un bilanciamento tra efficienza algoritmica, trasparenza del processo decisionale e tutela dei diritti fondamentali del consumatore.

---

<sup>556</sup> Si v. CGUE, 7 dicembre 2023, n. 634/21, in *Dir. ind.*, 2025, 264 ss. con nota di CAFORIO, PAOLUCCI, *Processi decisionali automatizzati, tutela dei dati personali e del segreto commerciale nell'Unione europea: spunti dal caso "SCHUFA"* (causa C-634/21).

### 1.3. Patrimonializzazione dei dati personali e transazioni c.d. zero price

La questione centrale che emerge nell'economia digitale riguarda la qualificazione giuridica dell'attività svolta dalle piattaforme che non traggono un vantaggio economico monetario immediato dalla cessione dei dati personali da parte dell'utente. Ci si chiede, in particolare, se tali attività possano rientrare nella nozione di "attività commerciale, industriale, artigianale o professionale" e, conseguentemente, se debbano soggiacere alla normativa consumeristica, con l'applicazione delle relative tutele, in particolare in materia di pratiche commerciali scorrette.

Il problema si colloca all'interno del più ampio fenomeno della patrimonializzazione dei dati personali, che si manifesta quando le informazioni fornite dall'utente, inizialmente percepite come "gratuite" e funzionali all'accesso a un servizio digitale, acquisiscono valore economico attraverso la loro aggregazione, elaborazione e successiva circolazione sul mercato. In questo processo, il dato personale diviene suscettibile di sfruttamento economico indiretto, pur senza tradursi immediatamente in un corrispettivo monetario a favore della piattaforma.

La questione è stata a lungo dibattuta dalla dottrina civilistica, tradizionalmente restia a riconoscere la commerciabilità dei dati personali, in quanto riconducibili all'ambito dei diritti della personalità e, come tali, qualificati quali beni *extra commercium*<sup>557</sup>. Nonostante le iniziali retrosie, prima la prassi e poi la regolamentazione hanno progressivamente riconosciuto che il trattamento e la circolazione dei dati possono configurare un'attività negoziale suscettibile di generare effetti patrimoniali<sup>558</sup>.

In tale contesto si colloca il modello economico comunemente noto come "zero price", nel quale il valore della transazione non si misura in termini monetari, ma attraverso uno scambio di utilità reciproche: il consumatore ottiene l'accesso a un servizio digitale, mentre la piattaforma acquisisce dati personali utilizzabili per finalità economiche ulteriori, quali la pubblicità mirata, la profilazione

---

<sup>557</sup> Sul regime di commerciabilità dei dati, si rimanda a RICCIUTO, SOLINAS (a cura di), *Forniture di servizi digitali e "pagamento" con la prestazione dei dati personali. Un discusso profilo dell'economia digitale*, Milano, 2022, *passim*; RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali, contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in *Dir. inf.*, 2018, 689; ID., *Il contratto ed i nuovi fenomeni patrimoniali: il caso della circolazione dei dati personali*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 642 ss.; IRTI, *Consenso "negoziato" e circolazione dei dati personali*, Torino, 2021, *passim*; SENIGALLIA, *La dimensione patrimoniale del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2020, 760 ss.; SOLINAS, *Circolazione dei dati personali, onerosità del contratto e pratiche commerciali scorrette*, in *Giur. it.*, 2021, 320 ss.; VERSACI, *La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori*, Napoli, 2020; MESSINESI, *Circolazione dei dati personali e autonomia privata*, in *Federalismi.it*, 2019, 2 ss.

<sup>558</sup> «Si è colta una certa retrosia a prendere atto che sull'attività contrattuale svolta nel fenomeno dei dati personali insistessero, per la natura così speciale del bene, due discipline, in ragione della coesistenza in quella vicenda negoziale, di situazioni soggettive relative ed assolute, un diritto delle obbligazioni ed un diritto assoluto della personalità; e la tutela di quest'ultimo disegna l'ambito ed i limiti delle negoziazioni, proprio considerando l'istituto della revoca del consenso che per la sua eccezionalità trova la sola giustificazione nella natura del bene trattato. E l'impresa che svolge attività economica acquisendo e disponendo dei dati personali del soggetto contraente a cui quei dati si riferiscono dovrà anche valutare i rischi ed i costi dell'operazione economica svolta in quel particolare mercato», così RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali, contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, cit., 695.

o la cessione a terzi. L'assenza di un prezzo espresso in denaro non elimina, dunque, la dimensione sinallagmatica del rapporto, ma la trasla su un piano diverso, fondato sulla valorizzazione informativa.

Sotto il profilo della tutela del consumatore, la Commissione europea ha chiarito che «i dati personali, le preferenze dei consumatori e altri contenuti generati dagli utenti hanno un valore economico *de facto*»<sup>559</sup> e che una «piattaforma che si qualifica come professionista deve sempre rispettare le norme dell'UE in materia di diritto commerciale e dei consumatori nell'ambito delle proprie pratiche commerciali»<sup>560</sup>. Tale impostazione consente di superare una concezione meramente formalistica della gratuità, mettendo in luce la sostanza economica dell'operazione e riconoscendo che la controprestazione del consumatore può consistere anche nella messa a disposizione dei propri dati.

Il ruolo centrale del dato personale nell'ecosistema digitale emerge con particolare evidenza quando, a seguito di una singola interazione tra utente e piattaforma, le informazioni vengono aggregate con altri dati e successivamente messe a disposizione di soggetti terzi a fini commerciali. In questa filiera di produzione di valore, il consumatore fornisce la “materia prima”<sup>561</sup>: sebbene il singolo dato, isolatamente considerato, possa non avere un valore immediato, esso lo acquisisce attraverso i trattamenti successivi, fino a generare una remunerazione economica concreta in capo ai soggetti che lo utilizzano per finalità commerciali.

Da ciò discende un interrogativo di fondo: è corretto, o anche solo accettabile, qualificare come “gratuita”, ai fini della protezione consumeristica, una transazione che ha per oggetto un bene destinato a valorizzarsi nel tempo e che, attraverso passaggi successivi, esce progressivamente dalla sfera di controllo del consumatore? Quest'ultimo, infatti, pur potendo revocare il consenso al trattamento nei confronti del titolare della piattaforma, non è in grado di incidere retroattivamente sugli utilizzi già avvenuti, né di recuperare il valore economico generato dai dati ceduti.

Non sembra dunque possibile negare l'esistenza di uno scambio di utilità reciproche rilevante ai fini della qualificazione del rapporto come rapporto di consumo. Tale conclusione, tuttavia, richiede alcune precisazioni. Quando i dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per l'esecuzione del contratto e per garantire il funzionamento del servizio, la loro messa a disposizione non costituisce una controprestazione: in questi casi, il trattamento trova fondamento nella base giuridica contrattuale prevista dall'art. 6 GDPR<sup>562</sup> e non richiede il consenso dell'interessato. Diversa è l'ipotesi in cui i

---

<sup>559</sup> Commissione europea, “*Orientamenti per l'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali*”, 25 maggio 2016, 28.

<sup>560</sup> *Ibidem*, 128.

<sup>561</sup> LEONE, *Servizi digitali “zero price” e diritti dei consumatori*, in *Dir. ind.*, 3/2022, 239.

<sup>562</sup> Cfr., in particolare, il primo comma: «Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una

dati vengano acquisiti per finalità ulteriori rispetto alla mera esecuzione del contratto, quali la loro comunicazione o cessione a terzi a fini commerciali. In tali circostanze, il trattamento non è più funzionale al servizio, ma diviene lo strumento attraverso il quale il professionista persegue interessi propri, utilizzando l'erogazione del servizio come leva per acquisire il diritto di sfruttare economicamente i dati personali del consumatore.

Si realizza così un effettivo scambio servizi/dati, nel quale il consumatore contribuisce alla creazione di valore economico pur restando strutturalmente limitato nel controllo delle informazioni fornite. Resta tuttavia aperta la questione della compatibilità tra la revocabilità del consenso e la continuità degli effetti economici della cessione dei dati. La revoca, infatti, opera *ex nunc* e non incide sulle prestazioni già eseguite<sup>563</sup>; il che implica la possibilità che la piattaforma abbia monetizzato i dati ceduti prima della revoca del consenso. Tale asimmetria rafforza l'esigenza di tutele preventive e di meccanismi informativi rafforzati, idonei a rendere effettiva la protezione del consumatore sin dalla fase genetica del rapporto.

#### 1.4. I sistemi di protezione

Posta la riconducibilità anche delle transazioni a “prezzo zero” nell'alveo dei rapporti di consumo, occorre interrogarsi su come si articoli, in tale contesto, la tutela del consumatore e se essa possa dirsi sovrapponibile alla disciplina posta a presidio dei dati personali. La risposta non può che muovere dalla constatazione che i diversi strumenti di protezione operano su piani distinti, pur essendo chiamati a interagire in modo coordinato.

Un primo elemento di rilievo è rappresentato dalla struttura della disciplina sulle pratiche commerciali sleali. La Direttiva 2005/29/CE, come emerge dall'art. 3, par. 4, è concepita per operare quale «rete di sicurezza»<sup>564</sup>, trovando applicazione in via sussidiaria nei settori in cui non siano previste normative specifiche di diritto dell'Unione che disciplinino puntualmente determinati aspetti

---

*o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. [...]».*

<sup>563</sup> Sulla separazione tra consenso contrattuale e consenso al trattamento dei dati personali, SOLINAS, *La circolazione dei dati personali nell'ottica dello scambio di diritti*, in Ricciuto, Solinas (a cura di), *Forniture di servizi digitali e “pagamento” con la prestazione dei dati personali*, cit., 136; CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione dei dati personali*, in *Giust. civ.*, 2019, 499.

<sup>564</sup> LEONE, *Servizi digitali “zero price”*, cit., 244.

delle pratiche commerciali. Essa accoglie, dunque, un criterio di residualità, limitando il proprio ambito di intervento agli spazi lasciati liberi dalle discipline settoriali.

Il carattere non sovrapponibile dei diversi sistemi di tutela è stato chiaramente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 13 settembre 2018 (cause riunite C-54/17 e C-55/17)<sup>565</sup>, nella quale si è esclusa l'applicabilità della disciplina sulle pratiche commerciali sleali in presenza di disposizioni di diritto dell'Unione che impongano obblighi specifici ai professionisti senza margini di discrezionalità. Pur riferendosi a una questione di riparto di competenze tra autorità, la pronuncia chiarisce un punto di metodo essenziale: tra normativa consumeristica e normativa settoriale non vi è automatica sovrapposizione, ma una *relazione di complementarità funzionale*.

Questa relazione emerge con particolare evidenza nel rapporto tra tutela del consumatore e protezione dei dati personali. Il GDPR, infatti, non disciplina direttamente le pratiche commerciali sleali e persegue finalità ontologicamente diverse: la tutela di un diritto personalissimo, quale il diritto alla protezione dei dati, distinto dall'interesse del consumatore a un processo decisionale economicamente consapevole. Entrambi i sistemi normativi assumono la persona fisica come punto di riferimento, ma operano su piani differenti: la protezione dei dati nella sfera personale dell'individuo, la disciplina consumeristica nella dimensione patrimoniale e negoziale degli scambi.

Tale impostazione è ribadita anche nei più recenti orientamenti della Commissione europea sull'interpretazione e applicazione della Direttiva 2005/29/CE, nei quali si chiarisce che l'interazione tra normativa sulle pratiche commerciali scorrette e disciplina della *privacy* non implica che la violazione dell'una determini automaticamente la violazione dell'altra<sup>566</sup>. Ciò non esclude, tuttavia, che una violazione del GDPR possa assumere rilievo nella valutazione complessiva della slealtà di una pratica commerciale, specie quando l'uso illecito dei dati personali incida sulla libertà di scelta del consumatore, ad esempio in materia di *marketing* diretto, profilazione, determinazione di prezzi personalizzati o applicazioni di *big data*.

In questa prospettiva, gli obblighi informativi previsti dal GDPR e dalla normativa in materia di comunicazioni elettroniche possono qualificarsi come informazioni materiali ai sensi dell'art. 7, par. 5, della Direttiva 2005/29/CE. Ne consegue che l'omessa comunicazione dell'uso commerciale dei dati personali può integrare un'omissione ingannevole di informazioni rilevanti e, dunque, una pratica commerciale scorretta. I dati personali, le preferenze degli utenti e i contenuti da essi generati possiedono infatti un valore economico concreto, e la loro messa a disposizione di terzi senza

---

<sup>565</sup> In *Giur. it.*, 2019, 2595 ss., con nota di SPEZIALE, *Pratiche commerciali scorrette - Le discipline sulle pratiche commerciali scorrette al vaglio della Corte di giustizia*.

<sup>566</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione – *Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno*, par. 12.10, 21 e 22, nella sezione "Informazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'unione europea", consultabile su [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu).

un'adeguata informazione incide direttamente sulla capacità del consumatore di assumere decisioni consapevoli.

La stessa logica di coordinamento emerge nel Considerando 42 del GDPR, che richiama la disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori, imponendo che la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sia formulata in termini chiari, comprensibili e non vessatori. Ciò conferma come la protezione dei dati personali non sia impermeabile alle categorie del diritto dei consumatori, ma si inserisca in un più ampio disegno di tutela della parte debole del rapporto.

Il quadro che ne risulta è quello di un sistema multilivello, che richiede un costante coordinamento tra i diversi corpi normativi coinvolti – dalle pratiche commerciali sleali alla protezione dei dati personali, fino al diritto della concorrenza – e tra le rispettive autorità di vigilanza. In tale contesto, la prospettiva consumeristica introduce un principio di particolare rilievo applicativo: la tutela dalla prima interazione, anche indiretta, con l'utente. Il consumatore deve essere posto in condizione di valutare l'offerta sin dal primo contatto con la pratica commerciale, ad esempio attraverso un messaggio pubblicitario o un'interfaccia digitale, senza essere costretto a ricercare informazioni essenziali in fasi successive o in sezioni difficilmente accessibili.

Questa impostazione si collega alla configurazione dell'illecito consumeristico come illecito di mero pericolo: non è necessario il verificarsi di un pregiudizio concreto, essendo sufficiente la potenzialità lesiva della condotta<sup>567</sup>. L'esperienza applicativa mostra, infatti, come il semplice accesso del consumatore a un sito o a una piattaforma, indotto da un messaggio decettivo, incrementi significativamente la probabilità di adesione all'offerta, realizzando l'obiettivo promozionale del professionista<sup>568</sup>. Rientrano in tale logica anche le tecniche di comunicazione online che occultano informazioni rilevanti in percorsi non immediati, rendendo la trasparenza meramente eventuale e compromettendo l'effettiva autodeterminazione economica del destinatario.

Diverso è, invece, il rapporto con la disciplina introdotta dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). In tale contesto, il consumatore non occupa una posizione centrale, risultando piuttosto destinatario solo indiretto di alcune disposizioni. Questa scelta non deriva tanto da una sottovalutazione del ruolo del consumatore, quanto dalla natura trasversale della normativa, concepita per disciplinare la circolazione dei sistemi di intelligenza artificiale e l'attività imprenditoriale a essi connessa, indipendentemente dal settore di applicazione. L'AI Act si muove, dunque, in una prospettiva di mercato, seppur ispirata a un'impostazione dichiaratamente antropocentrica<sup>569</sup>.

---

<sup>567</sup> In tal senso, AGCM 24 novembre 2020, n. 28459, rinvenibile nel sito istituzionale dell'Autorità; decisione poi confermata da Cons. Stato, 29 marzo 2021, n. 2630, in *Dir. ind.*, 3, 2022, 233 ss., con nota di LEONE, *Servizi digitali “zero price” e diritti dei consumatori*, già cit.

<sup>568</sup> T.A.R. Lazio, 21 luglio 2010, n. 27458, in *OneLegale*.

<sup>569</sup> AMIDEI, *AI Act: gli effetti settoriali – La tutela del consumatore “profilato”: obblighi informativi e asimmetrie negoziali*, in *Giur. it.*, 2025, 462.

Ciò non esclude, tuttavia, l'esistenza di un vuoto regolatorio nelle interazioni dirette tra intelligenza artificiale e consumatore. Proprio quest'ultimo rappresenta uno dei soggetti maggiormente esposti agli effetti delle tecnologie IA, le quali possono veicolare pratiche già note e regolamentate da altre fonti, ma potenziate nella loro capacità di incidere sulla libertà di scelta individuale e sull'autodeterminazione negoziale. In tale scenario, il diritto dei consumatori continua a svolgere una funzione sistemica centrale nel diritto privato europeo, contribuendo a modellare l'ordinamento del mercato e perseguendo finalità al tempo stesso pubblicistiche e privatistiche<sup>570</sup>.

## 2. *Il tramonto dell'homo oeconomicus*

L'evoluzione dei mercati digitali e delle tecniche di offerta di beni e servizi impone di rimettere in discussione il modello antropologico che ha storicamente sorretto il diritto dei contratti e la disciplina dei consumi. La cultura del consumo contemporanea non si limita più a soddisfare bisogni preesistenti, ma è sempre più orientata e, in parte, costruita attraverso pratiche commerciali e modalità di presentazione dell'offerta capaci di incidere sui processi cognitivi del destinatario<sup>571</sup>. In tale contesto, il consumatore incontra crescenti difficoltà nel discernere ciò che gli è effettivamente utile, risultando esposto a sollecitazioni che non si collocano sul piano della razionalità deliberativa, ma su quello emotivo, identitario e sociale<sup>572</sup>.

Le scelte di consumo, infatti, non rispondono esclusivamente a logiche di utilità economica, ma sono frequentemente guidate dalla ricerca di *status*, appartenenza o differenziazione sociale<sup>573</sup>. Nella dinamica del consumo vistoso, l'acquisizione di beni e servizi diviene strumento di riconoscimento simbolico, piuttosto che esito di una ponderazione razionale dei costi e dei benefici. Tale fenomeno assume particolare rilevanza nell'ecosistema digitale, dove l'offerta è costantemente personalizzata e adattata alle caratteristiche comportamentali dell'utente.

In questo scenario, la nozione di consumatore medio non può essere intesa come categoria statistica immutabile, ma deve essere declinata come parametro dinamico, sensibile al contesto in cui la decisione economica matura. Il "medio" non rinvia a proprietà oggettive preesistenti del soggetto, bensì a un modello comportamentale che tiene conto del *mix* di fattori personali, sociali e ambientali che incidono sui livelli di vulnerabilità individuale, di gruppo o di massa<sup>574</sup>. L'*average consumer* rimane, dunque, una categoria normativa, ma il suo contenuto deve essere costantemente calibrato sulle concrete modalità di interazione tra professionista e consumatore.

---

<sup>570</sup> RABITTI, *Il diritto dei consumi: Law in a changing society*, in Rabitti, Rossi Carleo (a cura di), *Diritto dei consumi – Principi e regole del mercato*, Torino, 2024, 8 s.

<sup>571</sup> Cfr. ALCINI, *Crisi ed insolvenza nella teoria del consumo*, cit., 20 s.

<sup>572</sup> V. SASSATELLI, *Consumo, cultura e società*, Bologna, 2004, 98.

<sup>573</sup> Cfr. VEBLÉN, *Teoria della classe agiata*, cit., 28.

<sup>574</sup> BERTANI, *Pratiche commerciali scorrette e consumatore medio*, cit., 33.

La necessità di ripensare tale parametro emerge con particolare evidenza nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a pronunciarsi sull'influenza che le acquisizioni delle scienze comportamentali possono assumere nella valutazione delle pratiche commerciali sleali ai sensi della direttiva 2005/29/CE. In una controversia relativa alla prassi di un istituto finanziario che proponeva sistematicamente contratti di credito al consumo accompagnati da polizze assicurative prive di reale collegamento con l'operazione principale, la Corte è stata investita della questione se la combinazione contrattuale potesse sfruttare meccanismi cognitivi idonei a limitare la libertà di scelta del consumatore.

Il caso – qualificato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato come pratica aggressiva e sanzionato ai sensi dell'art. 24 del Codice del consumo<sup>575</sup> – ha condotto a un rinvio pregiudiziale volto a chiarire quale modello di consumatore medio<sup>576</sup> debba fungere da parametro di valutazione<sup>577</sup>. La Corte ha escluso che la sola possibilità astratta di condizionamento, desumibile dalla letteratura psicologica, sia sufficiente a qualificare una pratica come sleale. Tuttavia, ha riconosciuto che le acquisizioni delle scienze comportamentali possono costituire strumenti interpretativi rilevanti, purché utilizzati per dimostrare, nel caso concreto, l'idoneità di una specifica modalità di presentazione dell'offerta a limitare indebitamente la libertà decisionale del consumatore medio<sup>578</sup>.

Da tale impostazione emerge una presa di distanza tanto dal modello dell'*homo oeconomicus* quanto da una visione opposta che descriva il consumatore come soggetto strutturalmente incapace di autodeterminarsi. Il parametro europeo, dunque, non coincide con l'agente perfettamente razionale della *rational choice theory*, dotato di preferenze stabili e pieno controllo informativo<sup>579</sup>, ma neppure con un individuo ontologicamente vulnerabile. Esso rappresenta piuttosto un criterio normativo intermedio: un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, capace di autodifendersi in condizioni ordinarie, ma non immune da pratiche particolarmente insidiose.

Le ricerche di psicologia cognitiva ed economia comportamentale hanno tuttavia dimostrato come il processo decisionale reale si discosti significativamente dal paradigma razionale. *Bias* cognitivi, euristiche e forme di razionalità limitata incidono strutturalmente sulle scelte individuali, dando luogo a un modello decisionale che può essere ricondotto alla figura dell'*homo heuristicus*: un soggetto che agisce mediante scorciatoie cognitive, fortemente influenzato dal contesto in cui l'informazione è

---

<sup>575</sup> AGCM, 27 novembre 2019, n. 28011.

<sup>576</sup> Sulla nozione di consumatore medio, si v., tra gli altri, DE CRISTOFARO (a cura di), *Pratiche commerciali, diritti dei consumatori e contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali*, Pisa, 2025, 48 ss.

<sup>577</sup> Cons. Stato, 10 ottobre 2022, n. 8650 (ord.), in *Foro it.*, 2023, 529 ss., con nota di BONA, BONINI, *Tutela del consumatore e nuovi paradigmi scientifici (scienze cognitive e neuroscienze varcano la soglia di palazzo Spada)*.

<sup>578</sup> Cfr. anche CGUE, 14 novembre 2024, causa C-646/2022.

<sup>579</sup> In relazione all'articolo 5 della Direttiva 2005/29/CE, per costante giurisprudenza comunitaria, si intende per «decisore razionale» un «consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici». Cfr., *ex multis*, CGUE, 12 maggio 2011, causa C-122/10, § 22.

presentata (*framing effect*) e spesso incapace di valutazioni pienamente consapevoli, soprattutto in ambienti informativi complessi<sup>580</sup>.

Il nodo interpretativo diviene, allora, comprendere in che misura il diritto dei consumatori – anche in prospettiva regolativa del sovraindebitamento – possa (e debba) tenere conto di tali acquisizioni senza rinunciare alla funzione normativa del parametro del consumatore medio. La soluzione adottata dalla Corte di giustizia appare orientata a un equilibrio: le scienze comportamentali non fondano presunzioni generalizzate di vulnerabilità, ma forniscono all’interprete strumenti per valutare se una specifica pratica commerciale sia idonea, in concreto, a sfruttare meccanismi cognitivi tali da falsare il comportamento economico del consumatore medio.

In questo senso, il tramonto dell’*homo oeconomicus* non implica l’abbandono di ogni riferimento alla razionalità, ma segna il passaggio da un modello astratto e statico a una concezione più realistica del *decision maker*, inserito in un ambiente digitale caratterizzato da sollecitazioni continue, personalizzazione dell’offerta e asimmetrie informative strutturali. Tale passaggio costituisce il presupposto teorico necessario per analizzare, nei paragrafi successivi, l’impatto dei sistemi di *credit scoring* algoritmico e della profilazione dell’utente sulle scelte di consumo e di indebitamento.

### 3. *Credit scoring algoritmico*

Nel mutato scenario dell’accesso al credito, la valutazione del merito creditizio cambia profondamente volto<sup>581</sup>: non è più soltanto la storia finanziaria “*hard*” del richiedente a orientare la decisione di erogazione, ma anche la sua “impronta digitale”, l’attività *online* e le tracce comportamentali, da cui vengono estratti segnali potenzialmente predittivi. In altri termini, mentre tradizionalmente gli intermediari indagavano – in modo tendenzialmente statico – su storia creditizia, capacità reddituale e sostenibilità del rimborso (anche mediante banche dati specializzate), oggi la disponibilità di informazioni derivate dall’uso di *smartphone*, *social network* e altri dispositivi rende praticabile un ampliamento delle fonti valutative (“*all data is credit data*”<sup>582</sup>). Dati che, sovente,

---

<sup>580</sup> Per una riflessione giuridica sul tema, v. MEZZANOTTE, *Né Homo oeconomicus né Homer Simpson: il «consumatore medio» nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2025, 374 ss.

<sup>581</sup> Con l’espressione *credit scoring* si indicano i sistemi, basati su metodologie statistiche, che consentono all’algoritmo di elaborare in modo automatico i dati relativi al potenziale debitore – prevalentemente di natura numerica e riferiti alla sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale (i c.d. *hard data*) – secondo modelli predeterminati.

<sup>582</sup> L’espressione, divenuta paradigmatica, è di AITKEN, “*All data is credit data*”: *Constituting the unbanked*, in *Sage Journals*, 2017; l’idea sviluppata nel lavoro è che qualunque dato generato da un individuo attraverso le fonti più disparate (dallo storico delle chiamate all’attività sui *social network*) può essere trasformato in uno strumento di valutazione del credito.

hanno poco o nulla a che vedere con il sistema creditizio, quali le preferenze di spesa (tipologia di acquisti e geolocalizzazione) e le abitudini dell'utente<sup>583</sup>.

In questo contesto si iscrive il modello di *algorithmic credit decisioning*, nel quale l'analisi tradizionale viene affiancata – e talvolta sostituita – da processi automatizzati che operano su dati “alternativi” e su tecniche di apprendimento della macchina (*machine learning*). Il nuovo paradigma impone un duplice livello di analisi: da un lato, la cornice normativa e la struttura delle responsabilità del finanziatore; dall'altro, la comprensione delle tecniche e delle fonti informative impiegate nel processo di *scoring*, perché è proprio qui che si gioca la sostenibilità (giuridica prima ancora che reputazionale) del modello.

Intermediari finanziari e assicurativi utilizzano sempre più i dati raccolti per stimare i rischi associati a ciascun cliente e offrire prodotti e servizi calibrati sui diversi profili, perseguendo una più efficiente allocazione delle risorse e del rischio<sup>584</sup>.

Nel *credit scoring* algoritmico, la base informativa può includere dati ulteriori rispetto a quelli “tradizionali” (conto corrente, SIC, registri di frodi e insolvenze), attingendo a fonti eterogenee per delineare una rappresentazione più completa (o, quantomeno, più “ricca”) del profilo del richiedente. L'ampliamento delle fonti è stato graduale: ai dati finanziari strutturati sull'andamento dei pagamenti (indicativi della responsabilità finanziaria) si sono aggiunti dati socio-demografici e comportamentali (ad es. pagamenti delle utenze, cronologia degli affitti, stabilità occupazionale), informazioni derivanti dall'*open banking* e, da ultimo, dati di navigazione e informazioni rese sui *social network*<sup>585</sup>.

Particolarmente rilevanti sono i dati ricavabili dalla c.d. *digital footprint*, cioè l'insieme dei segnali che l'utente lascia nelle interazioni digitali: compilazione di moduli *online*, *pattern* di utilizzo di app e servizi, elementi “laterali” come il dominio e-mail, la presenza di profili *social* collegati, fino a variabili apparentemente marginali (es. caratteristiche del dispositivo, abitudini di geolocalizzazione, preferenze di spesa)<sup>586</sup>. In un mercato pienamente data-centrico, tali tracce possono essere trattate

---

<sup>583</sup> Sul difficile bilanciamento tra protezione dei dati personali e gestione automatizzata del merito creditizio, si v. la sentenza della Corte di giustizia, C-634/21, SCHUFA Holding (Scoring), nella quale è stato affermato che il calcolo automatizzato di un punteggio di probabilità, basato su dati personali e volto a stimare la capacità futura di una persona di adempiere agli obblighi di pagamento, integra un «processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche» ai sensi dell'art. 22, par. 1, GDPR, qualora da tale punteggio dipenda in modo determinante la conclusione, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale con un terzo.

<sup>584</sup> Il *credit scoring* è la procedura mediante la quale a ciascun potenziale cliente viene attribuito un punteggio sintetico, costruito sulla base di variabili personali, economiche e comportamentali, volto a esprimere in forma alfanumerica la probabilità di adempimento delle obbligazioni finanziarie. Nell'accesso al credito, tale punteggio incide non solo sulla decisione di concedere o meno il finanziamento, ma anche sulle condizioni economiche e contrattuali applicate, quali il tasso di interesse, l'ammontare del prestito, la durata del rimborso e le garanzie richieste. Sul piano prudenziale, la valutazione del merito creditizio si inserisce nel quadro delineato dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e dalla Direttiva 2013/36/UE.

<sup>585</sup> Sulla diffusa pratica dell'utilizzazione dei cc.dd. *dati alternativi*, cfr. BAGNI, *Usa degli algoritmi nel mercato del credito: dimensione nazionale ed europea*, cit., 912.

<sup>586</sup> In argomento, cfr. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014, *passim*.

come *asset* informativo strategico, inserendosi nella ben nota logica del *capitalismo della sorveglianza*<sup>587</sup>.

Sul piano operativo, il *credit scoring* algoritmico può essere ricondotto a tre macro-fasi: 1) acquisizione delle informazioni (SIC, banche dati, *open banking*, *data broker* e ulteriori fonti); 2) analisi/elaborazione dei dati raccolti; 3) profilazione, con l'assegnazione del soggetto a una classe di rischio e la conseguente decisione (o proposta) di erogazione<sup>588</sup>. In questo passaggio, tuttavia, la “tecnicizzazione” del giudizio introduce un tema-chiave: l'opacità.

L'impiego dell'intelligenza artificiale nei processi di valutazione del merito creditizio rappresenta uno dei campi di applicazione più significativi – e al contempo più delicati – della digitalizzazione bancaria. Se lo *scoring* tradizionale si fondava su parametri quantitativi standardizzati, i modelli di *machine learning* introducono logiche predittive capaci di elaborare grandi moli di dati eterogenei e non convenzionali: ne deriva, almeno in astratto, una maggiore accuratezza delle previsioni<sup>589</sup>, ma spesso al prezzo di una ridotta intellegibilità dei processi decisionali. Il punto non è solo “sapere che decide una macchina”, ma capire come e perché certe variabili vengono pesate, correlate e trasformate in un esito.

A una prima analisi, i vantaggi del *data sharing* e dei modelli predittivi appaiono evidenti. Sistemi informativi evoluti possono favorire la competitività del mercato del credito e ridurre le asimmetrie informative tra operatori, migliorando l'allocazione del rischio: invece di applicare un tasso medio costruito sull'esperienza complessiva dei mutuatari, il finanziatore può differenziare in modo più granulare le condizioni offerte in base al rischio stimato.

Inoltre, il ricorso a dati alternativi è spesso presentato come leva di inclusione finanziaria: consente di valutare soggetti “*thin file*” (giovani senza precedenti bancari, lavoratori precari, immigrati e, in generale, individui non bancarizzati) che altrimenti resterebbero esclusi. In questa prospettiva, l'innovazione promette non solo efficienza, ma accesso a opportunità economiche legate a diritti e bisogni primari<sup>590</sup>.

La promessa di efficienza, però, ha un rovescio operativo e sistemico. Le criticità principali riguardano la trasparenza (e quindi la contestabilità dell'esito), l'affidabilità del dato e dell'inferenza,

---

<sup>587</sup> Per usare l'espressione di ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza*, Roma, 2019.

<sup>588</sup> RABITTI, *Credit scoring via machine learning e prestito responsabile*, in *Riv. dir. banc.*, 2023, 180, nt. 19.

<sup>589</sup> HURLEY, ADEBAYO, *Credit scoring in The Era of Big Data*, in *Yale J. Of Law & Tech.*, 2016, 18, 156, sostengono, appunto, che poiché i modelli tradizionali di credit scoring considerano un insieme limitato di dati, essi possono prevedere in modo inadeguato l'affidabilità creditizia di molti consumatori dotati di una sottile storia creditizia («*thin-file consumers*»). Conseguenza pratica è che gli strumenti tradizionali di merito di credito possono, tra le altre cose, perpetrare sistemi di ingiustizia, negando a determinati gruppi sociali l'accesso al credito solo perché in passato sono stati esclusi dal mercato creditizio.

<sup>590</sup> Cfr. DAVOLA, *Algoritmi decisionali e trasparenza bancaria*, Milano, 2020, 133; MATTARELLA, *Big data e accesso al credito degli immigrati: discriminazioni algoritmiche e tutela del consumatore*, in *Giur. comm.*, 2020, 696 ss.

la discriminazione. Il rischio discriminatorio può derivare tanto da distorsioni nei dati di *input* quanto da scelte progettuali dell'algoritmo (ad esempio nella *feature selection*, nella definizione dell'obiettivo di ottimizzazione o nell'uso di variabili-*proxy* idonee a riprodurre categorie protette)<sup>591</sup>. Particolarmente insidioso è il *bias* implicito: un pregiudizio non intenzionale che il sistema replica e amplifica, producendo disparità di trattamento che possono penalizzare donne, anziani, persone con disabilità o soggetti appartenenti a minoranze<sup>592</sup>. L'effetto non è solo individuale: un *credit scoring* distorto altera l'efficienza allocativa del rischio, perché differenzia il trattamento senza riflettere correttamente il merito creditizio individuale, con impatti su accesso al credito, costi del finanziamento e, in prospettiva, accesso all'abitazione e uguaglianza sostanziale.

Va inoltre considerato l'elemento dinamico: l'uso crescente e continuo dei dati può generare un effetto di "retroazione" sul titolare, quando quei dati diventano il presupposto per assumere provvedimenti nei suoi confronti e/o influenzarne le scelte.

In altre parole, la valutazione non si limita a fotografare il rischio. Può contribuire a produrlo o stabilizzarlo, incidendo su comportamenti futuri, opportunità economiche e traiettorie di indebitamento. Ed è per questo che non bisogna considerare l'opacità quale mero dettaglio tecnico: è un costo giuridico e democratico, perché rende più complesso contestare la decisione, verificare errori, individuare discriminazioni e imputare responsabilità.

Sul piano giuridico, il punto fermo è che i principi che disciplinano la valutazione del merito creditizio devono trovare applicazione anche quando l'istruttoria sia condotta (in tutto o in parte) attraverso procedure automatizzate. È in tale direzione che si colloca l'art. 18, par. 8, della direttiva (UE) 2023/2225, che richiama espressamente il "trattamento automatizzato di dati" nell'ambito della verifica del merito creditizio: formula volutamente ampia, idonea a comprendere sia sistemi algoritmici "tradizionali", sia applicazioni più evolute di intelligenza artificiale. Se i primi rappresentano soluzioni già consolidate, fondate su algoritmi che elaborano dati di tipo tradizionale, le seconde, pur non ancora diffuse su larga scala nel mercato europeo, si profilano come fenomeno in rapida espansione, con conseguenze destinate a incidere profondamente sulla regolazione della concessione di credito<sup>593</sup>.

Parallelamente, la disciplina GDPR resta uno snodo imprescindibile: non osta in astratto all'uso di dati *social* per profilare un individuo<sup>594</sup>, ma impone che i dati impiegati siano adeguati anche sul

---

<sup>591</sup> In argomento, si v. RESTA, *Governare l'innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza*, in *Pol. dir.*, 2019, 199 ss.

<sup>592</sup> KEATS CITRON, PASQUALE, *The Scored Society: Due Process for Automated Predictions*, in *Washington L. Rev.*, 89, 10 ss.

<sup>593</sup> Cfr. AA.VV., *Intelligenza artificiale nel credit scoring. Analisi di alcune esperienze nel sistema finanziario italiano*, in *Banca d'Italia – Questioni di Economia e Finanza*, n. 721, 2022.

<sup>594</sup> Cfr. articolo 22, par. 2, lett. a) e par. 4; articolo 9, par. 2, lett. a).

piano qualitativo, oltre che quantitativo<sup>595</sup>, e che le decisioni automatizzate siano presidiate da garanzie effettive (in particolare in relazione all'art. 22 e alle misure di mitigazione<sup>596</sup>). In questa logica, la selezione della base informativa dovrebbe restare ancorata al profilo di spese, reddito e situazione economico-finanziaria del consumatore, evitando slittamenti verso forme surrettizie di *behavioural scoring*<sup>597</sup>.

L'AI Act, poi, certifica la rilevanza sistemica del tema: i sistemi di IA impiegati per la valutazione della solvibilità sono qualificati come “ad alto rischio”<sup>598</sup>, proprio per la loro incidenza sui diritti fondamentali<sup>599</sup>. Ne discendono requisiti di qualità dei dati, trasparenza, *governance*, possibilità di intervento umano, obblighi differenziati tra fornitori e utilizzatori (intermediari finanziari). In altre parole, la valutazione automatizzata della solvibilità non può essere lasciata a dinamiche puramente tecnologiche o di mercato.

In questo scenario, il principio di “innovazione responsabile” dovrebbe diventare la metrica di controllo: l'adozione di strumenti di AI non può limitarsi a perseguire efficienza e riduzione dei costi, ma deve misurarsi con i rischi di discriminazione, di trattamento ingiustificatamente differenziato della clientela e, più in generale, con la necessità di preservare la fiducia dei consumatori nel sistema bancario. La tensione tra efficienza economica e tutela dei diritti è, dunque, la chiave di lettura dell'evoluzione normativa e dell'assetto di vigilanza del credito digitale.

Sotto il profilo sistematico, l'avvento del *credit scoring* algoritmico ripropone, in chiave tecnologica, il problema del giusto equilibrio tra libertà contrattuale, efficienza del mercato e tutela della persona. La valutazione automatizzata del rischio, pur perseguendo finalità di inclusione

---

<sup>595</sup> Cfr. articolo 124*bis* TUB.

<sup>596</sup> L'attuale impianto legislativo e, in particolare, la lettura in combinato disposto dell'art. 22 GDPR con il Considerando 71 del medesimo Regolamento, prevede – in riferimento alle domande di credito senza interventi umani – il diritto del consumatore dei servizi bancari a non essere soggetto in modo esclusivo a decisione di tipo automatizzato e impone agli intermediari bancari l'utilizzo di «appropriate» tecniche di profilazione, tali da ridurre al minimo il margine d'errore e da evitare il rischio che si pervenga a esiti discriminatori. In argomento, v. BAGNI, *Uso degli algoritmi nel mercato del credito: dimensione nazionale ed europea*, in *Oss. sulle fonti*, 915.

<sup>597</sup> Evidenzia SCIASCIA, *Reputazione e potere*, cit., 323, «nel settore del *credit scoring* non esistono regole [...] dettagliate, sicché l'elaborazione dei dati creditizi individuali non è sottoposta ad alcuna forma diffusa di controllo o validazione, e la bontà delle metodologie è valutata da parte dell'industria solo in rapporto all'effettiva capacità ed efficacia predittiva: questa caratteristica può determinare non soltanto il ricorso sistematico a metodi poco trasparenti o a dati non necessariamente robusti, ma anche il consolidarsi di bias metodologici particolarmente difficili da intercettare e correggere, come quelli di tipo razziale [...]». Sul c.d. *creditworthiness by associations*, cfr. HURLEY, ADEBAYO, *Credit Scoring in The Era of Big Data*, cit., 150 ss.

<sup>598</sup> Per come definiti dal Regolamento UE 2024/1689, articoli 3, n. 2), 6, 8.

<sup>599</sup> Sui rischi derivanti dall'utilizzo di IA nel *credit scoring*, v. AA.VV., *Intelligenza artificiale nel credit scoring*, cit., 8, 16 ss. Tali rischi possono riassumersi principalmente in: generici malfunzionamenti del sistema, in *bias* cognitivi dovuti all'elaborazione di dati soggettivi e non finanziari, idonei a condurre ad effetti discriminatori dovuti a decisioni di diniego fondate su motivi di razza, sesso, religione o orientamento sessuale; nonché nella tendenziale inaccessibilità del modello che comporta la difficile “spiegabilità” dei risultati, ossia l'oscurità del processo decisionale e di calcolo per il sovrvenuto medio che non consentirebbe di risalire alla logica seguita per giungere alla decisione sul punteggio di *scoring* (c.d. *black box*).

finanziaria e rapidità decisionale, rischia di ridurre la persona a una sequenza di dati, svuotando quella dimensione relazionale che il principio di *responsible lending* mira a preservare.

In tale prospettiva, trasparenza algoritmica e verificabilità delle decisioni non sono meri adempimenti tecnici, ma condizioni di legittimità sostanziale del credito digitale. Il diritto positivo, tuttavia, non appare ancora pienamente assestato: restano opachi i criteri di ripartizione della responsabilità tra chi progetta, addestra, fornisce e utilizza l'algoritmo, così come i confini del dovere di vigilanza dell'intermediario quando ricorre a fornitori esterni. In un contesto in cui un sistema che apprende può agire in modi non prevedibili *ex ante*, l'imputazione della responsabilità diventa strutturalmente più complessa.

Il legislatore europeo sembra comunque orientato verso un modello di responsabilità "a catena", ispirato al principio di *accountability*, che obbliga ciascun attore della filiera a dimostrare la conformità del proprio operato ai requisiti di sicurezza, correttezza e non discriminazione. La transizione dal giudizio umano al calcolo algoritmico, dunque, non elimina la responsabilità del finanziatore: la ridefinisce. In definitiva, il *responsible lending* del XXI secolo non potrà limitarsi alla sostenibilità del debito, ma dovrà includere la trasparenza delle logiche decisionali che governano l'accesso al credito, affinché la fiducia – fondamento del rapporto obbligatorio e del sistema bancario – non venga delegata interamente alla macchina.

### 3.1. *I soft data*

Nel contesto dell'evoluzione dei modelli di *credit scoring* algoritmico, assume rilievo centrale la categoria dei c.d. *soft data*, ossia quelle informazioni non tradizionalmente finanziarie e non immediatamente riconducibili a parametri numerici standardizzati, quali la menzionata *digital footprint*, la frequenza di utilizzo dell'*e-commerce*, la presenza e l'attività sui *social network*<sup>600</sup>. Tali dati, di natura prevalentemente qualitativa e comportamentale, acquistano rilevanza grazie alle tecniche di *machine learning*, che consentono di processarli su larga scala e di individuarvi correlazioni statistiche a fini predittivi.

La direttiva (UE) 2023/2225 introduce, al riguardo, una previsione di non immediata chiarezza. L'art. 18, par. 3, stabilisce infatti che i *social network* «non sono considerati una fonte esterna ai fini della presente direttiva», senza tuttavia tradurre tale qualificazione in un divieto espresso del loro utilizzo nella verifica della solvibilità. La formulazione, (forse volutamente ambigua) ambigua, riflette la difficoltà di conciliare l'evoluzione tecnologica dei modelli valutativi con l'esigenza di preservare un nucleo minimo di garanzie sostanziali per il consumatore.

---

<sup>600</sup> In argomento, cfr. BERG, BURG, GOMBOVIĆ, PURI, *On the Rise of FinTechs: Credit Scoring Using Digital Footprints*, *Rev. Fin. Studies*, Vol. 33, Issue 7, 2020, 2845 ss.

Sul punto, studi recenti della Banca d'Italia hanno evidenziato come i modelli di intelligenza artificiale – e già alcuni sistemi algoritmici tradizionali – facciano ricorso crescente a dati alternativi rispetto a quelli finanziari convenzionali per alimentare i propri sistemi di apprendimento automatico<sup>601</sup>. La classificazione maggiormente condivisa distingue tra dati finanziari strutturati, finanziari non strutturati, non finanziari strutturati e non finanziari non strutturati. È quest'ultima categoria, riconducibile ai *soft data*, a sollevare le maggiori criticità: si tratta di informazioni soggettive e contestuali, non direttamente desumibili dalle banche dati creditizie tradizionali, tra cui rientrano i contenuti ricavabili dalle attività *online* e dai profili *social* dell'aspirante debitore.

L'impiego dei *soft data* presenta, in astratto, vantaggi non trascurabili. Da un lato, la capacità di elaborazione dei sistemi di IA consente una profilazione più articolata dei richiedenti credito, ampliando il patrimonio informativo disponibile per la valutazione del rischio; dall'altro, tali strumenti possono favorire l'inclusione finanziaria dei soggetti *unbanked*, ossia di coloro che, pur essendo potenzialmente solvibili, risultano esclusi dai circuiti del credito per l'assenza di una storia finanziaria tradizionale. Tuttavia, a tali benefici si accompagnano rischi significativi.

In primo luogo, l'affidamento a dati soggettivi e comportamentali può introdurre *bias* cognitivi e decisioni discriminatorie, fondate su fattori sensibili quali razza, sesso, religione, orientamento sessuale o appartenenza socio-culturale. In secondo luogo, l'opacità dei processi decisionali automatizzati – il c.d. effetto *black box* – rende difficoltosa la comprensione della logica sottesa alla valutazione, compromettendo l'effettivo esercizio dei diritti di difesa del consumatore<sup>602</sup>. Tali criticità non sono episodiche, ma strutturali: discendono dalla natura autonoma dei sistemi di IA, capaci di operare senza un costante intervento umano e, pertanto, difficilmente monitorabili e correggibili nel corso del processo decisionale. Questa asimmetria informativa e tecnica si pone in evidente tensione con gli obblighi di trasparenza e *disclosure* imposti agli intermediari finanziari dalla direttiva 2023/2225/UE.

Quanto al regime normativo, la direttiva adotta una posizione prudente. Nei considerando si rinviene un chiaro monito rivolto a creditori e intermediari, i quali «non dovrebbero trattare particolari categorie di dati, come [...] le informazioni ottenute dai social network», poiché tali informazioni non risultano idonee, in linea generale, a fondare una valutazione attendibile della solvibilità. Non viene tuttavia introdotto un divieto assoluto, bensì un orientamento restrittivo, da leggere in combinazione con le regole generali in materia di protezione dei dati personali<sup>603</sup>.

---

<sup>601</sup> AA.VV., *Intelligenza artificiale nel credit scoring*, cit., 15.

<sup>602</sup> Cfr. DAVOLA, *Algoritmi decisionali e trasparenza bancaria*, cit., 129 ss.; MATTASOGLIO, *La valutazione del merito creditizio e l'innovazione tecnologica*, in Paracampo (a cura di), *Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Torino, 2021, 209.

<sup>603</sup> V. Considerando 56.

È proprio il GDPR a fornire la principale bussola interpretativa. I principi di finalità e minimizzazione del trattamento (art. 5, par. 1) impongono che i dati personali siano raccolti per finalità determinate e trattati solo nella misura strettamente necessaria. Ne consegue che i dati provenienti dai social network, normalmente raccolti per scopi estranei alla valutazione creditizia, non possono essere riutilizzati *ex post* per la verifica della solvibilità, salvo che l'interessato abbia prestato un consenso esplicito, specifico e informato per tale finalità. Anche in presenza di consenso, permane tuttavia il problema della reale adeguatezza e pertinenza di tali informazioni, che difficilmente appaiono idonee a riflettere in modo affidabile la capacità di rimborso del richiedente.

Da ciò deriva che l'utilizzo dei *soft data*, pur non formalmente vietato, dovrebbe rimanere residuale e meramente integrativo rispetto ai dati tradizionali, assumendo la funzione di ausilio e non di parametro determinante nel giudizio di solvibilità. In caso contrario, il rischio è quello di attribuire rilievo decisivo a informazioni debolmente correlate al merito creditizio, con effetti distorsivi tanto sul piano individuale quanto su quello sistemico.

Restano, nondimeno, aperte alcune questioni centrali: non sono chiaramente definite le condizioni di ammissibilità di processi interamente automatizzati; non sono tipizzate le categorie di dati utilizzabili; risultano carenti strumenti immediati ed effettivi di tutela del consumatore rispetto a esiti discriminatori o ingiustificati. In tale contesto, la disciplina generale del GDPR continua a rappresentare il presidio fondamentale. L'art. 22, infatti, vieta in linea di principio le decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici o incidano significativamente sulla persona, salvo le eccezioni espressamente previste.

La direttiva 2023/2225/UE, nel recepire tali principi nel settore del credito al consumo, rafforza ulteriormente le garanzie. L'art. 18, par. 9, riconosce al consumatore il diritto di essere informato dell'uso di procedure automatizzate e di richiedere l'intervento umano, traducendo tali previsioni in un diritto a ricevere una spiegazione chiara e comprensibile circa la logica del modello impiegato, i dati utilizzati e il peso effettivo attribuito all'automatizzazione nella decisione finale. La tutela si estende non solo alle decisioni integralmente automatizzate, ma anche a quelle in cui l'algoritmo incide in modo significativo sulla fase valutativa<sup>604</sup>, ampliando sensibilmente l'ambito di operatività rispetto al solo art. 22 GDPR.

Ne emerge un modello regolatorio che, pur riconoscendo il valore dell'automatizzazione in termini di efficienza e rapidità, tenta di ricondurre l'uso dei *soft data* entro un perimetro di garanzie idonee a salvaguardare la posizione del consumatore, evitando che l'innovazione tecnologica si traduca in un indebolimento delle tutele sostanziali e procedurali del credito.

---

<sup>604</sup> A differenza del mero contraddittorio previsto dal GDPR che, al contrario, limita il confronto con la banca a un *right to explanation*; cfr., in particolare, l'articolo 13, par. 2, lett. f) e l'articolo 15, par. 1, lett. h).

### 3.2. Sistemi di Machine Learning

I sistemi di *machine learning* rappresentano il cuore tecnologico dell'evoluzione contemporanea del *credit scoring*. A differenza degli algoritmi tradizionali, fondati su regole predeterminate e relazioni statistiche lineari, tali sistemi si caratterizzano per la capacità di apprendere dall'esperienza, adattando progressivamente i propri modelli decisionali sulla base dei dati elaborati. L'apprendimento automatico consente, infatti, di individuare correlazioni complesse e non immediatamente intuibili tra variabili eterogenee, ampliando in modo significativo il potenziale predittivo della valutazione del rischio di credito.

Questa capacità di apprendimento è resa possibile dalla combinazione di due fattori strutturali: da un lato, la disponibilità massiva di dati digitali, forniti dagli utenti in modo consapevole o inconsapevole attraverso l'utilizzo di dispositivi e piattaforme *online*; dall'altro, la crescente potenza computazionale dei sistemi informatici, in grado di elaborare grandi quantità di informazioni in tempi estremamente ridotti<sup>605</sup>. I modelli di *machine learning* non si limitano, dunque, ad applicare criteri valutativi fissati *ex ante*, ma costruiscono autonomamente lo schema interpretativo del fenomeno da analizzare, aggiornandolo nel tempo<sup>606</sup>.

È proprio questa autonomia decisionale a costituire l'elemento di maggiore criticità. A differenza degli algoritmi deterministici, i sistemi di apprendimento automatico risultano spesso difficilmente intelligibili anche per i soggetti che li hanno progettati. I percorsi logici che conducono all'esito finale non sono pienamente ricostruibili<sup>607</sup>, poiché il peso attribuito alle singole variabili emerge dall'elaborazione statistica interna del modello e non da una programmazione esplicita. Da qui la qualificazione ricorrente di tali sistemi come *black box*<sup>608</sup>.

Come già posto in evidenza anche per gli algoritmi tradizionali, l'opacità non rappresenta un mero inconveniente tecnico, ma assume immediata rilevanza giuridica. Essa incide sulla possibilità di

---

<sup>605</sup> Ad ogni modo, si tenga a mente che la tassonomia infrastrutturale del mondo digitale è molto ampia e non necessariamente contempla algoritmi di *machine learning*; in argomento, cfr. PERRUCCI, *Dai Big Data all'ecosistema digitale. Dinamiche tecnologiche e di mercato e ruolo delle politiche pubbliche*, in *An. giur. ec.*, 2019, p. 67.

<sup>606</sup> In argomento, si v. COMANDÉ, *Intelligenza artificiale e responsabilità*, cit., p. 172: «Un profilo particolarmente problematico di IA è rappresentato da quei programmi che strutturalmente sono diretti ad adattarsi continuamente anche dopo la loro immissione in uso/circolazione in risposta ai nuovi dati che ricevono e generano. Essi integrano questi dati nei loro processi di analisi dei modelli esistenti per rivederli e svilupparne di nuovi, consentendo all'IA di eseguire in modo più efficiente ed efficace il suo compito».

<sup>607</sup> ITALIANO, *Le sfide interdisciplinari dell'intelligenza artificiale*, in *An. giur. ec.*, 2019, 13.

<sup>608</sup> PASQUALE, *The Black Box Society: The Secret Algorithms that Control Money and Information*, Cambridge, 2015; KAPLAN, *Artificial Intelligence: What Everyone Needs to Know*, New York, 2016, 113 ss.; PEARL, *The limitations of opaque learning machines*, in Brockman (a cura di), *Possible Minds. 25 Ways of Looking at AI*, New York, 2019, 19; D'AVACK, *La rivoluzione tecnologica e la nuova era digitale: problemi etici*, in Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020, 6 ss.; GAMBINO, MANZI, *L'intelligenza artificiale tra protezione del consumatore e tutela della concorrenza*, *ibidem*, 333; BICHI, *Intelligenza digitale, giurimetria, giustizia predittiva e algoritmo decisionario. Machina sapiens e il controllo sulla giurisdizione*, *ibidem*, 438.

comprendere, controllare e contestare le decisioni adottate, ponendosi in tensione con i principi di trasparenza e spiegabilità che informano la disciplina europea in materia di protezione dei dati personali e di credito al consumo. In particolare, il carattere non trasparente dei modelli di *machine learning* rende problematica l'individuazione di errori, distorsioni o discriminazioni, compromettendo l'effettività delle tutele riconosciute al consumatore.

Un ulteriore profilo critico concerne l'utilizzo di dati storici come base di apprendimento. I sistemi di *machine learning* si nutrono di informazioni pregresse, le quali riflettono inevitabilmente pratiche, decisioni e pregiudizi umani sedimentati nel tempo. Ne deriva il rischio che il modello non solo riproduca, ma amplifichi discriminazioni esistenti, dando luogo a trattamenti differenziati ingiustificati nei confronti di determinati gruppi sociali<sup>609</sup>. Fenomeni di *bias* algoritmico possono emergere tanto nella selezione dei dati quanto nella costruzione delle variabili o nell'ottimizzazione degli obiettivi del modello, con effetti particolarmente incisivi nel settore del credito.

Nel *credit scoring*, l'impiego di sistemi di *machine learning* è ormai diffuso nelle fasi preliminari di valutazione delle richieste di finanziamento. Tali strumenti consentono agli intermediari di stimare la probabilità di adempimento degli obblighi contrattuali e di determinare condizioni economiche differenziate in funzione del rischio attribuito al singolo richiedente. Storicamente concepito come tecnica di valutazione standardizzata, il *credit scoring* ha progressivamente ampliato il proprio ambito applicativo, divenendo elemento strutturale dei processi di gestione del rischio nel credito al consumo, nei mutui e, più di recente, anche in ambito assicurativo.

Le soluzioni sviluppate dalle *FinTech* segnano, tuttavia, una discontinuità rispetto ai modelli tradizionali. Da un lato, esse si avvalgono di una base informativa assai più ampia, che include dati alternativi e comportamentali; dall'altro, adottano tecniche di *machine learning* in grado di cogliere relazioni non lineari tra le variabili, superando i limiti analitici dei modelli statistici classici. In astratto, ciò consente una valutazione più granulare e predittiva dell'affidabilità creditizia, con benefici in termini di efficienza e inclusione finanziaria. Alcuni autori hanno osservato che l'ampliamento della gamma di informazioni raccolte nei *database* di informazione creditizia – includendo, ad esempio, dati relativi alla puntualità dei pagamenti – potrebbe rendere i modelli predittivi più efficaci nell'individuare i fattori di rischio anche per quei consumatori che, non rientrando nei parametri tradizionali di affidabilità creditizia, dispongono di pochi dati o addirittura di nessuna informazione pregressa, ma che potrebbero comunque risultare meritevoli di accesso al credito<sup>610</sup>.

---

<sup>609</sup> Si v., per tutti, MAGGIOLINO, *Big data e prezzi personalizzati*, in *Conc. merc.*, 2016, 95 ss.

<sup>610</sup> ROBINSON, YU, *Knowing the Score: New Data, Underwriting, and Marketing in the Consumer Credit Marketplace. A Guide for Financial Inclusion Stakeholders*, in *upturn.org*, 2014, 12 ss.

In questa prospettiva, l'impiego dei *big data* può diventare una risorsa strategica, favorendo un'evoluzione dal tradizionale sistema di gestione del rischio verso modelli basati sulla valutazione del rischio individuale.

Questa prospettiva di accuratezza non può, tuttavia, oscurare i rischi sistemici connessi all'automazione decisionale<sup>611</sup>. L'accesso privilegiato a grandi quantità di dati, soprattutto da parte delle *Big Tech* attive nell'ecosistema digitale, accentua le asimmetrie informative e solleva interrogativi sulla concentrazione del potere valutativo in capo a pochi operatori. Al contempo, la crescente delega decisionale agli algoritmi rischia di ridurre il giudizio di merito a una mera operazione di calcolo, svuotando la dimensione valutativa e relazionale che tradizionalmente caratterizza l'istruttoria creditizia<sup>612</sup>.

In dottrina sono state espresse preoccupazioni significative circa l'opacità che caratterizza i modelli predittivi fondati sui *big data*, spesso descritti come delle vere e proprie "scatole nere" in quanto non consentono di comprendere appieno la logica sottostante al processo decisionale<sup>613</sup>. Tale mancanza di trasparenza entra in potenziale tensione con il Considerando 71 e con l'art. 22 del GDPR, che sanciscono il diritto dell'interessato a non essere sottoposto a decisioni unicamente automatizzate e a ottenere informazioni significative sulla logica utilizzata.

Proprio per ovviare a tali rischi, grava sul titolare del trattamento l'onere di rendere conoscibili le ragioni alla base delle decisioni assunte, anche quando fondate su sistemi di *credit scoring* automatizzato. Sul punto è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali, precisando che, nei casi in cui i dati personali contenuti in un sistema di informazione creditizia siano trattati mediante processi decisionali automatizzati, i modelli, i fattori statistici e gli algoritmi utilizzati devono essere oggetto di verifica periodica almeno biennale e aggiornati sulla base degli esiti di tali controlli. Inoltre, qualora una richiesta di credito sia respinta, l'interessato ha diritto di sapere se, ai fini istruttori, siano stati utilizzati indicatori o punteggi negativi derivanti da processi automatizzati, nonché di ottenere informazioni sulle logiche di funzionamento dei sistemi e sulle principali tipologie di fattori impiegati nell'elaborazione<sup>614</sup>.

---

<sup>611</sup> Per una più completa trattazione del tema, si rimanda a The World Bank Group, *Credit Scoring Approaches Guidelines*, Washington, 2019, consultabile nel sito istituzionale.

<sup>612</sup> HURLEY, ADEBAYOIN, *Credit Scoring in the era of Big Data*, cit., 155 ss.; SACCOMANNI, *Crepe nel sistema. La frantumazione dell'economia globale*, Bologna, 2018, 161.

<sup>613</sup> KAPLAN, *Artificial Intelligence: What Everyone Needs to Know*, cit., 113 ss.; PEARL, *The limitations of opaque learning machines*, cit., p. 19; D'AVACK, *La rivoluzione tecnologica e la nuova era digitale: problemi etici*, cit., 6 ss.; GAMBINO, MANZI, *L'intelligenza artificiale tra protezione del consumatore e tutela della concorrenza*, cit., 333; BICHI, *Intelligenza digitale, giurimetria, giustizia predittiva e algoritmo decisorio. Machina sapiens e il controllo sulla giurisdizione*, cit., 438.

<sup>614</sup> Garante per la protezione dei dati personali, *Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*, provvedimento del 12 settembre 2019, consultabile sul sito istituzionale.

L'accesso a nuove tipologie di dati e lo sviluppo di modelli di *machine learning* destinati alla loro interpretazione devono dunque avvenire in coerenza con il quadro normativo vigente, in particolare con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In tale prospettiva, la rapida evoluzione tecnologica impone al legislatore un ruolo proattivo, volto ad anticipare le esigenze di tutela sia degli utenti sia degli operatori del mercato, coordinando l'innovazione con i principi di robustezza tecnica, sicurezza, trasparenza e responsabilità delineati dalla Commissione europea<sup>615</sup>.

L'uso dei sistemi di *machine learning* nella valutazione del merito creditizio si colloca, dunque, in un equilibrio instabile tra innovazione ed esigenza di tutela. La normativa europea richiede, in linea di principio, spiegabilità, controllo umano e prevenzione delle discriminazioni, ma non fornisce ancora criteri tecnici puntuali su come tali requisiti debbano essere implementati nei modelli concreti. Questo scarto tra prescrizione giuridica e realtà tecnologica costituisce uno dei nodi centrali della regolazione del credito digitale e impone una riflessione critica sul ruolo del diritto nel governare sistemi decisionali sempre più autonomi.

### 3.3. Profilazione dell'utente

L'impiego di pratiche di profilazione<sup>616</sup> rappresenta uno dei fattori maggiormente responsabili dell'accentuazione del divario tra la posizione contrattuale del professionista e quella del consumatore, divario che giustifica l'intervento del legislatore europeo in materia consumeristica e che rende ormai imprescindibile l'integrazione dei principi della protezione dei dati personali all'interno del diritto dei consumi<sup>617</sup>. Attraverso la profilazione, infatti, il professionista è in grado di acquisire informazioni approfondite sul singolo cliente, modulando l'offerta, le condizioni contrattuali e le modalità di interazione in modo altamente personalizzato<sup>618</sup>.

Se le prime forme di profilazione si limitavano a una classificazione automatizzata dei consumatori in gruppi omogenei sulla base di caratteristiche o comportamenti ricorrenti, l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale ha condotto allo sviluppo di tecniche di *microtargeting* capaci di operare su base individuale. Tali strumenti consentono di intercettare non solo le preferenze del singolo, ma anche la sua capacità economica, le propensioni al consumo e le specifiche debolezze decisionali,

---

<sup>615</sup> Cfr. Commissione UE, *Building Trust in Human Centric Artificial Intelligence*, COM(2019)168 dell'8 aprile 2019.

<sup>616</sup> L'art. 4, n. 4, del Reg. UE 2016/679 (GDPR) definisce la profilazione come «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica».

<sup>617</sup> Sul rapporto tra *data protection* e tutela del consumatore, cfr. PAGLIANTINI, *L'interferenza ascosa tra GDPR e diritto dei consumatori: appunti per una tassonomia*, in *Giur. it.*, 2023, 2212 ss.

<sup>618</sup> In argomento, FINOCCHIARO, *Il contratto nell'era dell'intelligenza artificiale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2018, 441 ss.

ridefinendo – e amplificando – l’impatto (in parte ignorato dall’attuale normativa europea<sup>619</sup>) dell’asimmetria informativa che ha storicamente caratterizzato il rapporto tra consumatori e professionisti. Un impatto che risulta, almeno in parte, ancora sottovalutato dall’attuale assetto normativo europeo.

Accanto alla disciplina consumeristica e a quella in materia di protezione dei dati personali, anche il *Digital Services Act* (Reg. UE 2022/2065) ha introdotto obblighi di trasparenza relativi ai principali parametri utilizzati nella profilazione e nella personalizzazione algoritmica dei contenuti pubblicitari, con particolare attenzione ai destinatari vulnerabili. Il Considerando 68 richiama l’obbligo di fornire spiegazioni sulla logica seguita nella selezione dei contenuti pubblicitari, sebbene tale previsione presenti un valore precettivo attenuato e non sempre idoneo a garantire un’effettiva comprensione dei meccanismi sottostanti<sup>620</sup>.

Una tutela più incisiva emerge, invece, dall’AI Act, che mostra una consapevolezza più netta dei rischi connessi alle pratiche di profilazione algoritmica, in particolare quando esse incidano su soggetti vulnerabili. Il regolamento vieta espressamente i sistemi di intelligenza artificiale che sfruttino debolezze determinate dall’età, dalla disabilità o dalla situazione sociale ed economica al fine di manipolare il comportamento degli individui, generando danni potenzialmente significativi. Tale impostazione segnala un cambio di passo: la vulnerabilità non è più circoscritta a categorie rigide, ma viene letta come condizione dinamica e contestuale, suscettibile di emergere dall’interazione tra individuo, tecnologia e ambiente decisionale.

L’ampliamento dei fattori idonei a porre il consumatore in posizione di vulnerabilità impone, pertanto, di ripensare all’adeguatezza delle tradizionali categorie consumeristiche, in particolare della figura del “consumatore medio”<sup>621</sup>. Tale modello, costruito attorno a un paradigma di razionalità e informazione standardizzata, mostra oggi i propri limiti di fronte a pratiche algoritmiche che operano su base individuale, sfruttando dati comportamentali e personalizzando l’offerta in modo tale da incidere direttamente sui processi decisionali del singolo. Ne deriva l’esigenza di un approccio più flessibile, centrato sulla vulnerabilità effettiva piuttosto che su modelli astratti di razionalità.

---

<sup>619</sup> Allo stato attuale, gran parte degli strumenti di tutela in materia di profilazione si risolvono in obblighi di natura informativa. Obblighi che, secondo il legislatore europeo, dovrebbero essere idonei alla formazione di un consenso pienamente informato da parte dell’interessato, la cui effettiva capacità di assolvere a tale funzione, tuttavia, appare non esente da criticità. Si v., in particolare, gli articoli 13, par. 2, lett. f); 14, par. 2, lett. g); 15, par. 1, lett. h), GDPR, nonché i successivi articoli 21, par. 2 e 22. Analogamente, l’art. 49 c. cons. disciplina la pratica di personalizzazione dei prezzi, imponendo obblighi informativi ai professionisti che diversificano le condizioni contrattuali sulla base di profilazione. Invero, tali obblighi hanno natura prevalentemente formale e non sempre garantiscono un’effettiva protezione del consumatore.

<sup>620</sup> Come opportunamente osservato da AMIDIEI, *AI Act: gli effetti settoriali – La tutela del consumatore “profilato”: obblighi informativi e asimmetrie negoziali*, cit., 463.

<sup>621</sup> In tale prospettiva, è degno di nota l’inserimento della situazione economico-sociale tra i fattori determinanti la vulnerabilità, specie se si rapporta tale circostanza all’utilizzo degli strumenti di profilazione e di altri sistemi “intelligenti” nei settori bancario, finanziario ed assicurativo.

In questo contesto, i tradizionali meccanismi di tutela fondati sugli obblighi informativi mostrano evidenti limiti. La mera *disclosure* si rivela spesso insufficiente a riequilibrare le posizioni contrattuali, soprattutto quando il consumatore non può sottrarsi al trattamento dei propri dati senza rinunciare all'accesso a beni o servizi essenziali. La profilazione algoritmica e la personalizzazione dei prezzi rischiano, così, di generare nuove forme di squilibrio contrattuale, difficilmente intercettabili attraverso le categorie classiche del consenso informato e della trasparenza formale. Da qui l'esigenza di un rafforzamento degli strumenti di contrasto alle pratiche commerciali scorrette e, eventualmente, dell'introduzione di limiti più stringenti alla profilazione e alla raccolta dei dati.

Sul piano tecnico, le pratiche di profilazione consentono agli algoritmi di apprendere le inclinazioni degli utenti osservandone sistematicamente il comportamento in rete. Le reazioni alle sollecitazioni digitali, le preferenze manifestate e le modalità di interazione con i dispositivi vengono classificate e utilizzate per calibrare l'offerta nel modo ritenuto più efficace<sup>622</sup>. Il consumatore diviene, così, oggetto di un'osservazione continua, che alimenta processi decisionali automatizzati sempre più raffinati.

Ciò nondimeno, sarebbe bene non adottare un approccio esclusivamente protezionistico. Sul piano della politica del diritto, è stato evidenziato come le nuove opportunità offerte dall'utilizzo degli algoritmi e dalle loro "potenzialità emancipative", poiché la loro capacità di elaborazione delle informazioni «potrebbe porre le premesse per un rovesciamento degli equilibri tra il soggetto e il bene: se è vero che prodotti e servizi – progettati, realizzati ed offerti in funzione dei suoi bisogni e sulla base dei dati processati ed aggiornati in tempo reale – inseguono il consumatore fin quasi a togliergli ogni libertà di decisione critica, d'altronde proprio grazie agli stessi algoritmi egli potrebbe liberarsi da una condizione di mera soggezione ed iniziare a scansionare i beni, individuarne le caratteristiche, valutarne la qualità, ricostruirne la filiera operativa»<sup>623</sup>.

La digitalizzazione dell'informazione ha, in ogni caso, riconfigurato profondamente anche il settore finanziario. L'evoluzione dei modelli di *business* bancari, la diffusione dell'*home* e del *mobile banking* e l'impiego crescente di *service advisors* digitali testimoniano una trasformazione strutturale dell'intermediazione<sup>624</sup>.

---

<sup>622</sup> In argomento si rimanda a ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, in *Luiss Un. Press*, 2019, *passim*.

<sup>623</sup> PUNZI, *Il diritto e i nuovi orizzonti dell'intelligenza umana*, in *An. giur. ec.*, 2019, 33; l'A. sottolinea, ad esempio, come esistano app che consentono di valutare la salubrità del cibo incrociando i dati dell'etichetta con le ricerche effettuate da importanti Centri di ricerca, e che esistono strumenti che, attraverso l'utilizzo della fotocamera, consentono di valutare la forma e la qualità dei prodotti, così da riconoscere frodi o altri difetti. Cfr. anche ID., «Ragionevolmente attento ed avveduto». *La responsabilità del consumatore nell'economia della conoscenza*, in AA.VV., *Scritti in onore di Marcello Foschini*, Padova, 2011, 529 ss.

<sup>624</sup> Cfr. PICCIAU, *La consulenza finanziaria automatizzata*, in Cian, Sandei (a cura di), *Diritto del Fintech*, 417 ss.

#### 4. Behavioural economics e marketing

Numerosi studi scientifici hanno evidenziato come l'uso intensivo delle tecnologie digitali e dell'informazione possa generare forme di dipendenza comportamentale analoghe, sotto il profilo neuro-psicologico, a quelle connesse all'abuso di sostanze. La permanenza prolungata negli ambienti digitali incide non solo sulla sfera relazionale e affettiva dell'individuo, ma anche sulla capacità di concentrazione, sulla regolazione emotiva e sui processi decisionali, con effetti che si riflettono direttamente sulle scelte di consumo.

L'integrazione tra intelligenza artificiale e tecnologie dell'informazione amplifica tali dinamiche. A differenza dei *media* tradizionali, caratterizzati da una comunicazione prevalentemente unidirezionale, i sistemi digitali basati su algoritmi di apprendimento automatico instaurano con l'utente un rapporto interattivo e adattivo, fondato sull'osservazione continua dei comportamenti individuali<sup>625</sup>. Le applicazioni digitali apprendono dalle preferenze manifestate, dalle reazioni agli stimoli e dalle modalità di interazione, modulando in tempo reale i contenuti e le sollecitazioni proposte.

Questi meccanismi producono effetti di gratificazione immediata e personalizzata, capaci di incentivare la reiterazione compulsiva dell'interazione digitale. I *social network*, in particolare, assumono un ruolo centrale nella soddisfazione di bisogni primari di riconoscimento, appartenenza e realizzazione personale, trasformando la connessione continua in una componente strutturale dell'esperienza quotidiana.

Oltre a incidere sui comportamenti, tali tecnologie possono ridurre la capacità critica dell'utente e accrescerne la vulnerabilità alla manipolazione cognitiva. Gli algoritmi selezionano, ordinano e presentano le informazioni in modo differenziato per ciascun individuo, adattando i contenuti ai suoi gusti e alle sue inclinazioni. Ne deriva una forma di orientamento decisionale individualizzato, che non opera sul piano della persuasione razionale, ma su quello della suggestione emotiva e del condizionamento comportamentale<sup>626</sup>.

In questa prospettiva si colloca anche il *neuromarketing*, frutto dell'intersezione tra neuroscienze ed economia, che mira a intercettare le risposte fisiologiche e neuronali agli stimoli pubblicitari al fine di anticipare e influenzare le decisioni di acquisto. A differenza del *marketing* tradizionale, fondato su strumenti dichiarativi, il *neuromarketing* si concentra sui meccanismi inconsci che

---

<sup>625</sup> Si rimanda a CALIGIORE, *IA – istruzioni per l'uso*, Bologna, 2022, spec. 100 ss.

<sup>626</sup> Osserva ALCINI, *Crisi ed insolvenza nella teoria del consumo*, cit., 20, che il consumatore è circondato da offerte pubblicitarie che sponsorizzano la produzione di bisogni più che di beni e servizi. Anzi, citando MARX, *Il Capitale*, Roma, 2010, 77, può addirittura affermarsi che il consumatore contemporaneo non provi nemmeno più bisogni, ma solo il desiderio di appagarli: la forma di una merce «sta solo nel fatto che tale forma ridà agli uomini come uno specchio l'immagine delle caratteristiche sociali del loro proprio lavoro, come proprietà sociali naturali di quelle cose, e perciò ridà anche l'immagine del rapporto sociale tra produttori e lavoro complessivo, facendolo sembrare come un rapporto sociale tra oggetti che esista al di fuori di loro».

precedono e accompagnano la scelta, sollevando interrogativi rilevanti sul piano della libertà decisionale.

Ciò impone di interrogarsi sulla reale capacità del consumatore di orientarsi liberamente nell'attuale contesto socio-economico. Nell'ecosistema digitale, le sollecitazioni commerciali sono pervasive, continue e spesso aggressive; il comportamento dell'utente si struttura sempre più come risposta automatica a stimoli progettati per attivare reazioni immediate. I processi decisionali dei consumatori sembrano, allo stato, «dare torto a Cartesio e al suo modello di un soggetto che prima acquista certezza di sé e poi si rapporta ad un mondo-oggetto esterno»<sup>627</sup>.

Nell'odierna economia del consumo<sup>628</sup>, l'atto dell'acquisto non può più essere interpretato esclusivamente in chiave economica. Bisognerebbe, invece, tener conto dei progressi negli studi psicologici (e sociologici)<sup>629</sup>, nell'economia comportamentale e nel *neuromarketing* al fine di interpretare nel modo corretto, *in primis*, la condotta ingannevole di cui all'art. 21 c. cons. e, segnatamente, l'idoneità della stessa ad indurre in errore il consumatore<sup>630</sup>. Soprattutto ove si consideri che attraverso le tecnologie digitali, ogni volta che navighiamo su internet forniamo alla rete moltissimi dati inerenti ai nostri interessi e alle nostre abitudini e che tali informazioni vengono memorizzate e riutilizzate per guidare le nostre ricerche future.

Gli algoritmi sono ormai in grado di anticipare e suggerire prodotti e servizi che il singolo consumatore sarà verosimilmente disposto ad acquistare, talvolta prima ancora che egli percepisca consapevolmente il bisogno<sup>631</sup>. La comunicazione commerciale non si limita più a presentare un bene, ma costruisce un ambiente decisionale che incide sui livelli pre-razionali della scelta, facendo leva su *bias* cognitivi, illusioni percettive e meccanismi di impulso.

---

<sup>627</sup> PUNZI, *Il diritto e i nuovi orizzonti dell'intelligenza umana*, cit., 2019, 27.

<sup>628</sup> Sul consumismo, cfr. FROMM, *Avere o essere?*, Milano, 2001, *passim*; BAUMANN, *Homo consumens. Lo sciamano inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi*, Trento, 2007; ID., *L'etica in un mondo di consumatori*, Bari, 2010; BAUDRILLARD, *La società dei consumi. I suoi miti, le sue strutture*, Bologna, 2010.

<sup>629</sup> Ad esempio, «il prodotto può divenire un mezzo per il soddisfacimento di desideri (ad es. il desiderio sessuale, di potere sociale, o altre forme di narcisismo), che nulla hanno a che vedere con la sua funzione materiale, e che vengono simbolicamente associati ad esso attraverso il meccanismo psicologico della "proiezione". Tra i vari esempi, una strategia molto diffusa in ambito pubblicitario consiste nel presentare una minaccia futura, attraverso la creazione di un bisogno presente, e facendo leva su pulsioni negative, come l'ansia e la paura», così SEMINARA, *Libertà del consumatore e psicologia della pubblicità*, in *Contr. e impr.*, 2020, 498.

<sup>630</sup> Come ben si rileva *ibidem*, 515 s., «Per capire la portata del fenomeno, sembra opportuno ricordare come lo sfruttamento, da parte del *neuromarketing*, delle attuali tecnologie permette oggi di testare le pubblicità su campioni di consumatori, verificando quando, e quanto intensamente, si attivino quelle zone cerebrali deputate alla stimolazione emotiva. In tal modo, una pubblicità si considera "ben riuscita" da un punto di vista sentimentale quando è in grado di emozionare più intensamente il destinatario, questo essendo l'unico criterio di giudizio della sua reale efficacia. A nulla rilevano, invece, le informazioni del messaggio pubblicitario, spesso totalmente rimpiazzate dalla pura suggestione. Questo profilo non può non considerarsi criticamente se si tiene a mente l'idea di un consumatore che agisce liberamente, in modo "attento e avveduto".

<sup>631</sup> SHARMA, *How Predictive AI Will Change Shopping*, in *Harvard Business Rev.*, 18 novembre 2016, in <https://hbr.org>, *passim*.

In tale contesto, le pratiche pubblicitarie digitali assumono una particolare rilevanza sotto il profilo della scorrettezza. La reiterazione incessante dei messaggi, la personalizzazione dei contenuti e l'utilizzo dei *big data* rendono la sollecitazione commerciale più invasiva ed efficace, riducendo progressivamente la capacità di resistenza del destinatario. Il ricorso a *banner* automatici, notifiche e comunicazioni personalizzate rappresenta l'evoluzione tecnologica di forme di indebito condizionamento già note, ma potenziate dalla capacità di profilazione individuale.

Le interazioni dell'utente lasciano tracce digitali che vengono raccolte, aggregate ed elaborate per costruire profili dettagliati della personalità, delle preferenze e delle propensioni di consumo. Tali profili alimentano strategie di *behavioural advertising*, fondate sull'invio costante di segnali personalizzati che sollecitano l'agire di riflesso del consumatore. La pubblicità non opera più attraverso l'incitamento diretto, ma mediante una comunicazione emotiva continua, capace di orientare il comportamento senza passare dal vaglio critico della razionalità<sup>632</sup>.

Gli operatori del mercato, certamente consapevoli dei *bias* cognitivi che affettano i consumatori, sfruttano le loro «fallacie cognitive [...] per indur[li] al compimento di acquisti di cui non si soppesano adeguatamente i vantaggi e gli svantaggi»<sup>633</sup>. Ancora una volta è necessario dunque richiamare l'articolo 21 cod. cons., il cui riferimento alla “presentazione” del prodotto suggerisce che l'ingannevolezza possa derivare dalle concrete modalità nelle quali viene effettuata la promozione commerciale, tenendo anche conto del contesto comunicativo<sup>634</sup>, potenzialmente idoneo a distorcere la percezione del consumatore<sup>635</sup>.

In questo contesto si innesta il menzionato tema dello sfruttamento dei dati personali degli utenti perché se, per un verso, «abbiamo la sensazione di avere infinite possibilità di scelta», dall'altro «questa è limitata dai suggerimenti di prodotti e servizi, di notizie e di informazioni che appaiono sulle home-page e sulle bacheche, dove i dati raccolti su di noi ci guidano a prendere decisioni»<sup>636</sup>.

---

<sup>632</sup> Guardando più da vicino l'impatto delle tecnologie dell'informazione, è evidente che esse rechino la possibilità di impoverimento della capacità critica e di comprensione dell'utente. Circostanza, questa, che affetta anche le modalità di prestazione del consenso alla cessione dei dati personali, realizzata in strutturali condizioni di asimmetrie informative, le quali «inducono il consumatore – soggetto debole nelle transazioni – ad effettuare scelte in contesti di limitata informazione e d'incertezza. In particolare, l'ignoranza dei consumatori rispetto al valore dei dati ceduti determina esternalità positive per le imprese, che generano e raccolgono questi dati, mentre – con il passare del tempo e l'acquisizione di una mole ingente di dati sul singolo consumatore/utente, ben più ampio di quello disponibile allo stesso consumatore/utente – aumenta l'asimmetria informativa tra piattaforme ed utenti, a svantaggio di questi ultimi», così PERRUCCI, *Dai Big Data all'ecosistema digitale*, cit., 71 s.

<sup>633</sup> SEMINARA, *Libertà del consumatore*, cit., 512.

<sup>634</sup> Cfr. Tar Lazio, 1° agosto 2019, n. 10193, in *Foro amm.*, 2019, 7, 1329; Cons. Stato, 10 dicembre 2014, n. 6050, *ivi*, 2014, 12, 3112.

<sup>635</sup> È comunque richiesto, ai fini dell'applicazione della disciplina in esame, che il consumatore abbia subito un pregiudizio patrimoniale.

<sup>636</sup> COLUMBRO, *Dentro l'algoritmo. Le formule che regolano il nostro tempo*, Firenze, 2022, 80.

Segnatamente, per gli agenti economici che operano nel digitale è pratica comune la raccolta di tutte le informazioni riguardanti la geolocalizzazione, lo stile di vita e il sistema di valori, nonché le attitudini e i comportamenti dei consumatori, poi raggruppati in *clusters* omogenei<sup>637</sup>.

Nello scenario descritto, pare chiaro che il volgere l'attenzione verso un dato oggetto è azione tutt'altro che volontaria, e tantomeno spontanea, soprattutto nel caso in cui venga fatto uso dei dati degli utenti dei servizi digitali in modalità «computazionale automatizzata»<sup>638</sup>.

Per ricapitolare, le azioni e le interazioni dell'utente lasciano “tracce”, che abbandonano il loro proprietario e si disperdono nel mondo digitale<sup>639</sup>. Esse vengono poi raccolte da sistemi di *marketing* che le elaborano per creare il profilo della nostra personalità, dei nostri gusti e delle nostre propensioni, formulando anche ipotesi sulle nostre future condotte e inviando – quasi per confermare la congettura elaborata – informazioni e notizie modellate sui nostri orientamenti personali (*behavioural advertising*). In linea generale si può affermare che la pubblicità non si effettua più tramite il mero incitamento all'acquisto, bensì attraverso il costante invio di segnali personalizzati

---

<sup>637</sup> In proposito, si v. altresì la nozione di targetizzazione che, secondo l'Enciclopedia Treccani, è definibile come “identificazione e scelta degli obiettivi”: «Nel mondo del Digital Marketing, il concetto di targeting, o targetizzazione, riveste un ruolo cruciale. [...] La targetizzazione, che si origina dall'inglese “To Target = Mirare”, è un processo intermedio tra la Segmentazione della domanda di mercato e il Posizionamento. Questo processo consente di individuare i cluster target, ottimizzando le risorse di marketing e evitando dispersioni di budget. La segmentazione del mercato è il punto di partenza per ogni business. Significa dividere il mercato in settori obiettivo scientifici. [...] I criteri di segmentazione includono aspetti come l'area geografica, sociodemografici [...], psicografici [...] e comportamentali [...]. La targetizzazione è la selezione di un pubblico specifico a cui indirizzare una campagna pubblicitaria, basata sulla segmentazione precedentemente effettuata. [...] Un targeting efficace si basa sull'identificazione di un gruppo di consumatori che possiede caratteristiche in linea con l'offerta proposta. [...] Una buona strategia di marketing permette di personalizzare l'offerta in modo che risuoni con le specifiche esigenze e desideri del gruppo target», così in <https://manthea.ch/il-targeting-nel-marketing/>.

<sup>638</sup> Cfr. il Considerando 8 della Dir. (UE) n. 2019/790, nonché il Considerando 29 del Reg. (UE) 2024/1689, ai sensi del quale «Le tecniche di manipolazione basate sull'AI possono essere utilizzate per persuadere le persone ad adottare comportamenti indesiderati o per indurle con l'inganno a prendere decisioni in modo da sovvertirne e pregiudicarne l'autonomia, il processo decisionale e la libera scelta. L'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di determinati sistemi di IA con l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento umano, con il rischio di causare danni significativi [...] sulla salute fisica, psicologica o *sugli interessi finanziari* sono particolarmente pericolosi e dovrebbero pertanto essere vietati».

<sup>639</sup> Circostanza, questa, che involve una serie di problematiche, tra le quali riveste particolare importanza quella del c.d. *right to be forgotten* (diritto all'oblio). Emblematica, in tal senso, la vicenda «*Google Spain*» sulla necessità del bilanciamento tra il diritto all'identità (e, nel caso di specie, alla sua corretta rappresentazione) e il diritto di cronaca. Il caso, come noto, aveva coinvolto il signor Mario Costeja Gonzales, il quale si era accorto che, digitando il proprio nome sui principali motori di ricerca, compariva primariamente il *link* di una notizia relativa a un fatto piuttosto risalente; notizia che era stata pubblicata da *La Vanguardia* ed era ancora presente nell'archivio telematico della testata. Costeja aveva sostenuto che il collegamento tra la sua persona e la notizia era tale da non rappresentare correttamente la propria identità attuale. La Corte di Giustizia UE, avvalorando questa tesi, aveva disposto la deindicizzazione del *link* collegato al suo nome. In argomento, si v. ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015; FUSCO, *Dalla sentenza «Google Spain» al Regolamento 2016/679, passando per la Carta dei diritti fondamentali di internet: l'itinerario del diritto all'oblio lungo i sentieri del web*, in *ratioiuris.it*, 2016.

che sollecitano l'agire di riflesso del consumatore. Si fa leva, in sostanza, sul carattere emotivo della comunicazione commerciale<sup>640</sup>.

Motivo per il quale è quantomai opportuno caldeggiare la commistione tra la disciplina delle pratiche commerciali scorrette<sup>641</sup> e la regolamentazione della nuova realtà di digitalizzazione delle informazioni<sup>642</sup>, da valorizzare ulteriormente mediante le risultanze degli studi condotti in psicologia, poi estesi ad altri settori scientifici (come quello economico), grazie ai quali è stato possibile individuare una serie di dinamiche idonee a incidere sul processo di *decision making*<sup>643</sup> e che allontanano molto la figura del consumatore dal modello di riferimento dell'agente economico perfettamente razionale proprio dell'economia neoclassica<sup>644</sup>.

---

<sup>640</sup> A giudizio di SEMINARA, op. cit., p. 496, si assiste alla sostituzione dell'*homo oeconomicus* con l'*homo consumens*: «Lungi dal voler convincere delle qualità del prodotto, la [comunicazione commerciale] punta principalmente all'emozione, limitando se non escludendo la razionalità della decisione economica».

<sup>641</sup> Il sistema normativo è quello offerto dalla Direttiva 2005/29/CE, trapiantata a livello interno attraverso il d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo).

<sup>642</sup> Il Considerando 20 del Reg. (UE) 2024/1689 sottolinea la necessità di alfabetizzazione in materia di AI, al fine ottenere dai suoi sistemi i massimi benefici, «proteggendo nel contempo i diritti fondamentali, la salute e la sicurezza» nonché il controllo democratico.

<sup>643</sup> Sul tema, senza pretesa di esaustività, si rimanda a RUMIATI, BONINI, *Psicologia della decisione*, Bologna, 2001; SLOVIC, FINUCANE, PETERS, MACGREGOR, *Rational actors or rational fools: implications of the affectheuristic for behavioral economics*, in *J. of Socio-Economics*, 31/2002, 329 ss.; LEGRENZI, *Psicologia e investimenti finanziari. Come la finanza comportamentale aiuta a capire le scelte di investimento*, Milano, 2006, *passim*; CAMARER, *La neuroeconomia. Come le neuroscienze possono spiegare l'economia*, Milano, 2008, *passim*; ALEMANNI, BRIGHETTI, LUCARELLI, *Decisioni di investimento, assicurative e previdenziali*, Bologna, 2012, *passim*; ALEMANNI, *Finanza comportamentale*, Milano, 2015; GARDENAL, RIGONI, *Finanza comportamentale e gestione del risparmio*, Torino, 2016, *passim*; LIACE, *L'investitore irrazionale*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, 971. Cfr. anche ID., *Sulle emozioni e le reazioni dell'investitore irrazionale*, in *Giur. comm.*, 2020, pp. 140 s.: «Le nostre scelte, in qualsiasi campo, mutano a seconda del contesto in cui sono assunte [...] Assumere decisioni in modo razionale richiederebbe l'annullamento delle influenze derivanti dalle emozioni. In realtà una simile impostazione non risulta essere corretta, poiché le emozioni non solo giustificano le scelte, ma predicano le decisioni di investimento degli individui e sono strettamente connesse ai processi cognitivi. Le emozioni possono accompagnare il processo decisionale e influenzarlo nei diversi momenti in cui si sviluppa. Invero, le emozioni trasmettono al decisore dei messaggi, nel senso che le scelte che ha compiuto possono provocargli un dispiacere o una sensazione di piacere. Le esperienze emotive, pertanto, vengono immagazzinate dalla memoria e possono essere adoperate successivamente, nel momento in cui si deve affrontare un "dilemma" di tipo decisionale. Le emozioni dunque, svolgono una funzione di tipo informativo».

<sup>644</sup> «Il modello economico neoclassico, a lungo punto di riferimento per la quasi totalità degli studi scientifici in ambito economico e giuridico e ancora oggi considerato, da una parte della dottrina, un valido strumento di analisi delle strutture di mercato e delle istituzioni che vi operano, si fonda su tre fondamentali premesse. Il primo assunto ha ad oggetto la razionalità degli individui. Questi ultimi sono considerati illimitatamente razionali: ciò significa che agli agenti economici sono attribuite – in astratto – capacità cognitive, computazionali e di memoria illimitate. Il secondo assunto riguarda l'opportunità degli agenti, inteso come l'assenza o irrilevanza di azioni disinteressate a favore di terzi. [...] Infine, il terzo assunto riguarda la forza di volontà degli agenti economici. Anch'essa – da intendersi come la capacità degli individui di adottare strategie in contrasto con i propri interessi a breve termine – è considerata illimitata dallo stesso modello», così USAI, *Economia comportamentale e diritto della crisi: il ruolo della "mala gestio cognitiva" nel ritardo dell'emersione delle difficoltà dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2022, 1217.

#### 4.1. *Pratiche commerciali aggressive nell'ecosistema digitale*

Accanto alle pratiche commerciali ingannevoli, gli articoli 24 e 25 del Codice del consumo disciplinano il divieto di pratiche commerciali aggressive, caratterizzate da condotte che, mediante molestie, coercizione – anche fisica – o *indebito condizionamento*, risultano idonee a comprimere la libertà di autodeterminazione del consumatore. La distinzione tra pratiche ingannevoli e pratiche aggressive è stata efficacemente delineata dal Consiglio di Stato, a giudizio del quale, mentre nel primo caso l'operatore scorretto mira a far stipulare un contratto il cui contenuto non è pienamente compreso dal consumatore, nel secondo l'obiettivo è quello di condizionarne la volontà, inducendolo a concludere un contratto della cui convenienza egli stesso dubita<sup>645</sup>.

La turbativa della libertà decisionale si realizza, in tal caso, attraverso una *vis psicologica* che incide sul comportamento del consumatore in modo improprio, valutata alla luce delle circostanze del caso concreto e delle caratteristiche del destinatario della pratica. L'ampiezza della nozione di indebito condizionamento consente alla disciplina di operare come presidio elastico contro strategie commerciali multiformi, capaci di oltrepassare i limiti della fisiologica sollecitazione all'acquisto e di privare di genuinità il consenso prestato. Tale vulnerabilità risulta ulteriormente accentuata nell'ecosistema digitale, in cui la fisiologica asimmetria informativa tra professionista e consumatore è amplificata dall'uso sistematico dei dati personali come leva competitiva e strumento di interazione economica.

Il discrimine tra pratica ingannevole e pratica aggressiva si coglie, dunque, nel diverso meccanismo lesivo: nel primo caso la libertà di autodeterminazione è compromessa da informazioni false, incomplete o ambigue; nel secondo, invece, essa è incisa da una condotta invasiva e pressoria, che opera anche laddove il consumatore sia consapevole della scarsa convenienza dell'offerta, ma venga nondimeno indotto ad accettarla<sup>646</sup>. Da un lato si assiste, quindi, alla formazione di una volontà adesiva su basi informative decettive; dall'altro, alla trasformazione di una volontà originariamente negativa in adesiva per effetto di una pressione indebita.

È proprio in questa seconda ipotesi che si collocano alcune pratiche di *marketing* tipiche dell'ambiente digitale. In particolare, strategie fondate sulla ripetizione incessante di messaggi pubblicitari assumono una connotazione aggressiva se analizzate in chiave psico-emotiva<sup>647</sup>, poiché

---

<sup>645</sup> Cons. Stato, 4 luglio 2018, n. 4110, in relazione al PS6576 - Titel - Corso di Informatica - Provv. n. 23744, rinvenibile nel sito istituzionale dell'AGCM.

<sup>646</sup> Cfr. Cons. Stato, 4 luglio 2012, n. 3904, in *OneLegale*.

<sup>647</sup> Sugli aspetti psico-emotivi coinvolti nelle decisioni economiche, si v. HANSON, KEYSAR, *Taking behaviouralism seriously: some evidence of market manipulation*, in *Harvard L. Rev.*, 1999, 1420 ss.; SEMINARA, op. cit., 493 e 513; CATERINA, *Psicologia della decisione*, cit., 6 e 67 ss.; FUSI, *Pratiche commerciali aggressive e pubblicità manipolatoria*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, 5 ss.; TRZASKOWSKI, *Behavioural Economics, Neuroscience, and the Unfair Commercial Practice Directive*, in *J. Cons. Policy*, 2011, 384 ss.; ID., *Lawful distortion of consumer economic behaviour*, in *Eur. Business L. Rev.*, 2016, vol. 27, I, 25 ss.

idonee a erodere progressivamente la capacità di resistenza del destinatario della comunicazione<sup>648</sup>. Tale approccio iterativo, già noto in contesti analogici – come la reiterazione assillante di messaggi televisivi, le sollecitazioni telefoniche o le visite “porta a porta” – è stato non solo mantenuto, ma significativamente potenziato attraverso i recenti sviluppi della pubblicità digitale.

Nell’ambiente *online*, infatti, l’indebito condizionamento si realizza anche mediante forme di sollecitazione indesiderata quali *spam*, notifiche c.d. *push* o *banner* che compaiono automaticamente durante la navigazione in rete. Si tratta di pratiche che, oltre a essere potenzialmente invasive sotto il profilo sensoriale, risultano idonee a falsare la percezione del consumatore, incidendo sul processo decisionale in modo non trasparente. A ciò si aggiunge lo sfruttamento sistematico dei *big data*: le informazioni raccolte attraverso l’uso delle applicazioni per *smartphone*, dei *social network* o mediante l’accettazione dei *cookies* consentono di personalizzare i messaggi pubblicitari, aumentando significativamente la probabilità che il consumatore reagisca a un indebito condizionamento o, nei casi più estremi, a una vera e propria manipolazione.

##### 5. *La «consumerizzazione del diritto delle obbligazioni»<sup>649</sup> e i profili di interconnessione con gli acquisti e le rateizzazioni online*

Il comparto bancario e finanziario costituisce uno degli ambiti maggiormente esposti agli effetti della rivoluzione digitale che fin qui si è cercato di illustrare, la quale ha impresso una costante accelerazione ai processi di innovazione tecnologica. Un segnale evidente di tale trasformazione è rappresentato dalla progressiva migrazione *online* dei servizi di pagamento e di credito tradizionali<sup>650</sup>, accompagnata dall’emersione di strumenti e modelli operativi che, sotto la spinta delle piattaforme digitali e della loro crescente forza di mercato, hanno introdotto logiche di *disruptive innovation* anche in un settore storicamente caratterizzato da assetti regolatori stabili e da un ruolo centrale dell’intermediazione bancaria.

Il mercato digitale tende, infatti, a moltiplicare gli strumenti disponibili per soddisfare le esigenze dei consumatori – orientati verso soluzioni rapide, semplificate e immediatamente accessibili – e,

---

<sup>648</sup> La pratica è definibile aggressiva ove, «tenuto conto di tutte le circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o *indebito condizionamento*, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore, tanto da indurlo a prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso» (art. 24 c. cons.).

<sup>649</sup> PELLECCIA, *Il presupposto oggettivo: il sovraindebitamento*, in Pellecchia, Modica (a cura di), *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, cit., 86.

<sup>650</sup> In argomento, *ex multis*, si v. CIAN, SANDEI (a cura di), *Diritto del FinTech*, Milano, 2024, *passim*; BRANZOLI, SUPINO, *FinTech credit: a critical review of empirical research literature*, in *Questioni di Economia e Finanza* (Occasional Papers), n. 549, marzo 2020, 5 ss. (consultabile su *Bancaditalia.it*). Cfr. anche MODICA, *Prestito tra privati su piattaforma*, in *Jus Civile*, 2024, 53 ss.; MORELLO, *Diritto dei contratti e piattaforme di credito al consumo. Figure, regimi e normatività provata nella nuova intermediazione finanziaria*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, 633 ss.

parallelamente, quelle dei professionisti, interessati a modalità di pagamento capaci di intercettare, fidelizzare e trattenere la clientela. Ne deriva un coinvolgimento sempre più stretto dei servizi di pagamento e di credito nei processi di acquisto *online*, con il conseguente ingresso di grandi piattaforme digitali in ambiti storicamente riservati al monopolio bancario<sup>651</sup>.

L'evoluzione digitale ha inciso anche sulla struttura dei servizi di investimento e di pagamento, rendendoli progressivamente più complessi e inserendoli in schemi contrattuali articolati, che favoriscono tanto l'offerta congiunta quanto la combinazione di più prestazioni in prodotti integrati. In parallelo, il sistema regolamentare europeo dei servizi di pagamento – sviluppatosi in modo significativo nell'ultimo decennio – ha aperto lo spazio all'ingresso di nuovi operatori diversi dalle banche, favorendo la crescita di soggetti *fintech*, quali gli istituti di pagamento e di moneta elettronica, specializzati nell'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico.

In questo contesto si collocano anche i modelli di *crowd-lending* (o *peer-to-peer lending*)<sup>652</sup>, che consentono ai privati di finanziare direttamente altri soggetti attraverso piattaforme digitali gestite da intermediari autorizzati, incaricati di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di credito. Più precisamente, il *peer-to-peer lending* si inserisce nel più ampio modello del *crowdfunding* e permette a soggetti non professionali di prestare o ricevere denaro, disintermediando – almeno in parte – i soggetti cui tradizionalmente è riservata l'erogazione del credito o la raccolta del risparmio.

Nel Provvedimento dell'8 novembre 2016 sulla raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche<sup>653</sup>, la Banca d'Italia definisce il *peer-to-peer lending* come uno strumento che consente a una pluralità di soggetti di richiedere fondi rimborsabili a una pluralità di finanziatori, tramite piattaforme online, nel rispetto dei limiti posti dal divieto di esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Di regola, il gestore della piattaforma non è parte del rapporto di finanziamento, ma svolge una funzione di supporto tecnico e, in taluni casi, di regolazione dei flussi di pagamento.

In tale ambito assumono un ruolo centrale gli istituti di pagamento, i quali, grazie alla loro struttura tecnologica e alla disciplina di vigilanza cui sono assoggettati, si prestano in modo particolarmente efficace alla gestione delle piattaforme di *peer-to-peer lending* e alla regolazione dei flussi finanziari connessi ai prestiti tra privati. La capacità di queste infrastrutture di integrarsi tra loro, di garantire immediatezza nello scambio di denaro e di raggiungere un bacino di utenti potenzialmente molto più

---

<sup>651</sup> European Banking Authority, *Report on the impact of FinTech on incumbent credit institutions' business models*, 3 luglio 2018, consultabile in [eba.europa.eu](http://eba.europa.eu). In dottrina, CAMILLERI, *Banks as platforms versus platforms as banks*, in Palmieri, Versaci (a cura di), *European legal strategies for payment systems in the open banking age*, Napoli, 2023, 31 ss.; CANEPA, *The Role of Payment Services in the Development of the Big Tech Ecosystem*, in *Eur. Business L. Rev.*, 2022, 1003 ss.

<sup>652</sup> MODICA, *Prestito tra privati su piattaforma*, cit., 53 ss.; EAD., *Peer to Consumer Lending*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2022, 81 ss.; MORELLO, *Diritto dei contratti e piattaforme di credito al consumo. Figure, regimi e normatività provata nella nuova intermediazione finanziaria*, cit., 633 ss.

<sup>653</sup> Cfr. <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/raccolta-risparmio-soggetti-diversi/disposizioni.pdf>.

ampio rispetto agli operatori tradizionali del credito ha favorito, nella prassi commerciale, un progressivo avvicinamento tra le piattaforme di prestito tra privati e gli operatori dell'*e-commerce*.

L'impatto sistemico di tali dinamiche non è trascurabile. Da un lato, si assiste a un processo di *unbundling* delle attività finanziarie, un tempo concentrate in capo agli intermediari bancari; dall'altro, si moltiplica la platea di operatori non sempre pienamente assoggettati a una disciplina regolatoria omogenea, con il rischio di frammentare il sistema dei pagamenti in una pluralità di poli funzionalmente interconnessi ma giuridicamente differenziati. Tali fenomeni risultano ulteriormente amplificati dall'accesso privilegiato ai *big data* e dagli effetti di rete che caratterizzano in particolare i grandi attori digitali<sup>654</sup>.

A fronte di questo scenario, i regolatori si muovono lungo una direttrice duplice: da un lato, assecondando la domanda sociale di digitalizzazione e semplificazione; dall'altro, tentando di assicurare un livello di protezione adeguato e uniforme, così da coniugare l'innovazione dei servizi con tutele standardizzate e coerenti con i principi del diritto dei consumatori<sup>655</sup>.

#### 5.1. *Il modello "Buy Now, Pay Later": ascesa di un modello e regolazione del credito al consumo*

All'interno della cornice delineata *supra*, si colloca il fenomeno del *Buy Now, Pay Later* (BNPL)<sup>656</sup>, che si presenta come una dilazione gratuita del pagamento – frazionata in più rate senza interessi – ma che, nella sostanza, integra una vera e propria forma di credito. Il BNPL rappresenta una delle innovazioni più significative degli ultimi anni nel settore del credito al consumo, in quanto combina una funzione di stimolo alle vendite con un accesso semplificato al finanziamento.

Accanto alle opportunità connesse alla rapidità dell'operazione e all'assenza di oneri apparenti per il consumatore, tale schema ha tuttavia evidenziato criticità rilevanti, soprattutto in ragione della sua iniziale collocazione al di fuori di una cornice normativa definita. L'assenza di regole specifiche ha sollevato interrogativi tanto sul piano della tutela del consumatore quanto su quello della concorrenza, favorendo l'ingresso e l'espansione di operatori non sottoposti a vigilanza prudenziale.

Il consumatore è incentivato a incrementare i propri acquisti proprio dalla percezione di un pagamento "a costo zero", mentre il professionista beneficia dell'aumento delle vendite e della

---

<sup>654</sup> CAMILLERI, op. loc. ult. cit.; BIFERALI, *Big Data e valutazione del merito creditizio per l'accesso al peer to peer lending*, in *Dir. inf.*, 2018, 487 ss.

<sup>655</sup> Difatti – come sottolineato da MODICA, *Il contratto di credito al consumatore nella nuova disciplina comunitaria*, cit., 785 – la Direttiva del 2008 era focalizzata sull'introduzione di disposizioni volte a favorire lo sviluppo uniforme del mercato creditizio europeo, più che sull'armonizzazione della disciplina di tutela del consumatore.

<sup>656</sup> Si rimanda a MITCHELL, *Buy Now, Pay Later: How This Fintech Consumer Credit Product Preys on Unwary Borrowers and Evades Regulation*, in *J. Corp. L.*, 2023, 189 ss.; SONI, *Regulating buy now, pay later: consumer financial protection in the era of fintech*, in *Columbia L. Rev.*, 2023, 2035 ss.; FAILLA, *Il «buy now, pay later» nella nuova disciplina sui contratti di credito ai consumatori*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, 1423 ss.

fidelizzazione della clientela. Dietro l'immediatezza e la semplicità dell'operazione si cela, tuttavia, una struttura contrattuale articolata, nella quale le piattaforme BNPL assumono un ruolo centrale di intermediazione tra consumatore e venditore.

Nel suo modello originario, il BNPL assume la forma del “*pay-in-four*”: un finanziamento di importo contenuto, articolato in quattro rate prive di interessi, con tempi di restituzione brevi e verifiche minime del merito creditizio. In tale schema, la piattaforma stipula un accordo con il venditore e si impegna a corrispondergli immediatamente il prezzo, concedendo al consumatore la dilazione del pagamento. Si tratta di un rapporto trilaterale che richiama, senza tuttavia sovrapporsi pienamente, istituti civilistici noti – quali l'adempimento del terzo, la delegazione o la surrogazione – ma che si caratterizza per una significativa atipicità funzionale<sup>657</sup>.

La qualificazione giuridica del BNPL risulta, infatti, tutt'altro che univoca. Se, da un lato, la dilazione gratuita del pagamento potrebbe apparire estranea alle attività riservate agli intermediari finanziari, dall'altro, quando il credito è erogato direttamente dalla piattaforma, emerge chiaramente la sua riconducibilità allo schema del credito al consumo, come riconosciuto dalla recente normativa europea. Il BNPL non rientra nei servizi di pagamento disciplinati dalla PSD2<sup>658</sup>, ma si configura come una forma alternativa – e apparentemente più “leggera” – di credito, in concorrenza con strumenti tradizionali quali le carte di credito.

Le piattaforme BNPL si distinguono per la semplicità d'uso, la rapidità delle verifiche sul merito creditizio – basate su un numero esiguo di informazioni – e l'ampia accessibilità del servizio. Proprio questa facilità di accesso attrae una platea eterogenea di soggetti, spesso privi di un'esperienza creditizia consolidata<sup>659</sup>. L'effetto è duplice: da un lato, si realizza una forma di inclusione finanziaria; dall'altro, si moltiplicano i rischi di un ricorso incontrollato al servizio, specie quando riguarda beni di consumo di modesto valore.

L'assenza, per lungo tempo, di una disciplina specifica ha reso il BNPL un fenomeno particolarmente significativo nel processo di digitalizzazione dei mercati finanziari: un

---

<sup>657</sup> Diversamente dal contratto a favore di terzo, infatti, la piattaforma non resta estranea al rapporto: assume piuttosto il ruolo di creditore in forza del contratto di finanziamento stipulato a monte. In altri casi, il meccanismo si struttura come vera e propria cessione di credito: il venditore concede al consumatore la dilazione e trasferisce poi il credito alla piattaforma, secondo uno schema *pro soluto*. Qui, però, il consumatore resta esterno al rapporto di cessione e non gode delle garanzie previste dalla disciplina bancaria in materia di trasparenza, la quale si applica invece laddove sia la piattaforma a finanziare direttamente l'acquirente.

<sup>658</sup> La Direttiva europea 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, cosiddetta PSD2, nasce in seguito alla continua evoluzione dell'utilizzo di pagamenti digitali, anche attraverso dispositivi mobili, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie. Questo fenomeno ha comportato l'esigenza di integrare la normativa PSD1 del 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Il recepimento della PSD2 è avvenuto in Italia con il d.lgs. n. 21872017.

<sup>659</sup> Cfr. FENG, *Buy Now Pay Later (BNPL): Do You Know What You Are Getting into?*, in *LawNow.org*, 2022, 27 ss.

“sottoprodotto”<sup>660</sup> dell’innovazione tecnologica, capace di generare opportunità rilevanti ma anche rischi sistemici, nonostante la frequente associazione a transazioni di modesto importo.

Sul versante delle opportunità, il BNPL favorisce l’aumento dei volumi di vendita e consente ai consumatori di dilazionare i pagamenti senza interessi, contribuendo a forme di inclusione finanziaria. Il costo dell’operazione è generalmente sostenuto dai professionisti, che accettano commissioni più elevate in cambio di una maggiore conversione degli acquisti e di un rafforzamento della relazione con il cliente. Tuttavia, tali benefici sono accompagnati da criticità non trascurabili.

Dal lato del professionista, l’adesione a piattaforme BNPL comporta l’esposizione al rischio di insolvenza dell’intermediario, pur permanendo l’obbligo di garantire la prestazione al consumatore. Dal lato del cliente finale, la posizione risulta ancora più problematica. I destinatari del BNPL sono spesso soggetti privi di consistenti riserve finanziarie o esclusi dal credito tradizionale, attratti dall’assenza di interessi e dalla ridotta verifica del merito creditizio<sup>661</sup>. Ne deriva una percezione dello strumento non come prestito, ma come semplice modalità di pagamento “a costo zero”, con il rischio di occultare la natura creditizia dell’operazione<sup>662</sup>.

Tale percezione incide direttamente sul grado di consapevolezza del consumatore, soprattutto in presenza di informative precontrattuali lacunose o poco comprensibili, in particolare quanto alle conseguenze del ritardo o dell’inadempimento<sup>663</sup>. Il rischio è quello di un’assunzione seriale di obbligazioni di modesto importo, che, cumulate, possono compromettere la capacità di rimborso e indurre il consumatore a ricorrere a ulteriori forme di finanziamento per far fronte agli impegni assunti.

La vulnerabilità del consumatore emerge con particolare evidenza nel contesto digitale<sup>664</sup>, caratterizzato da sollecitazioni costanti e pratiche persuasive che orientano le scelte senza rendere pienamente intellegibile la natura dell’operazione. Il consenso prestato risulta spesso poco meditato, anche per effetto della psicologia dei pagamenti digitali: il c.d. *pain of paying* attenua la percezione

---

<sup>660</sup> FAILLA, *Il «buy now, pay later» nella nuova disciplina sui contratti di credito ai consumatori*, cit., 1426.

<sup>661</sup> LEE, *Buy Now, Pay Later: No Fees. No Credit Check*, in *Seattle Jour. of Tech., Environmental & Innovation Law* (SJTEIL), 2023, 1 ss.

<sup>662</sup> MANDELL, LAWRENCE, *Expanding Access for the Credit Invisible with Just Four Easy Payments? The Unregulated Rise of Buy Now, Pay Later*, in *Loy. Consumer L. Rev.*, 2023, 275 ss.; MACHURA, URBANIAK, LUPINU, *Buy Now, Pay Later (BNPL) Payment services*, in *EuCML*, 12/2023, 184 ss.

<sup>663</sup> Cfr. CANEPA, *Super Apps, pagamenti mobile e nuove forme di credito digitale al consumo: il Buy Now Pay Later*, in Ammannati, Canepa (a cura di), *La finanza nell’età degli algoritmi*, Torino, 2023, 106.

<sup>664</sup> Un approfondimento in PAGLIETTI, RABITTI, *A Matter of Time, Digital-Financial Consumers’ Vulnerability in the Retail Payments Market*, in *Eur. Business L. Rev.*, 2022, 581 ss.

della spesa e l'acquisto appare meno gravoso sul piano emotivo, favorendo comportamenti poco prudenti<sup>665</sup>.

In tale quadro, la contrattazione BNPL si configura come intrinsecamente asimmetrica. La debolezza del consumatore non è solo patrimoniale, ma anche cognitiva e comportamentale. Si tratta di una vulnerabilità strutturale, al contempo “di contesto” – propria del mercato digitale<sup>666</sup> – ed economica, legata alla frequente instabilità finanziaria dei beneficiari, che ricorrono alla rateizzazione di spese minime per assenza di liquidità immediata.

Da qui l'esigenza – oggi accolta a livello europeo – di predisporre un quadro regolatorio specifico, volto ad assicurare un'informativa adeguata, meccanismi di controllo del merito creditizio e strumenti di tutela effettiva del consumatore. Tale intervento si inserisce nel solco del *New Deal for Consumers* che ha enfatizzato l'importanza di una protezione sostanziale del cliente e ha fornito al legislatore comunitario una cornice programmatica di intervento<sup>667</sup>. La spinta ad attrarre il BNPL nell'ambito della disciplina del credito al consumo trova fondamento proprio nel riconoscimento di un bisogno di protezione accentuato: il consumatore subisce passivamente le condizioni contrattuali predisposte dal fornitore e necessita, pertanto, di garanzie rafforzate sugli obblighi del creditore<sup>668</sup>.

Muovendo da tali premesse, il legislatore europeo ha scelto di ricondurre il BNPL nell'alveo della disciplina dei contratti di credito ai consumatori attraverso la direttiva 2023/2225/UE. L'intervento risponde all'esigenza di garantire un livello elevato di protezione per un'utenza spesso poco consapevole dei rischi di indebitamento cumulativo e, al contempo, di ristabilire condizioni di concorrenza equilibrate in un mercato nel quale soggetti non regolamentati avevano acquisito un vantaggio competitivo significativo rispetto agli intermediari vigilati.

La regolazione del credito al consumo ha storicamente assolto a una duplice funzione: da un lato, quella di tutela della parte debole del rapporto contrattuale; dall'altro, quella di strumento di governo

---

<sup>665</sup> Il *pain of paying* si riferisce alle emozioni negative che si provano quando si effettua un acquisto. È stato dimostrato che si avverte “dolore” per il pagamento perché gli esseri umani sono avversi alle perdite: quando effettuiamo un pagamento subiamo, di fatto, una perdita, motivo per cui queste transazioni possono essere dolorose, anche da un punto di vista biologico: la spesa di denaro attiva aree del cervello associate al dolore fisico e ai sentimenti di disgusto. Ciononostante, non tutte le forme di pagamento producono gli stessi effetti. Più il pagamento è evidente e tangibile, meno si è in grado di godere del proprio acquisto. I sistemi di pagamento automatici disponibili per gli acquisti online costituiscono un tangibile esempio di come i venditori di beni e servizi tentano di ridurre il *pain of paying* per cercare di incrementare le vendite. Si pensi ad Amazon, che oltre ad avere introdotto la possibilità di “acquistare con un click”, ha iniziato a fornire ai consumatori il sistema BNPL; circostanze, queste, di certo idonee a lenire il dolore associato al pagamento. Sul tema, v. ARIELY, KREISLER, *Dollars and Sense: How we miscalculate money and how to spend smarter*, New York, 2017, *passim*.

<sup>666</sup> Si v. il Considerando 76 della Direttiva (UE) 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori, che sottolinea, appunto, la necessità di riconoscere una “vulnerabilità digitale”.

<sup>667</sup> DE CRISTOFARO, *Diritto italiano ed europeo dei consumatori*. Studi, Milano, 2024, 55 ss.

<sup>668</sup> DE POLI, *Gli obblighi gravanti sui “creditori”*, in De Cristofaro (a cura di), *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*, Torino, 2009, 56.

del mercato del credito, orientando – talora incentivando, talora contenendo – la propensione all’indebitamento. Anche nel caso del BNPL, la scelta del legislatore non riflette esclusivamente una preoccupazione protettiva, ma esprime un preciso orientamento di politica economica circa il grado di tollerabilità di forme di credito “leggero” che, pur prive di interessi, producono effetti economici analoghi a quelli del credito tradizionale<sup>669</sup>.

La direttiva 2023/2225/UE segna, in questo senso, un passaggio rilevante, colmando le lacune lasciate dalla direttiva 2008/48/CE, elaborata in un contesto tecnologico profondamente diverso e inidonea a intercettare le nuove modalità digitali di erogazione del credito<sup>670</sup>. L’espansione dell’*e-commerce*, l’uso sistematico di strumenti automatizzati nella valutazione del merito creditizio e l’ingresso di piattaforme *fintech* hanno reso evidente l’inadeguatezza di un impianto normativo costruito attorno a modelli di intermediazione tradizionali.

L’intervento regolatorio si colloca lungo una linea di equilibrio complessa. Esso mira, anzitutto, a ridurre il rischio che i consumatori assumano obbligazioni in modo inconsapevole, prevenendo fenomeni di sovraindebitamento in un contesto caratterizzato da accesso semplificato e da decisioni rapide. Al contempo, tuttavia, emerge una tensione di fondo tra l’esigenza di protezione e il rischio di un eccesso di paternalismo normativo. Il diritto dei consumatori è chiamato, ancora una volta, a svolgere una funzione non solo protettiva, ma anche ordinante del mercato, nel tentativo di conciliare innovazione, efficienza economica e tutela sostanziale della persona.

Parallelamente, la direttiva persegue l’obiettivo di favorire l’integrazione del mercato interno e la competitività transfrontaliera dei servizi di credito. Non può tuttavia trascurarsi come essa risponda anche all’esigenza di rafforzare la posizione degli intermediari già sottoposti a vigilanza, limitando l’espansione incontrollata di operatori sottratti agli obblighi prudenziali.

Alla luce delle nuove disposizioni, gli operatori BNPL sono ora assoggettati a obblighi rafforzati in materia di informazione precontrattuale, pubblicità e valutazione del merito creditizio, in attuazione del principio di *responsible lending*. La digitalizzazione, che aveva consentito lo sviluppo rapido e in larga misura deregolamentato del fenomeno, diviene così la ragione stessa della sua regolazione: l’Unione europea sceglie di ricondurre entro un perimetro giuridico definito quelle forme di credito che, pur presentandosi come strumenti agili e innovativi, rischiano di compromettere tanto l’equilibrio finanziario dei consumatori quanto la coerenza complessiva del sistema.

---

<sup>669</sup> MACARIO, *Il percorso dell’armonizzazione del credito al consumo*, in De Cristofaro (a cura di), *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, cit., 3 ss.

<sup>670</sup> CHEREDNYCHENKO, MEINDERTSMA, *Irresponsible Lending in the Post-Crisis Era: Is the EU Consumer Credit Directive Fit for Its Purpose?*, in *Jour. of Consumer Policy*, 2019, 483 ss.

## 5.2. Tensioni sistematiche: credito “mascherato” e prestito responsabile

Uno degli snodi più delicati emersi nel processo di regolamentazione del *Buy Now, Pay Later* riguarda la posizione del consumatore, che costituisce l’asse portante dell’intera riflessione, specie nella prospettiva del contenimento e della ordinata regolazione dei fenomeni di sovraindebitamento. Il modello BNPL si è infatti affermato facendo leva su immediatezza, semplicità e assenza di frizioni decisionali, elementi che risultano strutturalmente in tensione con le regole tradizionali del credito al consumo, fondate su un’adeguata informazione precontrattuale e su una valutazione individualizzata della capacità di rimborso del debitore.

Nella prassi, le piattaforme BNPL hanno storicamente adottato procedure di approvazione istantanea, basate su un numero estremamente limitato di informazioni e prive della richiesta di documentazione sulla situazione economico-finanziaria del cliente. Se tale impostazione, da un lato, favorisce l’accesso e rende lo strumento particolarmente attrattivo per soggetti esclusi dal credito tradizionale, dall’altro espone il consumatore al rischio di un accumulo di obbligazioni non sostenibili, soprattutto quando il ricorso al BNPL avvenga in modo reiterato o presso più piattaforme contemporaneamente.

È proprio su questo punto che interviene la direttiva 2023/2225/UE, imponendo anche agli operatori BNPL il rispetto degli obblighi di trasparenza e di valutazione del merito creditizio già previsti per banche e intermediari finanziari. Il modello originario viene così profondamente inciso: la concessione della dilazione deve ora fondarsi su una verifica individuale delle condizioni economiche del consumatore, condotta sulla base di informazioni pertinenti, accurate e, ove possibile, verificate attraverso fonti indipendenti (articolo 18)<sup>671</sup>. L’obiettivo è dichiarato: prevenire l’assunzione di debiti non sostenibili e rafforzare la consapevolezza del consumatore circa le conseguenze patrimoniali delle proprie scelte.

Tuttavia, la disciplina solleva una questione strutturale difficilmente eludibile. Quanto più si rafforzano i controlli e gli obblighi informativi, tanto più si rischia di compromettere quelle caratteristiche di rapidità e fluidità che hanno determinato il successo del BNPL nel mercato digitale. In questo scenario, le piattaforme potrebbero essere indotte a ricorrere in modo crescente a sistemi automatizzati di *credit scoring*, fondati anche sull’intelligenza artificiale e sull’utilizzo di *soft data*<sup>672</sup>, al fine di conciliare l’esigenza di valutazione del rischio con la velocità del processo decisionale.

---

<sup>671</sup> L’Art. 18 della Direttiva (UE) 2023/2225 stabilisce l’obbligo per i creditori e gli intermediari di verificare il merito creditizio del consumatore basandosi sulle informazioni relative al suo reddito, spese e altre informazioni economiche e finanziarie rilevanti, necessarie, sufficienti e proporzionate. Questo obbligo garantisce che i crediti siano concessi solo ove il consumatore abbia la capacità di ripagarli, in linea con gli obiettivi di maggiore tutela del consumatore promossi dalla Direttiva medesima e dai principi generali della disciplina consumeristica.

<sup>672</sup> Si v. TRAPANI, *La nuova direttiva 2023/2225/UE sul credito al consumo: note in tema di educazione finanziaria, merito di credito e servizi di consulenza sul debito*, cit., 778.

Tale soluzione, tuttavia, apre un ulteriore fronte di criticità. L'impiego di sistemi automatizzati pone tuttavia i problemi – dei quali si è già diffusamente dato conto – relativi ai termini di trasparenza delle logiche decisionali, qualità e pertinenza dei dati utilizzati, nonché di tutela dei diritti del consumatore rispetto a decisioni potenzialmente discriminatorie o non adeguatamente motivate. Non a caso, la direttiva riconosce espressamente al consumatore il diritto di ottenere un intervento umano, una spiegazione comprensibile della decisione adottata mediante strumenti automatizzati e, se del caso, un riesame della valutazione<sup>673</sup>.

Parallelamente, si rafforza in modo significativo l'onere informativo gravante sulle piattaforme BNPL. Il consumatore deve ricevere, prima della conclusione del contratto, non solo informazioni generali sul prodotto, ma anche dati personalizzati relativi alle condizioni economiche del credito, agli obblighi assunti e alle conseguenze dell'eventuale inadempimento. Tali informazioni devono essere fornite in forma chiara, comprensibile e su un supporto durevole, così da consentire una riflessione consapevole che non si limiti all'immediata convenienza della dilazione, ma tenga conto degli effetti patrimoniali nel medio periodo<sup>674</sup>.

Il nodo critico resta, dunque, l'adattamento del BNPL a questa nuova cornice regolatoria. La forza del modello risiede nella sua apparente leggerezza; la disciplina europea introduce invece un apparato di garanzie che inevitabilmente appesantisce l'esperienza d'uso. Le piattaforme sono chiamate a ripensare radicalmente i propri schemi contrattuali e le interfacce digitali, nel tentativo di bilanciare esigenze in tensione: da un lato, assicurare un livello adeguato di protezione del consumatore; dall'altro, preservare la competitività del servizio in un contesto di mercato fortemente orientato alla velocità.

L'inclusione del BNPL nell'ambito di applicazione della direttiva sui contratti di credito ai consumatori assume rilievo anche sul piano della comunicazione commerciale. Alla disciplina speciale si affianca infatti quella generale sulle pratiche commerciali scorrette, che impone una rappresentazione trasparente della natura creditizia dell'operazione, delle condizioni economiche e

---

<sup>673</sup> Secondo il dettato del Considerando 56, «è opportuno classificare i sistemi di IA utilizzati per valutare il merito creditizio o l'affidabilità creditizia delle persone fisiche come sistemi di IA ad alto rischio, in quanto determinano l'accesso di tali persone alle risorse finanziarie o a servizi essenziali quali l'alloggio, l'elettricità e i servizi di telecomunicazione. Data l'alta posta in gioco, ogniqualvolta la valutazione del merito creditizio comporti un trattamento automatizzato, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del creditore. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere una spiegazione significativa e comprensibile della valutazione effettuata e del funzionamento del trattamento automatizzato applicato, compresi le principali variabili, la logica e i rischi inerenti, come pure il diritto di esprimere la propria opinione e chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e un riesame della decisione relativa alla concessione del credito. Il consumatore dovrebbe avere il diritto di essere informato relativamente a tali diritti dopo aver debitamente ricevuto informazioni sulla procedura da seguire. La possibilità di chiedere un riesame della valutazione iniziale e della decisione non dovrebbe necessariamente portare alla concessione di un credito al consumatore».

<sup>674</sup> Considerando 28.

degli effetti dell'indebitamento<sup>675</sup>. Nella prassi, tuttavia, il BNPL continua spesso a essere promosso come un semplice pagamento differito, piuttosto che come uno strumento di credito, attraverso messaggi pubblicitari ambigui e modalità di presentazione che minimizzano il rischio<sup>676</sup>.

La tensione tra le esigenze di protezione del consumatore (anche in chiave di prevenzione del fenomeno del sovraindebitamento) e il successo economico dei modelli BNPL emerge poi con particolare evidenza nell'espansione delle cosiddette *Super-App*, piattaforme digitali che integrano in un unico ecosistema funzionalità tradizionalmente distribuite tra applicazioni diverse – dalla messaggistica all'*e-commerce*, dai servizi di pagamento fino a forme di credito al consumo<sup>677</sup>. Tali operatori, già dominanti nel mercato dei pagamenti digitali, hanno progressivamente esteso la propria operatività verso l'erogazione di credito, incluso il BNPL, sfruttando economie di rete, accesso privilegiato ai dati degli utenti e una base di clientela estremamente ampia.

L'impatto competitivo è evidente. Da un lato, i grandi operatori digitali assumono un ruolo che li pone in concorrenza diretta con banche e intermediari tradizionalmente soggetti a vigilanza prudenziale; dall'altro, la disciplina europea, pur estendendo formalmente l'ambito del credito al consumo ai servizi BNPL, mantiene margini di deroga che, nella sostanza, consentono a tali piattaforme di offrire dilazioni di pagamento di breve durata (entro quattordici giorni) al di fuori dell'applicazione della direttiva. Una scelta che, se presentata come compromesso regolatorio, rischia in realtà di favorire proprio i soggetti dotati di maggiore capacità finanziaria e tecnologica, consentendo loro di proporre formule di pagamento attrattive senza sopportare gli oneri regolatori imposti agli intermediari vigilati.

Si manifesta, in tal modo, una tensione di fondo tra finalità di tutela del consumatore e logiche di politica industriale. Se, da un lato, l'intervento normativo mira a prevenire l'erogazione indiscriminata di credito e a contenere i rischi di sovraindebitamento, dall'altro lato esso sembra indulgere verso modelli di business che rafforzano la posizione dominante delle Big Tech nell'ecosistema finanziario. Tale dinamica alimenta non solo rischi di consumo eccessivo e di indebitamento inconsapevole, ma anche fenomeni di "*narrow banking*", nei quali funzioni tipiche dell'intermediazione creditizia vengono progressivamente svolte da soggetti esterni ai tradizionali circuiti di vigilanza prudenziale<sup>678</sup>.

---

<sup>675</sup> «I consumatori dovrebbero essere protetti contro pratiche sleali o ingannevoli, in particolare per quanto riguarda le informazioni fornite dal creditore o dall'intermediario del credito, in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale direttiva continua ad applicarsi ai contratti di credito e funge da «rete di sicurezza» garantendo che in tutti i settori possa essere mantenuto un elevato livello comune di protezione dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali, anche integrando altre normative dell'Unione», così il Considerando 32 della Direttiva.

<sup>676</sup> MACHURA, URBANIAK, LUPINU, *Buy Now, Pay Later (BNPL) Payment services*, cit., 184 ss.

<sup>677</sup> Si pensi alle funzionalità di Amazon, PayPal o Apple Pay Later. In argomento, cfr. ZOLLO, *Dai pagamenti alle Super-App: l'evoluzione verso servizi digitali aggregati*, in *bancaria.it*, 2023, 89 ss.

<sup>678</sup> GODEK, *Is It Finally Time for Narrow Banking?*, in *Regulation*, 2023, 4 ss.

Il quadro regolatorio che ne risulta appare, sotto diversi profili, incompiuto. La scelta di escludere il BNPL dall'ambito dei servizi di pagamento disciplinati dalla PSD conferma l'opzione per una separazione concettuale tra credito e pagamento; tuttavia, il mancato coordinamento tra le due discipline lascia aperte significative aree di incertezza, soprattutto nei casi in cui il BNPL sia offerto come funzionalità accessoria di un servizio di pagamento digitale. Né il Regolamento sui servizi di pagamento né la proposta di PSD3 affrontano in modo esplicito il coordinamento con la disciplina del credito al consumo, rinviando implicitamente a futuri interventi chiarificatori.

*De iure condendo*, la vera sfida consisterà nella definizione di un regime coerente per i prestatori di servizi digitali ibridi, capaci di coniugare in un'unica infrastruttura pagamenti, credito e servizi accessori. Ciò richiederà non solo un affinamento degli obblighi di trasparenza e dei meccanismi di vigilanza, ma anche una riflessione di sistema sul ruolo delle piattaforme digitali nell'ordinamento finanziario europeo. In assenza di tale ripensamento, il rischio è quello di costruire un impianto normativo frammentato, strutturato per compartimenti stagni, incapace di intercettare modelli di *business* fluidi che dissolvono, nella pratica, i confini tradizionali tra credito e pagamento.

#### 6. *Dalla tutela ex post alla prevenzione: educazione finanziaria e credito responsabile*

Si è detto come, al fine di adeguare il quadro normativo in materia di credito al consumo alle profonde trasformazioni del sistema finanziario e digitale, la Direttiva 2008/48/CE sia stata sostituita dalla Direttiva 2023/2225/UE.

Fulcro della nuova disciplina europea è il rafforzamento del sistema di protezione del consumatore, concepito secondo una logica progressiva che muove dall'educazione finanziaria, prosegue attraverso gli obblighi informativi e la verifica del merito creditizio, e si estende sino all'introduzione di strumenti di accompagnamento nella gestione del debito.

In tale architettura, l'educazione finanziaria assume un ruolo centrale quale misura di prevenzione primaria del sovraindebitamento. Essa è volta a fornire ai consumatori le conoscenze minime necessarie per comprendere la natura dei prodotti creditizi, i rischi connessi all'indebitamento e le conseguenze economiche delle proprie scelte, senza tuttavia pretendere di eliminare l'asimmetria informativa strutturale che caratterizza il rapporto con l'intermediario.

A differenza della direttiva del 2008, che relegava tali profili a un ruolo marginale, la direttiva 2023/2225 riconosce espressamente la rilevanza dell'educazione finanziaria anche nel credito al consumo, collocandola nella fase antecedente all'assunzione dell'obbligazione. In questa prospettiva,

essa integra – senza sostituirla – le tutele di derivazione professionale, rafforzando la capacità del consumatore di valutare l’offerta creditizia sin dal primo contatto<sup>679</sup>.

Occorre tuttavia precisare che il suo scopo non è – né potrebbe essere – quello di annullare il dislivello informativo strutturale che caratterizza il rapporto tra consumatore e intermediario<sup>680</sup>, bensì di fornire al cliente un livello minimo di alfabetizzazione in materia di prodotti creditizi. La stessa scelta terminologica del legislatore, che parla di “educazione” e non di piena informazione o equiparazione conoscitiva, induce a ritenere che l’obiettivo perseguito sia la formazione di una maturità critica sufficiente a consentire al consumatore di distinguere autonomamente le soluzioni sostenibili da quelle che, sin dall’origine, risultano non adeguate alla propria situazione economica.

Il legislatore europeo sembra così muoversi verso una concezione più articolata del *responsible lending*, nella quale la protezione del consumatore non si esaurisce nella correttezza informativa o nella valutazione della solvibilità, ma si estende alla prevenzione delle situazioni di vulnerabilità finanziaria. Emblematica, in tal senso, è la previsione dell’obbligo di rendere disponibili servizi di consulenza sul debito per i consumatori che incontrano – o potrebbero incontrare – difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari<sup>681</sup>.

L’articolo 36 della direttiva 2023/2225 segna un primo, significativo ampliamento dell’orizzonte regolatorio: la prevenzione del sovraindebitamento non è più affidata esclusivamente alle dinamiche di mercato o alla responsabilità individuale, ma diviene oggetto di un’azione di accompagnamento che affianca il consumatore nelle fasi più critiche del rapporto creditizio.

La portata innovativa della previsione risiede dunque non tanto nella prescrizione in sé, quanto nella prospettiva che essa inaugura: il riconoscimento del debito come fenomeno complesso, che non può essere governato unicamente attraverso la disciplina dell’inadempimento. In tale visione, il

---

<sup>679</sup> In dottrina v’è comunque chi, pur concordando sull’operatività dell’autoresponsabilità del debitore, non ritiene che nella fase di accesso al credito l’educazione di questi sia l’obiettivo principale da perseguire, da rinvenirsi, invece, nella professionalità degli intermediari. Cfr. DOLMETTA, *La valutazione del merito del credito nell’accesso al servizio. La prospettiva del contratto d’impresa*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, I, 316.

<sup>680</sup> BOZZI, *I contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Verifica del merito creditizio e prestito responsabile: adeguatezza delle regole e ruolo della prassi*, in Addante, Bozzi (a cura di), *I contratti di credito immobiliare fra diritto europeo e attuazione nazionale*, Bari, 2022, 54, lo ritiene un obiettivo «illusorio».

<sup>681</sup> L’art. 36 della direttiva, in combinato disposto con l’art. 18, par. 9, e con il considerando n. 81, introduce l’obbligo per i creditori di mettere a disposizione dei consumatori “servizi di consulenza sul debito indipendenti”, destinati a coloro che “incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari”. Si tratta di una novità di portata sistemica, poiché il legislatore europeo ha per la prima volta riconosciuto che la prevenzione del sovraindebitamento non può esaurirsi nella mera regolazione del mercato del credito, ma richiede un’azione educativa e di accompagnamento idonea a incidere sul comportamento economico dei soggetti vulnerabili. In tale prospettiva, la trasparenza informativa, pur necessaria, non è sufficiente a garantire scelte consapevoli in un contesto segnato da asimmetrie cognitive e informative. L’educazione finanziaria e la consulenza sul debito concorrono così a trasformare la logica dell’autoresponsabilità in una logica di *core-responsibility*, in cui la formazione del consumatore diviene parte integrante della responsabilità del finanziatore.

credito al consumo diviene parte di una politica sociale diffusa, orientata alla sostenibilità dei comportamenti economici.

Resta tuttavia aperta la questione dell'effettività di tali strumenti e della loro concreta attuazione negli ordinamenti nazionali, così come il rischio che l'accrescimento degli obblighi informativi si traduca in un eccesso di complessità difficilmente assimilabile dal destinatario<sup>682</sup>. È su questo crinale – tra tutela sostanziale, sostenibilità del mercato e limiti dell'informazione – che si gioca l'evoluzione più recente del diritto del credito al consumo.

---

<sup>682</sup> Sul rischio di *information overloading* si è osservato come l'ampliamento degli obblighi di *disclosure* non produca necessariamente un incremento della consapevolezza decisionale, laddove l'informazione non sia comunicata in forma facilmente assimilabile dal destinatario. In argomento, cfr. OGUS, *Regulation: Legal Form and Economic Theory* (1994), Hart Publishing, Oxford – Portland, 2004, 122: «*disclosure doesn't produce advantages where the relevant information cannot be communicated in an easily assimilable form*»). In tale prospettiva, assumono rilievo non solo il contenuto, ma anche la qualità dell'informazione e le modalità della sua presentazione, poiché il contesto comunicativo (*framing effect*) incide in modo significativo sulle opzioni di comportamento del consumatore e sulle sue scelte economiche.

## *Conclusioni*

Salvatore Satta osservava con lucidità che il problema del diritto, prima ancora che giuridico, è innanzitutto economico. È sul terreno dei comportamenti umani, delle scelte e dei bisogni che muovono l'agire economico, che il diritto trova la propria ragion d'essere e, al tempo stesso, la misura dei propri limiti. Tale constatazione non implica una subordinazione cronologica del diritto all'economia, ma rinvia piuttosto a un nesso genetico e funzionale tra le due dimensioni: l'economia nasce giuridica, così come il diritto nasce economico. Esse si presuppongono reciprocamente, poiché non è possibile comprendere il diritto se non lo si ricollega al fatto economico che ne costituisce la matrice, né è possibile intendere l'economia senza riconoscerne la forma giuridica che la struttura e la legittima<sup>683</sup>.

In questa prospettiva, l'obbligazione si rivela come l'archetipo del rapporto tra diritto ed economia. Essa non possiede un valore in sé, ma svolge una funzione strumentale: è il mezzo attraverso cui il bisogno individuale viene tradotto in interesse giuridicamente tutelato. Nell'obbligazione, il diritto istituzionalizza la tensione dell'individuo verso la soddisfazione dei propri bisogni mediante l'altrui cooperazione, ma anche verso la separazione e il conflitto con gli altri. Cooperazione e isolamento, solidarietà e distinzione convivono così nello stesso istituto, rendendo l'obbligazione il luogo privilegiato in cui il diritto tenta di ordinare l'interdipendenza sociale prodotta dall'agire economico.

È alla luce di questa prospettiva che il fenomeno del sovraindebitamento del consumatore può essere correttamente inquadrato. Come emerso nel corso della ricerca, l'eccessivo indebitamento non costituisce una semplice deviazione patologica rispetto al modello ordinario dell'adempimento, né può essere ricondotto a un fallimento individuale nella gestione delle risorse economiche. Esso rappresenta, piuttosto, l'esito strutturale di un sistema economico fondato sull'accesso diffuso al credito, nel quale il debito diviene una condizione ordinaria di partecipazione al mercato e, in ultima analisi, alla cittadinanza economica.

Proprio per tale ragione, il sovraindebitamento non è assunto nella presente ricerca unicamente come fenomeno da governare *ex post*, ma come punto di osservazione privilegiato delle dinamiche di funzionamento del mercato del credito. Le procedure di composizione della crisi e gli strumenti di esdebitazione costituiscono, in questa prospettiva, il luogo in cui emergono le tensioni generate da un sistema che interviene solo quando la frattura tra obbligazione e capacità di adempimento si è ormai consumata. Esse consentono di cogliere come la tutela del debitore e la tutela del credito siano il

---

<sup>683</sup> SATTA, *L'esecuzione forzata*, Torino 1954, 1 ss.

risultato di un bilanciamento delicato, che non può essere affrontato esclusivamente sul piano rimediale.

L'esdebitazione, infatti, lungi dall'essere un rimedio neutro, incide in modo significativo sull'equilibrio complessivo del sistema, imponendo una riflessione sulla sostenibilità di un ricorso estensivo agli strumenti di liberazione dal debito. L'attenuazione del principio di responsabilità patrimoniale universale, se da un lato risponde all'esigenza di evitare l'esclusione economica e sociale del debitore sovraindebitato, dall'altro comporta una redistribuzione del rischio di insolvenza che tende a riflettersi sui costi del credito, sulle condizioni di accesso ai finanziamenti e, più in generale, sulla struttura dell'offerta creditizia.

In una prospettiva *de iure condendo*, l'analisi svolta evidenzia come un sistema di tutela incentrato prevalentemente sulla gestione della crisi rischi di collocare la risposta ordinamentale troppo a valle, demandando alla fase patologica il compito di correggere squilibri che si generano già nella fase genetica del rapporto obbligatorio. Da qui l'esigenza di affiancare agli strumenti di composizione della crisi apparati preventivi effettivi, capaci di incidere sulle condizioni di formazione dell'indebitamento prima che esso divenga irreversibile.

In tale direzione si collocano, in primo luogo, le politiche di educazione finanziaria, intese non come mero presidio informativo, ma come strumenti di rafforzamento dell'autonomia decisionale del consumatore. Accanto ad esse assume un ruolo centrale la valutazione del merito creditizio, quale meccanismo di selezione e allocazione del rischio che incide direttamente sulla sostenibilità dell'indebitamento. A questi profili si affiancano ulteriori strumenti di prevenzione, quali la trasparenza delle condizioni contrattuali, il contenimento delle pratiche di offerta aggressiva di credito e la responsabilizzazione degli intermediari nella fase precontrattuale.

In questo quadro emerge con forza il principio di *responsible lending*, chiamato a operare come criterio di bilanciamento tra la protezione del consumatore e la salvaguardia del mercato del credito. La concessione responsabile del credito non può tradursi in una deresponsabilizzazione del debitore, né può elidere la rilevanza della colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Al contempo, essa impone una riflessione critica sulle responsabilità del finanziatore professionale, specie nei casi di mancata o negligente valutazione del merito creditizio. In tali ipotesi, la questione dei rimedi e delle sanzioni non assume una funzione meramente repressiva, ma si colloca sul piano più ampio della regolazione del mercato, quale strumento di prevenzione del sovraindebitamento e di riallocazione efficiente del rischio.

Questa esigenza di riequilibrio si accentua ulteriormente nel passaggio dal credito tradizionale al credito digitale. Se nel Novecento il baricentro della riflessione giuridica era rappresentato dalla "bancarizzazione" e dal controllo prudenziale del rischio, oggi l'asse si sposta verso la datificazione

dei processi finanziari. Il debito non è più soltanto un rapporto giuridico, ma un flusso informativo, analizzato, valutato e monetizzato attraverso sistemi algoritmici. In questo scenario, l'economia del debito si intreccia con la società della sorveglianza digitale, nella quale l'accesso al credito è mediato da piattaforme che profilano comportamenti, prevedono scelte e attribuiscono al singolo un grado di affidabilità costruito su basi statistiche e predittive.

Il valore economico dell'individuo viene così quantificato attraverso i suoi dati, i suoi consumi e la sua capacità predittiva di adempimento, dando origine a una nuova forma di capitale reputazionale che tende a sostituire le tradizionali garanzie patrimoniali. L'introduzione di sistemi di *credit scoring* automatizzato, l'impiego di modelli di *machine learning* e la diffusione di strumenti come il *Buy Now, Pay Later* hanno trasformato il mercato del credito in un laboratorio permanente di sperimentazione tecnologica, nel quale la decisione finanziaria è sempre più affidata a processi statistici e comportamentali.

In tale ecosistema ibrido, l'interazione tra consumatore e intermediario avviene all'interno di architetture digitali che raccolgono, interpretano e utilizzano dati personali con finalità economiche. Tuttavia, l'uso massivo dei dati e la loro circolazione incontrollata espongono a rischi significativi. Gli algoritmi di *machine learning*, pur presentandosi come strumenti neutrali e oggettivi, incorporano inevitabilmente i *bias* del contesto sociale e dei soggetti che li progettano. Essi funzionano in modo particolarmente efficace sui gruppi di popolazione per i quali sono stati addestrati, ma possono produrre errori e distorsioni quando applicati a contesti diversi, contribuendo così ad accentuare disuguaglianze economiche e sociali.

Con specifico riferimento al settore finanziario, la disciplina della protezione dei dati personali, pur rappresentando un presidio fondamentale, mostra limiti evidenti nel contrastare le potenziali discriminazioni derivanti dal *credit scoring* algoritmico. Il ricorso al consenso dell'interessato, spesso prestato in modo frettoloso per accedere a servizi digitali, appare difficilmente compatibile con l'utilizzo dei *big data* e con pratiche di *repurposing* dei dati che sfuggono al controllo effettivo del consumatore. Né può trascurarsi il rischio che modelli orientati alla massimizzazione delle *performance* producano correlazioni illegittime, traducendo in calcolo automatizzato pregiudizi sociali e disuguaglianze strutturali.

Da ciò discende una questione di fondo: se un modello completamente automatizzato di valutazione del merito creditizio possa dirsi, oltre che giuridicamente conforme, eticamente sostenibile. Il ruolo dell'intervento umano non può limitarsi alla mera alimentazione del sistema algoritmico, ma deve estendersi alla valutazione critica delle fonti informative, dei criteri di elaborazione e degli esiti decisionali prodotti dalla macchina. In questo senso, la nozione stessa di merito creditizio subisce una trasformazione profonda: da valutazione economica del rischio a

predizione algoritmica del comportamento futuro. Il credito non misura più il passato del debitore, ma anticipa il suo futuro, incidendo direttamente sulle sue possibilità di accesso al mercato e sulle sue traiettorie di vita economica.

Il diritto dell'economia digitale è dunque chiamato a compiere un passo ulteriore rispetto al *responsible lending*: dalla responsabilità nella concessione del credito alla responsabilità nella progettazione dei sistemi che lo generano. Solo assumendo questa prospettiva sarà possibile evitare che l'innovazione tecnologica, anziché strumento di inclusione, si trasformi in un nuovo fattore di esclusione e di disuguaglianza, traducendo in calcolo ciò che, nel diritto, dovrebbe restare relazione.

## Bibliografia

- AA. VV., *Commentario del Codice Civile*, a cura di Scialoja, Branca, Bologna, 1982.
- AA. VV., *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, II, a cura di Tarzia, Cavallone, Milano, 1989, 884 ss.
- AA. VV., *Diritto privato europeo*, a cura di Lipari, Padova, 1996.
- AA. VV., *Trattato di Diritto Civile*, diretto da Sacco, VII, Torino, 1999.
- AA. VV., in *Trattato di Diritto Commerciale*, diretto da Buonocore, II, 4, Torino, 2002.
- AA. VV., *Trattato di Diritto commerciale e di Diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, vol. XXXIV, Padova, 2005.
- AA. VV., *Trattato dei contratti*, diretto da Rescigno, Gabrielli, Torino, 2005.
- AA. VV., *La riforma della legge fallimentare. Profili della nuova disciplina*, a cura di Ambrosini, Bologna, 2006.
- AA. VV., *Il nuovo diritto fallimentare*, diretto da Jorio, III, artt. 104-153, Bologna, 2006.
- AA. VV., *Il diritto europeo dei contratti d'impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato*, a cura di Sirena, Milano, 2006.
- AA. VV., *Tradizione civilistica e complessità del sistema. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto*, a cura di Macario, Miletta, Milano, 2006.
- AA. VV., *Trattato di Diritto Privato*, diretto da Rescigno, 12, *Obbligazioni e contratti*, IV, Torino, 2007.
- AA. VV., *Le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori*, a cura di De Cristofaro, Torino, 2007.
- AA. VV., *Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore*, a cura di Lobbuto, Lobbuto, Torino, 2007.
- AA. VV., *Manuale di diritto privato europeo*, II, a cura di Castronovo, Mazzamuto, Torino, 2007.
- AA. VV., *La riforma organica delle procedure concorsuali*, a cura di Bonfatti, Panzani, Milano, 2008.
- AA. VV., *I diritti dei consumatori*, I, a cura di Alpa, Torino, 2009.
- AA. VV., *Le riforme della legge fallimentare*, a cura di Didone, Torino, 2009.
- AA. VV., *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, a cura di De Cristofaro, Torino, 2009.
- AA. VV., *Trattato di Diritto Privato*, diretto da Bessone, vol. XXX, Torino, 2009.
- AA. VV., *Fallimento*, a cura di Ambrosini, Cavalli, Jorio, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 2009.

- AA. VV., *Trattato di diritto delle procedure concorsuali*, dir. da Apice, II, Torino, 2009.
- AA. VV. *Fallimento e altre procedure concorsuali*, a cura di Panzani, Faucegla, Torino, 2009.
- AA. VV., *Autonomia negoziale e crisi d'impresa*, a cura di Di Marzio, Macario, Milano, 2010.
- AA. VV., *Il credito al consumo*, a cura di Villanacci, Napoli, 2010.
- AA. VV., *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito*, a cura di Rizzo, Caterini, Di Nella, Mezzasoma, Napoli, 2010.
- AA. VV., *Rimedi e tecniche di protezione del consumatore*, a cura di Gambino, Torino, 2011.
- AA. VV., *Commentario del Codice Civile*, dir. da Gabrielli, *Dei singoli contratti (artt. 1803-1860)*, a cura di Valentino, Torino, 2011.
- AA. VV., *Trattato di diritto fallimentare*, diretto da Buonocore, Bassi, III, Padova, 2011.
- AA. VV., *Trattato di Diritto civile*, diretto da Sacco, *Le fonti delle obbligazioni*, 4, Torino, 2012.
- AA. VV., *La composizione delle crisi da sovraindebitamento: uno sguardo d'insieme*, a cura di Di Marzio, Macario, Terranova, Milano, 2012.
- AA. VV., *Sovraindebitamento e usura*, a cura di Ferro, Milano, 2012.
- AA. VV., *Contratti di finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati*, a cura di Acciari, Bragantini, Braghini, Chiarenza, Grippo, Iemma, Zaccagnini, Milano, 2012.
- AA. VV., *Commentario breve al diritto dei consumatori*, a cura di De Cristofaro, Zaccaria, Padova, 2013.
- AA. VV., *Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi economica. Italia e Spagna a confronto*, a cura di Grisi, Napoli, 2014.
- AA. VV., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, III, a cura di Caifa, Romeo, Padova, 2014.
- AA. VV., *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, III, diretto da Vassalli, Luiso, Gabrielli, Torino, 2014.
- AA. VV., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, IV, a cura di Panzani, Torino, 2014
- AA. VV., *I contratti del consumatore*, a cura di Alpa, Milano, 2014.
- AA. VV., *La risoluzione delle crisi da sovraindebitamento*, a cura di Caifa, Vaglio, Roma, 2015.
- AA. VV., *Diritti dei consumi. Soggetti, atto, attività, enforcement*, a cura di Rossi Carleo, Torino, 2015.
- AA. VV., *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, III, a cura di Di Cataldo, Meli, Pennisi, Milano, 2015.
- AA. VV., *La crisi del soggetto non fallibile*, a cura di Pisani Massamormile, Torino, 2016.
- AA. VV., *Fallimento e concordato fallimentare*, II, a cura di Jorio, Milano, 2016.
- AA. VV., *Commentario alla direttiva. 2014/17/UE*, a cura di Sirena, Milano, 2016.
- AA. VV., *I contratti bancari*, a cura di Piraino, Cherti, Torino, 2016.

- AA. VV., *La composizione delle crisi da sovraindebitamento*, a cura di Fimmanò, D'Attorre, Milano, 2017.
- AA. VV., *Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri*, a cura di Llamas Pombo, Mezzasoma, Rana, Rizzo, Napoli, 2018.
- AA. VV., *Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, a cura di Sanzio, Burrioni, Bologna, 2019.
- AA. VV., *Liber Amicorum Guido Alpa*, a cura di Capriglione, Padova, 2019.
- AA. VV., *Il sovraindebitamento del consumatore negli ordinamenti di matrice latina e nel modello statunitense*, a cura di Pacchi, Pisa, 2019.
- AA. VV., *Il nuovo sovraindebitamento: dopo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, a cura di Crivelli, Fontana, Leuzzi, Bologna, 2019.
- AA. VV., *Il consumatore e la riforma del diritto fallimentare*, a cura di Llamas Pombo, Mezzasoma, Rana, Rizzo, Napoli, 2019.
- AA. VV., *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, a cura di D'Amico, Torino, 2019.
- AA. VV., *La cessione del quinto dello stipendio. Situazione e prospettive*, a cura di Cacciamani, Fiorelli, Torino, 2019.
- AA. VV., *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, a cura di Pellecchia, Modica, Pisa, 2020, 51.
- AA. VV., *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, a cura di Ruffolo, Milano, 2020
- AA. VV., *Sovraindebitamento del consumatore e crisi d'impresa*, a cura di Cracolici, Curletti, Tedeschi, Milano, 2021.
- AA. VV., *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, diretto da Irrera, Cerrato, Bologna, 2021.
- AA. VV., *Il diritto dei consumatori*, a cura di Cassano, Dona, Torino, Milano, 2021.
- AA. VV., *Evoluzione degli organi della crisi d'impresa*, a cura di Monteleone, Milano, 2021.
- AA. VV., *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Anelli, Roppo, Milano, 2022.
- AA.VV., *Intelligenza artificiale nel credit scoring. Analisi di alcune esperienze nel sistema finanziario italiano*, in *Banca d'Italia – Questioni di Economia e Finanza*, n. 721, 2022.
- AA. VV., *Forniture di servizi digitali e “pagamento” con la prestazione dei dati personali. Un discusso profilo dell'economia digitale*, a cura di Ricciuto, Solinas, Milano, 2022.
- AA. VV., *Il diritto bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali*, a cura di Aratari, Romano, Milano, 2023.
- AA. VV., *La finanza nell'età degli algoritmi*, a cura di Ammannati, Canepa, Torino, 2023
- AA.VV., *Navigare l'European AI Act*, a cura di AIRIA – Associazione per la Regolazione dell'Intelligenza Artificiale, Milano, 2024.

- AA.VV., *Diritto del FinTech*, a cura di Cian, Sandei, Milano, 2024.
- AA. VV., *Nuove tecnologie e diritto. Opportunità e rischi per la società del XXI secolo*, Amato Mangiameli, Simone, Venturini, a cura di Milano, 2025.
- AA. VV., *Pratiche commerciali, diritti dei consumatori e contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali*, a cura di De Cristofaro, Pisa, 2025.
- AA.VV., *Intelligenza artificiale. Commentario*, a cura di Mantelero, Resta, Riccio, Milano, 2025.
- ABRIANI, BENEDETTI, *Finanziamenti all'impresa in crisi e abusiva concessione di credito: un ulteriore frammento della disciplina speciale dell'impresa in crisi*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, I, 41 ss.
- ACCIARO, TURCHI, *Le regole di distribuzione del patrimonio tra passato e futuro*, in *Ristr. Aziendali*, 2022.
- AITKEN, "All data is credit data": *Constituting the unbanked*, in *Sage Journals*, 2017.
- ALCINI, *Crisi e insolvenza nella teoria del consumo*, Napoli, 2021.
- ALBANESE, *I contratti dei consumatori tra diritto privato generale e diritti secondi*, in *Jus*, 2009, 347 ss.
- ID., *La valutazione sul merito creditizio e l'inadempimento del consumatore nei contratti di credito immobiliare: profili di responsabilità e cortocircuiti normativi*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, 2013.
- ALEMANNI, *Finanza comportamentale*, Milano, 2015.
- ALEMANNI, BRIGHETTI, LUCARELLI, *Decisioni di investimento, assicurative e previdenziali*, Bologna, 2012.
- ALESCI, *Processo algoritmico e contrasto alla violenza di genere. Punti di contatto*, in *Dir. pen. proc.*, 11/2025, 1330 ss.
- ALPA, *Credito al consumo*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., V, Torino, 1989.
- ID., *Cyber law. Problemi giuridici connessi allo sviluppo di internet*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, 385 ss.
- ID., *Il diritto dei consumatori*, Bari, 2002.
- ID., *I diritti dei consumatori e il Codice del consumo nell'esperienza italiana*, in *Contr. impr. Eur.*, 1, 2002, 2 ss.
- ID., *La direttiva sui mercati finanziari e la tutela del risparmiatore*, in *Contratti*, 2004, 743.
- ID., *Introduzione al diritto dei consumatori*, Bari, 2016.
- ALPA, PATTI (a cura di), *Clausole vessatorie nei contratti del consumatore*, in *Il Codice Civile – Commentario*, dir. da Schlesinger, Busnelli, Artt. 1469-bis – 1469-sexies, Milano, 2003.

ALPA, CONTE, ROSSI CARLEO, *La costruzione del diritto dei consumi*, in Alpa (a cura di), *I diritti dei consumatori*, I, Torino, 2009, 2 ss.

AMATO, *Per un diritto europeo dei contratti con i consumatori. Problemi e tecniche di attuazione della legislazione comunitaria nell'ordinamento italiano e nel Regno Unito*, Milano, 2003.

AMBROSINI, *Evoluzione della disciplina della crisi d'impresa: dalla legge fallimentare al Codice della crisi d'impresa (attraverso la Direttiva UE del 2019 e l'emergenza epidemiologica)*, in Pacchi, Ambrosini (a cura di), *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2022, 2 ss.

AMIDEI, *AI Act: gli effetti settoriali – La tutela del consumatore “profilato”: obblighi informativi e asimmetrie negoziali*, in *Giur. it.*, 2025, 462.

AMISANO, *L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente. La disciplina nel Codice della crisi d'impresa*, Milano, 2023.

AMMANNATI, *Il paradigma del consumatore nell'era digitale. Consumatore digitale o digitalizzazione del consumatore?*, in Capriglione (a cura di), *Liber Amicorum Guido Alpa*, Padova, 2019, 431.

AMMANNATI, GRECO, *Il credit scoring “intelligente”: esperienze e nuove regole*, in *Riv. dir. banc.*, 2023, III, 461 ss.

ANDREANI, *Verifica del merito creditizio ed abusiva concessione di credito*, 2 gennaio 2023, in *Ristr. aziendali*.

ANDRETTO, *Il consumatore e la regola della priorità relativa*, nota a Trib. Bari, 20 febbraio 2024 (decr.), in *Fall.*, 2024, 1436 ss.

ANGNER, *Economia comportamentale. Guida alla Teoria della scelta*, Milano, 2017.

ANSALDI, *Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e Registro ministeriale*, in *Contratti*, 2015, 625 ss.

ANTONUCCI, *Credito al consumo e zone limitrofe. Una scheda di lettura del D.lgvo 141 del 2010*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2011, 297.

APPPIO, *L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, una seconda chance per il debitore meritevole*, in *ilCaso.it*.

ARIELY, KREISLER, *Dollars and Sense: How we msthink money and how to spend smarter*, New York, 2017.

ATTANASIO, *La meritevolezza*, in Irrera, Cerrato (dir. da), *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, Bologna, 2021, 126.

AVOLIO, *Il «nuovo» piano del consumatore*, in Irrera, Cerrato (dir. da), *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, Torino, 2021, 90 ss.

AZZARO, *I contratti non negoziati*, Napoli, 2000.

- BALESTRA, *Crisi dell'impresa e abusiva concessione del credito*, in *Giur. comm.*, 2013, I, 111 ss.
- ID., *Il mutuo di scopo tra "arricchimento" degli interessi perseguiti e deviazioni dal modello codicistico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, IV, 2019, 1133 ss.
- BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale – Disposizioni generali*, in *Il Codice civile. Commentario*, dir. da Schlesinger, artt. 2740-2744, Milano, 2010, 4 ss.
- BARRAT, *Our final invention. Artificial intelligence and the end of the human era*, New York, 2013.
- BATTAGLIA, *I nuovi procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il maquillage della L. n. 3/2012*, in *Fall.*, 2013, 1436.
- BATTAGLIA, *D.Lgs. n. 14/2019: sovraindebitamento ed esdebitazione*, Milano, 2019.
- BATTELLI, *Diritto dei contratti e questioni di razionalità economica*, in *Contr. impr.*, 2019, 112 ss.
- ID., *I soggetti vulnerabili: prospettive di tutela della persona*, in *Dir. fam. pers.*, 2020, 286 ss.
- ID., *Vulnerabilità della persona e debolezza del contraente*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 939.
- BAUDRILLARD, *La società dei consumi. I suoi miti, le sue strutture*, Bologna, 2010.
- BAUMAN, *Dentro la globalizzazione*, Roma-Bari, 2001.
- ID., *Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi*, Trento, 2007.
- ID., *L'etica in un mondo di consumatori*, Bari, 2010.
- BECKER, *The Economic Approach to Human Behavior*, Chicago, 1976.
- BELLINI, *OCC: funzioni e responsabilità*, in *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, dir. da Irrera e Cerrato, Bologna, 2021, 451 ss.
- BENINCASA, *Nuove questioni in tema di esdebitazione e di "second chance"*, in *Giur. it.*, 2018, IV, 525.
- BENVENUTO, *Sovraindebitamento: l'accordo di composizione della crisi «di famiglia»*.
- BERG, BURG, GOMBOVIĆ, PURI, *On the Rise of FinTechs: Credit Scoring Using Digital Footprints*, *Rev. Fin. Studies*, Vol. 33, Issue 7, 2020, 2845 ss.
- BERTACCHINI, sub art. 7, *Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in Maffei Alberti (a cura di), *Commentario breve alla legge fallimentare*, Padova, 2013, 2033.
- EAD., *I procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio*, in *Studi senesi*, 2016, 712 ss.
- BERTANI, *Pratiche commerciali scorrette e consumatore medio*, Milano, 2016, 20 ss.
- BERTI, *Intelligenza artificiale e merito creditizio: problemi e possibili soluzioni*, in *Bilancio e rev.*, 2, 2025, 20 ss.

BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, II, Milano, 1953.

BIANCONI, *Brevi appunti sul trattamento dei creditori: falcidia dei privilegiati e difesa della casa di abitazione*, in *ilCaso.it*.

BICHI, *Intelligenza digitale, giurimetria, giustizia predittiva e algoritmo decisorio. Machina sapiens e il controllo sulla giurisdizione*, in Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020, 438.

BIFERALI, *Big Data e valutazione del merito creditizio per l'accesso al peer to peer lending*, in *Dir. inf.*, 2018, 487 ss.

EAD., *Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore*, Padova, 2019.

BLANDINI, FIENGO, *Il conto corrente bancario*, in Aratari, Romano (a cura di), *Il diritto bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 2023, 61 ss.

BOCCHINI, *La meritevolezza dell'accesso al credito nel sovraindebitamento del consumatore*, in *Giur. it.*, 2017, 1569.

ID., *La concessione abusiva del credito nell'epoca post pandemica: modello predittivo o fallibilità umana?*, in *Riv. dir. banc.*, 2022, I, 231 ss.

BOCCHINI, DE MATTEIS, *Sovraindebitamento: profili civilistici nella legge delega di riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Corr. giur.*, 2018, 653.

BONA, BONINI, *Tutela del consumatore e nuovi paradigmi scientifici (scienze cognitive e neuroscienze varcano la soglia di palazzo Spada)*, in *Foro it.*, 2023, 529 ss.

BONACCORSI, DE SANTIS, *L'ambito soggettivo di applicazione delle "nuove" procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*, in PELLECCCHIA, MODICA (a cura di), *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Pisa, 2020, 51.

BONFATTI, FALCONE, *Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento*, Milano, 2014.

BOROCAS, SELBST, *Big Data's Disparate Impact*, in *California L. Rev.*, 2016, 3.

BORRIE, DIAMOND, *The Consumer, Society and the Law*, Londra, 1973.

BORSARI, *Il nuovo reato di falso in attestazioni e relazioni del professionista nell'ambito delle soluzioni concordate delle crisi di impresa. Una primissima lettura*, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 2012.

BOYCE, *Equitable doctrines and discharge in bankruptcy*, in *5 Utah L. Rev.*, 1956-1957, 220 ss.

BOZZI, *I contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Verifica del merito creditizio e prestito responsabile: adeguatezza delle regole e ruolo della prassi*, in Addante, Bozzi (a cura di), *I contratti di credito immobiliare fra diritto europeo e attuazione nazionale*, Bari, 2022, 54.

BRANZOLI, SUPINO, *FinTech credit: a critical review of empirical research literature*, in *Questioni di Economia e Finanza* (Occasional Papers), n. 549, marzo 2020, 5 ss., in *Bancaditalia.it*.

BROGI, *Bilancio e indebitamento delle famiglie italiane*, in *An. giur. ec.*, 2004, 265 ss.

EAD., *Il Sovraindebitamento nel Codice della Crisi*, Milano, 2024.

BROUSSARD, *Artificial Unintelligence. How Computers Misunderstand the World*, Boston, 2018.

BURTON, *Credit and Consumer Society*, London, 2008.

CAFORIO, PAOLUCCI, *Processi decisionali automatizzati, tutela dei dati personali e del segreto commerciale nell'Unione europea: spunti dal caso "SCHUFA" (causa C-634/21)*, in *Dir. ind.*, 2025, 264 ss.

CALIGIORE, *IA – istruzioni per l'uso*, Bologna, 2022.

CALVO, *I contratti del consumatore*, in *Trattato di Diritto commerciale e di Diritto pubblico dell'economia*, dir. da Galgano, vol. XXXIV, Padova, 2005.

ID., *Le regole generali di condotta dei creditori, intermediari e rappresentanti nella Direttiva 2014/17/UE*, in *Corr. giur.*, 2015, 823 ss.

CAMARDI, *Integrazione giuridica europea e regolazione del mercato. La disciplina dei contratti di consumo nel diritto della concorrenza*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, 703 ss.

EAD., *Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull'asimmetria contrattuale e i rapporti di scambio e nei rapporti reticolari*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005, 549 ss.

EAD., *Pratiche commerciali scorrette e invalidità*, in *Obbl. e contr.*, 2010, 409 ss.

EAD., *Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo*, Torino, 2017.

EAD., *Legislazione della "crisi" e diritto privato patrimoniale. Una nuova complessità, tra efficienza e coerenza sistematica*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2017, 2, 265

EAD., *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del diritto civile*, in D'Amico (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, Torino, 2019, 155.

EAD., *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione dei dati personali*, in *Giust. civ.*, 2019, 499.

CAMARER, *La neuroeconomia. Come le neuroscienze possono spiegare l'economia*, Milano, 2008.

CAMERER, LOEWENSTEIN, *Behavioral economics, Past, Present, Future*, in Camerer, Loewenstein, Rabin (a cura di), *Advances in Behavioral Economics*, New Delhi, 2006, 3 ss.

CAMILLERI, *Banks as platforms versus platforms as banks*, in Palmieri, Versaci (a cura di), *European legal strategies for payment systems in the open banking age*, Napoli, 2023, 31 ss.

CANEPA, *The Role of Payment Services in the Development of the Big Tech Ecosystem*, in *Eur. Business L. Rev.*, 2022, 1003 ss.

EAD., *Super Apps, pagamenti mobile e nuove forme di credito digitale al consumo: il Buy Now Pay Later*, in Ammannati, Canepa (a cura di), *La finanza nell'età degli algoritmi*, Torino, 2023, 106.

CAPO, *L'esdebitazione del fallito*, in *Trattato di diritto fallimentare*, dir. da Buonocore, Bassi, III, Padova, 2011, 552 s.

CAPOBIANCO, *Profili generali della contrattazione bancaria*, in ID. (a cura di), *I contratti bancari*, Milano, 2016, 10 ss.

ID., *Intelligenza artificiale e rapporti bancari*, in *Riv. dir. bancario*, 2024.

CAPPAL, *La ristrutturazione dei debiti del consumatore, contratti con "cessione del quinto"*, in *Riv. giur. sarda*, 2024, II, 55 ss.

ID., *Le misure protettive concedibili nel procedimento di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore*, in *Dir. fall.*, 2024, 675 ss.

ID., *La ristrutturazione dei debiti del consumatore. Contratti con "cessione del quinto"*, in *Riv. giur. Sarda*, 2/2024, 55 ss.

ID., *La (problematica) durata delle liquidazioni controllate "a mera vocazione reddituale"*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, II, 525 ss.

CAPRIGLIONE, *I "prodotti" di un sistema finanziario evoluto. Quali regole per le banche? Riflessioni a margine della crisi causata dai mutui sub-prime*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2008, I, 20 ss.

CARBONE, *L'art. 33 CCII e l'irragionevole vuoto di tutela per gli imprenditori individuali cancellati*, in *ilCaso.it*.

CARRIERO, *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: linee d'indirizzo, questioni irrisolte, problemi applicativi*, in De Cristofaro (a cura di), *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*, Torino, 2009, 39.

ID., *Vigilanza bancaria e tutela del consumatore: obiettivi e strumenti*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2013, 577 ss.

CARUSO, *Homo oeconomicus. Paradigma, critiche, revisioni*, Firenze, 2012.

CASTAGNOLA, *La liberazione del debitore («discharge») nel diritto fallimentare statunitense*, Milano, 1993.

ID., *L'insolvenza del debitore civile nel sistema della responsabilità patrimoniale*, in *An. giur. ec.*, 2004, 261.

ID., *L'esdebitazione del fallito*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 448 ss.

- CASTRONOVO, *La relazione come categoria essenziale dell'obbligazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, 55 ss.
- ID., *Eclissi del diritto civile*, Milano, 2015.
- CATERINA, *Psicologia della decisione e tutela del consumatore*, in *An. giur. ec.*, 2012, 67 ss.
- CATERINI, *Politica dei consumi e diritto dei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2006, 627 ss.
- ID., *Credito al consumo, «tutela e incoraggiamento del risparmio», sovraindebitamento*, in Villanacci (a cura di), *Il credito al consumo*, Napoli, 2010, 45 ss.
- ID., *Controllo del credito, tutela del risparmio e adeguatezza nel finanziamento «finalizzato»*, in Rizzo, Caterini, Di Nella, Mezzasoma (a cura di), *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito*, Napoli, 2010, 37 ss.
- CAVALLI, *Gli effetti del fallimento per il debitore*, in Ambrosini (a cura di), *La riforma della legge fallimentare. Profili della nuova disciplina*, Bologna, 2006, 108 ss.
- CEOLIN, *Sul concetto di accessorietà nel diritto privato*, Torino, 2017.
- CERINI, *Il sovraindebitamento del consumatore in prospettiva comparata*, in Lobocono, Lorizio (a cura di), *Credito al consumo e sovra indebitamento del consumatore*, Torino, 2007, 1, 171 ss.
- CESARE, *Il nuovo sovraindebitamento modificato dalla legge di conversione del Decreto Ristori*, in *ifallimentarista.it*.
- CHEREDNYCHENKO, MEINDERTSMA, *Irresponsible Lending in the Post-Crisis Era: Is the EU Consumer Credit Directive Fit for Its Purpose?*, in *Jour. of Consumer Policy*, 2019, 483 ss.
- CHERTI, FOLLIERI, VERDE, *La nuova disciplina del credito immobiliare ai consumatori*, in Piraino, Cherti (a cura di), *I contratti bancari*, Torino, 2016, 213.
- CHINÈ, *Il consumatore*, in Lipari (a cura di), *Diritto privato europeo*, Padova, 1996, 171.
- CILLUFFO, *Gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Coop. e enti non profit*, 2015, n. 10, 11 ss.
- CISOLLA, *La responsabilità della banca da (co)gestione dannosa dell'impresa finanziata*, in *ilCaso.it*.
- CLARIZIA, *I contratti per il finanziamento dell'impresa. Mutuo di scopo, leasing, factoring*, in *Trattato di Diritto Commerciale*, dir. da Buonocore, II, 4, Torino, 2002, 112 ss.
- COLUMBRO, *Dentro l'algoritmo. Le formule che regolano il nostro tempo*, Firenze, 2022.
- COMANDÉ, *Intelligenza artificiale e responsabilità tra liability e accountability. Il carattere trasformativo dell'IA e il problema della responsabilità*, in *An. giur. ec.*, 2019, p. 169.
- ID., *La r.c. dopo la L. 132/2025: per favore parliamone!*, in *Danno resp.*, 6/2025, 673 ss.
- CONTI, *La fideiussione rispetto alle clausole vessatorie*, in *Corr. giur.*, 2001, 891.
- ID., *Il fideiussore non è sempre professionista di rimbalzo*, in *Corr. merito*, 2006, 323.

- CORRIAS, PIRAS, *I soggetti vulnerabili nell'economia, nel diritto e nelle istituzioni*, Napoli, 2021.
- COSTANTINO, *L'esdebitazione*, in *Foro.it*, 2006, V, 201 ss.
- COSTANTINI, *La L. n. 132/2025 sull'intelligenza artificiale: una prima lettura e alcune indicazioni in materia di diritto del lavoro*, in *Lav. nella giur.*, 12/2025, 1087 ss.
- COSTANZA, *I consumatori: clienti speciali delle banche*, in *Giust. civ.*, 2009, I, 701 ss.
- COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano – Parte generale*, Milano, 1929, 253.
- CRACOLICI, CURLETTI, *Requisito soggettivo: lo stato di sovraindebitamento*, in Irrera, Cerrato (dir. da), *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, Bologna, 2021, 35.
- CRACOLICI, CURLETTI, *Nozioni di consumatore tra il Codice del consumo e la legge n. 3 del 2012*, in *Contr.*, 2018, 82.
- CREVIER, *AI: The Tumultuous Search for Artificial Intelligence*, New York, 1993.
- CRIVELLARI, *Perdono del debito: avanti con prudenza. Una lettura consigliata*, in *ilCaso.it*.
- CRIVELLI, *Profili applicativi delle procedure di accordo e di piano del consumatore*, in *Dir. fall.*, 2017, 526 ss.
- CRIVELLI, FONTANA, LEUZZI, NAPOLITANO, ROLFI, *Il nuovo sovraindebitamento dopo il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, Bologna, 2019.
- D'ACQUISTO, NALDI, *Big Data e privacy by design. Anonimizzazione. Pseudoanonimizzazione. Sicurezza*, Torino, 2017.
- D'ALONZO, *I profili processuali della ristrutturazione dei debiti del consumatore*, in *dirittodellacrisi.it*, 2024.
- ID., *Le interferenze tra l'esecuzione forzata ed i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento nel Codice della crisi d'impresa*, in *inexecutivis.it*.
- D'AMICO, *L'abuso di autonomia negoziale nei contratti dei consumatori*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, 625 ss.
- ID., *Esdebitazione e concorso dei creditori nella disciplina del sovraindebitamento*, in D'Amico (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, Torino, 2019, 5.
- ID., *Il sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Contr.*, 2019, 331.
- D'ARRIGO, *Il trattamento fondiario nel nuovo Codice della crisi d'impresa. Note sul passato, sul presente e sul futuro del credito fondiario*, in *inexecutivis.it*.
- D'AVACK, *La rivoluzione tecnologica e la nuova era digitale: problemi etici*, in Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020, 6 ss.
- D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Fall.*, 2019, 701.

D'OTTAVIANO CHIARAMONTI, *Insolvenza, «fresh start» e credito al consumo*, in *An. giur. ec.*, 2004, 337.

DAVOLA, *Algoritmi decisionali e trasparenza bancaria*, Milano, 2020.

DE CRISTOFARO, *Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra professionisti e consumatori*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2008, 1108 ss.

ID., *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/CE e l'armonizzazione «completa» delle disposizioni nazionali concernenti «taluni aspetti» dei «contratti di credito ai consumatori»*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, 255 ss.

ID., *La nuova disciplina dei Contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario*, in *Contr.*, 2010, 1041 ss.

ID., *40 anni di diritto europeo dei contratti dei consumatori: linee evolutive e prospettive future*, in *Contr.*, 2, 2019, 177 ss.

DE CRISTOFARO, *Diritto italiano ed europeo dei consumatori. Studi*, Milano, 2024.

DE MATTEIS, *L'esdebitazione del sovraindebitato nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Corr. giur.*, 2020, 1379.

DE POLI, *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, Padova, 2002.

ID., *Gli obblighi gravanti sui «creditori»*, in De Cristofaro (a cura di), *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*, Torino, 2009, 56.

DELLA ROCCA, GRIECO, *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Primo commento al d.lgs. n. 14/2019*, Padova, 2019.

DELLA ROCCA, GRIECO, *Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Analisi e commento*, Padova, 2022.

DELOGU, *Clausola di mediazione, contratti bancari, tutela del consumatore*, in *Contr. impr.*, 2012, 367 ss.

DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale. Art. 1173- 1176*, in Scialoja, Branca (a cura di), *Commentario del Codice civile*, Bologna, 1988.

ID., *Debito e patrimonio nell'obbligazione*, in Grisi (a cura di), *Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi economica. Italia e Spagna a confronto*, Napoli, 2014, 38.

DI MARZIO, *Intorno alla nozione di consumatore nei contratti*, in *Giust. civ.*, 2001, 2151 ss.

ID., *Il credito al consumo come mutuo di scopo: c'è il nesso funzionale vendita-finanziamento*, *Dir. giust.*, 2004, 92 ss.

ID., *Abuso nella concessione del credito*, Napoli, 2005.

ID., *Sulla fattispecie «concessione abusiva di credito»*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, II, 382 ss.

ID., *Sulla composizione negoziale delle crisi da sovraindebitamento (note a margine dell'AC n. 2364)*, in *Dir. fall.*, 2010, I, 659

ID., *Fallimento. Storia di un'idea*, Milano, 2018.

ID., *L'insolvenza civile nel diritto delle procedure concorsuali*, in *Giustizia civ.*, 1° marzo 2018, 702.

ID., *Obbligazione, insolvenza, impresa*, Milano, 2019.

ID., *L'insolvenza civile nel diritto delle procedure concorsuali*, in D'Amico (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, Torino, 2019, 223.

ID., *Appunti sul nuovo diritto dell'insolvenza*, in *Giust. civ.*, 2023, 521.

DI PORTO, *La regolazione degli obblighi informativi. Le sfide delle scienze cognitive e dei big data*, Napoli, 2017.

DI MARZIO, MACARIO, TERRANOVA, *La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento*, Milano, 2013.

DOLMETTA, *Il fideiussore può anche essere consumatore. A proposito di ABF Roma, n. 4109/2013*, in *dirittobancario.it*.

ID., *Merito del credito e concessione abusiva. Dopo Cass. n. 18610/2021*, editoriale, in *Dialoghi di Diritto dell'Economia*, 2021.

ID., *"Merito del credito" e procedure di sovraindebitamento*, in *Fall.*, 2021, 1214.

ID., *La valutazione del merito del credito nell'accesso al servizio. La prospettiva del contratto d'impresa*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, I, 317.

DOMINGO, *L' algoritmo definitivo: La macchina che impara da sola e il futuro del nostro mondo*, Torino, 2016.

DONA, *La nascita del consumerismo*, in Cassano, Dona, Torino (a cura di), *Il diritto dei consumatori*, Milano, 2021, 3 ss.

DURANTE, voce *Patrimonio*, in *Enc. giur.*, Roma, 1990, vol. XXII, 3.

FABIANI, *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, Bologna, 2011.

ID., *Primi spunti di riflessione sulla regolazione del sovraindebitamento del debitore non «fallibile» (l. 27 gennaio 2012 n. 3)*, in *Foro it.*

ID., *Crescita economica, crisi e sovraindebitamento*, in *Corr. giur.*, 2012

FAILLA, *Il «buy now, pay later» nella nuova disciplina sui contratti di credito ai consumatori*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, 1423 ss.

FALCE, GHIDINI, OLIVIERI, *Informazione e Big Data tra innovazione e concorrenza*, in *Quaderni Romani Dir. Comm.*, 2018.

FALCONE, *La posizione del consumatore e gli istituti esdebitatori nelle recenti evoluzioni degli ordinamenti concorsuali*, in *Dir. fall.*, 2007, I, 842.

ID., *L'esdebitazione del fallito*, in Bonfatti, Panzani (a cura di), *La riforma organica delle procedure concorsuali*, Milano, 2008, 551 ss.;

ID., *Il trattamento normativo del sovraindebitamento del consumatore*, in *Giur. comm.*, 2015, I, 134 ss.

ID., *Il sovraindebitamento ed i meccanismi di "seconda opportunità" nella normativa europea e domestica*, in Fimmanò, D'Attorre (a cura di), *La composizione delle crisi da sovraindebitamento*, Roma, 2017, 667 ss.

ID., *"Prestito responsabile" e valutazione del merito creditizio*, in *Giur. comm.*, 2017, 185.

FARINA, *Gli organismi di composizione e i gestori delle crisi da sovraindebitamento: costituzione, iscrizione, e funzioni dopo il d.m. n. 202 del 2014*, in *Riv. es. forz.*, 2018, 139 ss.

ID., *Inammissibilità del ricorso straordinario avverso il decreto che, nelle procedure di sovraindebitamento, nega la nomina del professionista ex art. 28 l. fall.*, in *Dir fall.*, 2017, 1447.

FAUCEGLIA, *Del mutuo*, in *Commentario del Codice Civile*, dir. da Gabrielli, *Dei singoli contratti (artt. 1803-1860)*, a cura di Valentino, Torino, 2011, 160 ss.

ID., *Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2019.

FEBBRAJO, *La tutela del consenso del consumatore: disciplina vigente e prospettive di riforma*, in Rizzo, Mezzasoma, Caterini, Di Nella (a cura di), *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito*, Napoli, 2010, 216 ss.

FEMIA, *Esdebitazione, responsabilità, estinzione parziale*, in Llamas Pombo, Mezzasoma, Rana, Rizzo (a cura di), *Il consumatore e la riforma del diritto fallimentare*, Napoli, 2019, 245.

FENG, *Buy Now Pay Later (BNPL): Do You Know What You Are Getting into?*, in *LawNow.org*, 2022, 27 ss.

FERRI, *L'esdebitazione*, in *Fall.*, 2005, 1085 ss.

FERRO, *L'insolvenza civile*, in Ferro (a cura di), *Sovraindebitamento e usura*, Milano, 2012, 49.

FILOCAMO, *Gli organismi di composizione della crisi: l'assetto operativo*, in Ferro (a cura di), *Sovraindebitamento e usura*, Milano, 2012, 249.

FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY, *Occasional Paper No. 28: Preventing financial distress by predicting unaffordable consumer credit agreements: An applied framework*, in [www.fca.co.uk](http://www.fca.co.uk)

FINN, *Che cosa vogliono gli algoritmi. L'immaginazione nell'era dei computer*, Torino, 2018.

FINOCCHIARO, *Il contratto nell'era dell'intelligenza artificiale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2018, 441 ss.

FIGLIOLI, CASSANO, *Aspetti giuridici della cessione del quinto*, in Cacciamani, Figlioli (a cura di), *La cessione del quinto*, cit., 34.

FORCELLINI, *Sovraindebitamento e statuto dell'obbligazione pecuniaria*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, 124.

FRAGALI, *Del mutuo, artt. 1813-1822*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di Scialoja, Branca, Bologna, 1982, 69 ss.

FRASCAROLI SANTI, *L'esdebitazione del fallito*, in *Le nuove procedure concorsuali per la prevenzione e la sistemazione delle crisi di impresa*, a cura di Bonfatti e Falcone, Milano, 2006, 399.

EAD., *L'esdebitazione del fallito*, in Didone (a cura di), *Le riforme della legge fallimentare*, Torino, 2009, 1405 ss.

FROMM, *Avere o essere?*, Milano, 2001.

FRY, *Hello World*, Torino, 2019.

FUSARO, *L'atto patrimoniale della persona vulnerabile*, Napoli, 2019.

FUSCO, *Dalla sentenza «Google Spain» al Regolamento 2016/679, passando per la Carta dei diritti fondamentali di internet: l'itinerario del diritto all'oblio lungo i sentieri del web*, in *ratioiuris.it*, 2016.

GABRIELLI, *Sulla nozione di consumatore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, 1163 ss.

GABRIELLI, MINERVINI (a cura di), *I contratti dei consumatori*, in *Trattato dei contratti*, dir. da Rescigno, Gabrielli, Torino, 2005.

GAGGERO, VALENZA, *Le moderne tecniche di credit scoring tra GDPR, disciplina di settore e AI Act*, in *Riv. dir. banc.*, 2024, 825 ss.

GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 1998.

GALLARATI, *Il diritto di ritirare la parola data tra formule e regole: un'indagine di analisi economica del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, 343 ss.

GALLETTI, *La ripartizione del rischio di insolvenza*, Bologna, 2006.

EAD., *Le diverse soluzioni nazionali al problema del sovraindebitamento del debitore civile. Stati Uniti d'America, Francia e Germania*, in *Giur. comm.*, 2016, 4, 480 ss.

GAMBINO, *Le obbligazioni, I, Il rapporto obbligatorio*, in Sacco (dir. da), *Trattato di diritto civile*, Torino, 2015, 4 ss.

GAMBINO, MANZI, *L'intelligenza artificiale tra protezione del consumatore e tutela della concorrenza*, in Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020, 333.

GARDENAL, RIGONI, *Finanza comportamentale e gestione del risparmio*, Torino, 2016.

GENTILI, *Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, 37 ss.

ID., *La vulnerabilità sociale. Un modello teorico per il trattamento legale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2019, 46 ss.

GHIA, *L'esdebitazione: evoluzione storica, profili sostanziali, processuali e comparatistici*, in *Trattato di diritto delle procedure concorsuali*, dir. da Apice, II, Torino, 2009, 657.

GIANNELLI, *Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento (la tutela dei creditori dell'insolvente civile tra regole di concorso e meritevolezza degli interessi)*, in Di Cataldo, Meli, Pennisi (a cura di), *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, III, Milano, 2015, 1349 ss.

GIARRATANA, *La responsabilità penale del debitore e dei componenti dell'OCC, dei componenti dell'OCRI, per i reati previsti dal Codice della crisi d'impresa e della insolvenza*, in Monteleone (a cura di), *Evoluzione degli organi della crisi d'impresa*, Milano, 2021, 1204 ss.

GIAVARRINI, *La procedura di liquidazione del patrimonio nella legge n. 3/2012*, in *Giur. comm.*, 2016, 712 ss.

GIOIA, *Intelligenza artificiale e indipendenza della magistratura: un equilibrio tra trasparenza e controllo*, in *Riv. dir. proc.*, 4/2025, 1338 ss.

GIOLO, PASTORE (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma, 2018.

GIUGGIOLI, *Il contratto del consumatore*, in *Trattato di Diritto civile*, dir. da Sacco, *Le fonti delle obbligazioni*, 4, Torino, 2012.

GLIOZZI, *La distribuzione delle ricchezze e l'utilità sociale dell'art. 41 della Costituzione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 767 ss.

GLOVER, *Inadequacy of bankruptcy relief for wage earners*, in *Winconsin L. Rev.*, 1970, 148 s.

GODEK, *Is It Finally Time for Narrow Banking?*, in *Regulation*, 2023, 4 ss.

GORGONI, *Spigolature su luci (poche) e ombre (molte) della nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, 765.

GRECO, *Profili del contratto del consumatore*, Napoli, 2005.

GREYER, SCHWARTZ, WILDE, *The Irrelevance of Information Overload: An Analysis of Search and Disclosure*, in *59 S. Cal. L. Rev.*, 1986, 277 s., 287 ss.

GRISAFI, *Il contratto di finanziamento di cessione del quinto dello stipendio e della pensione tra categorie civilistiche e prassi di mercato*, in *Judicium.it*, 2023.

GRISI, *L'inadempimento di necessità*, in *Jus civile*, 2014, 6, 215 ss.

ID., *Note in margine ad inadempimento e responsabilità*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, in part. 553.

GRONDONA, *Pacta sunt servanda, tutela della sfera essenziale del contraente e costruzione del rimedio*, in *Contr.*, 2015, 1102 ss.

GROSS, *Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System*, in *Yale Un. Press*, 1997, 91 ss.

GROSSI, *La riforma fallimentare*, Milano, 2006.

GUIDOTTI, *L'esdebitazione del fallito, profili sostanziali*, in *Contr. e impr.*, 2015, 1073 ss.

GUIOTTO, *Gli organismi di composizione della crisi*, in *Fall.*, 2012, 1101 ss.

GURRIERI, LORIZIO, STRAMAGLIA, *Le determinanti economiche del credito al consumo in Italia*, in Lobo, Lorizio (a cura di), *Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore. Scenari economici e profili giuridici*, Torino, 2007, 60.

HALLINAL, *The "Fresh Start" Policy in Consumer Bankruptcy: A Historical Inventory and an Interpretative Theory*, in *21 Rich. L. Rev.*, 1986, 97 ss.

HANSON, KEYSAR, *Taking behaviouralism seriously: some evidence of market manipulation*, in *Harvard L. Rev.*, 1999, 1420 ss.

HAREL, FELDMAN, *Algoritmi: Lo spirito dell'informatica*, Milano, 2008.

HEUKELOM, *Behavioral Economics: A History*, New York, 2014.

HOLMES, *Big Data. A Very Short Introduction*, Oxford, 2014.

HURLEY, ADEBAYO, *Credit scoring in The Era of Big Data*, in *Yale J. Of Law & Tech.*, 2016, 18, 156.

HUSAIN, *The Sentient Machine. The coming age of artificial intelligence*, New York, 2017.

IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, 2003.

IEMMA, *I contratti di investimento*, in Acciari, Bragantini, Braghini, Chiarenza, Grippo, Iemma, Zaccagnini (a cura di), *Contratti di finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati*, Milano, 2012, III, 305.

ILACQUA, *La regola della "relative priority rule" nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, in *Riv. dir. soc.*, 2023, 643 ss.

IMBRENDA, *Carte di credito e tutela del consumatore*, in Rizzo, Caterini, Di Nella, Mezzasoma (a cura di), *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito*, Napoli, 2010, 317 ss.

INCUTTI, *Sistemi di riconoscimento delle emozioni e ruolo dell'autonomia privata: linee evolutive di un umanesimo digitale*, in *Giust. civ.*, 2022, 523 ss.

INDOLFI, *Attività ed effetto nella destinazione di beni*, Napoli, 2010.

INZITARI, DEPRETIS, *Abusiva concessione di credito, legittimazione del curatore, danno alla massa ed al soggetto finanziario*, in *Dir. fall.*, 2018, 1035 ss.

IRTI, *Scambi senza accordo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, p. 364.

ID., *La fondazione hegeliana del diritto dei consumatori*, in Sirena (a cura di), *Il diritto europeo dei contratti d'impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato*, Milano, 2006, 475 ss.

ID., *Per una concezione normativa dell'autonomia privata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 555 ss.

ID., *Consenso "negoziato" e circolazione dei dati personali*, Torino, 2021.

ITALIANO, *Le sfide interdisciplinari dell'intelligenza artificiale*, in *An. giur. ec.*, 2019, 13.

JACKSON, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, in *Harvard Un. Press*, 1986, 225 ss.

JOLLS, SUNSTEIN, THALER, *A Behavioural Approach to Law and Economics*, in *50 Stanford L. Rev.*, 1998, 1471 ss.

JORIO, *La riforma della legge fallimentare tra utopia e realtà*, in *Dir. fall.*, 2019, I, 283 ss.

ID., *Il diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2023.

KAPLAN, *Artificial Intelligence: What Everyone Needs to Know*, New York, 2016.

KEATS CITRON, PASQUALE, *The Scored Society: Due Process for Automated Predictions*, in *Washington L. Rev.*, 89, 10 ss.

KOTLER, *Il movimento dei consumatori in Usa*, in *Americana*, 3, 1973.

LAMANNA, *Il nuovo codice della crisi d'impresa (IV)*, Milano, 2019.

LANDINI, *Sovraindebitamento del finanziato: quando è responsabile la banca?*, in *Quotidiano giur.*, 2021.

LANFRANCHI, *Costituzione e procedure concorsuali*, Torino, 2010.

LAPERTOSA, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, II, 491 ss.

LAS CASAS, *Informazioni generali e informazioni precontrattuali nella nuova direttiva sui mutui ipotecari ai consumatori*, in *Persona e mercato*, 2015, 251 ss.

LASERRA, *La responsabilità patrimoniale*, Napoli, 1966.

LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, 1884, 318 ss.

LEE, *Buy Now, Pay Later: No Fees. No Credit Check*, in *Seattle Jour. of Tech., Environmental & Innovation Law* (SJTEIL), 2023, 1 ss.

LEGRENZI, *Psicologia e investimenti finanziari. Come la finanza comportamentale aiuta a capire le scelte di investimento*, Milano, 2006.

LEONE, *Servizi digitali “zero price” e diritti dei consumatori*, in *Dir. ind.*, 3/2022, 239.

LETIZIA, VASSALLI, *L’esdebitazione*, in *Trattato di diritto fallimentare e delle procedure concorsuali*, III, dir. da Vassalli, Luiso, Gabrielli, Torino, 2014.

LEUZZI, *La liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati fra presente e futuro*, in *ilCaso.it*.

ID., *Le procedure da sovraindebitamento: «profili generali»*, in Crivelli, Fontana, Leuzzi, Napolitano, Rolfi, *Il nuovo sovraindebitamento dopo il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza*, Bologna, 2019, 28 ss.

ID., *Attualità e prospettive del piano del consumatore sovraindebitato*, in *dirittodellacrisi.it*, 2021.

ID., *Appunti su esecuzioni individuali e liquidazione giudiziale*, in *inexecutivis.it*.

LEVINTHAL, *The early history of English bankruptcy*, in *67 Univ. of Pennsylvania L. Rev.*, 1917-1918, 1, 20.

LIACE, *L’investitore irrazionale*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, 971.

ID., *Sulle emozioni e le reazioni dell’investitore irrazionale*, in *Giur. comm.*, 2020, pp. 140 s.

ID., *Il credito al consumo*, in Anelli, Roppo (dir. da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2022.

LIBERATI BUCCIANI, *Merito creditizio e obbligo di non concludere il contratto*, in *Nuova giur. civ.*, 2020, 125.

LIBERTINI, *Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contr. impr.*, 2010, 73 ss.

LIMITONE, *Meritevolezza, shock esogeno (eventi imprevedibili) e merito creditizio*, in *ilCaso.it*.

ID., *La necessità dell’accesso alle banche dati nel sovraindebitamento*, in *ilCaso.it*.

LIPARI, *Riflessioni di un giurista sul rapporto tra mercato e solidarietà*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, 24 ss.

LIPOVETSKY, *Una felicità paradossale. Sulla società dell’iperconsumo*, Milano 2007

LO CASCIO, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento (Introduzione)*, in *Fall.*, 2012, 1021.

LORIZIO, STRAMAGLIA, *Il profilo della domanda di credito al consumo. Un caso di studio*, in Lobocono, Lorizio (a cura di), *Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore. Scenari economici e profili giuridici*, Torino, 2007, 130.

LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, in *Dir. fall.*, 2016, 128 ss.

LUCIANI, *Trattato del fallimento*, Roma, 1893.

MACAGNO, *La distribuzione di valore tra regole di priorità assoluta e relativa. Il plusvalore da continuità*, in *dirittodellacrisi.it*, 2022.

MACARIO, *Responsabilità e garanzia patrimoniale: nozioni introduttive*, in *Attuazione e tutela dei diritti – L’attuazione dei diritti*, in *Diritto civile*, dir. da Lipari, Rescigno, Milano, 2009, vol. IV, tomo 2, 160 ss.

MACARIO (a cura di), *Credito al consumo e servizi di pagamento nella Comunitaria 2008*, in *Contr.*, 2009, 1145 ss.

ID., *La nuova disciplina del sovra-indebitamento e dell’accordo di ristrutturazione per i debitori non fallibili*, in *Contratti*, 2012, 229.

MACARIO, *Il percorso dell’armonizzazione del credito al consumo*, in De Cristofaro (a cura di), *La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano*, Torino, 2009, 3 ss.

MACHURA, URBANIAK, LUPINU, *Buy Now, Pay Later (BNPL) Payment services*, in *EuCML*, 12/2023, 184 ss.

MAFFEIS (a cura di), *Swap tra banche e clienti. I contratti e le condotte*, Milano, 2014.

MAGGIOLINO, *Big data e prezzi personalizzati*, in *Conc. merc.*, 2016, 95 ss.

MAGNANI, *Fatti non foste a viver come robot*, Milano, 2020.

MAIMERI, *Il quadro comunitario e le proposte italiane sul sovraindebitamento delle persone fisiche*, in *An. giur. ec.*, 2004, 422.

ID., *Presupposti soggettivi e oggettivi di accesso*, in *Fall.*, 2012, 1029.

MAIMERI, *La cessione del quinto*, in Aratari, Romano (a cura di), *Il diritto bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 2023, 509 ss.

MALVAGNA, *La «cessione del quinto» come tipo contrattuale*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2021, II, 203 ss.

MANCINI, *Cass. 27 luglio 2023 n. 22890: La meritevolezza del consumatore va accertata alla luce del nuovo criterio ex art. 69 CCII*, in *ilCaso.it*.

ID., *Sovraindebitamento: una prima lettura del “Correttivo-Ter” – I parte: disposizioni generali, consumatore e concordato minore*, in *ilCaso.it*.

ID., *L’accesso alle banche dati nelle procedure di sovraindebitamento*, in *ilCaso.it*.

ID., *La crisi da sovraindebitamento nel nuovo codice e il declino dell'attestazione del piano*, in *ilCaso.it*.

ID., *Le regole di distribuzione nella procedura del consumatore ex art. 67 CCII*, in *ilCaso.it*.

ID., *Ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII: è ancora ammissibile la moratoria dei creditori privilegiati?*, in *ilCaso.it*.

ID., *Il privilegio fondiario ex art. 41 T.U.B. nella liquidazione controllata*, in *ilCaso.it*.

MANDELL, LAWRENCE, *Expanding Access for the Credit Invisible with Just Four Easy Payments? The Unregulated Rise of Buy Now, Pay Later*, in *Loy. Consumer L. Rev.*, 2023, 275 ss.

MANENTE, *Gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili. Introduzione alla disciplina della legge n. 3 del 2012 dopo il c.d. Decreto crescita-bis*, *ivi*, 5/2013, 557.

MANFREDINI, *Rimetti a noi i nostri debiti. Forme della remissione del debito dall'antichità all'esperienza europea contemporanea*, Bologna, 2013.

MANTOVANI, *La vendita dei beni di consumo*, Napoli, 2009.

MARCHESI, *Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione: i nuovi orientamenti dell'Autorità di vigilanza*, in *Riv. dir. banc.*, 2018, 333 ss.

MARELLA, *Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello costituzionale per il diritto europeo dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, 67 ss.

MARINI, *Distribuzione e identità nel diritto dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2010, 63 ss.

MARINO, *Sovraindebitamento, procedure familiari e arretramento delle tutele consumeristiche: le parallele non convergono mai*, in *Giust. civ.*, 2022, 895 ss.

MARINO, CRACOLICI, CURLETTI, *Ludopatìa e meritevolezza del consumatore nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *ilCaso.it*.

MARX, *Il Capitale*, Roma, 2010.

MASTROPAOLO, *I contratti reali*, in *Trattato di Diritto Civile*, dir. da Sacco, VII, Torino, 1999, 577.

MASTURZI, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti*, in *Dir. fall.*, 2014, 676 ss.

MATTARELLA, *Big data e accesso al credito degli immigrati: discriminazioni algoritmiche e tutela del consumatore*, in *Giur. comm.*, 2020, 696 ss.

MATTASSOGLIO, *Innovazione tecnologica e valutazione del merito creditizio dei consumatori. Verso un Social Credit System?*, Milano, 2018.

EAD., *La valutazione del merito creditizio e l'innovazione tecnologica*, in Paracampo (a cura di), *Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Torino, 2021, 209.

MAUGERI, *Pratiche commerciali scorrette e disciplina generale dei contratti*, in *I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette. Attuazione e impianto sistematico della Direttiva 2005/29/CE*, a cura di Genovese, Padova, 2008, 272 ss.

ID., *Cenni su alcuni profili della riforma del TUB in materia di credito ai consumatori*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2011, 463.

MAUGERI, PAGLIANTINI, *Il credito ai consumatori. I rimedi nella ricostruzione degli organi giudicanti*, Milano, 2013.

MAYER-SCHÖNBERGER, CUKIER, *Big Data. A Revolution that will Transform How We Think, Work, and Think*, New York, 2014.

MAZZAMUTO, *Il credito al consumo*, in Castronovo, Mazzamuto (a cura di), *Manuale di diritto privato europeo*, II, Torino, 2007, 959.

ID., *Libertà contrattuale e utilità sociale*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, 365 ss.

MCCORDUCK, *Machines Who Think*, Natick, 2004.

MENDOLA, *Diritto all'abitazione e credit scoring*, Milano, 2024.

MENGONI, *Responsabilità contrattuale (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1089.

MESSINESI, *Circolazione dei dati personali e autonomia privata*, in *Federalismi.it*, 2019, 2 ss.

MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009.

MEZZANOTTE, *Né Homo oeconomicus né Homer Simpson: il «consumatore medio» nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2025, 374 ss.

MICHELOTTI, *I soci illimitatamente responsabili e le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Fall.*, 2020, 315 ss.

MICKLITZ, PATTERSON, *From the Nation State to the Market: The Evolution of EU Private Law*, *EUI Working Paper LAW 2012/15 ERPL-02*

MIGLIETTA, *Il piano del consumatore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Tra vecchia disciplina e normativa riformata*, in Cracolici, Curletti, Tedeschi (a cura di), *Sovraindebitamento del consumatore e crisi d'impresa*, Milano, 2021, 133 ss.;

MIGLIORINO, *Profilo storico delle procedure concorsuali*, in Ragusa Maggiore, Costa (a cura di), *Le procedure concorsuali. Il fallimento*, I, Torino, 1997, 3.

MINNECI, *Sul tramonto della teoria del «professionista di rimbalzo»*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, I, 688.

MIRAGLIA, voce *Responsabilità patrimoniale*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991, vol. XXVII.

MITCHELL, *Buy Now, Pay Later: How This Fintech Consumer Credit Product Preys on Unwary Borrowers and Evades Regulation*, in *J. Corp. L.*, 2023, 189 ss.

MODICA, *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, 791.

EAD., *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Napoli, 2012.

EAD., *Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e prospettiva europea*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, 617 ss.

EAD., *Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris*, in Pellecchia, Modica (a cura di), *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Pisa, 2020 393.

EAD., *La ristrutturazione dei debiti del consumatore*, *ivi*, 124.

EAD., *Peer to Consumer Lending*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2022, 81 ss.

EAD., *Prestito tra privati su piattaforma*, in *Jus Civile*, 2024, 53 ss.

MONTELEONE, *Per un chiarimento sul concetto di responsabilità patrimoniale*, in *Riv. dir. comm.*, 1993, I, 315 ss.

ID., *L'esdebitazione*, in Caifa, Romeo (a cura di), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Padova, 2014, 427 ss.

MONTEVERDE, COSSU, *Il sovraindebitamento*, in *Giur. it.*, 2019, 1453.

MONTI, *Osservazioni sparse intorno alle vicende storiche del fallimento*, in Cavallini (a cura di), *Commentario alla legge fallimentare*, IV, Milano, 2010 165 ss.

MONTICELLI, *Accesso al credito e tutela del consumatore: questioni nuove e problemi irrisolti*, in *Giust. civ.*, 2012, 527 ss.

MONTINARO, *Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell'accesso al credito ed obblighi del fideiussore*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, 789.

MORAVEC, *Mind Children. The Future of Robot and Human Intelligence*, Cambridge, 1990.

MORELLO, *Diritto dei contratti e piattaforme di credito al consumo. Figure, regimi e normatività provata nella nuova intermediazione finanziaria*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, 633 ss.

MORERA, *Legislatore nazionale vs. investitore irrazionale*, in *An. giur. ec.*, 2009, 83.

MORTARA, in *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, V, Milano, 1923, 9 ss.

NANNIPIERI, *Consumatore e sovraindebitamento misto*, in *dirittodellacrisi.it*.

ID., *Correttivo ter e accesso alle procedure di sovraindebitamento: la topa è peggio del buco?*, in *dirittodellacrisi.it*.

- NAPOLITANO, *La cessione del quinto nell'ambito del piano del consumatore*, in *Fall.*, 2018, 4, 461 ss.
- ID., *La cessione del quinto nell'ambito del piano del consumatore (Trib. di Livorno 18 gennaio 2018, Trib. di Monza, sez. fall. 20 novembre 2017)*, in *Dir. fall.*, 2018, 467 ss.
- NARDECCHIA, *Il valore di liquidazione*, in *Fall.*, 2024, 1389 ss.
- NATOLI, *Il contratto adeguato. La protezione del cliente nei servizi di credito, di investimento e di assicurazione*, Milano, 2012.
- NAVARRETTA, *L'evoluzione dell'autonomia contrattuale fra ideologie e principi*, in *Quad. fior.*, 2014, 590 ss.
- NERVI, *La responsabilità patrimoniale dell'imprenditore. Profili civilistici*, Padova, 2001.
- NICOLO', *Della responsabilità patrimoniale*, in *Commentario al Codice civile*, a cura di Scialoja, Branca, Libro sesto, *Tutela dei diritti, sub art. 2740*, Bologna-Roma, 1955, 1 ss.
- NIGRO, *La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese. Lineamenti generali*, in *Trattato di diritto privato*, dir. da Bessone, XXV, Torino, 2012, 146 ss.
- ID., *Gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Dir. banca e mercato fin.*, 2015, 3 ss.
- NIGRO, VATTERMOLI, *Diritto delle crisi delle imprese*, Bologna, 2009.
- NIVARRA, *Lineamenti di diritto delle obbligazioni*, Torino, 2011.
- ID., *Sovraindebitamento e responsabilità patrimoniale*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, 331.
- NORELLI, *L'esdebitazione*, in Panzani (a cura di), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, IV, Torino, 2014, 187 ss.
- NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1974.
- ID., *Il debito e la storia: dalla colpa alla fisiologia dell'insolvenza*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, 89 ss.
- ID., *Algoritmi e regole*, in *An. giur. ec.*, 2019, 39 ss.
- ODEN, *L'Intelligenza Artificiale*, Bologna, 2019
- OGUS, *Regulation: Legal Form and Economic Theory* (1994), Hart Publishing, Oxford – Portland, 2004.
- PACCHI, *Il sovraindebitamento. Il regime italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, I, 674.
- EAD., *I procedimenti concorsuali per la crisi da sovraindebitamento*, in Caifa, Romeo (a cura di), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, III, Padova, 2014, 737.
- PACCHI, AMBROSINI, *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, terza ed., Bologna, 2023.

PACILEO, *Concessione “abusiva” di credito ed azione del curatore fallimentare: il cavillo del concorso della banca nella mala gestio degli amministratori*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, I, 167 ss.

PADOVINI, *I contratti di credito ai consumatori. Il recesso e l'estinzione del contratto*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2011, I, 697 ss.

PAGLIANTINI, *La c.d. risoluzione per causa concreta irrealizzabile*, in *Riv. not.*, 2010, 1211 ss.

ID., *La tutela del consumatore nell'interpretazione delle Corti*, Torino, 2012.

ID., *Nuovi profili del diritto dei contratti. Antologia di casi e questioni*, Torino, 2014.

ID., *Statuto dell'informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Contr. impr. Eur.*, 2014, 523 ss.

ID., *Il debito da eccezione a regola*, in *Persona e mercato*, 2014, 104 ss.

ID., *Il sovraindebitamento del consumatore. Studio critico sull'esdebitazione*, Torino, 2018.

ID., *Debito e responsabilità nella cornice del XXI secolo: note minime*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 1074.

ID., *L'insolvenza del consumatore tra debito e responsabilità: lineamenti sull'esdebitazione*, in D'Amico (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, Torino, 2019, 50.

ID., *L'esdebitazione tra normativa vigente e codice della crisi (D.LGS. N. 14/2019)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 719.

ID., *La trasparenza consumeristica tra “dottrina” della Corte ed equivoci interpretativi*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, 651 ss.

ID., *Il consumatore “frastagliato” (Istantanee sull'asimmetria contrattuale tra vicende circolatorie e garanzie)*, Pisa, 2021.

ID., *L'interferenza ascosa tra GDPR e diritto dei consumatori: appunti per una tassonomia*, in *Giur. it.*, 2023, 2212 ss.

PAGLIETTI, RABITTI, *A Matter of Time, Digital-Financial Consumers' Vulnerability in the Retail Payments Market*, in *Eur. Business L. Rev.*, 2022, 581 ss.

PAJARDI, *Radici e ideologie del fallimento*, Milano, 1992.

PALMIERI, *Fideiussione e clausole vessatorie: quali garanzie per il consumatore?*, in *Foro it.*, 2001, 1590 ss.

PANZANI, *Sub art. 142*, in Jorio (dir. da), *Il nuovo diritto fallimentare*, III, artt. 104-153, Bologna, 2006, 2096 ss.

ID., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, I, Milano, 2012.

ID., *La nuova disciplina del sovraindebitamento dopo il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, in *ifallimentarista.it*.

ID., *L'insolvenza in Europa: sguardo d'insieme*, in *Fall.*, 2015, 1013 ss.

PASI, *L'esdebitazione*, in Panzani, Faucegna (a cura di), *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Torino, 2009, 1351 ss.;

PASQUALE, *The Black Box Society: The Secret Algorithms that Control Money and Information*, Cambridge, 2015.

PASQUARIELLO, *La Cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, in *Fall.*, 2016, 661.

EAD., *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, in *Fall.*, 2017, 197 ss.

EAD., *Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, 732 ss.

PASQUARIELLO, RANIELI, *L'omologazione del piano del consumatore*, in *Giur. comm.*, 2020, 266.

PASQUARIELLO, CORDIANO, *Le procedure familiari*, in Irrera, Cerrato (dir. da), *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, Bologna, 2021, 191.

PASSAFIUME, *Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento*, in *inexecutivis.it*.

PATTI, *Il codice civile e il diritto dei consumatori. Postilla*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 5, 2005, 286 s.

ID., *L'educazione finanziaria e la direttiva 2014/17/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Contr. impr.*, 2015, 1423 ss.

ID., *Sub art. 6*, in *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo*, in Sirena (a cura di), *Commentario alla direttiva. 2014/17/UE*, Milano, 2016, p. 194 ss.

PAVAN, *Intelligenza artificiale e modelli di responsabilità civile: riflessione a margine dei recenti interventi normativi europei*, in *Danno resp.*, 6/2025, 678 ss.

PEARL, *The limitations of opaque learning machines*, in Brockman (a cura di), *Possible Minds. 25 Ways of Looking at AI*, New York, 2019, 19.

PELLECCHIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2012.

EAD., *Il sovraindebitamento del consumatore: esperienze legislative a confronto*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012, 427.

EAD., *Primi provvedimenti sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: in particolare, il piano del consumatore*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, 543 ss.

EAD., *L'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore: spunti di riflessione per un nuovo modo di guardare alla "contrattazione con l'insolvente"*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, 1088 ss.

EAD., *Brevi note sulla modifica dell'art. 480 c.p.c.: obbligo di inserire nel precetto l'informativa al debitore sulla possibilità di fare ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 961.

EAD., *L'interesse del debitore alla ristrutturazione dei debiti*, in *Contr. impr.*, 2015, 1135.

EAD., *Chi è il consumatore sovraindebitato? Aperture e chiusure giurisprudenziali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 1232.

EAD., *La Direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativa a beni immobili residenziali*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2016, 206 ss.

EAD., *La definizione di sovraindebitamento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: cosa resta e cosa cambia*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, 1144.

EAD., *Indebitamento e sovraindebitamento: tra Codice civile e codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 825.

EAD., *Il presupposto oggettivo: il sovraindebitamento*, in Pellecchia, Modica (a cura di), *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Pisa, 2020, 86.

EAD., *Il "decreto ristori" e le novità in materia di sovraindebitamento del consumatore in tempo di pandemia e di Squid game*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, 1270.

PELLEGRINO, *Le nuove regole sui contratti di credito ai consumatori (d.lg. 13.8.2010, n. 141)*, in *Obbl. contr.*, 2011, 125.

PERLINGIERI, *L'incidenza dell'interesse pubblico sulla negoziazione privata*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, 933 ss.

ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, Napoli, 2003.

ID., *Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto dalla comunità economica europea all'unione europea*, in *Il diritto dei consumi*, a cura di Perlingieri e Caterini, IV, Rende, 2009, 7 ss.

ID., *Regole del mercato e tutela dell'investitore. Riflessioni a margine della MIFID*, in *Regolamentazione del mercato finanziario e contratti con gli investitori*, a cura di Adamo, Capobianco e Cucurachi, Napoli, 2010, 309 ss.

ID., *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014.

PETRUCCI, *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori*, I, Torino, 2007.

PETRUZZELLIS, RAVAZZONI, ROMANAZZI, *L'evoluzione dei consumi: scenari micro e macroeconomici*, in Lobo, Lorizio (a cura di), *Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore*, Torino, 2007, 21 ss.

PICCIAU, *La consulenza finanziaria automatizzata*, in Cian, Sandei (a cura di), *Diritto del Fintech*, 417 ss.

PIEPOLI, *Sovraindebitamento e credito responsabile*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2013, I, 60.

- PISANI MASSAMORMILE, *La crisi del soggetto non fallibile*, Torino, 2016.
- POLIDORI, *Nullità di protezione e sistematica delle invalidità negoziali*, Napoli, 2016.
- PORRECA, *L'insolvenza civile*, in Didone (a cura di), *Le riforme della legge fallimentare*, II, Torino, 2009, 2081.
- PRESTI, STANGHELLINI, VELLA, *L'insolvenza del debitore civile dalla prigione alla liberazione*, in *An. giur. ec.*, 2004, 299 ss.
- PROTO (a cura di), *Intelligenza artificiale e rapporti bancari*, Pisa, 2024.
- PUNZI, «Ragionevolmente attento ed avveduto». *La responsabilità del consumatore nell'economia della conoscenza*, in AA.VV., *Scritti in onore di Marcello Foschini*, Padova, 2011, 529 ss.
- ID., *Il diritto e i nuovi orizzonti dell'intelligenza umana*, in *An. giur. ec.*, 2019, 33.
- QUADRI, *Trasparenza nei servizi bancari e tutela del consumatore*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, 90 ss.
- QUARTA, *Il credito ai consumatori tra contratto e mercato. Percorsi di studio sul prestito «responsabile»*, Napoli, 2020.
- RABITTI, *Credit scoring via machine learning e prestito responsabile*, in *Riv. dir. banc.*, 2023, 180.
- EAD., *Il diritto dei consumi: Law in a changing society*, in Rabitti, Rossi Carleo (a cura di), *Diritto dei consumi – Principi e regole del mercato*, Torino, 2024.
- RAMSAY, 'Wannabe Wags' and Credit 'Binges': *The Construction of Overindebtedness in the UK*, in *Consumer Credit, Debt & Bankruptcy. Comparative and International Perspectives*, a cura di Niemi, Ramsay, Whitford, Oxford-Portland, 2009, 75 ss.
- RANIELI, *Requisito soggettivo per l'accesso alle procedure e presupposti di ammissibilità*, in Irrera, Cerrato (dir. da), *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, Bologna, 2021, 41.
- RANUCCI, *Consumatore e socio nella l. 3/2012 modificata dalla l. 176/2020*, Irrera, Cerrato (dir. da), *La nuova disciplina del sovraindebitamento*, Bologna, 2021, 75.
- RENNA, *Accessorietà ed estinzione della fideiussione*, in *Giur. it.*, 2018, 337 ss.
- RESCIGNO, «Obbligazioni» (nozioni), in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 174.
- ID., «Favor debitoris», *ambiguità di una formula antica*, in *Giur. it.*, 1994, IV, 1 ss.
- ID., *Introduzione al Codice civile*, Roma-Bari, 2001.
- RESTA, *Governare l'innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza*, in *Pol. dir.*, 2019, 199 ss.
- RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali, contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in *Dir. inf.*, 2018, 689.

ID., *Il contratto ed i nuovi fenomeni patrimoniali: il caso della circolazione dei dati personali*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 642 ss.

RISPOLI FARINA, *La nuova disciplina del sovraindebitamento del consumatore*, in *Dir. fall.*, 6/2014, 643.

ROBINSON, YU, *Knowing the Score: New Data, Underwriting, and Marketing in the Consumer Credit Marketplace. A Guide for Financial Inclusion Stakeholders*, in *upturn.org*, 2014.

ROCCA, *Il concordato nel fallimento e prima del fallimento*, Torino, 1902.

ROCCO, *Il fallimento. Teoria generale ed origine storica*, Milano, 1962 (rist.).

ROJAS ELGUETA, *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore*, Milano, 2012.

ID., *L'esdebitazione del debitore civile: una rilettura del rapporto civil law-common law*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2012, 315.

ID., *Profili sistematici dell'esdebitazione: dalla limitazione di responsabilità dell'imprenditore alla protezione sociale del consumatore*, in *Riv. dir. priv.*, 2014, 2, 261 ss.

ID., *I presupposti di accesso alla procedura di «piano del consumatore»*, in *ilfallimentarista.it*.

ROMANO, *Algoritmi al potere*, Torino, 2018.

ID., *La concessione abusiva di credito*, in Aratari, Romano (a cura di), *Il diritto bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 2023, 897 ss.

ROMEO, *Contratti asimmetrici, codici di settore e tutela del contraente debole*, in *Obbl. contr.*, 2012, 440 ss.

RONDINONE, *Note critiche sul declino della lex concursus commerciale e sull'avvento del novus concursus civile*, in *Dir. fall.*, 2014, 149

ID., *Il presupposto oggettivo delle procedure di sovraindebitamento*, in Fimmanò, D'Attorre (a cura di), *La composizione delle crisi da sovraindebitamento*, Roma, 2017, 21.

ID., *Il presupposto soggettivo delle procedure di sovraindebitamento quale espressione della nuova concorsualità «debtor oriented»*, *ivi*, 51.

ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Trattato di diritto privato*, dir. da Rescigno, Torino, 1997, tomo 19, 485 ss.

ID., *Tutela costituzionale del credito e procedure concorsuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, 3.

ID., *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppo di un nuovo paradigma*, in *Riv. dir. priv.*, 4, 2001, 786 ss.

ID., *Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla sul «terzo contratto»)*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, 695 ss.

ID., "Behavioural Law and Economics", *regolazione del mercato e sistema dei contratti*, in *Riv. dir. priv.*, 2013, 167 ss.

- ROSSI, *Il fallimento nel diritto americano*, Padova, 1956.
- ROSSI, *Il credito al consumo: dal fenomeno socio-economico alla fattispecie contrattuale*, Padova, 2017.
- ROSSI CARLEO, *Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella disciplina delle pratiche scorrette*, in *Eur. dir. priv.*, 2010, 685 ss.
- RUBINO, *La responsabilità patrimoniale – Il pegno*, in *Trattato di diritto civile italiano*, dir. da Vassalli, Torino, 1949, vol. XIV, tomo I, 8.
- RUMI, *Profili privatistici della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali*, in *Contr.*, 2015, 70 ss.
- RUMIATI, BONINI, *Psicologia della decisione*, Bologna, 2001.
- RUSSOTTO, *Il merito creditizio e la meritevolezza ex art. 12, comma 3 l. 3/2012*, in *ilCaso.it*.
- SABATELLI, *La Cassazione precisa la nozione di «consumatore»*, in *Dir. fall.*, 2016, II, 1289.
- SACCOMANNI, *Crepe nel sistema. La frantumazione dell'economia globale*, Bologna, 2018.
- SALATI, *L'esdebitazione "endoesecutiva" nella procedura di espropriazione immobiliare*, in *ilCaso.it*.
- SALERNO, *La valutazione del merito creditizio nelle operazioni di "cessione del quinto"*, in *dirittobancario.it*, 2022.
- SANTAGATA, *La concessione abusiva di credito al consumo*, Torino, 2020.
- SANTARELLI, voce *Fallimento (storia del)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. comm., vol. V, Torino, 1990, 366 ss.
- SANTARELLI, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova, 1964.
- ID., *Disposizioni generali*, in *Commentario Scialoja-Branca. Legge fallimentare*, a cura di Bricola, Galgano, Santini, Bologna-Roma, 1974, 4
- ID., *Mercanti e società tra mercanti*, Torino, 1998.
- SARTORI, *La società del debito*, Firenze, 2013.
- SASSATELLI, *Consumo, cultura e società*, Bologna, 2004.
- SATTA, *L'esecuzione forzata*, Torino 1954, 1 ss.
- SCANO, *Gli atti estranei allo specifico affare*, Torino, 2010.
- SCIASCIA, *Reputazione e potere: il social scoring tra distopia e realtà*, in *Giornale dir. amm.*, 2021, cit., p. 321.
- SCIUTO, *Il debitore civile sovraindebitato*, in Cian (a cura di), *Diritto commerciale*, Torino, 2014, II, 514.

SEMERARO, *Informazioni adeguate e valutazione del merito creditizio: opzioni interpretative nel credito ai consumatori*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 1851.

SEMINARA, *Libertà del consumatore e psicologia della pubblicità*, in *Contr. e impr.*, 2020, 498.

SENIGALLIA, *La dimensione patrimoniale del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2020, 760 ss.

SESTA, *Direttiva comunitaria, contratto di fideiussione e tutela dei consumatori*, in *Danno e resp.*, 1998, 330.

SHARMA, *How Predictive AI Will Change Shopping*, in *Harvard Business Rev.*, in <https://hbr.org>, 2016.

SIMONE, *Verso l'individuazione di una "via europea" allo sviluppo tecnologico. Alcune riflessioni sul Regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce norme armonizzate sull'intelligenza artificiale*, in Amato Mangiameli, Simone, Venturini (a cura di), *Nuove tecnologie e diritto. Opportunità e rischi per la società del XXI secolo*, Milano, 2025.

SIRENA, *La tutela del consumatore e la parte generale del contratto*, in Macario, Miletta (a cura di), *Tradizione civilistica e complessità del sistema. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto*, Milano, 2006, 617 ss.

SIRENA (a cura di), *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commento alla direttiva 2014/17/UE*, Milano, 2016.

SLOVIC, FINUCANE, PETERS, MACGREGOR, *Rational actors or rational fools: implications of the affect heuristic for behavioral economics*, in *J. of Socio-Economics*, 31/2002, 329 ss.

SMEDLEY, *Determination of the effect of a discharge in bankruptcy*, in *15 Vanderbilt L. Rev.*, 1961, 49 ss.

SIMON, *La ragione nelle vicende umane*, Bologna, 2019.

SIMONETTO, *La fideiussione prestata da privati*, Padova, 1985.

SOLDATI, *Tutela del consumatore e procedure di sovraindebitamento*, Torino, 2019.

ID., *Il sovraindebitamento e la babele della meritevolezza*, in *Dir. crisi*, 2. 2021, 48 ss.

ID., *La sorte dei contratti di finanziamento al consumo nelle procedure di sovraindebitamento e la valutazione di meritevolezza nell'accesso al credito*, in *Riv. dir. banc.*, 2021, 1/2021, 99 ss.

SOLINAS, *Sistemi di IA e tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli. Il perimetro del divieto nell'AI Act*, in *Contr. impr.*, 4/2025, 1018 ss.

EAD., *Circolazione dei dati personali, onerosità del contratto e pratiche commerciali scorrette*, in *Giur. it.*, 2021, 320 ss.

SOLINAS, *La circolazione dei dati personali nell'ottica dello scambio di diritti*, in Ricciuto, Solinas (a cura di), *Forniture di servizi digitali e "pagamento" con la prestazione dei dati personali*, Milano, 2022, 136

SOMMA, *Scontro tra capitalismo, crisi del debito e diritti fondamentali*, in *Dir. pubbl. comp. Eur.*, 2013, 451 ss.

ID., *Il diritto privato europeo e il suo quadro costituzionale di riferimento nel prisma dell'economia del debito*, in *Contr. impr.*, 2016, 1, 124 ss.

SONI, *Regulating buy now, pay later: consumer financial protection in the era of fintech*, in *Columbia L. Rev.*, 2023, 2035 ss.

SORI, *Dal pauperismo al consumismo: la traiettoria storica del credito al consumo*, in Villanacci (a cura di), *Il credito al consumo*, Napoli, 2010, 87 ss.

SOVERN, *Preventing Future Economic Crises through Consumer Protection Law or How the Truth in Lending Act Failed the Subprime Borrowers*, in *71:4 Ohio St. L.J.*, 2010, 761.

SPAGNUOLO, *L'insolvenza del consumatore*, in *Contr. impr.*, 2008, 690.

SPEZIALE, *Pratiche commerciali scorrette - Le discipline sulle pratiche commerciali scorrette al vaglio della Corte di giustizia*, in *Giur. it.*, 2019, 2595 ss.

SPIOTTA, *Riflessioni sulle deroghe al Codice civile contenute nella legge fallimentare*, in *Giur. it.*, 2016, 4, 1031.

EAD., *L'esdebitazione fallimentare*, in Jorio (a cura di), *Fallimento e concordato fallimentare*, Milano, 2016, II, 2604 ss.

STANGHELLINI, *"Fresh start": implicazioni di "policy"*, in Presti, Stanghellini, Vella (a cura di), *L'insolvenza del debitore civile dalla prigione alla liberazione*, in *An. giur. ec.*, 2004, 443.

ID., *Le crisi d'impresa tra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza*, Bologna, 2007.

STANZIONE, MUSIO (a cura di), *La tutela del consumatore*, in *Trattato di Diritto Privato*, dir. da Bessone, vol. XXX, Torino, 2009.

STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter*, Padova, 2010.

STIGLER, *Mercato, informazione, regolamentazione*, Bologna, 1994.

STIMILLI, *Debito e colpa*, Roma, 2015.

STONE, *Introduction to Computer Organization and Data Structures*, New York, 1971.

SULLIVAN, WARREN, WESTBROOK, *As We Forgive Our Debtors: Bankruptcy and Consumer Credit in America*, Oxford, 1989.

TABB, *The Scope of the Fresh Start in Bankruptcy: Collateral Conversion and the Dischargeability Debate*, in *59 Geo. Wash. L. Rev.*, 1990.

ID., *The Historical Evolution of the Bankruptcy Discharge*, in *American Bankruptcy Law*, 1991, 325 ss.

TEDESCHI, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Padova, 2006.

TERRANOVA, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento: uno sguardo d'insieme*, in Di Marzio, Macario, Terranova (a cura di), *Composizione delle crisi da sovraindebitamento*, Milano, 2012, 7.

TETI, *I mutui di scopo*, in *Trattato di Diritto Privato*, dir. da Rescigno, 12, *Obbligazioni e contratti*, IV, Torino, 2007, 649 ss.

TISCINI, *I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 649 ss.

TOLA, *Famiglia, famiglie e discriminazioni nell'impresa familiare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 893.

TRAPANI, *La nuova Direttiva 2023/2225/UE sul credito al consumo: note in tema di educazione finanziaria, merito di credito e servizi di consulenza sul debito*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, 757.

TRUBIANI, *Gli angusti orizzonti della nozione di consumatore nella disciplina della crisi da indebitamento*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 989.

TRZASKOWSKI, *Behavioural Economics, Neuroscience, and the Unfair Commercial Practice Directive*, in *J. Cons. Policy*, 2011, 384 ss.

ID., *Lawful distortion of consumer economic behaviour*, in *Eur. Business L. Rev.*, 2016, vol. 27, I, 25 ss.

TURING, *Computing Machinery and Intelligence*, in *Mind*, LIX, 236, 1950, pp. 433 ss.

USAI, *Economia comportamentale e diritto della crisi: il ruolo della "mala gestio cognitiva" nel ritardo dell'emersione delle difficoltà dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2022, 1217.

VALENTINO, *Crisi economica e tipologie contrattuali*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, 34 ss.

VALLI, MULA, *Influencer marketing*, Bologna, 2023.

VATTERMOLI, *L'esdebitazione tra presente e futuro*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, 2, 491.

VEBLEN, *La teoria della classe agiata*, Torino, 1981.

VELLA, *Diritto ed economia comportamentale*, Bologna, 2023.

VERSACI, *La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori*, Napoli, 2020.

VITERBO, CODIGNOLA, *L'intelligenza artificiale e le sue origini culturali*, in *Giur. it.*, 2004, 1541 ss.

VIVANTE, *Il fallimento civile*, in *Appendice al Trattato di diritto commerciale*, I, Milano, 1911.

VOLANTE, *Autonomia contrattuale e fallimento tra fondazioni medievali, diritto comune e codici*, in Di Marzio, Macario (a cura di), *Autonomia negoziale e crisi d'impresa*, Milano, 2010.

WILHELMSSON, *Private law in the EU: Harmonised or Fragmented Europeanisation?*, in *Eur. rev. of priv. Law*, 10, 2002, 77 ss.

WILHELMSSON, HURRI (ed. by), *From Dissonance to Sense: Welfare State Expectations, Privatisation and Private Law*, Abingdon, 2019.

WILLIAMS, *Per una ridefinizione del discorso sulla redistribuzione: mercato del lavoro, famiglia, immigrazione e politiche di welfare negli USA*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, 361 ss.

WOOLDRIDGE, *The Road to Conscious Machines. The Story of AI*, Dublino, 2020.

ZAMBRANO, *Algoritmi e giustizia predittiva: tra esigenze di certezza e responsabilità*, in *Annuario dir. comp. e studi leg.*, 2020, 611 ss.

ZANICHELLI, *Il corposo restyling della legge sul sovraindebitamento*, in *Fall.*, 2021, 445.

ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015.

ZENO ZENCOVICH, PAGLIETTI, *Globalizzazione, delocalizzazione, europeizzazione: riflessi sul problema dei consumatori*, in Gambino (a cura di), *Rimedi e tecniche di protezione del consumatore*, Torino, 2011, 3 ss.

ZIMATORE, *Il mutuo di scopo. Problemi generali*, Padova, 1985.

ZOLLO, *Dai pagamenti alle Super-App: l'evoluzione verso servizi digitali aggregati*, in *bancaria.it*, 2023, 89 ss.

ZOPPINI, *Appunti in tema di rapporti tra tutele civilistiche e disciplina della vigilanza bancaria*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2012, I, 26 ss.

ZORZI GALGANO, *Il consumatore medio ed il consumatore vulnerabile nel diritto comunitario*, in *Contr. e impr. Eur.*, 2010, 569 ss.

ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza*, Roma, 2019.



## Ringraziamenti

Desidero esprimere un sentito ringraziamento al mio supervisore accademico, Prof. Federico Cappai, per la guida scientifica, la disponibilità al confronto e il costante rigore metodologico che hanno accompagnato lo svolgimento della ricerca.

Ringrazio inoltre il Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche per gli stimoli offerti nel corso del percorso di formazione e i colleghi del Dipartimento di Giurisprudenza, in particolare quelli del XXXVIII Ciclo, per il confronto e la condivisione del percorso di ricerca.

Ogni eventuale errore o imprecisione resta esclusivamente imputabile all'autrice.